

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 27 aprile 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE


- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 della Commissione, del 6 febbraio 2017, che indica i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo (17CE0887)..... Pag. 1
Publicato nel n. L 48 del 24 febbraio 2017
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/307 della Commissione, del 21 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione dell'estratto secco di uva *Vitis vinifera* spp. *vinifera* come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei cani (17CE0888)..... Pag. 148
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/308 della Commissione, del 21 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0889)..... Pag. 153
Publicati nel n. L 44 del 22 febbraio 2017
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/309 della Commissione, del 23 febbraio 2017, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2016 fino al 30 marzo 2017, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (17CE0890)..... Pag. 155
Publicato nel n. L 53 del 28 febbraio 2017
- Regolamento (UE) 2017/310 della Commissione, del 22 febbraio 2017, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target secondarie relative alla deprivazione materiale, al benessere e ai problemi abitativi per il 2018 (17CE0891)..... Pag. 226
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/311 della Commissione, del 22 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0892)..... Pag. 235
- Decisione (UE) 2017/312 del Consiglio, del 17 febbraio 2017, relativa alla nomina di due membri e di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica slovacca (17CE0893)..... Pag. 237



<u>Decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 2/2016/SC, del 2 giugno 2016, recante modifica della decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 4/2004/SC che istituisce un comitato per il meccanismo finanziario [2017/313] (17CE0894).....</u>	<i>Pag.</i> 239
<u>Decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 3/2016/SC, del 2 giugno 2016, che amplia i compiti dell'ufficio per il meccanismo finanziario del SEE e il meccanismo finanziario norvegese [2017/314] (17CE0895).....</u>	<i>Pag.</i> 241
<u>Decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 5/2016/SC, del 22 settembre 2016, relativa al controllo dei programmi e dei progetti nell'ambito del meccanismo finanziario (2014-2021) [2017/315] (17CE0896).....</u>	<i>Pag.</i> 243
<i>Publicati nel n. L 45 del 23 febbraio 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/316 della Commissione, del 22 febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina (17CE0898).....</u>	<i>Pag.</i> 245
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/317 della Commissione, del 23 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0899).....</u>	<i>Pag.</i> 248
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/318 della Commissione, del 23 febbraio 2017, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la quinta gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 (17CE0900).....</u>	<i>Pag.</i> 250
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/319 del Consiglio, del 21 febbraio 2017, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (17CE0901).....</u>	<i>Pag.</i> 251
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/320 del Consiglio, del 21 febbraio 2017, che autorizza la Francia a concludere un accordo con la Confederazione svizzera per quanto riguarda l'Aeroporto di Basilea-Mulhouse contenente disposizioni che derogano all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE (17CE0902).....</u>	<i>Pag.</i> 253
<u>Decisione (PESC) 2017/321 del comitato politico e di sicurezza, del 21 febbraio 2017, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2016/940 (ATALANTA/1/2017) (17CE0903).....</u>	<i>Pag.</i> 255
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/322 della Commissione, del 22 febbraio 2017, relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione [notificata con il numero C(2017) 1129] (17CE0904).....</u>	<i>Pag.</i> 257
<i>Publicati nel n. L 47 del 24 febbraio 2017</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/323 della Commissione, del 20 gennaio 2017, che rettifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (17CE0905).....</u>	<i>Pag.</i> 264
<u>Regolamento (UE) 2017/324 della Commissione, del 24 febbraio 2017, recante modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche del copolimero di metacrilato basico (E 1205) (17CE0906).....</u>	<i>Pag.</i> 267
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione, del 24 febbraio 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE0907).....</u>	<i>Pag.</i> 269



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/326 della Commissione, del 24 febbraio 2017, recante duecentosessantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (17CE0908).....</u>	Pag. 293
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/327 della Commissione, del 24 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0909).....</u>	Pag. 295
<u>Decisione (UE) 2017/328 del Consiglio, del 21 febbraio 2017, che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali per quanto riguarda i revisori esterni della Bank of Greece (17CE0910).....</u>	Pag. 297
<u>Decisione (UE) 2017/329 della Commissione, del 4 novembre 2016, relativa alla misura SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) relativa alla tassazione del fatturato pubblicitario alla quale l'Ungheria ha dato esecuzione [notificata con il numero C(2016) 6929] (17CE0911).....</u>	Pag. 299
<i>Publicati nel n. L 49 del 25 febbraio 2017</i>	
<u>Regolamento (UE) 2017/330 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (17CE0912).....</u>	Pag. 313
<u>Regolamento (UE) 2017/331 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (17CE0913).....</u>	Pag. 321
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/332 della Commissione, del 14 febbraio 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pistacchio Verde di Bronte (DOP)] (17CE0914).....</u>	Pag. 323
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/333 della Commissione, del 14 febbraio 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle (IGP)] (17CE0915).....</u>	Pag. 324
<u>Regolamento (UE) 2017/334 della Commissione, del 27 febbraio 2017, che rettifica le versioni nelle lingue bulgara, estone, neerlandese e tedesca del regolamento (UE) n. 1321/2014 sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (17CE0916).....</u>	Pag. 325
<u>Regolamento (UE) 2017/335 della Commissione, del 27 febbraio 2017, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in alcuni prodotti di confetteria a ridotto apporto energetico (17CE0917).....</u>	Pag. 327
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/336 della Commissione, del 27 febbraio 2017, che istituisce un dazio anti-dumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (17CE0918).....</u>	Pag. 330
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/337 della Commissione, del 27 febbraio 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 1375/2007 relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d'America di residui della fabbricazione dell'amido di granturco (17CE0919).....</u>	Pag. 354
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/338 della Commissione, del 27 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0920).....</u>	Pag. 356
<u>Decisione (UE) 2017/339 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti nel 2016 (17CE0921).....</u>	Pag. 358
<u>Decisione (UE) 2017/340 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Germania (17CE0922).....</u>	Pag. 360



<u>Decisione (UE) 2017/341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Spagna — EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive (17CE0923).....</u>	<i>Pag.</i> 362
<u>Decisione (UE) 2017/342 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte all'attuale crisi migratoria, dei rifugiati e della sicurezza (17CE0924).....</u>	<i>Pag.</i> 364
<u>Decisione (UE) 2017/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi sul bilancio generale dell'Unione per il 2017 (17CE0925).....</u>	<i>Pag.</i> 366
<u>Decisione (UE) 2017/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti nel 2017 (17CE0926).....</u>	<i>Pag.</i> 368
<u>Decisione (PESC) 2017/345 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (17CE0927).....</u>	<i>Pag.</i> 370
<u>Decisione (PESC) 2017/346 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani (17CE0928).....</u>	<i>Pag.</i> 377
<u>Decisione (PESC) 2017/347 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina (17CE0929).....</u>	<i>Pag.</i> 381
<u>Decisione (PESC) 2017/348 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Kosovo (17CE0930).....</u>	<i>Pag.</i> 386
<u>Decisione (PESC) 2017/349 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) (17CE0931).....</u>	<i>Pag.</i> 391
<u>Decisione (PESC) 2017/350 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (17CE0938).....</u>	<i>Pag.</i> 392
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/351 della Commissione, del 24 febbraio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 1261] (17CE0939).....</u>	<i>Pag.</i> 393

Pubblicati nel n. L 50 del 28 febbraio 2017

RETTIFICHE

<u> Rettifica della decisione (UE) 2016/2143 del Consiglio, del 1° dicembre 2016, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca (GU L 332 del 7 dicembre 2016) (17CE0935).....</u>	<i>Pag.</i> 407
--	-----------------


Pubblicato nel n. L 45 del 23 febbraio 2017



Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/673 della Commissione, del 29 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 116 del 30 aprile 2016) (17CE0936).....


Pag. 407

Publicato nel n. L 49 del 25 febbraio 2017



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/306 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 2017

che indica i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) Per facilitare un'attuazione armonizzata, rapida e semplice della direttiva 2014/90/UE, gli atti di esecuzione adottati a norma della presente direttiva dovrebbero assumere la forma di regolamenti della Commissione.
- (2) La direttiva 2014/90/UE richiede che la Commissione indichi i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova stabilite negli strumenti internazionali, nonché le date a partire dalle quali tali requisiti e norme di prova devono essere applicati.
- (3) L'equipaggiamento divenuto recentemente oggetto dei requisiti armonizzati dell'Unione nell'ambito della direttiva 2014/90/UE e dei suoi atti di esecuzione deve essere esplicitamente elencato come elemento nuovo nella colonna 1 dell'allegato del presente regolamento.
- (4) È ragionevole e proporzionato consentire a un nuovo elemento conforme ai requisiti nazionali per l'omologazione in forza in uno Stato membro prima dell'entrata in vigore del presente regolamento di essere immesso sul mercato o installato a bordo di una nave dell'UE per un periodo transitorio.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova previste negli strumenti internazionali si applicano a ciascun elemento dell'equipaggiamento marittimo, come stabilito nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 257 del 28.8.2014, pag. 146.



Articolo 2

L'equipaggiamento elencato come elemento nuovo nella colonna 1 dell'allegato del presente regolamento, che rispetta i requisiti nazionali per l'omologazione in forza prima del 16 marzo 2017 in uno Stato membro, può continuare ad essere immesso sul mercato e installato a bordo di una nave dell'Unione fino al 16 marzo 2020.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Nota generale: le regole SOLAS fanno riferimento alle disposizioni della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, come modificata.

Nota generale: per talune denominazioni, la colonna 3 illustra alcune possibili varianti di prodotto nell'ambito della stessa denominazione. Le varianti di prodotto sono elencate in modo indipendente e separate le une dalle altre da una riga punteggiata. Ai fini della certificazione si devono scegliere solo le varianti di prodotto pertinenti, a seconda dei casi (esempio: MED/3.3).

Elenco degli acronimi utilizzati

A.1, Modifica 1 riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall'IMO.

A.2, Modifica 2 riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall'IMO.

AC, Corrigendum di modifica riguardante documenti contenenti standard non pubblicati dall'IMO.

CAT, Categoria di impianti radar come definiti nella sezione 1.3 di IEC 62388 (2007).

Circ., Circolare.

COLREG, Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare.

COMSAR, Sottocomitato per le radiocomunicazioni e la ricerca e il salvataggio (COMSAR) dell'IMO.

EN, European Standard (norma tecnica europea).

ETSI, European Telecommunication Standardisation Institute (Istituto europeo per le norme di telecomunicazione).

FSS, International Code for Fire Safety Systems (Codice Internazionale dei sistemi antincendio).

FTP, International Code for Application of Fire Test Procedures (Codice internazionale per l'applicazione delle procedure di prova del fuoco).

HSC, High Speed Craft Code (Codice per le unità veloci).

IBC, International Bulk Chemical Code (Codice internazionale dei prodotti chimici alla rinfusa).

ICAO, International Civil Aviation Organisation (Organizzazione internazionale dell'aviazione civile).

IEC, International Electro-technical Commission (CEI, Commissione elettrotecnica internazionale).

IGC, Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti.

IMO, International Maritime Organisation (Organizzazione marittima internazionale).

ISO, International Standardisation Organisation (Organizzazione internazionale per la standardizzazione).

ITU, International Telecommunication Union (Unione internazionale delle telecomunicazioni).

LSA, LIFE saving appliance (mezzo di salvataggio).

MARPOL, Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi.



MED, Direttiva sull'equipaggiamento marittimo.

MEPC, Marine Environment Protection Committee (Comitato per la protezione dell'ambiente marino).

MSC, Maritime Safety Committee (Comitato per la sicurezza marittima).

NO_x, Ossidi di azoto.

Sistemi O₂/HC, Sistemi ossigeno/idrocarburi.

SOLAS, International Convention for the Safety of LIFE at Sea (Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare).

SO_x, Ossidi di zolfo.

Reg., Regola.

Ris., Risoluzione.

Note applicabili a tutto il presente allegato.


- a) Aspetti generali: oltre alle norme di prova specificamente menzionate nel presente allegato, l'esame del tipo (omologazione) richiede la conformità ai requisiti applicabili delle convenzioni internazionali e alle risoluzioni e circolari IMO pertinenti. I moduli per la valutazione della conformità di cui alla direttiva 2014/90/UE fanno riferimento a tale conformità.
- b) Colonna 3: laddove siano indicate due serie di norme di prova separate da un «oppure», ciascuna serie soddisfa tutti i requisiti di prova necessari per conformarsi alle norme di prestazione IMO. La prova di una serie quindi è sufficiente per dimostrare la conformità ai requisiti degli strumenti internazionali pertinenti. Diversamente, qualora si usino altri separatori (virgola) si applicano tutti i riferimenti elencati.
- c) Colonna 6: al fine di tener conto dei calendari per la costruzione delle navi, che dipendono dalle caratteristiche dello specifico equipaggiamento marittimo, si applicano le seguenti interpretazioni di «installazione a bordo» (indicate tra parentesi dopo le date):
- I: prima installazione dell'equipaggiamento nella sua posizione di funzionamento a bordo di una nave UE, come definita all'articolo 2 della direttiva 2014/90/UE.
 - II: prima installazione dell'equipaggiamento nella sua posizione di funzionamento o stivaggio nella sua posizione di funzionamento a bordo di una nave UE.
 - III: consegna dell'equipaggiamento al cantiere navale se ciò avviene entro 30 mesi prima della prima installazione dell'equipaggiamento nella sua posizione di funzionamento.
- d) I requisiti stabiliti nel presente allegato non incidono sui requisiti di trasporto di cui alle convenzioni internazionali.
- e) Laddove vi siano due righe per una singola voce di equipaggiamento marittimo (e.g. MED/1/1.2c), la seconda riga (più in basso) contiene i requisiti aggiornati degli strumenti internazionali rispetto a quelli indicate nella prima riga (più in alto).
- f) In tali casi, e se non è indicata alcuna data nelle colonne 5 e 6, ciò significa che non vi sono cambiamenti nelle norme di prova e che l'equipaggiamento marittimo interessato deve essere conformi ai requisiti indicati nella seconda riga (più in basso).




1. Mezzi di salvataggio

Colonna 2: si applica la circolare MSC 980 dell'IMO tranne quando sostituita dagli strumenti specifici indicati nella colonna 2.

Numero e denominazione	Regole della convenzione SOLAS 74 come modificate, nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità	Date per l'immissione sul mercato	Date per l'installazione a bordo
1	2	3	4	5	6
MED/1.1 — Salvagenti anulari	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) II, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.	B+D B+E B+F		
MED/1.2a — Luci di localizzazione per mezzi di salvataggio: a) imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso,	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) II, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) IV, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.	B+D B+E B+F		



1	2	3	4	5	6
MED/1.2a — Luci di localizzazione per mezzi di salvataggio: a) imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso,	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) II, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) IV, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.	B+D B+E B+F		
MED/1.2b — Luci di localizzazione per mezzi di salvataggio: b) per salvagenti anulari,	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) II, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) IV, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.	B+D B+E B+F		
MED/1.2b — Luci di localizzazione per mezzi di salvataggio: b) per salvagenti anulari,	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.	B+D B+E B+F		



1	2	3	4	5	6
	Requiriti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) II, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8.				
MED/1/1.2c Luci di localizzazione per mezzi di salvataggio: c) per giubbotti di salvataggio.	Requiriti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requiriti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) II, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) IV, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.	B+D B+E B+F		
MED/1/1.2c Luci di localizzazione per mezzi di salvataggio: c) per giubbotti di salvataggio.	Requiriti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.	B+D B+E B+F		




1	2	3	4	5	6
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) II, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8. 				
<p>MED/1.3</p> <ul style="list-style-type: none"> — Segnali fumogeni ad attivazione automatica per salvagenti anulari 	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. 		<p>B+D B+E B+F</p>		
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) II, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8. 				
<p>MED/1.4</p> <ul style="list-style-type: none"> — Giubbotti di salvataggio 	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. 		<p>B+D B+E B+F</p>		



1	2	3	4	5	6
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) II, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC.922 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1304 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1470 dell'IMO. 				
<p>MED/1.5a</p> <ul style="list-style-type: none"> — Tute per immersione e anti-esposizione progettate per essere indossate congiuntamente CON un giubbotto di salvataggio a) tute per immersione senza isolamento, 	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. 		<p>B+D B+E B+F</p>		
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) II, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 1046 dell'IMO. 	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p>			




1	2	3	4	5	6
<p>MED/1.5b</p> <p>— Tute per immersione e anti-esposizione progettate per essere indossate congiuntamente CON un giubbotto di salvataggio</p> <p>b) tuta per immersione con isolamento,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/7,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/22,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/32,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/34,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8,</p> <p>— Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I,</p> <p>— Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) II,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8,</p> <p>— Circ. MSC 1046 dell'IMO.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p>	<p>B+D B+E B+F</p>		
<p>MED/1.5c</p> <p>— Tute per immersione e anti-esposizione progettate per essere indossate congiuntamente CON un giubbotto di salvataggio</p> <p>c) tute antiesposizione.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/7,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/22,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/32,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/34,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8,</p> <p>— Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I,</p> <p>— Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) II,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8,</p> <p>— Circ. MSC 1046 dell'IMO.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p>	<p>B+D B+E B+F</p>		




1	2	3	4	5	6
<p>MED/1.6a</p> <p>— Tute per immersione e anti-esposizione destinate ad essere indossate SENZA un giubbotto di salvataggio</p> <p>a) tute per immersione senza isolamento,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/7,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/22,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/32,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/34,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8,</p> <p>— Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I,</p> <p>— Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) II,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8,</p> <p>— Circ. MSC 1046 dell'IMO.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p>	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>		
<p>MED/1.6b</p> <p>— Tute per immersione e anti-esposizione destinate ad essere indossate SENZA un giubbotto di salvataggio</p> <p>b) tuta per immersione con isolamento,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/7,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/22,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/32,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/34,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8,</p> <p>— Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I,</p> <p>— Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) II,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8,</p> <p>— Circ. MSC 1046 dell'IMO.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p>	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>		



1	2	3	4	5	6
MED/1.6c — Tute per immersione e anti-esposizione destinate ad essere indossate SENZA un giubbotto di salvataggio c) tute antiesposizione.	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/7, — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) II, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 1046 dell'IMO.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.	B+D B+E B+F		
MED/1.7 — Dispositivi di protezione termica	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/22, — SOLAS 74 Reg. III/32, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) II, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 1046 dell'IMO.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.	B+D B+E B+F		




1	2	3	4	5	6
MED/1.8 — Razzo a paracadute (segnale pirotecnico)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) III, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.	B+D B+E B+F		
MED/1.9 — Fuochi a mano (segnali pirotecnici)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) III, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.	B+D B+E B+F		
MED/1.10 — Boette fumogene (segnali pirotecnici)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) III.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.	B+D B+E B+F		



1	2	3	4	5	6
MED/1.11 — Dispositivi lanciasagole	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/18, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) VII, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata. — Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata. E per intervalli più lunghi tra una manutenzione e l'altra: — Circ. MSC.1 1328 dell'IMO.	B+D B+E B+F		
MED/1.12 — Zattere (gommoni) di salvataggio gonfiabili	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/13, — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) IV, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 811 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1328 dell'IMO.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata. E per intervalli più lunghi tra una manutenzione e l'altra: — Circ. MSC.1 1328 dell'IMO.	B+D B+E B+F		



1	2	3	4	5	6
MED/1.13 — Zattere (gommoni) di salvataggio rigidi	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) IV, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 811 dell'IMO.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata, — Circ. MSC 1006 dell'IMO.	B+D B+E B+F		
MED/1.14 — Zattere (gommoni) di salvataggio autoraddrizzanti	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) IV, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC 809 dell'IMO, — Circ. MSC 811 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1328 dell'IMO.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata. E per intervalli più lunghi tra una manutenzione e l'altra: — Circ. MSC.1 1328 dell'IMO.	B+D B+E B+F		



1	2	3	4	5	6
<p>MED/1.15</p> <p>— Zattere (gommoni) di salvataggio di tipo reversibile muniti di tenda</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/26,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/34,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8,</p> <p>— Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I,</p> <p>— Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) IV,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8,</p> <p>— Circ. MSC 809 dell'IMO,</p> <p>— Circ. MSC 811 dell'IMO,</p> <p>— Circ. MSC.1 1328 dell'IMO.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p> <p>E per intervalli più lunghi tra una manutenzione e l'altra:</p> <p>— Circ. MSC.1 1328 dell'IMO.</p>	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>		
<p>MED/1.16</p> <p>— Dispositivi per il libero galleggiamento delle zattere di salvataggio (sganci idrostatici)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/13,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/26,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/34,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8,</p> <p>— Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I,</p> <p>— Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) IV,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8,</p> <p>— Circ. MSC 811 dell'IMO.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p>	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>		



1	2	3	4	5	6
<p>MED/1.17a</p> <p>— Imbarcazioni di salvataggio:</p> <p>a) ammaino di imbarcazioni di salvataggio con gru:</p> <ul style="list-style-type: none"> — parzialmente ermetiche, — totalmente ermetiche. 	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) IV, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC.1 1423 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata. — Circ. MSC 1006 dell'IMO. 	<p>B+D</p> <p>B+F</p> <p>G</p>		
<p>MED/1.17b</p> <p>— Imbarcazioni di salvataggio:</p> <p>b) imbarcazioni di salvataggio a caduta libera.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) IV, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC.1 1423 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata. — Circ. MSC 1006 dell'IMO. 	<p>B+D</p> <p>B+F</p> <p>G</p>		




1	2	3	4	5	6
MED/1.18 — Imbarcazioni di soccorso ri- gide	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) V, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modifi- cata. — Circ. MSC 1006 dell'IMO.	B+D B+F G		
MED/1.19 — Imbarcazioni di soccorso gonfiabili	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) V, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modifi- cata. — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		
MED/1.20a — Imbarcazioni di soccorso ve- loci: a) gonfiabili,	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modifi- cata. — Circ. MSC 1006 dell'IMO, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		




1	2	3	4	5	6
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) V, — Circ. MSC 1016 dell'IMO, — Circ. MSC 1094 dell'IMO.				
MED/1.20b — Imbarcazioni di soccorso ve- loci: b) rigide,	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modifi- cata. — Circ. MSC 1006 dell'IMO, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) V, — Circ. MSC 1016 dell'IMO, — Circ. MSC 1094 dell'IMO.				
MED/1.20c — Imbarcazioni di soccorso ve- loci: c) rigide-gonfiabili.	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modifi- cata. — Circ. MSC 1006 dell'IMO, — ISO 15372:2000.	B+D B+F G		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) V, — Circ. MSC 1016 dell'IMO, — Circ. MSC 1094 dell'IMO.				




1	2	3	4	5	6
MED/1.21 — Dispositivi di ammaino con tiranti (gru)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/33, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) VI, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.	B+D B+E B+F G		
Voce MED/1.22 Dispositivi di ammaino a libero galleggiamento per imbarcazioni di salvataggio — Voce lasciata deliberatamente vuota.					
MED/1.23 — Dispositivi di ammaino per imbarcazioni di salvataggio a caduta libera	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/33, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) VI, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.	B+D B+E B+F G		




1	2	3	4	5	6
MED/1.24 — Dispositivi per l'ammaino di zattere (gommoni) di salvataggio (gru)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/12, — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) VI, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.	B+D B+E B+F G		
MED/1.25 — Dispositivi di ammaino per imbarcazioni di soccorso veicoli (gru)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) VI.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.	B+D B+E B+F G		
MED/1.26a — Meccanismo di sgancio per a) imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso con uno o più tiranti,	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.	B+D B+E B+F		




1	2	3	4	5	6
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) IV, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) VI, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC.1 1419 dell'IMO.				
MED/1.26b — Meccanismo di sgancio per b) zattere (gommoni) di salvataggio con uno o più tiranti,	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.	B+D B+E B+F		
MED/1.26c — Meccanismo di sgancio per c) imbarcazioni di salvataggio a caduta libera.	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) IV, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) VI, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC.1 1419 dell'IMO.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.	B+D B+E B+F		




1	2	3	4	5	6
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) IV, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) VI, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8, — Circ. MSC.1 1419 dell'IMO. 				
<p>MED/1.27</p> <ul style="list-style-type: none"> — Sistemi marittimi di evacuazione 	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. 		<p>B+D B+F G</p>		
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/15, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) VI, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8. 				
<p>MED/1.28</p> <ul style="list-style-type: none"> — Mezzi di soccorso 	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/4. 	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata. — Circ. MSC 810 dell'IMO.</p>	<p>B+D B+F</p>		




1	2	3	4	5	6
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) VI.				
MED/1.29 — Scale per discesa nelle imbarcazioni di salvataggio	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. III/11, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata. — ISO 5489:2008.	B+D B+F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/11, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA), — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000), — Circ. MSC.1 1285 dell'IMO.				
MED/1.30 — Materiali catarifrangenti	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Ris. A.658(16) dell'IMO.	B+D B+E B+F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8.				



1	2	3	4	5	6
Voce MED/1.31 Radiotelefonii ricetrasmittenti in banda VHF per imbarcazioni di salvataggio, — trasferita in MED/5.17 e MED/5.18.					
Voce MED/1.32, Trasponditore SAR 9 GHz (SART), — trasferita in MED/4.18.					
MED/1.33 — Riflettori radar per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso (passivi)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. A.384(X) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) IV, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) V, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8, — Ris. MSC.164(78) dell'IMO.	— EN ISO 8729:1998, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), oppure — EN ISO 8729:1998, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), oppure — ISO 8729-1:2010, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), oppure — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F		
Voce MED/1.34, Bussola per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso, — trasferita in MED/4.23.					
Voce MED/1.35, Estintori portatili per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso, — trasferita in MED/3.38.					
MED/1.36 — Motore per la propulsione di imbarcazioni di soccorso	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) IV, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) V.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.	B+D B+E B+F		




1	2	3	4	5	6
MED/1.37 — Motore per la propulsione di imbarcazioni di soccorso — motore fuoribordo	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.	B+D B+E B+F		
Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) V.	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.	B+D B+E B+F		
MED/1.38 — Proiettori destinati a imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) IV, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) V, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8.	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) allegato 10, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) allegato 11, E per intervalli più lunghi tra una manutenzione e l'altra: — Circ. MSC.1 1328 dell'IMO.
MED/1.39 — Zattere (gommoni) di salvataggio aperti reversibili	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.




1	2	3	4	5	6
	Requisiti di trasporto e di prestazione — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) allegato 10, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) allegato 11, — Circ. MSC.1 1328 dell'IMO.				

Voce MED/1.40, Congegni meccanici per l'imbarco del pilota, — trasferita in MED/4.48.

MED/1.41a — Verricelli per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso: a) ammaino di imbarcazioni di salvataggio con gru,	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.	B+D B+E B+F G		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/16, — SOLAS 74 Reg. III/17, — SOLAS 74 Reg. III/23, — SOLAS 74 Reg. III/24, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) VI, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8.				



1	2	3	4	5	6
<p>MED/1.41b</p> <p>— Verricelli per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso:</p> <p>b) imbarcazioni di salvataggio a caduta libera,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/16,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/17,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/23,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/24,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/34,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8,</p> <p>— Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I,</p> <p>— Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) VI,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p>	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p> <p>G</p>		
<p>MED/1.41c</p> <p>— Verricelli per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso:</p> <p>c) zattere (gommoni) di salvataggio,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/16,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/17,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/23,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/24,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/34,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8,</p> <p>— Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I,</p> <p>— Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) VI,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p>	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p> <p>G</p>		




1	2	3	4	5	6
<p>MED/1.41d</p> <p>— Verricelli per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso:</p> <p>d) imbarcazioni di soccorso veloci,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/16,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/17,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/23,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/24,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/34,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8,</p> <p>— Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I,</p> <p>— Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) VI,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p>	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p> <p>G</p>		
<p>MED/1.41e</p> <p>— Verricelli per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso:</p> <p>e) imbarcazioni di soccorso veloci.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/16,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/17,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/23,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/24,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/34,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8,</p> <p>— Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I,</p> <p>— Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) VI,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modificata.</p>	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p> <p>G</p>		



1	2	3	4	5	6
Voce MED/1.42. Scala per pilota, — trasferita in MED/4.49.					
MED/1.43 — Imbarcazioni di soccorso ri- gide/gonfiabili	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. III/21, — SOLAS 74 Reg. III/31, — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) V, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8.</p>	<p>— Ris. MSC.81(70) dell'IMO, come modifi- cata. — Circ. MSC 1006 dell'IMO, — ISO 15372:2000.</p>	B+D B+F G		

2. Prevenzione dell'inquinamento marino

Numero e denominazione	Regole della convenzione MARPOL 73/78 come modifi- cate, nonché risoluzioni e circolari IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della confor- mità	Prima immis- sione sul mercato	Ultima installa- zione a bordo
1	2	3	4	5	6
MED/2.1 Apparecchiatura per il filtraggio (qualora il tenore di olio mine- rale dell'effluente non sia supe- riore a 15 p.p.m.)	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— MARPOL 73/78 allegato I, Reg. 14.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— MARPOL 73/78 allegato I, Reg. 14. — Circ. MEPC.1 643 dell'IMO.</p>	<p>— Ris. MEPC 107(49) dell'IMO, — Circ. MEPC.1 643 dell'IMO.</p>	B+D B+E B+F		
MED/2.2 Rilevatori di interfaccia olio mi- nerale/acqua	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— MARPOL 73/78 allegato I, Reg. 32.</p>	<p>— Ris. MEPC.5 (XIII) dell'IMO.</p>	B+D B+E B+F		



1	2	3	4	5	6
MED/2.3 Misuratori del tenore di olio minerale	Requisiti per l'omologazione — MARPOL 73/78 allegato I, Reg. 14. Requisiti di trasporto e di prestazione — MARPOL 73/78 allegato I, Reg. 14. — Circ. MEPC.1 643 dell'IMO.	— Ris. MEPC 107(49) dell'IMO, — Circ. MEPC.1 643 dell'IMO.	B+D B+E B+F		
Voce MED/2.4, Unità di trattamento destinate ad essere collegate ai separatori di acque oleose (qualora il tenore di olio minerale dei reflui non sia superiore a 15 p.p.m.) — Voce lasciata deliberatamente vuota					
MED/2.5 Sistema di monitoraggio e controllo degli scarichi di oli minerali delle petroliere	Requisiti per l'omologazione — MARPOL 73/78 allegato I, Reg. 31, — Circ. MEPC.1 761 Rev. 1 dell'IMO, — Circ. MEPC.1 858 dell'IMO. Requisiti di trasporto e di prestazione — MARPOL 73/78 allegato I, Reg. 31.	— Ris. MEPC.108(49) dell'IMO, come modificata.	B+D B+E B+F		
MED/2.6 Sistemi di trattamento dei reflui	Requisiti per l'omologazione — MARPOL 73/78 allegato IV, Reg. 9. Requisiti di trasporto e di prestazione — MARPOL 73/78 allegato IV, Reg. 9.	— Ris. MEPC.227(64) dell'IMO.	B+D B+E B+F		1.1.2018 (III)
MED/2.6 Sistemi di trattamento dei reflui	Requisiti per l'omologazione — MARPOL 73/78 allegato IV, Reg. 9. Requisiti di trasporto e di prestazione — MARPOL 73/78 allegato IV, Reg. 9.	— Ris. MEPC.227(64) dell'IMO. a) comprendente il punto 4.2 (per l'uso da parte delle navi passeggeri in tutte le zone, compresa la zona speciale dell'allegato IV della convenzione MARPOL), b) non comprendente il punto 4.2 (per l'uso da parte di navi diverse da quelle passeggeri in tutte le zone e da parte delle navi passeggeri ad eccezione della zona speciale dell'allegato IV della convenzione MARPOL).	B+D B+E B+F G	16.3.2017	



1	2	3	4	5	6
MED/2.7 Inceneritori di bordo	Requisiti per l'omologazione — MARPOL 73/78 allegato VI, Reg. 16. Requisiti di trasporto e di prestazione — MARPOL 73/78 allegato VI, Reg. 16. — Circ. MEPC.1.793 dell'IMO.	— Ris. MEPC.76(40) dell'IMO.	B+D B+E B+F G		1.1.2018 (III)
MED/2.7 Inceneritori di bordo (Impianti di incenerimento con capacità superiore ai 1 500 kW e fino a 4 000 kW)	Requisiti per l'omologazione — MARPOL 73/78 allegato VI, Reg. 16. Requisiti di trasporto e di prestazione — MARPOL 73/78 allegato VI, Reg. 16.	— Ris. MEPC.244(66) dell'IMO.	B+D B+E B+F G	16.3.2017	
MED/2.8 Analizzatori di NO _x destinati all'utilizzo a bordo, ai sensi del Codice tecnico NO _x 2008	Requisiti per l'omologazione — Ris. MEPC.176(58) dell'IMO (allegato VI riveduto della convenzione MARPOL, reg. 13). Requisiti di trasporto e di prestazione — Ris. MEPC.177(58) dell'IMO — (Codice tecnico NO _x 2008), — Ris. MEPC.198(62) dell'IMO, — Circ. MEPC.1.638 dell'IMO.	— Ris. MEPC.177(58) dell'IMO — (Codice tecnico NO _x 2008), come modificata.	B+D B+E B+F G		
Voce MED/2.9, Apparecchiature che utilizzano altri sistemi tecnici per la limitazione delle emissioni di SO _x — Voce lasciata deliberatamente vuota.					
MED/2.10 Sistemi di depurazione dei gas di scarico a bordo	Requisiti per l'omologazione — Ris. MEPC.176(58) dell'IMO (allegato VI riveduto della convenzione MARPOL, reg. 4), — Ris. MEPC.184(59) dell'IMO. Requisiti di trasporto e di prestazione — Ris. MEPC.176(58) dell'IMO (allegato VI riveduto della convenzione MARPOL, reg. 4),	— Ris. MEPC.184(59) dell'IMO.	B+D B+E B+F G		15.5.2018



1	2	3	4	5	6
MED/2.10 Sistemi di depurazione dei gas di scarico a bordo	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— Ris. MEPC.176(58) dell'IMO (allegato VI riveduto della convenzione MARPOL, reg. 4),</p> <p>— Ris. MEPC.259(68) dell'IMO.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— Ris. MEPC.176(58) dell'IMO (allegato VI riveduto della convenzione MARPOL, reg. 4).</p>	— Ris. MEPC.259(68) dell'IMO.	<p>Schema A</p> <p>B+F</p> <p>G</p> <p>Schema B</p> <p>G</p>	16.3.2017	

3. Protezione antincendio


Numero e denominazione	Regole della convenzione SOLAS 74 come modificate, nonché risoluzioni e circolari dell'IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità	Prima immissione sul mercato	Ultima installazione a bordo
1	2	3	4	5	6
MED/3.1 Sottopondo di rivestimento dei ponti	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/4,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/6,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/4,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/6,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7.</p>	<p>— Ris. MSC.307(88) dell'IMO — (Codice FTP del 2010), come modificata.</p>	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>		
MED/3.2 Estimatori portatili	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/10,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3,</p> <p>— Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 4.</p>	<p>— EN 3-7:2004 incluso A1:2007,</p> <p>— EN 3-8:2006 incluso AC:2007,</p> <p>— EN 3-9:2006 incluso AC:2007,</p> <p>— EN 3-10:2009.</p>	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>		



1	2	3	4	5	6
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. II-2/18, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — Ris. A.951(23) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 4. — Circ. MSC 1239 dell'IMO, — Circ. MSC 1275 dell'IMO. 				
<p>MED/3.3 Equipaggiamento da vigile del fuoco: indumenti di protezione (tuta di avvicinamento al fuoco)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 3. 	<p>— Indumenti di protezione per estinzione incendi — EN 469:2005 incluso A1:2006 e AC:2006, oppure — Indumenti di protezione per estinzione incendi — Indumenti rifrangenti per interventi antincendio specializzati — EN 1486:2007, oppure — Indumenti di protezione per estinzione incendi — Indumenti di protezione con una superficie esterna rifrangente — ISO 15538:2001. <i>Nota:</i> Livello 2</p>	<p>B+D B+E B+F</p>		
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 3. 				



1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.4 Equipaggiamento da vigile del fuoco: stivali</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 3.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 3.</p>	<p>— EN 15090:2012.</p>	<p>B+D B+E B+F</p>		
<p>MED/3.5 Equipaggiamento da vigile del fuoco: guanti</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 3.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 3.</p>	<p>— EN 659:2003 incluso AC:2009.</p>	<p>B+D B+E B+F</p>		
<p>MED/3.6 Equipaggiamento da vigile del fuoco: casco</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 3.</p>	<p>— EN 443:2008.</p>	<p>B+D B+E B+F</p>		




1	2	3	4	5	6
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 3. 				
<p>MED/3.7 Autorespiratore ad aria compressa <i>Nota:</i> Negli incidenti che coinvolgono merci pericolose occorre utilizzare una maschera a pressione positiva.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 3. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 3. <p>E quando l'apparecchio è destinato all'utilizzo in incidenti con merci:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.4(48) dell'IMO — (Codice IBC) 14, — Ris. MSC.5(48) dell'IMO — (Codice IGC) 14. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 136:1998 incluso AC:2003, — EN 137:2006, <p>E quando l'apparecchio è destinato all'utilizzo in incidenti con merci:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 23269-3:2011. 	<p>B+D B+E B+F</p>		
<p>MED/3.7 Autorespiratore ad aria compressa <i>Nota:</i> Negli incidenti che coinvolgono merci pericolose occorre utilizzare una maschera a pressione positiva.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 3. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 3. <p>E quando l'apparecchio è destinato all'utilizzo in incidenti con merci:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.4(48) dell'IMO — (Codice IBC) 14, — Ris. MSC.5(48) dell'IMO — (Codice IGC) 14. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 136:1998 incluso AC:2003, — EN 137:2006, <p>E quando l'apparecchio è destinato all'utilizzo in incidenti con merci:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 23269-3:2011. 	<p>B+D B+E B+F</p>		




1	2	3	4	5	6
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 3. <p>E quando l'apparecchio è destinato all'utilizzo in incidenti con merci:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.4(48) dell'IMO — (Codice IBC) 14, — Ris. MSC.5(48) dell'IMO — (Codice IGC) 14, — Circ. MSC.1 1499 dell'IMO. 				
<p>MED/3.8 Respiratori ad aria compressa</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, <p><i>Nota:</i> questo equipaggiamento è previsto solo per le unità veloci costruite a norma delle disposizioni del Codice HSC del 1994.</p>	<ul style="list-style-type: none"> — EN 14593-1:2005, — EN 14593-2:2005 incluso AC:2005, — EN 14594:2005 incluso AC:2005. 	<p>B+D B+E B+F</p>		
<p>MED/3.8 Respiratori ad aria compressa</p>	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 14593-1:2005, — EN 14594:2005 incluso AC:2005. 	<p>B+D B+E B+F</p>		
<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, <p><i>Nota:</i> questo equipaggiamento è previsto solo per le unità veloci costruite a norma delle disposizioni del Codice HSC del 1994.</p>					



1	2	3	4	5	6
	Requisiti di trasporto e di prestazione — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7,				
MED/3.9 Componenti dei sistemi a sprinkler per alloggi, spazi di servizio e sale comandi equivalenti a quelli di cui al regolamento Il-2/12 di SOLAS 74 (limitato agli ugelli e al loro funzionamento).	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. Il-2/7, — SOLAS 74 Reg. Il-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 8.	— Ris. A.800(19) dell'IMO, come modificata.	B+D B+E B+F		
[Gli ugelli per sistemi sprinkler fissi, per unità veloci (HSC) sono inseriti in questa voce]	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. Il-2/7, — SOLAS 74 Reg. Il-2/9, — SOLAS 74 Reg. Il-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.44(65) dell'IMO, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 8. — Circ. MSC.912 dell'IMO.				
MED/3.10 — Ugelli spruzzatori per impianti fissi antincendio a spruzzo d'acqua in pressione costante per sale macchine e sale pompe di carico	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. Il-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 7.	— Circ. MSC.1165 dell'IMO, appendice A, come modificata.	B+D B+E B+F		




1	2	3	4	5	6
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 7. — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO. 				
<p>MED/3.1.1a</p> <p>Paratie di classe «A» e «B», resistenza al fuoco</p> <p>a) Paratie di classe «A»,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/3.2. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/3.2. — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — Circ. MSC 1120 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1434 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.307(88) dell'IMO — (Codice FTP del 2010), come modificato, — Circ. MSC.1 1435 dell'IMO. 	<p>B+D B+E B+F</p>		
<p>MED/3.1.1b</p> <p>Paratie di classe «A» e «B», resistenza al fuoco</p> <p>a) Paratie di classe «B»,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/3.4. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/3.4. — SOLAS 74 Reg. II-2/9. 	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.307(88) dell'IMO — (Codice FTP del 2010), come modificata. 	<p>B+D B+E B+F</p>		
<p>MED/3.1.2</p> <p>Dispositivi per impedire il passaggio delle fiamme nelle cisterne di carico delle petroliere</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. 	<ul style="list-style-type: none"> — Valvole a pressione/depressione: — Circ. MSC 677 dell'IMO, — ISO 15364:2007, — Arrestafiamma, arrestafiamma antidetonazione e valvole ad alta velocità: — Circ. MSC 677 dell'IMO, — EN ISO 16852:2010. 	<p>Per i dispositivi diversi dalle valvole: B+D B+E B+F Per le valvole: B+F</p>		




1	2	3	4	5	6
MED/3.12 Dispositivi per impedire il passaggio delle fiamme nelle cisterne di carico delle petroliere	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/16. — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 15.	a) Valvole a pressione/depressione: — Circ. MSC 677 dell'IMO, come modificata, — EN ISO 16852:2010, — ISO 15364:2016. b) Arrestafiamma: — Circ. MSC 677 dell'IMO, come modificata, — EN ISO 16852:2010. c) Arrestafiamma antidetonazione: — Circ. MSC 677 dell'IMO, come modificata, — EN ISO 16852:2010. d) Valvole di sfiato ad alta velocità: — Circ. MSC 677 dell'IMO, come modificata, — EN ISO 16852:2010, — ISO 15364:2016.	Per i dispositivi diversi dalle valvole: B+D B+E B+F Per le valvole: B+F		
MED/3.13 Materiali non combustibili	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO — (Codice FTP del 2010), come modificata.	B+D B+E B+F		

Voce MED/3.14, Materiali diversi dall'acciaio per tubi che attraversano paratie di classe «A» o «B», — inclusa in MED/3.26 e MED/3.27.




1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.15a</p> <p>Materiali diversi dall'acciaio per tubature che trasportano oli minerali o oli combustibili</p> <p>a) tubature e raccordi in plastica</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 10, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 10, — Circ. MSC 1120 dell'IMO. 	<p>Tubature e raccordi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ris. A.753(18) dell'IMO, come modificata, — Ris. MSC.307(88) dell'IMO — (Codice FTP del 2010), come modificata. 	<p>B+D B+E B+F</p>		
<p>MED/3.15b</p> <p>Materiali diversi dall'acciaio per tubature che trasportano oli minerali o oli combustibili</p> <p>b) valvole</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 10, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 10, — Circ. MSC 1120 dell'IMO. 	<p>Valvole:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN ISO 10497:2010. 	<p>B+D B+E B+F</p>		



1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.15c</p> <p>Materiali diversi dall'acciaio per tubature che trasportano oli minerali o oli combustibili</p> <p>c) assemblaggi di tubature flessibili e compensatori</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 10, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 10, — Circ. MSC 1120 dell'IMO. 	<p>Assemblaggi di tubature flessibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN ISO 15540:2001, — EN ISO 15541:2001. 	<p>B+D B+E B+F</p>		
<p>MED/3.15d</p> <p>Materiali diversi dall'acciaio per tubature che trasportano oli minerali o oli combustibili</p> <p>d) componenti di tubature metalliche con elementi elastici di tenuta in elastomero</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 10, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 10, — Circ. MSC 1120 dell'IMO. 	<p>Componenti di tubature metalliche con elementi elastici di tenuta in elastomero:</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 19921:2005, — ISO 19922:2005. 	<p>B+D B+E B+F</p>		




1	2	3	4	5	6
MED/3.16 Porte tagliafuoco	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO — (Codice FTP del 2010), — Circ. MSC.1 1319 dell'IMO.	B+D B+E B+F		
MED/3.16 Porte tagliafuoco	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — Circ. MSC.1 1511 dell'IMO.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO — (Codice FTP del 2010), come modificato, — Circ. MSC.1 1319 dell'IMO.	B+D B+E B+F		
MED/3.17 Componenti dei sistemi di comando delle porte tagliafuoco <i>Nota:</i> Se nella colonna 2 compare il termine «componenti di sistema» può indicare che un solo componente, un insieme di componenti o un intero sistema deve essere sottoposto a prova per verificare la conformità ai requisiti internazionali.	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO — (Codice FTP del 2010), come modificata.	B+D B+E B+F		
MED/3.18a Materiali di copertura e rivestimenti per pavimenti a limitata capacità di propagazione della fiamma a) tranciati decorativi,	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO — (Codice FTP del 2010), come modificata.	B+D B+E B+F		



1	2	3	4	5	6
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Circ. MSC 1120 dell'IMO. 				
<p>MED/3.18b</p> <p>Materiali di copertura e rivestimenti per pavimenti a limitata capacità di propagazione della fiamma</p> <p>b) sistemi di pitturazione,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3. 	<p>— Ris. MSC.307(88) dell'IMO — (Codice FTP del 2010), come modificata.</p>	<p>B+D B+E B+F</p>		
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Circ. MSC 1120 dell'IMO. 				
<p>MED/3.18c</p> <p>Materiali di copertura e rivestimenti per pavimenti a limitata capacità di propagazione della fiamma</p> <p>c) rivestimenti per pavimenti.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — SOLAS 74 Reg. X/3. 	<p>— Ris. MSC.307(88) dell'IMO — (Codice FTP del 2010), come modificata.</p>	<p>B+D B+E B+F</p>		



1	2	3	4	5	6
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/6, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Circ. MSC 1120 dell'IMO. 				
<p>MED/3.18d</p> <p>Materiali di copertura e rivestimenti per pavimenti a limitata capacità di propagazione della fiamma</p> <p>d) rivestimenti per la coibentazione di tubature,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. X/3. 	<p>— Ris. MSC.307(88) dell'IMO — (Codice FTP del 2010), come modificata.</p>	<p>B+D B+E B+F</p>		
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Circ. MSC 1120 dell'IMO. 				
<p>MED/3.18e</p> <p>Materiali di copertura e rivestimenti per pavimenti a limitata capacità di propagazione della fiamma</p> <p>e) adesivi utilizzati nella costruzione di paratie di classe «A», «B» e «C»,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. 	<p>— Ris. MSC.307(88) dell'IMO — (Codice FTP del 2010), come modificata.</p>	<p>B+D B+E B+F</p>		




1	2	3	4	5	6
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7. 				
<p>MED/3.18f</p> <p>Materiali di copertura e rivestimenti per pavimenti a limitata capacità di propagazione della fiamma</p> <p>f) membrana di condotte combustibili.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. 	<p>— Ris. MSC.307(88) dell'IMO — (Codice FTP del 2010), come modificata.</p>	<p>B+D B+E B+F</p>		
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Circ. MSC 1120 dell'IMO. 				
<p>MED/3.19</p> <p>Tende, tendine e altri articoli tessili sospesi</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3. 	<p>— Ris. MSC.307(88) dell'IMO — (Codice FTP del 2010), come modificata.</p> <p>— Circ. MSC.1 1456 dell'IMO, come modificata.</p>	<p>B+D B+E B+F</p>		




1	2	3	4	5	6
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7.				
MED/3.20 — Mobili imbottiti	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO — (Codice FTP del 2010), come modificata.	B+D B+E B+F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/5, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7.				
MED/3.21 Componenti per letti	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO — (Codice FTP del 2010), come modificata.	B+D B+E B+F		




1	2	3	4	5	6
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/3, — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7.				
MED/3.22 — Serrande taglia fuoco	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO — (Codice FTP del 2010), come modificata.	B+D B+E B+F		
Voce MED/3.23, Condotte non combustibili che attraversano paratie di classe «A» — Voce lasciata deliberatamente vuota.					
Voce MED/3.24, Guaine per cavi elettrici che attraversano paratie di classe «A» — Voce lasciata deliberatamente vuota.					
MED/3.25 Finestre e portellini tagliafuoco di classe «A» e «B»	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9. — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO — (Codice FTP del 2010), come modificata.	B+D B+E B+F		
MED/3.26a Aperture nelle paratie di classe «A» per il passaggio di a) guaine per cavi elettrici	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO — (Codice FTP del 2010), come modificata.	B+D B+E B+F		12.1.2018 (III)




1	2	3	4	5	6
MED/3.26a Aperture nelle paratie di classe «A» per il passaggio di a) guaine per cavi elettrici	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO — (Codice FTP del 2010), come modificato, — Circ. MSC.1 1488.	B+D B+E B+F	16.3.2017	
MED/3.26b Aperture nelle paratie di classe «A» per il passaggio di b) tubature, condotte ecc.	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — Circ. MSC.1 1276 dell'IMO.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO — (Codice FTP del 2010), come modificata.	B+D B+E B+F		12.1.2018 (III)
MED/3.26b Aperture nelle paratie di classe «A» per il passaggio di b) tubature, condotte ecc.	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9, — Circ. MSC.1 1276 dell'IMO.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO — (Codice FTP del 2010), come modificato, — Circ. MSC.1 1488 dell'IMO.	B+D B+E B+F	16.3.2017	
MED/3.27a Aperture nelle paratie di classe «B» per il passaggio di a) guaine per cavi elettrici,	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO — (Codice FTP del 2010), come modificata.	B+D B+E B+F		
MED/3.27b Aperture nelle paratie di classe «B» per il passaggio di b) tubature, condotte ecc.	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO — (Codice FTP del 2010), come modificata.	B+D B+E B+F		



1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.28</p> <p>Sistemi sprinkler (limitati alle testine sprinkler)</p> <p>[Gli ugelli per sistemi sprinkler fissi, per unità veloci (HSC) sono inseriti in questa voce]</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.44(65) dell'IMO, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 8, — Circ. MSC 912 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — ISO 6182-1:2014. <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 12259-1:1999 incluso A1:2001, A2:2004 e A3:2006. 	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>		
<p>MED/3.29</p> <p>Manichette da incendio con diametro ≤ 52 mm</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 14540:2004 incluso A1:2007. 	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>		<p>31.7.2017</p> <p>(II)</p>
<p>MED/3.29</p> <p>Tubazioni antincendio</p> <p>a) Tubazioni appiattibili impermeabili (intervallo del diametro interno da 25 mm a 52 mm)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 14540:2014. 	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	




1	2	3	4	5	6
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7. 				
<p>MED/3.30 Apparecchiatura portatile per l'analisi dell'ossigeno e il rilevamento del gas</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008) o IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 60092-504 (2001) incluso Corr. 1 (2011) IEC 60092-504. — IEC 60533:1999, <p>ed eventualmente:</p> <p>a) categoria 1 (area sicura)</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2007, <p>b) categoria 2 (atmosfera esplosive con presenza di gas)</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2007, — EN 60079-0:2012 incluso A11:2013, — EN 60079-1:2007 incluso IEC 60079-1 Corrigendum 1 (2008), — EN 60079-10-1:2009, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2007. 	<p>B+D B+E B+F</p>		<p>1.6.2019 (II)</p>
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 15. 				



1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.30</p> <p>Apparecchiatura portatile per l'analisi dell'ossigeno e il rilevamento del gas</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3, — SOLAS 74 Reg. XI-1/7. — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 15, — Circ. MSC.1 1477 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945:2002 incluso IEC 60945 Corr. 1:2008, o IEC 60945 (2002) incluso IEC 60945 Corr. 1 (2008), — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015, <p>ed eventualmente:</p> <p>a) categoria 1 (area sicura)</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2007, <p>b) categoria 2 (atmosfera esplosive con presenza di gas)</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 50104:2010, — EN 60079-29-1:2007, — EN 60079-0:2012 incluso A11:2013, — EN 60079-1:2014, — EN 60079-10-1:2015, — EN 60079-11:2012, — EN 60079-15:2010, — EN 60079-26:2015. 	<p>B+D B+E B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	

Voce MED/3.31, Ugelli per sistemi sprinkler fissi, per unità veloci (HSC), soppressa in quanto figura già in MED/3.9 e MED/3.28.


<p>MED/3.32</p> <p>Materiali resistenti al fuoco (ad eccezione dei mobili) per unità veloci (HSC)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. X/3. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Circ. MSC.1 1475 dell'IMO. 	<p>— Ris. MSC.307(88) dell'IMO — (Codice FTP del 2010), come modificata.</p>	<p>B+D B+E B+F</p>	
---	--	--	----------------------------	--




1	2	3	4	5	6
MED/3.33 Materiali resistenti al fuoco per mobili per unità veloci (HSC)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO — (Codice FTP del 2010), come modificata.	B+D B+E B+F		
MED/3.34 Paratie resistenti al fuoco per unità veloci (HSC)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Circ. MSC.1 1475 dell'IMO.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO — (Codice FTP del 2010), come modificata.	B+D B+E B+F		
MED/3.35 Porte taglia fuoco su unità ve- loci (HSC)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Circ. MSC.1 1475 dell'IMO.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO — (Codice FTP del 2010), come modificata.	B+D B+E B+F		
MED/3.36 Serrande taglia fuoco per unità veloci (HSC)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO — (Codice FTP del 2010), come modificata.	B+D B+E B+F		




1	2	3	4	5	6
MED/3.37a Aperture nelle paratie resistenti al fuoco su unità veloci (HSC) per il passaggio di a) guaine per cavi elettrici,	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO — (Codice FTP del 2010), come modificata.	B+D B+E B+F		
MED/3.37b Aperture nelle paratie resistenti al fuoco su unità veloci (HSC) per il passaggio di b) tubature, condotte ecc.	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7.	— Ris. MSC.307(88) dell'IMO — (Codice FTP del 2010), come modificata.	B+D B+E B+F		
MED/3.38 — Estintori portatili per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/3.4, — Ris. A.951(23) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) I, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) IV, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) V, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8.	— EN 3-7:2004 incluso A1:2007, — EN 3-8:2006 incluso AC:2007, — EN 3-9:2006 incluso AC:2007, — EN 3-10:2009.	B+D B+E B+F		



1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.39</p> <p>Ugelli spruzzatori per dispositivi equivalenti di estinzione incendio a vaporizzazione d'acqua per sale macchine e sale pompe di carico</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 7. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 7. — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1458 dell'IMO. 	<p>— Circ. MSC 1165 dell'IMO, come modificata</p>	<p>B+D B+E B+F</p>		
<p>MED/3.40</p> <p>Impianti di illuminazione d'emergenza per l'evacuazione (solo componenti)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 11. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/13, — Ris. A.752(18) dell'IMO, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 11. 	<p>— Ris. A.752(18) dell'IMO, — ISO 15370:2010.</p>	<p>B+D B+E B+F</p>		
<p>MED/3.41</p> <p>Respiratori per evacuazioni di emergenza (EEBD)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/13. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/13. — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 3, — Circ. MSC 849 dell'IMO. 	<p>— ISO 23269-1:2008, e in alternativa: — per autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto a pieno facciale (maschera panoramica) o boccaglio completo per la fuga: — EN 402:2003;</p>	<p>B+D B+E B+F</p>		



1	2	3	4	5	6
		— per autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto con cappuccio per la fuga: — EN 1146:2005; — per autorespiratore ad aria compressa a circuito chiuso: — EN 13794:2002.			
MED/3.42 Componenti di impianti a gas inerte	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/4.	— Circ. MSC 353 dell'IMO, come modificata.	B+D B+E B+F G		
MED/3.43 Ugelli degli impianti antincendio per friggitrice (automatici o manuali)	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/4. — Ris. A.567(14) dell'IMO, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 15, — Circ. MSC 353 dell'IMO, — Circ. MSC 485 dell'IMO, — Circ. MSC 731 dell'IMO, — Circ. MSC 1120 dell'IMO.	— ISO 15371:2009.	B+D B+E B+F		15.11.2018 (III)
	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3.				
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Circ. MSC.1 1433 dell'IMO.				



1	2	3	4	5	6
MED/3.43 Ugelli degli impianti antincendio per friggitori (automatici o manuali)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/1, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Circ. MSC.1 1433 dell'IMO.	— ISO 15371:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	
MED/3.44 Equipaggiamento da vigile del fuoco — cavo di sicurezza	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 3.	— Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 3, come modificata. — Ris. MSC.307(88) dell'IMO — (Codice FTP del 2010), come modificata.	B+D B+E B+F		
MED/3.45 Impianti fissi equivalenti di estinzione incendi a estinguento gassoso (estinguento, valvole di intercettazione e boccalini) per sale macchine e sale pompe di carico	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 5.	— Circ. MSC 848 dell'IMO, come modificata, — Circ. MSC.1 1316 dell'IMO.	B+D B+E B+F		



1	2	3	4	5	6
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 5. — Circ. MSC.848 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1316 dell'IMO. 				
<p>MED/3.46 Impianti fissi equivalenti di estinzione incendi a estinguente gassoso per sale macchine (sistemi aerosol)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 5. 	<p>— Circ. MSC 1270 dell'IMO, incluso Corr. 1, come modificata.</p>	<p>B+D B+E B+F</p>		
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 5. — Circ. MSC.1270 dell'IMO, incluso Corr. 1, — Circ. MSC.1 1313 dell'IMO. 				




1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.47</p> <p>Concentrato per impianti fissi di estinzione incendi a estinguente schiumogeno ad alta espansione per sale macchine e sale pompe di carico</p> <p>Nota: gli impianti fissi o ad aria interna di estinzione incendi a estinguente schiumogeno ad alta espansione (inclusi i sistemi che utilizzano per il loro funzionamento l'aria interna dei loro alloggiamenti) per sale macchine e sale pompe di carico devono essere collaudati utilizzando il concentrato specificamente approvato dalle autorità.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10. — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 6. 	<p>— Circ. MSC 670 dell'IMO.</p>	<p>B+D B+E B+F</p>		
<p>MED/3.48</p> <p>Componenti per impianti fissi ad acqua di estinzione incendi locali per sale macchine di categoria</p> <p>(boccalini e prove di funzionamento).</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7. 	<p>— Circ. MSC.1 1387 dell'IMO.</p>	<p>B+D B+E B+F</p>		
<p>MED/3.49a</p> <p>Impianti fissi antincendio a base d'acqua in pressione costante per stive ro-ro e speciali categorie di locali</p> <p>a) Sistemi basati su prescrizioni a norma della circolare 1430, punto 4.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 7. 	<p>— Circ. MSC.1 1430 dell'IMO.</p>	<p>B+D B+E B+F</p>		




1	2	3	4	5	6
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 7.				
MED/3.49b Impianti fissi antincendio a base d'acqua in pressione costante per stive ro-ro e speciali categorie di locali b) Sistemi basati su prestazioni a norma della circolare 1430, punto 5.	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 7.	— Circ. MSC.1 1430 dell'IMO.	B+D B+E B+F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 7.				

Voce MED/3.50. Indumenti di protezione resistenti all'azione degli agenti chimici — Voce lasciata deliberatamente vuota.



1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.51a</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati</p> <p>a) Attrezzature di controllo e indicazione</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9. 	<ul style="list-style-type: none"> — Attrezzature di controllo e indicazione. Installazioni elettriche sulle navi: — EN 54-2:1997 incluso AC:1999 e A1:2006. <p>Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-504:2001 incluso Corr. 1 — IEC 60092-504: 2011, — IEC 60533:1999. 	<p>B+D B+E B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	<p>1.6.2019 (III)</p>
<p>MED/3.51a</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati</p> <p>a) Attrezzature di controllo e indicazione</p>	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9, — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — Attrezzature di controllo e indicazione. Installazioni elettriche sulle navi: — EN 54-2:1997 incluso AC:1999 e A1:2006. <p>Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. 	<p>B+D B+E B+F</p>		



1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.51b</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati</p> <p>b) Attrezzature per l'alimentazione elettrica</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3,</p> <p>— Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9.</p>	<p>— Attrezzature per l'alimentazione elettrica:</p> <p>— EN 54-4:1997 incluso AC:1999, A1:2002 e A2:2006.</p> <p>Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <p>— IEC 60092-504:2001 incluso Corr. 1</p> <p>— IEC 60092-504: 2011,</p> <p>— IEC 60533:1999.</p>	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	<p>1.6.2019 (III)</p>
<p>MED/3.51b</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati</p> <p>b) Attrezzature per l'alimentazione elettrica</p>	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7,</p> <p>— Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9.</p> <p>— Circ. MSC.1 1242 dell'IMO.</p>	<p>— Attrezzature per l'alimentazione elettrica:</p> <p>— EN 54-4:1997 incluso AC:1999, A1:2002 e A2:2006.</p> <p>Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <p>— IEC 60092-504:2016,</p> <p>— IEC 60533:2015.</p>	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>		



1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.51c</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati</p> <p>c) Rilevatori di calore — Rilevatori puntiformi</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9. — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO. 	<p>— Rilevatori di calore — Rilevatori puntiformi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 54-5:2000 incluso A1:2002. <p>Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-504:2001 incluso Corr. 1 — IEC 60092-504: 2011, — IEC 60533:1999. 	<p>B+D B+E B+F</p>	<p>1.6.2019 (III)</p>	
<p>MED/3.51c</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati</p> <p>c) Rilevatori di calore — Rilevatori puntiformi</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9. — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO. 	<p>— Rilevatori di calore; rilevatori puntiformi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 54-5:2000 incluso A1:2002. <p>Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. 	<p>B+D B+E B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	



1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.51d</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati</p> <p>d) Rivelatori di fumo: rilevatori puntiformi che utilizzano luce diffusa, luce trasmessa o ionizzazione</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9. 	<ul style="list-style-type: none"> — Rilevatori di fumo — rilevatori puntiformi che utilizzano luce diffusa, luce trasmessa o ionizzazione: — EN 54-7:2000 incluso A1:2002 e A2:2006. <p>Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-504:2001 incluso Corr. 1 — IEC 60092-504: 2011, — IEC 60533:1999. 	<p>B+D B+E B+F</p>		<p>1.6.2019 (III)</p>
<p>MED/3.51d</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati</p> <p>d) Rivelatori di fumo: rilevatori puntiformi che utilizzano luce diffusa, luce trasmessa o ionizzazione</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9. — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — Rilevatori di fumo — rilevatori puntiformi che utilizzano luce diffusa, luce trasmessa o ionizzazione: — EN 54-7:2015. <p>Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. 	<p>B+D B+E B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	



1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.51e</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati</p> <p>e) Rivelatori di fiamma: rilevatori puntiformi,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9. 	<ul style="list-style-type: none"> — Rivelatori di fiamma — rilevatori puntiformi: — EN 54-10:2002 incluso A1:2005. Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi: — IEC 60092-504:2001 incluso Corr. 1 — IEC 60092-504: 2011, — IEC 60533:1999. 	<p>B+D B+E B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	<p>1.6.2019 (III)</p>
<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9. — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — Rivelatori di fiamma — rilevatori puntiformi: — EN 54-10:2002 incluso A1:2005, Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. 	<p>B+D B+E B+F</p>	<p>16.3.2017</p>		
<p>MED/3.51e</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati</p> <p>e) Rivelatori di fiamma: rilevatori puntiformi,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9. 	<ul style="list-style-type: none"> — Rivelatori di fiamma — rilevatori puntiformi: — EN 54-10:2002 incluso A1:2005, Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. 	<p>B+D B+E B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	
<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9. — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — Rivelatori di fiamma — rilevatori puntiformi: — EN 54-10:2002 incluso A1:2005, Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi: — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. 	<p>B+D B+E B+F</p>	<p>16.3.2017</p>		




1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.51f</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati</p> <p>f) Punti di chiamata manuale</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9. 	<ul style="list-style-type: none"> — Punti di chiamata manuale: — EN 54-11:2001 incluso A1:2005. <p>Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-504:2001 incluso Corr. 1 — IEC 60092-504: 2011, — IEC 60533:1999. 	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>		<p>1.6.2019</p> <p>(III)</p>
<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9. — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO. 	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9. 	<ul style="list-style-type: none"> — Punti di chiamata manuale: — EN 54-11:2001 incluso A1:2005. <p>Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. 	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	
<p>MED/3.51f</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati</p> <p>f) Punti di chiamata manuale</p>	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9. — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — Punti di chiamata manuale: — EN 54-11:2001 incluso A1:2005. <p>Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. 	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	
<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9. — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO. 	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9. 	<ul style="list-style-type: none"> — Punti di chiamata manuale: — EN 54-11:2001 incluso A1:2005. <p>Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. 	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	




1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.51 g</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggiamento, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati</p> <p>g) Isolatori di corto circuito,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3,</p> <p>— Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9.</p>	<p>— Isolatori di corto circuito:</p> <p>— EN 54-17:2007 incluso AC:2007.</p> <p>Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <p>— IEC 60092-504:2001 incluso Corr. 1</p> <p>— IEC 60092-504: 2011,</p> <p>— IEC 60533:1999.</p>	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	<p>1.6.2019 (III)</p>
<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7,</p> <p>— Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9.</p> <p>— Circ. MSC.1 1242 dell'IMO.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3,</p> <p>— Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9.</p>	<p>— Isolatori di corto circuito:</p> <p>— EN 54-17:2007 incluso AC:2007.</p> <p>Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <p>— IEC 60092-504:2016,</p> <p>— IEC 60533:2015.</p>	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	
<p>MED/3.51 g</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggiamento, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati</p> <p>g) Isolatori di corto circuito,</p>	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7,</p> <p>— Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9.</p> <p>— Circ. MSC.1 1242 dell'IMO.</p>	<p>— Isolatori di corto circuito:</p> <p>— EN 54-17:2007 incluso AC:2007.</p> <p>Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <p>— IEC 60092-504:2016,</p> <p>— IEC 60533:2015.</p>	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	
<p>MED/3.51 g</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggiamento, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati</p> <p>g) Isolatori di corto circuito,</p>	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/7,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7,</p> <p>— Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9.</p> <p>— Circ. MSC.1 1242 dell'IMO.</p>	<p>— Isolatori di corto circuito:</p> <p>— EN 54-17:2007 incluso AC:2007.</p> <p>Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <p>— IEC 60092-504:2016,</p> <p>— IEC 60533:2015.</p>	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	




1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.51 h</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati</p> <p>h) Dispositivi di entrata/uscita,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9. 	<p>— Dispositivi di entrata/uscita:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 54-18 (2005) incl. AC (2007). <p>Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-504:2001 incluso Corr. 1 — IEC 60092-504: 2011, — IEC 60533:1999. 	<p>B+D B+E B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	<p>1.6.2019 (III)</p>
<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9. — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO. 	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9. 	<p>— Dispositivi di entrata/uscita:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 54-18:2005 incluso AC:2007. <p>Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. 	<p>B+D B+E B+F</p>		
<p>MED/3.51 h</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati</p> <p>h) Dispositivi di entrata/uscita,</p>	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9. — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO. 	<p>— Dispositivi di entrata/uscita:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 54-18:2005 incluso AC:2007. <p>Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. 	<p>B+D B+E B+F</p>		
<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9. — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO. 	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9. 	<p>— Dispositivi di entrata/uscita:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 54-18:2005 incluso AC:2007. <p>Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. 	<p>B+D B+E B+F</p>		



1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.51i</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati</p> <p>i) Cavi.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9. 	<p>— Cavi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 60332-1-2:2004, — IEC 60092-376:2003, <p>Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-504:2001 incluso Corr. 1 — IEC 60092-504: 2011, — IEC 60533:1999. 	<p>B+D B+E B+F</p>		<p>1.6.2019 (III)</p>
<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9. — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO. 	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9. 	<p>— Cavi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 60332-1-2:2004, — IEC 60092-376:2003. <p>Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. 	<p>B+D B+E B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	
<p>MED/3.51i</p> <p>Componenti di sistemi fissi di rilevazione e segnalazione d'incendio per stazioni di comando, locali di servizio, locali di alloggio, balconi delle cabine, sale macchine e locali macchine non presidiati</p> <p>i) Cavi.</p>	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9. — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO. 	<p>— Cavi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 60332-1-2:2004, — IEC 60092-376:2003. <p>Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. 	<p>B+D B+E B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	
<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9. — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO. 	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9. 	<p>— Cavi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — EN 60332-1-2:2004, — IEC 60092-376:2003. <p>Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. 	<p>B+D B+E B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	




1	2	3	4	5	6
MED/3.52 Estintori carrellati	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7.	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013, oppure — ISO 11601:2008.	B+D B+E B+F		
MED/3.52 Estintori carrellati	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7.	— EN 1866-1:2007, — EN 1866-2:2014, oppure — EN 1866-1:2007, — EN 1866-3:2013, oppure — ISO 11601:2008.	B+D B+E B+F	16.3.2017	
MED/3.53 Dispositivi di allarme antincendio — suonerie	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9.	Suonerie: — EN 54-3:2001 incluso A1:2002 e A2:2006. — IEC 60092-504:2001 incluso Corr. 1, IEC 60092-504: 2011, — IEC 60533:1999.	B+D B+E B+F		1.6.2019 (III)




1	2	3	4	5	6
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9. — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO.				
MED/3.53 Dispositivi di allarme antincendio — suonerie	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9.	Suonerie: — EN 54-3:2014, — IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7, — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 9. — Circ. MSC.1 1242 dell'IMO, — Circ. MSC.1 1487 dell'IMO.				



1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.54 Apparecchiature fisse per l'analisi dell'ossigeno e il rilevamento di gas</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 15, — per sistemi combinati 02/HC anche: — Circ. MSC.1 1370 dell'IMO.</p>	<p>— IEC 60092-504:2001 incluso Corr. 1 IEC 60092-504: 2011, — IEC 60533:1999. Ed eventualmente: a) categoria 4 (area sicura), — EN 50104:2010; b) categoria 3 (atmosfera gassose esplosive), — EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012 incluso A11:2013, — EN 60079-29-1:2007. Per sistemi combinati 02/HC anche: — Circ. MSC.1 1370 dell'IMO.</p>	<p>B+D B+E B+F</p>	<p>1.6.2019 (III)</p>	
<p>MED/3.54 Apparecchiature fisse per l'analisi dell'ossigeno e il rilevamento di gas</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/4, — SOLAS 74 Reg. VI/3. — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 15, — per sistemi combinati 02/HC anche: — Circ. MSC.1 1370 dell'IMO.</p>	<p>— IEC 60092-504:2016, — IEC 60533:2015. Ed eventualmente: a) categoria 4 (area sicura), — EN 50104:2010, b) categoria 3 (atmosfera gassose esplosive), — EN 50104:2010, — EN 60079-0:2012 incluso A11:2013, — EN 60079-29-1:2007. Per sistemi combinati 02/HC anche: — Circ. MSC.1 1370 dell'IMO.</p>	<p>B+D B+E B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	




1	2	3	4	5	6
MED/3.55 Boccalini a doppio uso (tipo a spruzzo/a getto)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7.	— Lance antincendio manuali — lance combinate PN 16: — EN 15182-1:2007 incluso A1:2009, — EN 15182-2:2007 incluso A1:2009, — Lance antincendio manuali — lance con portate e angolo di erogazione variabili e/o a getto pieno e/o diffuso con angolo di erogazione fisso PN 16: — EN 15182-1:2007 incluso A1:2009.	B+D B+E B+F		
MED/3.55 Boccalini a doppio uso (tipo a spruzzo/a getto)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7.	— Lance antincendio manuali — lance combinate PN 16: — EN 15182-1:2007 incluso A1:2009, — EN 15182-2:2007 incluso A1:2009, — Lance antincendio manuali — lance con portate e angolo di erogazione variabili e/o a getto pieno e/o diffuso con angolo di erogazione fisso PN 16: — EN 15182-1:2007 incluso A1:2009, — EN 15182-3:2007 incluso A1:2009.	B+D B+E B+F		
MED/3.56 Impianti fissi di estinzione incendi dotati di tubazioni Naspo antincendio con tubazioni semingide	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — SOLAS 74 Reg. X/3. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7.	— EN 671-1:2012	B+D B+E B+F		



1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.57</p> <p>Componenti di impianti di estinzione incendi a estinguente schiumogeno a media espansione — impianti fissi per il ponte di navi cisterne</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/10.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/10.8.1,</p> <p>— Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 14,</p> <p>— Circ. MSC 1239 dell'IMO,</p> <p>— Circ. MSC.1 1276 dell'IMO.</p>	<p>— Circ. MSC 798 dell'IMO.</p>	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>		
<p>MED/3.58</p> <p>Componenti di impianti fissi di estinzione incendi a estinguente schiumogeno a bassa espansione per sale macchine e protezione dei ponti delle navi cisterna.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/10.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/10.</p> <p>— Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 6,</p> <p>— Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 14,</p> <p>— Circ. MSC 1239 dell'IMO,</p> <p>— Circ. MSC.1 1276 dell'IMO.</p>	<p>— Circ. MSC.1 1312 dell'IMO,</p> <p>— Circ. MSC.1 1312 Corr. 1 dell'IMO.</p>	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>		
<p>MED/3.59</p> <p>Schiuma ad espansione per impianti fissi di estinzione incendi a estinguente schiumogeno per navi chimichiere</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/1,</p> <p>— Ris. MSC.4(48) dell'IMO — (Codice IBC) 11.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— Ris. MSC.4(48) dell'IMO — (Codice IBC) 11.</p> <p>— Circ. MSC 553 dell'IMO.</p>	<p>— Circ. MSC.1 1312 dell'IMO,</p> <p>— Circ. MSC.1 1312 Corr. 1 dell'IMO.</p>	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>		




1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.60</p> <p>— Ugelli spruzzatori per impianti fissi antincendio a spruzzo d'acqua in pressione costante per i balconi delle cabine</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/10,</p> <p>— Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 7.</p>	<p>— Circ. MSC.1 1268 dell'IMO.</p>	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>		
<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/10,</p> <p>— Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 7.</p> <p>— Circ. MSC.1 1313 dell'IMO.</p>					
<p>MED/3.61a</p> <p>a) Impianti ad aria interna a estinguente schiumogeno ad alta espansione per la protezione di sale macchine, sale pompe di carico, ponti per veicoli e spazi ro ro, speciali categoria di locali e stive.</p> <p>Nota: gli impianti ad aria interna/esterna a estinguente schiumogeno ad alta espansione per la protezione di sale macchine, sale pompe di carico, ponti per veicoli e spazi ro-ro, speciali categorie di locali e stive devono essere collaudati utilizzando il concentrato specificamente approvato dalle autorità.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/10.</p>	<p>— Circ. MSC.1 1384 dell'IMO.</p>	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>		
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/10.</p> <p>— Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 6.</p>				



1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.61b</p> <p>b) Impianti ad aria esterna a estinguente schiumogeno ad alta espansione per la protezione di sale macchine, sale pompe di carico, ponti per veicoli e spazi ro-ro, speciali categorie di locali e stive.</p> <p>Nota: gli impianti ad aria interna/esterna a estinguente schiumogeno ad alta espansione per la protezione di sale macchine, sale pompe di carico, ponti per veicoli e spazi ro-ro, speciali categorie di locali e stive devono essere collaudati utilizzando il concentrato specificamente approvato dalle autorità.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/10.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/10.</p> <p>— Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 6.</p>	<p>— Circ. MSC.1 1384 dell'IMO.</p>	<p>B+D B+E B+F</p>		
<p>MED/3.62</p> <p>Sistemi di estinzione a polvere chimica secca</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/1.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/1.</p> <p>— Ris. MSC.5(48) dell'IMO — (Codice IGC) 11.</p>	<p>— Circ. MSC.1 1315 dell'IMO.</p>	<p>B+D B+E B+F</p>		




1	2	3	4	5	6
MED/3.63 Componenti di sistemi di rilevamento del fumo ad estrazione di campioni	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20.	— Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 10. E per: — Attrezzature di controllo e indicazione. Installazioni elettriche sulle navi: — EN 54-2:1997 incluso AC:1999 e A1:2006; — Attrezzature per l'alimentazione elettrica: — EN 54-4:1997 incluso AC:1999, A1:2002 e A2:2006; — Rilevatori di fumo ad aspirazione: — EN 54-20:2006 incluso AC:2008. Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi: — IEC 60092-504:2001 incluso Corr. 1, IEC 60092-504: 2011, — IEC 60533:1999. E, se del caso, per atmosfere esplosive: — EN 60079-0:2012 incluso A11:2013.	B+D B+E B+F	1.6.2019 (III)	
MED/3.63 Componenti di sistemi di rilevamento del fumo ad estrazione di campioni	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/7, — SOLAS 74 Reg. II-2/19, — SOLAS 74 Reg. II-2/20. — Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 10.	— Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 10. E per: — Attrezzature di controllo e indicazione. Installazioni elettriche sulle navi: — EN 54-2:1997 incluso AC:1999 e A1:2006; — Attrezzature per l'alimentazione elettrica: — EN 54-4:1997 incluso AC:1999, A1:2002 e A2:2006; — Rilevatori di fumo ad aspirazione: — EN 54-20:2006 incluso AC:2008. Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi: — IEC 60092-504:2001 incluso Corr. 1, IEC 60092-504: 2011, — IEC 60533:1999. E, se del caso, per atmosfere esplosive: — EN 60079-0:2012 incluso A11:2013.	B+D B+E B+F	16.3.2017	




1	2	3	4	5	6
MED/3.64 Paratie di classe C	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/3.10.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/3.10.</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/9.</p>	<p>— Rilevatori di fumo ad aspirazione:</p> <p>— EN 54-20:2006 incluso AG:2008.</p> <p>Ove previsto, installazioni elettriche ed elettroniche sulle navi:</p> <p>— IEC 60092-504:2016</p> <p>— IEC 60533:2015</p> <p>E, se del caso, per atmosfere esplosive:</p> <p>— EN 60079-0:2012 incluso A11:2013.</p>	B+D B+E B+F		
MED/3.65 Sistemi fissi per la rilevazione di gas e idrocarburi	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/4.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/4.</p> <p>— Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 16,</p> <p>— Circ. MSC.1 1370 dell'IMO.</p>	<p>— Circ. MSC.1 1370 dell'IMO,</p> <p>— EN 60079-0:2012 incluso A11:2013,</p> <p>— EN 60079-29-1:2007,</p> <p>— IEC 60092-504:2001 incluso Corr. 1</p> <p>— IEC 60092-504: 2011,</p> <p>— IEC 60533:1999.</p>	B+D B+E B+F		1.6.2019 (III)
MED/3.65 Sistemi fissi per la rilevazione di gas e idrocarburi	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/4.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/4.</p> <p>— Ris. MSC.98(73) dell'IMO — (Codice FSS) 16,</p> <p>— Circ. MSC.1 1370 dell'IMO.</p>	<p>— Circ. MSC.1 1370 dell'IMO,</p> <p>— EN 60079-0:2012 incluso A11:2013,</p> <p>— EN 60079-29-1:2007,</p> <p>— IEC 60092-504:2001 incluso Corr. 1</p> <p>— IEC 60092-504: 2011,</p> <p>— IEC 60533:2015.</p>	B+D B+E B+F	16.3.2017	



1	2	3	4	5	6
MED/3.66 Sistemi guida di evacuazione utilizzati come alternativa a impianti di illuminazione d'emergenza per l'evacuazione	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/13. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/13. — Circ. MSC.1 1168 dell'IMO.	— Circ. MSC.1 1168 dell'IMO.	B+D B+E B+F		
MED/3.67 Impianti antincendio schiumogeni per elicotteri	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/18. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/18. — Circ. MSC.1 1431 dell'IMO.	— EN 13565-1:2003 incluso A1:2007.	B+D B+E B+F		
MED/3.68 Componenti degli impianti fissi antincendio per condotte di estrazione delle cucine di bordo	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— ISO 15371:2009.	B+D B+E B+F		30.4.2018 (III)
MED/3.68 Componenti degli impianti fissi antincendio per condotte di estrazione delle cucine di bordo	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/9.	— ISO 15371:2015.	B+D B+E B+F	16.3.2017	



1	2	3	4	5	6
<p>MED/3.69</p> <p>Monitor acqua mobile per navi costruite a partire dal 1° gennaio 2016 destinate al trasporto di cinque o più livelli di container sul ponte scoperto (nuova voce)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/10.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/10.</p> <p>— Circ. MSC.1 1472.</p>	<p>— Circ. MSC.1 1472.</p>	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	
<p>MED/3.70</p> <p>Tubazioni antincendio</p> <p>Tubazioni semirigide per impianti fissi (nuova voce)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/10,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3.</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7.</p>	<p>— EN 694 (2014).</p>	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	
<p>MED/3.71</p> <p>Impianti fissi di estinzione incendi dotati di tubazioni</p> <p>Impianti di tubazioni con tubazioni appiattibili (nuova voce)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. II-2/10,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3.</p>	<p>— EN 671-2:2012.</p>	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	




1	2	3	4	5	6
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-2/10, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 7, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 7.				

4. **Apparecchiature di navigazione**


Note applicabili alla sezione 4. Apparecchiature di navigazione.

Colonna 2: La risoluzione A.1021(26) e la risoluzione MSC.302(87), che si riferiscono rispettivamente a «Code on alerts and indicators, 2009» (Codice sugli allarmi e gli indicatori) e a «Adoption of performance standards for bridge alert management» (Adozione di norme di prestazione per la gestione dell'allarme a ponte), devono essere considerate applicabili per tutte le apparecchiature di navigazione.

Numero e denominazione	Regole della convenzione SOLAS 74 come modificate, nonché risoluzioni e circolari dell'IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità	Prima immissione sul mercato	Ultima installazione a bordo
1	2	3	4	5	6
MED/4.1 Bussola magnetica Classe A per navi	Regole della convenzione SOLAS 74 come modificate, nonché risoluzioni e circolari dell'IMO pertinenti Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.382(X) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO.	3 — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), oppure — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008).	4 B+D B+E B+F G	5	6




1	2	3	4	5	6
MED/4.2 Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo magnetico)	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/19, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — ISO 22090-2:2014, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014. 	B+D B+E B+F G		
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.116(73) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO. 	oppure <ul style="list-style-type: none"> — ISO 22090-2:2014, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 			
MED/4.3 Bussola giroscopica	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18. 	<ul style="list-style-type: none"> — ISO 8728:1998, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 	B+D B+E B+F G		25.7.2017 (III)
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.424(XI) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO. 	oppure <ul style="list-style-type: none"> — ISO 8728:1997, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 			



1	2	3	4	5	6
MED/4.3 Bussola giroscopica	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/18. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.424(XI) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO.	— ISO 8728:2014, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014. oppure — ISO 8728:2014, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G	16.3.2017	

Voce MED/4.4. Impianto radar, — trasferita in MED/4.3.4, MED/4.3.5 e MED/4.3.6

Voce MED/4.5. Sistema radar ad elaborazione automatica (ARPA), — trasferito in MED/4.3.4.




1	2	3	4	5	6
MED/4.6 Ecometro	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13.	— EN ISO 9875:2001 incluso Corr. tecnico 1:2006 dell'ISO, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014.	B+D B+E B+F G		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.224(VII) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.74(69) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO.	oppure — ISO 9875:2000 incluso Corr. tecnico 1:2006 dell'ISO, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			



1	2	3	4	5	6
<p>MED/4.7 Apparecchio indicatore della velocità e della distanza (SDME)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13.</p>	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61023:2007, — EN 61162 (serie): — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, oppure — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61023 (2007), — IEC 61162 (serie): — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).</p>	<p>B+D B+E B+F G</p>		
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.824(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO.</p>				

Voce MED/4.8, Indicatori dell'angolo del timone, del numero di giri e del passo delle eliche, — trasferita in MED/4.20, MED/4.21 e MED/4.22.




1	2	3	4	5	6
MED/4.9 Dispositivo di orientamento	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13.	— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — ISO 20672:2007 incluso Corr. 1 (2008), — EN 62288:2014,	B+D B+E B+F G		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.526(13) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO.	oppure — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — ISO 20672:2007 incluso Corr. 1 (2008), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			

Voce MED/4.10 Radiogoniometro — Voce lasciata deliberatamente vuota.

Voce MED/4.11, Apparecchiatura Loran-C — Voce lasciata deliberatamente vuota.

Voce MED/4.12, Apparecchiatura Chayka — Voce lasciata deliberatamente vuota.

Voce MED/4.13, Apparecchiatura di radionavigazione Decca — Voce lasciata deliberatamente vuota.



1	2	3	4	5	6
MED/4.14 Apparecchiatura GPS	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-1:2003, — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014. <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-1 Ed. 2.0 (2003), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 	<p>B+D B+E B+F G</p>		
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.112(73) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO. 				



1	2	3	4	5	6
MED/4.15 Apparecchiatura GLONASS	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13.	— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-2:1998, — EN 61162 (serie): — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, oppure — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-2 Ed. 1.0 (1998), — IEC 61162 (serie): — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC.113(73) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO.				



1	2	3	4	5	6
<p>MED/4.16 Sistema di controllo della rotta (HCS)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/18.</p>	<p>— ISO 11674:2006, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014. oppure — ISO 11674:2006, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).</p>	<p>B+D B+E B+F G</p>		
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/18. — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.342(IX) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.64(67) dell'IMO, allegato 3, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO.</p>				

Voce MED/4.17, Congegni meccanici per l'imbarco del pilota, — trasferita in MED/1.40.



1	2	3	4	5	6
<p>MED/4.18 Dispositivi di localizzazione per la ricerca e il salvataggio (SRLD); trasponditore SAR 9 GHz (SART)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13.</p>	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61097-1:2007. oppure — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-1 (2007).</p>	<p>B+D B+E B+F G</p>		
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. III/26, — Ris. A.530(13) dell'IMO, — Ris. A.802(19) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14, — ITU-R M.628-5 (03/2012), — Ris. MSC 302(87) dell'IMO.</p>				


Voce MED/4.19, Impianto radar per unità veloci, — trasferita in MED/4.37.




1	2	3	4	5	6
MED/4.20 Indicatore dell'angolo del timone	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13.	— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — ISO 20673:2007.	oppure — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — ISO 20673:2007.	B+D B+E B+F G	
MED/4.21 Indicatore del numero di giri delle eliche	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO.	oppure — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — ISO 20673:2007.	oppure — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — ISO 20673:2007.	B+D B+E B+F G	15.3.2018 (f)



1	2	3	4	5	6
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO. 				
MED/4.21	<p>Indicatore del numero di giri delle eliche</p>				
	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — ISO 22554:2015. 	<p>B+D B+E B+F G</p>	<p>16.3.2017</p>	
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO. 	<p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — ISO 22554:2015. 			




1	2	3	4	5	6
<p>MED/4.22 Indicatore del passo delle eliche</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13.</p>	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — ISO 22555:2007.</p>	<p>B+D B+E B+F G</p>		
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC. 302(87) dell'IMO.</p>	<p>oppure — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — ISO 22555:2007, — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).</p>			
<p>MED/4.23 Bussola per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13.</p>	<p>— ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008).</p>	<p>B+D B+E B+F G</p>		



1	2	3	4	5	6
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) IV, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) V, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. 				
<p>MED/4.23 Bussola magnetica di Classe B per imbarcazioni di salvataggio e imbarcazioni di soccorso</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — ISO 1069:1973, — ISO 25862:2009, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008). 	<p>B+D B+E B+F G</p>		
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/34, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) IV, — Ris. MSC.48(66) dell'IMO — (Codice LSA) V, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. 				



1	2	3	4	5	6
<p>Voce MED/4.24, Sistema radar ad elaborazione automatica (ARPA) per unità veloci, — trasferita in MED/4.37.</p>	<p>Voce MED/4.25, Apparecchiatura radar con puntamento automatico (ATA), — trasferita in MED/4.35.</p>	<p>Voce MED/4.26, Apparecchiatura radar con puntamento automatico (ATA) per unità veloci, — trasferita in MED/4.38.</p>	<p>Voce MED/4.27, Apparecchiatura radar con dispositivo di tracciamento elettronico (EPA), — trasferita in MED/4.36.</p>	<p>Voce MED/4.28, Sistema a ponte integrato, — trasferita in MED/4.30.</p>	
<p>MED/4.29 Registratore dei dati di viaggio (VDR)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. V/20, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13.</p>	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — EN 61996-1:2013 incluso IEC 61996-1 Corr.1 (2014), — EN 62288:2014. oppure — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),</p>	<p>B+D B+E B+F G</p>		
<p>Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/20, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO, — Ris. MSC.333(90) dell'IMO.</p>					



1	2	3	4	5	6
<p>MED/4.30 Sistema di visualizzazione di carte nautiche elettroniche (ECDIS) con backup e sistema di visualizzazione di carte raster (RCDS)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — IEC 61996-1 Ed. 2.0 (2013-05) incluso — IEC 61996-1 Corr.1 (2014), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 	<p>B+D B+E B+F G</p>		<p>31.8.2017 (0)</p>
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.232(82) dell'IMO, — Circ. SN.1 266 dell'IMO, — Il backup ECDIS e RCDS sono validi solo quando le loro funzioni sono comprese nell'ECDIS. Il certificato Modulo B deve indicare se questi dispositivi opzionali sono stati sottoposti a prova]. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — EN 61174 (2008), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — IEC 61174 (2008), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 			



1	2	3	4	5	6
<p>MED/4.30</p> <p>Sistema di visualizzazione di carte nautiche elettroniche (ECDIS) con backup e sistema di visualizzazione di carte raster (RCDS)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — EN 61174:2015, — EN 62288:2014. oppure — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 61174 Ed. 4.0 (2015), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 	<p>B+D B+E B+F G</p>	<p>16.3.2017</p>	
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.232(82) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO, — Circ. SN.1 266 dell'IMO. <p>[I backup ECDIS e RCDS sono validi solo quando le loro funzioni sono comprese nell'ECDIS, il certificato Modulo B deve indicare se questi dispositivi opzionali sono stati sottoposti a prova].</p>				




1	2	3	4	5	6
MED/4.31 Bussola giroscopica per unità veloci	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13.	— ISO 16328:2014, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014. oppure — ISO 16328:2014, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).	B+D B+E B+F G		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.821(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO, — Circ. MSC.1 1349 dell'IMO.				




1	2	3	4	5	6
<p>MED/4.32</p> <p>Apparecchiatura per sistemi automatici di identificazione universale (AIS)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.74(69) dell'IMO — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — ITU-RM-1371-5 (02-2014) Nota: ITU-RM 1371-5 (02-2014) si applica solo qualora concordati con i requisiti della Ris. MSC.74(69) dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — EN 61993-2:2013, — EN 62288:2014. <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 61993-2 (2012), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 	<p>B+D B+E B+F G</p>		
<p>MED/4.33</p> <p>Sistema di controllo della rotta (in funzione alla velocità di una nave dalla velocità minima di manovra fino a 30 nodi)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.74(69) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 62065 (2014), — EN 62288:2014. 	<p>B+D B+E B+F G</p>		




1	2	3	4	5	6
		<p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62065 Ed. 2.0 (2014-02), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).— 			
<p>MED/4.34 Impianti radar CAT 1</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.278(VIII) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.192(79) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO, — ITU-R M.1177-4 (04/11). 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013. <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) 	<p>B+D B+E B+F G</p>		



1	2	3	4	5	6
MED/4.35 Impianti radar CAT 2	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.278(VIII) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.192(79) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO, — ITU-R M.1177-4 (04/11). 	<ul style="list-style-type: none"> — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06). 	<p>B+D B+E B+F G</p>		
		<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — EN 62388:2013, — EN 62288:2014. <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 			




1	2	3	4	5	6
<p>MED/4.36 Impianti radar CAT 3</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/18.</p> <p>Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.278(VIII) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.192(79) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO, — ITU-R M.1177-4 (04/11).</p>	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, oppure — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06).</p>	<p>B+D B+E B+F G</p>		




1	2	3	4	5	6
MED/4.37 Impianto radar per unità veloci (CAT 1H e CAT 2H)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13.	— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013, oppure — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06).	B+D B+E B+F G		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — Ris. A.278(VIII) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.192(79) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO, — Circ. MSC.1 1349, — ITU-R M.1177-4 (04/11).				



1	2	3	4	5	6
<p>MED/4.38a Impianti radar approvati con opzione mappa, ovvero: a) CAT 1C;</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13.</p>	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013.</p>	<p>B+D B+E B+F G</p>		
	<p>oppure — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06).</p>				
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione — Ris. A.278(VIII) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.192(79) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO, — ITU-R M.1177-4 (04/11).</p>				



1	2	3	4	5	6
<p>MED/4.38b Impianti radar approvati con opzione mappa, ovvero: b) CAT 2C,</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13.</p>	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013.</p>	<p>B+D B+E B+F G</p>		
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione — Ris. A.278(VIII) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.192(79) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO, — ITU-R M.1177-4 (04/11).</p>	<p>oppure — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06).</p>			




1	2	3	4	5	6
<p>MED/4.38c Impianto radar per unità veloci approvati con opzione mappa, ovvero: c) CAT 1HC</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13.</p>	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — EN 62388:2013.</p>	<p>B+D B+E B+F G</p>		
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione — Ris. A.278(VIII) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.192(79) dell'IMO, — ITU-R M.1177-4 (04/11), — Ris. MSC.302(87) dell'IMO, — Circ. MSC.1 1349 dell'IMO.</p>	<p>oppure — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06).</p>			



1	2	3	4	5	6
<p>MED/4.38d Impianto radar per unità veloci approvati con opzione mappa, ovvero: d) CAT ZHC</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13.</p>	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — IEC 62388 Ed. 2.0 (2013-06). oppure — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — EN 62388:2013.</p>	<p>B+D B+E B+F G</p>		
<p>MED/4.39 Riflettori radar — tipo passivo</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13.</p>	<p>— ISO 8729-1:2010, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008). oppure — ISO 8729-1:2010, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008).</p>	<p>B+D B+E B+F G</p>		




1	2	3	4	5	6
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.164(78) dell'IMO. 				
<p>MED/4.40</p> <p>Sistema di controllo della rotta per unità veloci</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.822(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO, — Circ. MSC.1 1349 dell'IMO. 	<ul style="list-style-type: none"> — ISO 16329:2003, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014. oppure — ISO 16329:2003, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p> <p>G</p>		



1	2	3	4	5	6
<p>MED/4.41 Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo GNSS)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13.</p>	<p>— ISO 22090-3:2014, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014.</p>	<p>B+D B+E B+F G</p>		
<p>Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.116(73) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO.</p>	<p>oppure — ISO 22090-3:2014, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).</p>	<p>B+D B+E B+F G</p>			
<p>MED/4.42 Riflettore per unità veloci</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13.</p>	<p>— ISO 17884:2004, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), oppure — ISO 17884:2004, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008).</p>	<p>B+D B+E B+F G</p>		




1	2	3	4	5	6
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. 				
<p>MED/4.43 Apparecchiature di visione notturna per unità veloci</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — ISO 16273:2003, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 16273:2003, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 	<p>B+D B+E B+F G</p>		<p>26.3.2017 (III)</p>
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.94(72) dell'IMO, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.191(79) dell'IMO. 				
<p>MED/4.43 Apparecchiature di visione notturna per unità veloci</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — ISO 16273:2003, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 62288:2014. <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — ISO 16273:2003, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 	<p>B+D B+E B+F G</p>		



1	2	3	4	5	6
	Requisiti di trasporto e di prestazione — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.94(72) dell'IMO, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO.				
MED/4.44 Ricevitore a raggio differenziale per apparecchiature DGPS e DGLONASS	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13.	— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-4 (2004), — EN 61162 (serie): — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), oppure — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-4 (2004), — IEC 61162 (serie): — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06).	B+D B+E B+F G		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13, — Ris. MSC.114(73) dell'IMO.				

Voce MED/4.45, Mappe nautiche per radar di bordo — lasciata intenzionalmente vuota in quanto figura in MED/4.38.




1	2	3	4	5	6
<p>MED/4.46</p> <p>Sistema di controllo della rotta a trasmissione THD (metodo giroscopico)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. V/18,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13.</p>	<p>— ISO 22090-1:2014,</p> <p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008),</p> <p>— EN 61162 (serie):</p> <p>— EN 61162-1 (2011)</p> <p>— EN 61162-2 (1998)</p> <p>— EN 61162-3 (2008)</p> <p>— EN 61162-450 (2011),</p> <p>— EN 62288:2014,</p> <p>oppure</p> <p>— ISO 22090-1:2014,</p> <p>— IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008),</p> <p>— IEC 61162 (serie):</p> <p>— IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11)</p> <p>— IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09)</p> <p>— IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07)</p> <p>— IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06),</p> <p>— IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).</p>	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p> <p>G</p>		
<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. V/19,</p> <p>— Ris. A.694(17) dell'IMO,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13.</p> <p>— Ris. MSC.116(73) dell'IMO,</p> <p>— Ris. MSC.191(79) dell'IMO,</p> <p>— Ris. MSC.302(87) dell'IMO.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. V/20.</p>	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008),</p> <p>— EN 61162 (serie):</p> <p>— EN 61162-1 (2011)</p> <p>— EN 61162-2 (1998)</p> <p>— EN 61162-3 (2008)</p> <p>— EN 61162-450 (2011),</p>	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p> <p>G</p>		
<p>MED/4.47</p> <p>Registratore dei dati di viaggio semplificato (S-VDR)</p>	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. V/20.</p> <p>— Ris. A.694(17) dell'IMO,</p> <p>— Ris. MSC.163(78) dell'IMO,</p> <p>— Ris. MSC.191(79) dell'IMO,</p> <p>— Ris. MSC.302(87) dell'IMO.</p>	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008),</p> <p>— EN 61162 (serie):</p> <p>— EN 61162-1 (2011)</p> <p>— EN 61162-2 (1998)</p> <p>— EN 61162-3 (2008)</p> <p>— EN 61162-450 (2011),</p>	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p> <p>G</p>		




1	2	3	4	5	6
		— EN 61996-2:2008, — EN 62288:2014. oppure — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 61996-2 (2007), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).			

Voce MED/4.48 «Congegni meccanici per l'imbarco del pilota» deliberatamente lasciata vuota (poiché la Ris MSC.308(88), in vigore al 1o luglio 2012, recita: «Non vengono utilizzati congegni meccanici per l'imbarco del pilota»)


MED/4.49 Scala per pilota	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/23, — SOLAS 74 Reg. X/3.	— Ris. A.1045(27) dell'IMO, — ISO 799:2004.	B+D B+E B+F G		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/23, — Ris. A.1045(27) dell'IMO, — Circ. MSC 1428 dell'IMO.				




1	2	3	4	5	6
MED/4.50 Apparecchiature DGPS	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-1:2003, — EN 61108-4:2004, — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014. 	<p>B+D B+E B+F G</p>		
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.112(73) dell'IMO, — Ris. MSC.114(73) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO. 	<p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-1 (2003), — IEC 61108-4 (2004), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07). 			



1	2	3	4	5	6
<p>MED/4.51 Apparecchiature DGLONASS</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13.</p>	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-2:1998, — EN 61108-4:2004, — EN 61162 (serie): — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014.</p>	<p>B+D B+E B+F G</p>		
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.113(73) dell'IMO, — Ris. MSC.114(73) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC 302(87) dell'IMO.</p>	<p>oppure — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-2 Ed. 1.0 (1998), — IEC 61108-4 (2004), — IEC 61162 (serie): — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).</p>			
<p>MED/4.52 Lampada di segnalazione diurna</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000).</p>	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — ISO 25861:2007. oppure — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — ISO 25861:2007.</p>	<p>B+D B+E B+F</p>		




1	2	3	4	5	6
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC.95(72) dell'IMO, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000).				
MED/4.53 Amplificatore per bersagli radar	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13.	— ISO 8729-2:2009, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008). oppure — ISO 8729-2:2009, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F G		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. — Ris. MSC.164(78) dell'IMO, — ITU-R M.1176-1 (02/13).				
MED/4.54 Dispositivo di orientamento	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/18. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/19.	— ISO 25862:2009, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008). oppure — ISO 25862:2009, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F G		




1	2	3	4	5	6
<p>MED/4.54 Cerchio azimutale</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/18.</p>	<p>— ISO 25862:2009, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008). oppure — ISO 25862:2009, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008).</p>	<p>B+D B+E B+F G</p>		
<p>Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/19.</p>					
<p>MED/4.55 Dispositivi di localizzazione per la ricerca e il salvataggio (SRLD); Apparecchiature AIS SART</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. III/4, — SOLAS 74 Reg. IV/14.</p>	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61097-14:2010. oppure — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-14 (2010).</p>	<p>B+D B+E B+F G</p>		
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/6, — SOLAS 74 Reg. III/26, — SOLAS 74 Reg. IV/7, — Ris. MSC.246(83) dell'IMO, — ITU-R M.1371-5 (2014), — Ris. MSC 302(87) dell'IMO.</p>				




1	2	3	4	5	6
<p>MED/4.56 Apparecchiatura Galileo</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13.</p>	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61108-3:2010, — EN 61162 (serie): — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014.</p>	<p>B+D B+E B+F G</p>		
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.813(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13.</p>	<p>oppure — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61108-3 (2010), — IEC 61162 (serie): — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07).</p>			
<p>MED/4.57 Sistema di allarme attivabile dal ponte di comando (BNWAS)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. V/18.</p>	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — IEC 62616 (2010) incluso Corr. 1 IEC 62616 (2012).</p>	<p>B+D B+E B+F G</p>		
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.128(75) dell'IMO, — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC.302(87) dell'IMO, — Circ. MSC.1 1474.</p>				



1	2	3	4	5	6
MED/4.58 Impianto di ricezione sonora	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000). <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994), — Ris. MSC.86(70) dell'IMO, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000). — Ris. MSC.191(79) dell'IMO, — Ris. MSC. 302(87) dell'IMO. 	<p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 62616 (2010) incluso Corr. 1 IEC 62616 (2012). 	<p>B+D B+E B+F G</p>		



1	2	3	4	5	6
MED/4.59 Sistema di navigazione integrato	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/15, — SOLAS 74 Reg. V/18, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — ISO 14859:2012. 	<p>B+D B+E B+F G</p>		
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. V/19, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 13, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 13. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — EN 62288:2014, — IEC 61924-2 Ed. 1.0 (2012-12), <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06), — IEC 62288 Ed. 2.0 (2014-07), — IEC 61924-2 Ed. 1.0 (2012-12). 			




5. Apparecchiature di radiocomunicazione

Note applicabili alla sezione 5. Apparecchiature di radiocomunicazione.

Colonna 3: In caso di conflitto tra i requisiti della circolare MSC 862 dell'IMO e le norme di prova del prodotto considerato, occorre conformarsi prioritariamente ai requisiti della suddetta circolare.


Numero e denominazione	Regole della convenzione SOLAS 74 come modificate, nonché risoluzioni e circolari dell'IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità	Prima immissione sul mercato	Ultima installazione a bordo
1	2	3	4	5	6
MED/5.1 Impianto ritrasmittente per comunicazioni su canali radiofonici a onde ettonetriche (VHF) in tecnica DSC	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.385(X) dell'IMO, — Ris. A.524(13) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.803(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14. — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. MSC.1 1460 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.689-3 (03/12). 	<p>Norme di prova</p> <ul style="list-style-type: none"> — Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06), — ETSI EN 301 925 V1.4.1 (2013-05). 	<p>Moduli per la valutazione della conformità</p> <ul style="list-style-type: none"> B+D B+E B+F 	<p>Prima immissione sul mercato</p> <p>5</p>	<p>Ultima installazione a bordo</p> <p>21.3.2019 (III)</p>




1	2	3	4	5	6
<p>MED/5.1</p> <p>Impianto ricetrasmittente per comunicazioni su canali radiofonici a onde elettromagnetiche (VHF) in tecnica DSC</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. IV/14,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14.</p>	<p>— Circ. 862 MSC dell'IMO,</p> <p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008),</p> <p>— EN 61162 (serie):</p> <p>— EN 61162-1 (2011)</p> <p>— EN 61162-2 (1998)</p> <p>— EN 61162-3 (2008)</p> <p>— EN 61162-450 (2011),</p> <p>— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),</p> <p>— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),</p> <p>— ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (2016-03),</p> <p>— ETSI EN 301 925 V1.4.1 (2013-05).</p>	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. IV/7,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3,</p> <p>— Ris. A.385(X) dell'IMO,</p> <p>— Ris. A.524(13) dell'IMO,</p> <p>— Ris. A.694(17) dell'IMO,</p> <p>— Ris. A.803(19) dell'IMO,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14.</p> <p>— Circ. 862 MSC dell'IMO,</p> <p>— Circ. MSC.1 1460 dell'IMO,</p> <p>— Circ. COMSAR 32 dell'IMO,</p> <p>— ITU-R M.489-2 (10/95),</p> <p>— ITU-R M.493-14 (09/15),</p> <p>— ITU-R M.541-10 (10/15).</p>				
<p>MED/5.2</p> <p>Ricevitore per vigilanza permanente mediante chiamata DSC su canale a onde elettromagnetiche (VHF)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. IV/14,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14.</p>	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008),</p> <p>— EN 61162 (serie),</p> <p>— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),</p> <p>— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),</p> <p>— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09),</p> <p>— ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06).</p>	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>		<p>21.3.2019</p> <p>(III)</p>




1	2	3	4	5	6
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.803(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14. — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04) 				
<p>MED/5.2</p> <p>Ricevitore per vigilanza permanente mediante chiamata DSC su canale a onde etometriche (VHF)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 (2016-03). 	<p>B+D B+E B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.803(19) dell'IMO, 				




1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14. — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.489-2 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15). 				
<p>MED/5.3 Ricevitore NAVTEX</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301 843-4 V1.2.1 (2004-06), oppure — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-6 (2012-01). 	<p>B+D B+E B+F</p>		<p>21.3.2019 (III)</p>
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14. — Ris. MSC.148(77) dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12). 				



1	2	3	4	5	6
<p>MED/5.3 Ricevitore NAVTEX</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14.</p>	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 300 065-1 V1.2.1 (2009-01), — ETSI EN 301 843-4 V2.1.1 (2016-03). oppure — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-6 (2012-01).</p>	<p>B+D B+E B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	
<p>MED/5.4 Ricevitore EGC</p>	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14. — Ris. MSC.148(77) dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12).</p>	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08), oppure — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-4 (2012).</p>	<p>B+D B+E B+F</p>		<p>21.3.2019 (III)</p>



1	2	3	4	5	6
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.570(14) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14, — Ris. MSC.306(87) dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO. 				
<p>MED/5.4 Ricevitore EGC</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03). <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-4 (2012). 	<p>B+D B+E B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.570(14) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14, — Ris. MSC.306(87) dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO. 				



1	2	3	4	5	6
<p>MED/5.5 Impianto a frequenze decametriche (HF) per informazioni sulla sicurezza marittima (MSI) (ricevitore HF a banda stretta NBDP)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14.</p>	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10), oppure — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10).</p>	<p>B+D B+E B+F</p>		
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.699(17) dell'IMO, — Ris. A.700(17) dell'IMO, — Ris. A.806(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14. — Circ. MSC.1 1460 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).</p>				



1	2	3	4	5	6
<p>MED/5.5 Impianto a frequenze decametriche (HF) per informazioni sulla sicurezza marittima (MSI) (ricevitore HF a banda stretta NBDP)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14.</p>	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10), oppure — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61162 (serie): — IEC 61162-1 ed.4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed.1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed.1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed.1.0 (2011-06), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10).</p>	<p>B+D B+E B+F</p>		
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. IV/7, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.699(17) dell'IMO, — Ris. A.700(17) dell'IMO, — Ris. A.806(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14. — Circ. MSC.1 1460 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.540-2 (06/90), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.688 (06/90).</p>				




1	2	3	4	5	6
MED/5.6 Trasmettitore EPIRB a 406 MHz (COSPAS-SARSAT)	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14.	— A seconda dei casi: Circ. 862 MSC dell'IMO, Nota: la circ. 862 MSC dell'IMO si applica unicamente al dispositivo opzionale di attivazione a distanza, non al trasmettitore EPIRB. — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 300 066 V1.3.1 (2001-01), oppure, — Circ. 862 MSC dell'IMO, Nota: la circ. 862 MSC dell'IMO si applica unicamente al dispositivo opzionale di attivazione a distanza, non al trasmettitore EPIRB. — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-2 ed 3.0 (2008).	B+D B+E B+F		
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. IV/7, — Ris. A.662(16) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.696(17) dell'IMO, — Ris. A.810(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14. — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.633-4 (12/10), — ITU-R M.690-3 (03/15).				


Voce MED/5.7 «Trasmettitore EPIRB su onde lunghe (Inmarsat)», — lasciata deliberatamente vuota.

Voce MED/5.8 «Ricevitore MF DSC», — lasciata deliberatamente vuota.


Voce MED/5.9 «Generatore di allarme bitonale», — lasciata deliberatamente vuota.




1	2	3	4	5	6
<p>MED/5.10</p> <p>Impianto ritrasmittente per comunicazioni su canali radiofonici a onde etrometriche (MF) in tecnica DSC</p> <p>Nota: conformemente alle delibrazioni dell'IMO e dell'ITU, i requisiti delle norme di prova per i generatori di allarme bitonale e la trasmissione su H3E sono decaduti.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.804(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14. — Circ. MSC.1 1460 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04). 	<ul style="list-style-type: none"> — Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1 (2004-06). 	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>		<p>21.3.2019</p> <p>(III)</p>
<p>MED/5.10</p> <p>Impianto ritrasmittente per comunicazioni su canali radiofonici a onde etrometriche (MF) in tecnica DSC</p> <p>Nota: conformemente alle delibrazioni dell'IMO e dell'ITU, i requisiti delle norme di prova per i generatori di allarme bitonale e la trasmissione su H3E sono decaduti.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14. <p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.804(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14. — Circ. MSC.1 1460 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04). 	<ul style="list-style-type: none"> — Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). 	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	



1	2	3	4	5	6
<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.804(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14. — Circ. MSC.1 1460 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12). 	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14. 	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/9, — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.804(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, 	<p>B+D B+E B+F</p>	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06).</p>	<p>21.3.2019 (III)</p>




1	2	3	4	5	6
	<p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14.</p> <p>— Circ. COMSAR 32 dell'IMO,</p> <p>— ITU-R M.493-13 (10/09),</p> <p>— ITU-R M.541-9 (05/04),</p> <p>— ITU-R M.1173-1 (03/12).</p>				
<p>MED/5.11</p> <p>Ricevitore per vigilanza permanente mediante chiamata DSC su canale a onde elette metriche (MF)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. IV/14,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14.</p>	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008),</p> <p>— EN 61162 (serie):</p> <p>— ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02),</p> <p>— ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02),</p> <p>— ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09),</p> <p>— ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03).</p>	<p>B+D</p> <p>B+E</p> <p>B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <p>— SOLAS 74 Reg. IV/9,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. IV/10,</p> <p>— SOLAS 74 Reg. X/3,</p> <p>— Ris. A.694(17) dell'IMO,</p> <p>— Ris. A.804(19) dell'IMO,</p> <p>— Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14,</p> <p>— Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14.</p>				




1	2	3	4	5	6
<p>MED/5.12 Apparecchiatura Inmarsat-B SES Nota: il servizio sarà interrotto a partire dal 31 dicembre 2016.</p>	<p>— Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12).</p>				
	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14.</p>	<p>— Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), oppure — Circ. 862 MSC dell'IMO, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008).</p>	<p>B+D B+E B+F</p>		
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.570(14) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.808(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14. — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO.</p>				




1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Apparecchiatura Inmarsat-C SES	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14.	— Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 300 829 V1.1.1 (1998-03), — ETSI EN 301 843-1 V1.3.1 (2012-08). oppure — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-4 (2012), — IEC 61162 (serie).	B+D B+E B+F		21.3.2019 (III)
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.570(14) dell'IMO, — Ris. A.664(16) dell'IMO, Nota per la ris. A.644(16) dell'IMO: applicabile unicamente se l'apparecchiatura Inmarsat C SES comprende le funzioni EGC. — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.807(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14. — Ris. MSC.306(87) dell'IMO, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO.				



1	2	3	4	5	6
MED/5.13 Apparecchiatura Inmarsat-C SES	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14. 	<ul style="list-style-type: none"> — Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — ETSI ETS 300 460 ed.1 (1996-05), — ETSI ETS 300 460/A1 (1997-11), — ETSI EN 301 843-1 V2.1.1 (2016-03). 	<p>B+D B+E B+F</p>	16.3.2017	
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.570(14) dell'IMO, — Ris. A.664(16) dell'IMO, <p>Nota per la ris. A.664(16) dell'IMO: applicabile unicamente se l'apparecchiatura Inmarsat C SES comprende le funzioni EGC.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.807(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14. — Ris. MSC.306(87) dell'IMO, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO. 	<p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-4 (2012), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06). 			




1	2	3	4	5	6
<p>MED/5.14</p> <p>Radio ricetrasmittente su canale a onde elettromagnetiche e decametriche (MF/HF) con tecnica DSC, NBDP e radiotelegrafia</p> <p>Nota: conformemente alle delibere dell'IMO e dell'ITU, i requisiti delle norme di prova per i generatori di allarme bitonale e la trasmissione su A3H sono decaduti.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14. 	<ul style="list-style-type: none"> — Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06). 	<p>B+D B+E B+F</p>		<p>21.3.2019 (III)</p>
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.806(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14. — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. MSC.1 1460 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04), — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12). 				



1	2	3	4	5	6
<p>MED/5.14</p> <p>Radio ricetrasmittente su canale a onde elettromagnetiche e decametriche (MF/HF) con tecnica DSC, NBDP e radiotelegrafia</p> <p>Nota: conformemente alle delibere dell'IMO e dell'ITU, i requisiti delle norme di prova per i generatori di allarme bitonale e la trasmissione su A3H sono decaduti.</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14. 	<ul style="list-style-type: none"> — Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — ETSI ETS 300 067 ed.1 (1990-11), — ETSI ETS 300 067/A1 ed.1 (1993-10), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 373-1 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). 	<p>B+D B+E B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.806(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14. — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. MSC.1 1460 dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO, — ITU-R M.476-5 (10/95), — ITU-R M.492-6 (10/95), — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15) — ITU-R M.625-4 (03/12), — ITU-R M.1173-1 (03/12). 				




1	2	3	4	5	6
<p>MED/5.15</p> <p>Ricevitore per vigilanza permanente a scansione mediante chiamata DSC su canale a onde etometriche e decametriche (MF/HF)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'TMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'TMO — (Codice HSC del 2000) 14. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V1.1.1(2004-06), <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998), — IEC 61162 (serie). 	<p>B+D B+E B+F</p>		<p>21.3.2019 (III)</p>
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.694(17) dell'TMO, — Ris. A.806(19) dell'TMO, — Ris. MSC.36(63) dell'TMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'TMO — (Codice HSC del 2000) 14. — Circ. COMSAR 32 dell'TMO, — ITU-R M.493-13 (10/09), — ITU-R M.541-9 (05/04) 				



1	2	3	4	5	6
<p>MED/5.15</p> <p>Ricevitore per vigilanza permanente a scansione mediante chiamata DSC su canale a onde etometriche e decametriche (MF/HF)</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'TMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'TMO — (Codice HSC del 2000) 14. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — EN 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> — EN 61162-1 (2011) — EN 61162-2 (1998) — EN 61162-3 (2008) — EN 61162-450 (2011), — ETSI EN 300 338-1 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 300 338-2 V1.3.1 (2010-02), — ETSI EN 301 033 V1.4.1 (2013-09), — ETSI EN 301 843-5 V2.1.1 (2016-03). <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-3 (1994), — IEC 61097-8 (1998), — IEC 61162 (serie): <ul style="list-style-type: none"> — IEC 61162-1 ed4.0 (2010-11) — IEC 61162-2 ed1.0 (1998-09) — IEC 61162-3 ed1.2 Consol. with am1 ed. 1.0 (2010-11) e am2 ed. 1.0 (2014-07) — IEC 61162-450 ed1.0 (2011-06). 	<p>B+D B+E B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	
	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/10, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. A.694(17) dell'TMO, — Ris. A.806(19) dell'TMO, — Ris. MSC.36(63) dell'TMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'TMO — (Codice HSC del 2000) 14. — Circ. COMSAR 32 dell'TMO, — ITU-R M.493-14 (09/15), — ITU-R M.541-10 (10/15), — ITU-R M.1173-1 (03/12). 				


Voce MED/5.16 «Apparecchio radiotelefono ricetrasmittente aeronautico in banda VHF» — Voce lasciata deliberatamente vuota.




1	2	3	4	5	6
<p>MED/5.17 Radiotelefoni portatili ricetrasmittenti in banda VHF per imbarcazioni di salvataggio</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14.</p>	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 300 225 V1.4.1 (2004-12), — ETSI EN 301 843-2 V1.2.1 (2004-06), oppure — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-12 (1996).</p>	<p>B+D B+E B+F</p>		<p>7.12.2018 (III)</p>
<p>Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. III/6, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.809(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14, — Ris. MSC.149(77) dell'IMO, — ITU-R M.489-2 (10/95).</p>					
<p>MED/5.17 Radiotelefoni portatili ricetrasmittenti in banda VHF per imbarcazioni di salvataggio</p>	<p>Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14.</p>	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 300 225 V1.5.1 (2015-12), — ETSI EN 301 843-2 V2.1.0 (2015-12), oppure — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-12 (1996).</p>	<p>B+D B+E B+F</p>	<p>16.3.2017</p>	



1	2	3	4	5	6
<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/6, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.809(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14. — Ris. MSC.149(77) dell'IMO, — ITU-R M.489-2 (10/95). 					
<p>MED/5.18 Radiotelefoni ricetrasmittenti fissi in banda VHF per imbarcazioni di salvataggio</p>	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14. 	<p>— EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 301 466 V1.1.1 (2000-10), oppure — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-12 (1996).</p>	<p>B+D B+E B+F</p>		<p>7.12.2018 (III)</p>
<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/6, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.809(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14. — Ris. MSC.149(77) dell'IMO, — ITU-R M.489-2 (10/95). 					



1	2	3	4	5	6
MED/5.18 Radiotelefoni ricetrasmittenti fissi in banda VHF per imbarcazioni di salvataggio	<ul style="list-style-type: none"> — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14, — ITU-R M.489-2 (10/95). 				
MED/5.18 Radiotelefoni ricetrasmittenti fissi in banda VHF per imbarcazioni di salvataggio	<p>Requisiti per l'omologazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. IV/14, — SOLAS 74 Reg. X/3, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14. 	<ul style="list-style-type: none"> — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — ETSI EN 301 466 V1.2.1 (2015-12). <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-12 (1996). 	B+D B+E B+F	16.3.2017	
MED/5.19 Inmarsat-F77	<p>Requisiti di trasporto e di prestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> — SOLAS 74 Reg. III/6, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.809(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 8, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 8, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14. — ITU-R M.489-2 (10/95). 	<ul style="list-style-type: none"> — Circ. 862 MSC dell'IMO, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-13 (2003). <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> — Circ. 862 MSC dell'IMO, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008), — IEC 61097-13 (2003). 	B+D B+E B+F		



1	2	3	4	5	6
	Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. IV/10, — Ris. A.570(14) dell'IMO, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. A.808(19) dell'IMO, — Ris. MSC.36(63) dell'IMO — (Codice HSC del 1994) 14, — Ris. MSC.97(73) dell'IMO — (Codice HSC del 2000) 14, — Circ. 862 MSC dell'IMO, — Circ. COMSAR 32 dell'IMO.				

6. Equipaggiamento prescritto a norma della convenzione COLREG 72

Numero e denominazione	Regole della convenzione SOLAS 74 come modificate, nonché risoluzioni e circolari dell'IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità	Prima immissione sul mercato	Ultima installazione a bordo
1	2	3	4	5	6
MED/6.1 Luci di navigazione	Regole della convenzione SOLAS 74 come modificate, nonché risoluzioni e circolari dell'IMO pertinenti Requisiti per l'omologazione — COLREG 72 allegato I/14. Requisiti di trasporto e di prestazione — COLREG 72 allegato I/14, — Ris. A.694(17) dell'IMO, — Ris. MSC.253(83) dell'IMO.	— EN 14744:2005 incluso AC:2006, — EN 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008). oppure — EN 14744:2005 incluso AC:2006, — IEC 60945 (2002) incluso Corr. 1 IEC 60945 (2008).	B+D B+E B+F G		


7. Equipaggiamento di sicurezza per navi portarinfuse

Il presente capo al momento è privo di voci.



8. Equipaggiamento di cui alla convenzione SOLAS, capitolo II-1.

Numero e denominazione	Regole della convenzione SOLAS 74 come modificate, nonché risoluzioni e circolari dell'IMO pertinenti	Norme di prova	Moduli per la valutazione della conformità	Prima immissione sul mercato	Ultima installazione a bordo
1	2	3	4	5	6
MED/8.1 — Dispositivi di rilevazione dei livelli idrometrici	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12. — Ris. A.1021(26) dell'IMO, — Ris. MSC.188(79) dell'IMO, — Circ. MSC.1 1464 Rev. 1 dell'IMO.	— IEC 60092-504:2001 incluso Corr. 1 IEC 60092-504: 2011, — IEC 60529 Ed. 2.2 (2013), — Ris. MSC.188(79) dell'IMO, — Circ. MSC.1 1291 dell'IMO.	B+D B+E B+F	22.11.2019 (III)	
MED/8.1 — Dispositivi di rilevazione dei livelli idrometrici	Requisiti per l'omologazione — SOLAS 74 Reg. II-1/22-1, — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12. Requisiti di trasporto e di prestazione — SOLAS 74 Reg. II-1/25, — SOLAS 74 Reg. XII/12. — Ris. A.1021(26) dell'IMO, — Ris. MSC.188(79) dell'IMO, — Circ. MSC.1 1464 Rev. 1 dell'IMO.	— IEC-60092-504:2016, — IEC 60529 Ed. 2.2 (2013), — Ris. MSC.188(79) dell'IMO, — Circ. MSC.1 1291 dell'IMO.	B+D B+E B+F	16.3.2017	



9. Equipaggiamento per cui la serie di norme per la certificazione MED non è completa

Note applicabili alla sezione 9:

1. Una serie di norme per la certificazione MED è considerata completa se

- le disposizioni IMO per:
 - l'omologazione,
 - i requisiti di trasporto e
 - le norme di prova
- sono disponibili e adeguati.

1. Mezzi di salvataggio

N.	Denominazione
MED/9/1.1	Riflettore radar per mezzi collettivi di salvataggio
MED/9/1.2	Materiali per tute da immersione
MED/9/1.3	Dispositivi di ammaino a libero galleggiamento per imbarcazioni di salvataggio
MED/9/1.5	Sistemi di diffusione sonora e impianto generale d'allarme (quando utilizzati come dispositivi di allarme antincendio si applica il punto A.1/3,53)

2. Prevenzione dell'inquinamento marino

N.	Denominazione
MED/9/2.3	Apparecchiature che utilizzano altri metodi equivalenti per la riduzione delle emissioni di NO _x a bordo
MED/9/2.4	Apparecchiature che utilizzano altri sistemi tecnici per la limitazione delle emissioni di SO _x
MED/9/2.5	Analizzatori di NO _x di bordo che utilizzano un metodo di misurazione diverso dal metodo di misurazione e monitoraggio diretto del Codice tecnico NO _x 2008

3. Protezione antincendio

N.	Denominazione
MED/9/3.8	Lampada elettrica di sicurezza
MED/9/3.9	Indumenti di protezione resistenti all'azione degli agenti chimici
MED/9/3.13	Respiratori ad aria compressa alimentati dalla linea (unità veloci)
MED/9/3.21	Componenti degli impianti antincendio per depositi di pittura e di liquidi infiammabili
MED/9/3.24	Apparecchi schiumogeni portatili
MED/9/3.26	Impianti a gas per usi domestici (componenti)
MED/9/3.27	Componenti di sistemi fissi di estinzione incendi a estinguente gassoso (CO ₂).
MED/9/3.31	Sistema per spruzzo d'acqua a comando manuale
MED/9/3.33	Manichette da incendio con diametro > 52 mm



4. Apparecchiature di navigazione

N.	Denominazione
MED/9/4.11	Apparecchiatura combinata GPS/GLONASS
MED/9/4.16	Sistema a ponte integrato
MED/9/4.19	Bussola magnetica per unità veloci
MED/9/4.20	Sistema di controllo della rotta per unità veloci
MED/9/4.24	Indicatore di spinta
MED/9/4.25	Indicatori di spinta laterale, di passo e di modo
MED/9/4.30	Sistema a ponte integrato
MED/9/4.33	Sistema di controllo della rotta (funzionante con velocità della nave a partire da 30 nodi)
MED/9/4.34	Apparecchiature con capacità di identificazione e puntamento a lungo raggio (LRIT)
MED/9/4.37	Inclinometro elettronico
MED/9/4.38	Apparecchiatura Loran-C
MED/9/4.39	Apparecchiatura Chayka

5. Apparecchiature di radiocomunicazione

N.	Denominazione
MED/9/5.1	EPIRB VHF
MED/9/5.2	Fonte di energia di riserva per apparecchi radio
MED/9/5.4	Pannello di emergenza
MED/9/5.5	Pannello di emergenza o di allarme
MED/9/5.6	Trasmittitore EPIRB su onde lunghe (Inmarsat)
MED/9/5.7	Sistema di allarme di sicurezza della nave
MED/9/5.8	Apparecchio radiotelefono ricetrasmittente aeronautico in banda VHF

6. Equipaggiamento prescritto a norma della convenzione COLREG 72

N.	Denominazione
MED/9/6.2	Dispositivi di segnalazione sonora




7. Equipaggiamento di sicurezza per navi portarinfuse

N.	Denominazione
MED/9/7.1	Apparecchiatura di movimentazione
MED/9/7.2	Dispositivi di rilevazione dei livelli idrometrici a bordo di unità adibite al trasporto alla rinfusa

8. Convenzione SOLAS, capitolo II-1 — Apparecchiature

N.	Denominazione
MED/9/8.1	Mezzi di avviamento in condizioni di bassa temperatura per gruppi elettrogeni (dispositivi di avviamento)

17CE0887



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/307 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2017

relativo all'autorizzazione dell'estratto secco di uva *Vitis vinifera* spp. *vinifera* come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei cani

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) L'estratto secco di uva *Vitis vinifera* spp. *vinifera* è stato autorizzato per un periodo illimitato in conformità della direttiva 70/524/CEE come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detto prodotto è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) In conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione dell'estratto secco di uva *Vitis vinifera* spp. *vinifera* come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei cani. Il richiedente ha chiesto che tale additivo fosse classificato nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere del 20 aprile 2016 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte nei mangimi, la sostanza in questione non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. Ha inoltre stabilito che la funzione dell'estratto secco di uva *Vitis vinifera* spp. *vinifera* nei mangimi è simile a quella negli alimenti. L'Autorità ha già concluso che per gli alimenti l'estratto secco di uva *Vitis vinifera* spp. *vinifera* è efficace, in quanto ne aumenta l'aroma o l'appetibilità. Tale conclusione può essere pertanto estesa ai mangimi.
- (5) Per permettere un migliore controllo sarebbe opportuno prevedere alcune restrizioni e condizioni. Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano di stabilire un tenore massimo, e tenendo conto della rivalutazione effettuata dall'Autorità, il tenore raccomandato dovrebbe essere indicato sull'etichetta dell'additivo. Qualora tale tenore venga superato, sull'etichetta delle premisce, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi sarebbe opportuno fornire alcune informazioni.

⁽¹⁾ GUL 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal 2016;14(6):4476.



- (6) L'Autorità ha concluso che, in assenza di dati sulla sicurezza degli utilizzatori, l'estratto secco di uva *Vitis vinifera* spp. *vinifera* dovrebbe essere considerato potenzialmente pericoloso per le vie respiratorie, la pelle, gli occhi e come sensibilizzante cutaneo e delle vie respiratorie. Di conseguenza si dovrebbero adottare misure di protezione adeguate. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato e ha anche verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (7) La valutazione della sostanza in questione dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono state rispettate. È pertanto opportuno autorizzare l'impiego di tale sostanza secondo le modalità specificate nell'allegato del presente regolamento.
- (8) Poiché non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche alle condizioni di autorizzazione della sostanza in questione, è opportuno concedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «sostanze aromatizzanti», è autorizzata come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. La sostanza specificata nell'allegato e le premiscelate contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 14 ottobre 2017 in conformità delle norme applicabili prima del 14 marzo 2017, possono continuare a essere immesse sul mercato e impiegate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 14 marzo 2018 in conformità della normativa applicabile prima del 14 marzo 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 14 marzo 2019 in conformità delle norme applicabili prima del 14 marzo 2017, possono continuare a essere immessi sul mercato e impiegati fino a esaurimento delle scorte esistenti se sono destinati ad animali non da produzione alimentare.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2017

Per la Commissione


Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %	massimo		
2b485	—	Estratto secco di uva	<p><i>Composizione dell'additivo</i> Estratto secco di uva <i>Vitis vinifera</i> spp. <i>vinifera</i> <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Miscela di estratti di semi e bucce come definita dal Consiglio d'Europa (1) — ≥ 80 % di polifenoli espressi in catechina equivalente; — ≥ 60 % di proantocianidine; — ≥ 0,75 % di antociani e antocianidine; — ≤ 10 % di tenore d'acqua. N. CoE: 485 Numero CAS: 85594-37-2 FEMA 4045 <i>Metodo di analisi</i> (2) Per la determinazione dell'estratto secco di uva nell'additivo per mangimi: — cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore UV (HPLC-UV) per l'identificazione di acido gallico come fito-marcatore, e</p>	Tutte le specie animali ad eccezione dei cani	—	—	—	<p>1. L'estratto secco di uva <i>Vitis vinifera</i> spp. <i>vinifera</i> può essere immesso sul mercato e impiegato come additivo costituito da un preparato.</p> <p>2. L'additivo è incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.</p> <p>3. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscelte sono indicate le condizioni di immagazzinaggio e di stabilità.</p> <p>4. Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è di 100 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %.</p> <p>5. L'etichetta dell'additivo reca la seguente indicazione: «Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 100 mg/kg».</p>	14 marzo 2027

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: composti aromatizzanti

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
			— spettrofotometria a 280 nm per la quantificazione del contenuto di polifenoli totali, espressi in catechina equivalente.					<p>6. Il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome e la quantità aggiunta di sostanza attiva sono indicati sull'etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti e il tenore di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 % supera il limite seguente: 100 mg/kg.</p> <p>7. Gli operatori del settore dei mangimi stabiliscono procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele sono utilizzati con dispositivi di protezione individuale, come guanti e occhiali di sicurezza.</p>	

(1) Natural sources of flavourings — Relazione n. 2 (2007).

(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/308 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA

Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.



ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	75,4
	MA	114,7
	TN	194,0
	TR	102,8
	ZZ	121,7
0707 00 05	MA	79,2
	TR	181,8
	ZZ	130,5
0709 91 00	EG	113,1
	ZZ	113,1
0709 93 10	MA	53,7
	TR	176,0
	ZZ	114,9
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	45,1
	IL	75,0
	MA	44,6
	TN	50,4
	TR	68,8
	ZA	196,8
	ZZ	80,1
	EG	88,5
0805 21 10, 0805 21 90, 0805 29 00	IL	124,0
	JM	101,3
	MA	92,8
	TR	82,8
	ZZ	97,9
	IL	112,1
0805 22 00	MA	101,0
	ZZ	106,6
	EG	82,4
0805 50 10	TR	76,5
	ZZ	79,5
	EG	82,4
0808 10 80	CN	128,2
	US	115,7
	ZZ	122,0
0808 30 90	CL	156,1
	CN	95,4
	ZA	126,8
	ZZ	126,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/309 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2017

recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2016 fino al 30 marzo 2017, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 77 *sexies*, paragrafo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione ai fini della direttiva 2009/138/CE, per ogni data di riferimento dovrebbero essere stabilite le informazioni tecniche sulle pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e sugli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità e dell'aggiustamento per la volatilità.
- (2) Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero utilizzare le informazioni tecniche, le quali sono basate sui dati di mercato relativi alla fine dell'ultimo mese precedente la prima data di riferimento per le segnalazioni a cui si applica il presente regolamento. Il 9 gennaio 2017 l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha trasmesso alla Commissione le informazioni tecniche sui dati di mercato relativi a fine dicembre 2016. Tali informazioni sono state pubblicate il 9 gennaio 2017, a norma dell'articolo 77 *sexies*, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.
- (3) Tenuto conto della necessità di rendere immediatamente disponibili le informazioni tecniche, è importante che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
- (4) Per motivi prudenziali è necessario che le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzino le stesse informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, indipendentemente dalla data di segnalazione alle rispettive autorità competenti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla prima data di riferimento per le segnalazioni alla quale si applica.
- (5) Per garantire certezza giuridica nel più breve tempo possibile, è debitamente giustificato, per motivi imperativi di urgenza connessi alla disponibilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, che le misure di cui al presente regolamento siano adottate in conformità dell'articolo 8, in combinato disposto con l'articolo 4, del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

⁽¹⁾ GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano le informazioni tecniche di cui al paragrafo 2 per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 dicembre 2016 fino al 30 marzo 2017.

2. Per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche per il calcolo della migliore stima ai sensi dell'articolo 77 della direttiva 2009/138/CE, l'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 77 *quater* della stessa direttiva e l'aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 77 *quinqüies* della stessa direttiva sono le seguenti:

- a) le pertinenti strutture per scadenza dei tassi privi di rischio, di cui all'allegato I;
- b) gli spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità, di cui all'allegato II;
- c) gli aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato, di cui all'allegato III.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 31 dicembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente


Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima, senza aggiustamenti di congruità o aggiustamenti per la volatilità


Durata residua (in anni)	Euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Kuna
1	- 0,302 %	0,057 %	- 0,312 %	0,262 %	- 0,582 %	0,743 %
2	- 0,261 %	0,135 %	- 0,271 %	0,626 %	- 0,445 %	1,113 %
3	- 0,208 %	0,195 %	- 0,218 %	0,849 %	- 0,250 %	1,564 %
4	- 0,123 %	0,307 %	- 0,133 %	1,340 %	- 0,050 %	2,029 %
5	- 0,024 %	0,405 %	- 0,034 %	1,688 %	0,159 %	2,370 %
6	0,092 %	0,488 %	0,081 %	2,135 %	0,362 %	2,605 %
7	0,215 %	0,578 %	0,205 %	2,456 %	0,557 %	2,765 %
8	0,341 %	0,642 %	0,330 %	2,694 %	0,735 %	2,865 %
9	0,461 %	0,714 %	0,451 %	2,880 %	0,889 %	2,922 %
10	0,571 %	0,774 %	0,561 %	3,029 %	1,026 %	2,969 %
11	0,671 %	0,848 %	0,660 %	3,182 %	1,196 %	3,014 %
12	0,760 %	0,912 %	0,750 %	3,337 %	1,379 %	3,056 %
13	0,841 %	0,948 %	0,830 %	3,486 %	1,559 %	3,097 %
14	0,908 %	0,973 %	0,897 %	3,623 %	1,725 %	3,136 %
15	0,958 %	1,005 %	0,948 %	3,742 %	1,878 %	3,172 %
16	0,993 %	1,053 %	0,982 %	3,840 %	2,015 %	3,207 %
17	1,019 %	1,114 %	1,009 %	3,921 %	2,139 %	3,240 %
18	1,046 %	1,183 %	1,035 %	3,988 %	2,250 %	3,272 %
19	1,077 %	1,257 %	1,066 %	4,043 %	2,351 %	3,301 %
20	1,117 %	1,333 %	1,107 %	4,089 %	2,442 %	3,330 %
21	1,167 %	1,410 %	1,157 %	4,127 %	2,524 %	3,357 %
22	1,226 %	1,487 %	1,216 %	4,158 %	2,600 %	3,382 %
23	1,289 %	1,563 %	1,279 %	4,184 %	2,669 %	3,407 %
24	1,355 %	1,637 %	1,346 %	4,206 %	2,732 %	3,430 %
25	1,423 %	1,709 %	1,414 %	4,224 %	2,790 %	3,452 %
26	1,492 %	1,779 %	1,482 %	4,239 %	2,844 %	3,473 %
27	1,559 %	1,847 %	1,550 %	4,251 %	2,894 %	3,494 %
28	1,626 %	1,912 %	1,618 %	4,261 %	2,940 %	3,513 %
29	1,692 %	1,975 %	1,683 %	4,269 %	2,983 %	3,531 %
30	1,756 %	2,035 %	1,748 %	4,276 %	3,024 %	3,549 %
31	1,818 %	2,093 %	1,810 %	4,281 %	3,061 %	3,566 %
32	1,878 %	2,148 %	1,871 %	4,286 %	3,097 %	3,582 %
33	1,937 %	2,202 %	1,929 %	4,289 %	3,130 %	3,597 %
34	1,993 %	2,253 %	1,985 %	4,292 %	3,161 %	3,612 %
35	2,047 %	2,302 %	2,040 %	4,294 %	3,191 %	3,626 %
36	2,099 %	2,349 %	2,092 %	4,295 %	3,219 %	3,640 %
37	2,149 %	2,394 %	2,143 %	4,296 %	3,245 %	3,653 %
38	2,198 %	2,437 %	2,191 %	4,296 %	3,270 %	3,666 %
39	2,244 %	2,479 %	2,238 %	4,297 %	3,294 %	3,678 %
40	2,289 %	2,518 %	2,283 %	4,297 %	3,317 %	3,689 %
41	2,332 %	2,556 %	2,326 %	4,296 %	3,338 %	3,700 %
42	2,373 %	2,593 %	2,367 %	4,296 %	3,358 %	3,711 %
43	2,413 %	2,628 %	2,407 %	4,295 %	3,378 %	3,721 %
44	2,451 %	2,662 %	2,446 %	4,294 %	3,397 %	3,731 %
45	2,488 %	2,694 %	2,483 %	4,293 %	3,414 %	3,741 %
46	2,524 %	2,726 %	2,518 %	4,292 %	3,431 %	3,750 %



Durata residua (in anni)	Euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Kuna
47	2,558 %	2,756 %	2,552 %	4,291 %	3,448 %	3,759 %
48	2,591 %	2,785 %	2,585 %	4,290 %	3,463 %	3,767 %
49	2,622 %	2,813 %	2,617 %	4,289 %	3,478 %	3,775 %
50	2,653 %	2,839 %	2,648 %	4,288 %	3,493 %	3,783 %
51	2,682 %	2,865 %	2,677 %	4,287 %	3,506 %	3,791 %
52	2,711 %	2,890 %	2,706 %	4,286 %	3,520 %	3,799 %
53	2,738 %	2,914 %	2,733 %	4,285 %	3,533 %	3,806 %
54	2,764 %	2,938 %	2,760 %	4,283 %	3,545 %	3,813 %
55	2,790 %	2,960 %	2,785 %	4,282 %	3,557 %	3,819 %
56	2,815 %	2,982 %	2,810 %	4,281 %	3,568 %	3,826 %
57	2,839 %	3,003 %	2,834 %	4,280 %	3,579 %	3,832 %
58	2,862 %	3,023 %	2,857 %	4,279 %	3,590 %	3,838 %
59	2,884 %	3,043 %	2,880 %	4,278 %	3,600 %	3,844 %
60	2,906 %	3,062 %	2,901 %	4,277 %	3,610 %	3,850 %
61	2,927 %	3,080 %	2,922 %	4,275 %	3,620 %	3,856 %
62	2,947 %	3,098 %	2,943 %	4,274 %	3,629 %	3,861 %
63	2,966 %	3,115 %	2,962 %	4,273 %	3,638 %	3,866 %
64	2,986 %	3,132 %	2,982 %	4,272 %	3,647 %	3,871 %
65	3,004 %	3,148 %	3,000 %	4,271 %	3,655 %	3,876 %
66	3,022 %	3,164 %	3,018 %	4,270 %	3,664 %	3,881 %
67	3,039 %	3,179 %	3,036 %	4,269 %	3,672 %	3,886 %
68	3,056 %	3,194 %	3,053 %	4,268 %	3,679 %	3,890 %
69	3,073 %	3,209 %	3,069 %	4,267 %	3,687 %	3,895 %
70	3,089 %	3,223 %	3,085 %	4,267 %	3,694 %	3,899 %
71	3,104 %	3,236 %	3,101 %	4,266 %	3,701 %	3,903 %
72	3,119 %	3,250 %	3,116 %	4,265 %	3,708 %	3,907 %
73	3,134 %	3,263 %	3,131 %	4,264 %	3,715 %	3,911 %
74	3,148 %	3,275 %	3,145 %	4,263 %	3,722 %	3,915 %
75	3,162 %	3,287 %	3,159 %	4,262 %	3,728 %	3,919 %
76	3,176 %	3,299 %	3,172 %	4,261 %	3,734 %	3,922 %
77	3,189 %	3,311 %	3,186 %	4,261 %	3,740 %	3,926 %
78	3,202 %	3,322 %	3,199 %	4,260 %	3,746 %	3,929 %
79	3,215 %	3,333 %	3,211 %	4,259 %	3,752 %	3,933 %
80	3,227 %	3,344 %	3,224 %	4,258 %	3,757 %	3,936 %
81	3,239 %	3,355 %	3,236 %	4,258 %	3,763 %	3,939 %
82	3,250 %	3,365 %	3,247 %	4,257 %	3,768 %	3,943 %
83	3,262 %	3,375 %	3,259 %	4,256 %	3,773 %	3,946 %
84	3,273 %	3,385 %	3,270 %	4,256 %	3,778 %	3,949 %
85	3,284 %	3,394 %	3,281 %	4,255 %	3,783 %	3,952 %
86	3,294 %	3,404 %	3,291 %	4,254 %	3,788 %	3,954 %
87	3,305 %	3,413 %	3,302 %	4,254 %	3,793 %	3,957 %
88	3,315 %	3,422 %	3,312 %	4,253 %	3,797 %	3,960 %
89	3,325 %	3,430 %	3,322 %	4,253 %	3,802 %	3,963 %
90	3,334 %	3,439 %	3,332 %	4,252 %	3,806 %	3,965 %
91	3,344 %	3,447 %	3,341 %	4,251 %	3,811 %	3,968 %
92	3,353 %	3,455 %	3,350 %	4,251 %	3,815 %	3,970 %
93	3,362 %	3,463 %	3,359 %	4,250 %	3,819 %	3,973 %
94	3,371 %	3,471 %	3,368 %	4,250 %	3,823 %	3,975 %
95	3,380 %	3,479 %	3,377 %	4,249 %	3,827 %	3,978 %
96	3,388 %	3,486 %	3,386 %	4,249 %	3,831 %	3,980 %




Durata residua (in anni)	Euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Kuna
97	3,397 %	3,494 %	3,394 %	4,248 %	3,835 %	3,982 %
98	3,405 %	3,501 %	3,402 %	4,248 %	3,838 %	3,984 %
99	3,413 %	3,508 %	3,410 %	4,247 %	3,842 %	3,987 %
100	3,421 %	3,515 %	3,418 %	4,247 %	3,846 %	3,989 %
101	3,428 %	3,521 %	3,426 %	4,246 %	3,849 %	3,991 %
102	3,436 %	3,528 %	3,433 %	4,246 %	3,853 %	3,993 %
103	3,443 %	3,535 %	3,441 %	4,246 %	3,856 %	3,995 %
104	3,450 %	3,541 %	3,448 %	4,245 %	3,859 %	3,997 %
105	3,458 %	3,547 %	3,455 %	4,245 %	3,863 %	3,999 %
106	3,465 %	3,553 %	3,462 %	4,244 %	3,866 %	4,001 %
107	3,471 %	3,559 %	3,469 %	4,244 %	3,869 %	4,002 %
108	3,478 %	3,565 %	3,476 %	4,243 %	3,872 %	4,004 %
109	3,485 %	3,571 %	3,482 %	4,243 %	3,875 %	4,006 %
110	3,491 %	3,577 %	3,489 %	4,243 %	3,878 %	4,008 %
111	3,498 %	3,582 %	3,495 %	4,242 %	3,881 %	4,010 %
112	3,504 %	3,588 %	3,502 %	4,242 %	3,884 %	4,011 %
113	3,510 %	3,593 %	3,508 %	4,241 %	3,886 %	4,013 %
114	3,516 %	3,599 %	3,514 %	4,241 %	3,889 %	4,015 %
115	3,522 %	3,604 %	3,520 %	4,241 %	3,892 %	4,016 %
116	3,528 %	3,609 %	3,526 %	4,240 %	3,895 %	4,018 %
117	3,533 %	3,614 %	3,531 %	4,240 %	3,897 %	4,019 %
118	3,539 %	3,619 %	3,537 %	4,240 %	3,900 %	4,021 %
119	3,545 %	3,624 %	3,542 %	4,239 %	3,902 %	4,022 %
120	3,550 %	3,629 %	3,548 %	4,239 %	3,905 %	4,024 %
121	3,555 %	3,633 %	3,553 %	4,239 %	3,907 %	4,025 %
122	3,561 %	3,638 %	3,559 %	4,238 %	3,910 %	4,027 %
123	3,566 %	3,642 %	3,564 %	4,238 %	3,912 %	4,028 %
124	3,571 %	3,647 %	3,569 %	4,238 %	3,914 %	4,030 %
125	3,576 %	3,651 %	3,574 %	4,238 %	3,916 %	4,031 %
126	3,581 %	3,656 %	3,579 %	4,237 %	3,919 %	4,032 %
127	3,586 %	3,660 %	3,584 %	4,237 %	3,921 %	4,034 %
128	3,591 %	3,664 %	3,589 %	4,237 %	3,923 %	4,035 %
129	3,595 %	3,668 %	3,593 %	4,236 %	3,925 %	4,036 %
130	3,600 %	3,672 %	3,598 %	4,236 %	3,927 %	4,037 %
131	3,605 %	3,676 %	3,603 %	4,236 %	3,929 %	4,039 %
132	3,609 %	3,680 %	3,607 %	4,236 %	3,931 %	4,040 %
133	3,613 %	3,684 %	3,612 %	4,235 %	3,934 %	4,041 %
134	3,618 %	3,688 %	3,616 %	4,235 %	3,935 %	4,042 %
135	3,622 %	3,692 %	3,620 %	4,235 %	3,937 %	4,043 %
136	3,626 %	3,696 %	3,624 %	4,234 %	3,939 %	4,045 %
137	3,631 %	3,699 %	3,629 %	4,234 %	3,941 %	4,046 %
138	3,635 %	3,703 %	3,633 %	4,234 %	3,943 %	4,047 %
139	3,639 %	3,706 %	3,637 %	4,234 %	3,945 %	4,048 %
140	3,643 %	3,710 %	3,641 %	4,233 %	3,947 %	4,049 %
141	3,647 %	3,713 %	3,645 %	4,233 %	3,949 %	4,050 %
142	3,651 %	3,717 %	3,649 %	4,233 %	3,950 %	4,051 %
143	3,654 %	3,720 %	3,653 %	4,233 %	3,952 %	4,052 %
144	3,658 %	3,724 %	3,656 %	4,233 %	3,954 %	4,053 %
145	3,662 %	3,727 %	3,660 %	4,232 %	3,956 %	4,054 %
146	3,666 %	3,730 %	3,664 %	4,232 %	3,957 %	4,055 %




Durata residua (in anni)	Euro	Corona ceca	Corona danese	Fiorino ungherese	Corona svedese	Kuna
147	3,669 %	3,733 %	3,667 %	4,232 %	3,959 %	4,056 %
148	3,673 %	3,736 %	3,671 %	4,232 %	3,960 %	4,057 %
149	3,676 %	3,740 %	3,675 %	4,231 %	3,962 %	4,058 %
150	3,680 %	3,743 %	3,678 %	4,231 %	3,964 %	4,059 %
Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
1	-0,352 %	0,382 %	0,971 %	1,480 %	4,871 %	1,005 %
2	-0,311 %	0,439 %	1,404 %	1,967 %	4,890 %	1,186 %
3	-0,258 %	0,520 %	1,831 %	2,305 %	4,910 %	1,257 %
4	-0,173 %	0,607 %	2,227 %	2,583 %	4,906 %	1,358 %
5	-0,074 %	0,694 %	2,589 %	2,843 %	4,892 %	1,461 %
6	0,041 %	0,781 %	2,914 %	3,109 %	4,880 %	1,564 %
7	0,165 %	0,873 %	3,171 %	3,240 %	4,872 %	1,658 %
8	0,290 %	0,948 %	3,352 %	3,371 %	4,865 %	1,747 %
9	0,411 %	1,017 %	3,496 %	3,472 %	4,855 %	1,816 %
10	0,520 %	1,079 %	3,624 %	3,551 %	4,843 %	1,874 %
11	0,619 %	1,135 %	3,728 %	3,616 %	4,830 %	1,937 %
12	0,709 %	1,170 %	3,812 %	3,669 %	4,816 %	2,004 %
13	0,789 %	1,209 %	3,879 %	3,715 %	4,801 %	2,072 %
14	0,856 %	1,240 %	3,935 %	3,753 %	4,786 %	2,141 %
15	0,907 %	1,263 %	3,981 %	3,787 %	4,772 %	2,208 %
16	0,941 %	1,282 %	4,019 %	3,816 %	4,757 %	2,273 %
17	0,967 %	1,295 %	4,050 %	3,841 %	4,743 %	2,337 %
18	0,993 %	1,302 %	4,077 %	3,864 %	4,729 %	2,398 %
19	1,025 %	1,307 %	4,100 %	3,884 %	4,715 %	2,457 %
20	1,065 %	1,316 %	4,119 %	3,901 %	4,702 %	2,513 %
21	1,116 %	1,318 %	4,135 %	3,918 %	4,689 %	2,567 %
22	1,175 %	1,314 %	4,149 %	3,932 %	4,677 %	2,618 %
23	1,240 %	1,307 %	4,161 %	3,945 %	4,665 %	2,667 %
24	1,307 %	1,298 %	4,171 %	3,957 %	4,653 %	2,714 %
25	1,376 %	1,290 %	4,180 %	3,968 %	4,642 %	2,758 %
26	1,446 %	1,283 %	4,188 %	3,978 %	4,631 %	2,801 %
27	1,515 %	1,277 %	4,194 %	3,988 %	4,620 %	2,841 %
28	1,583 %	1,272 %	4,200 %	3,996 %	4,610 %	2,880 %
29	1,650 %	1,267 %	4,205 %	4,004 %	4,600 %	2,917 %
30	1,715 %	1,264 %	4,209 %	4,012 %	4,591 %	2,952 %
31	1,778 %	1,260 %	4,212 %	4,018 %	4,581 %	2,986 %
32	1,839 %	1,255 %	4,215 %	4,025 %	4,573 %	3,018 %
33	1,899 %	1,248 %	4,218 %	4,031 %	4,564 %	3,049 %
34	1,956 %	1,239 %	4,220 %	4,036 %	4,556 %	3,078 %
35	2,011 %	1,227 %	4,222 %	4,042 %	4,548 %	3,106 %
36	2,064 %	1,211 %	4,223 %	4,047 %	4,540 %	3,133 %
37	2,115 %	1,194 %	4,225 %	4,051 %	4,533 %	3,159 %
38	2,165 %	1,179 %	4,226 %	4,056 %	4,526 %	3,184 %
39	2,212 %	1,166 %	4,227 %	4,060 %	4,519 %	3,208 %
40	2,257 %	1,157 %	4,227 %	4,064 %	4,512 %	3,230 %
41	2,301 %	1,152 %	4,228 %	4,067 %	4,506 %	3,252 %
42	2,343 %	1,148 %	4,228 %	4,071 %	4,499 %	3,273 %



Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
43	2,384 %	1,144 %	4,229 %	4,074 %	4,493 %	3,293 %
44	2,423 %	1,138 %	4,229 %	4,077 %	4,488 %	3,312 %
45	2,460 %	1,129 %	4,229 %	4,080 %	4,482 %	3,331 %
46	2,496 %	1,115 %	4,229 %	4,083 %	4,477 %	3,349 %
47	2,531 %	1,100 %	4,229 %	4,086 %	4,471 %	3,366 %
48	2,564 %	1,088 %	4,229 %	4,088 %	4,466 %	3,383 %
49	2,596 %	1,081 %	4,229 %	4,091 %	4,461 %	3,398 %
50	2,627 %	1,082 %	4,229 %	4,093 %	4,457 %	3,414 %
51	2,657 %	1,091 %	4,229 %	4,095 %	4,452 %	3,429 %
52	2,686 %	1,107 %	4,229 %	4,098 %	4,448 %	3,443 %
53	2,714 %	1,129 %	4,229 %	4,100 %	4,443 %	3,457 %
54	2,741 %	1,155 %	4,229 %	4,102 %	4,439 %	3,470 %
55	2,767 %	1,184 %	4,228 %	4,104 %	4,435 %	3,483 %
56	2,792 %	1,215 %	4,228 %	4,106 %	4,431 %	3,496 %
57	2,816 %	1,249 %	4,228 %	4,107 %	4,427 %	3,508 %
58	2,840 %	1,283 %	4,228 %	4,109 %	4,424 %	3,519 %
59	2,862 %	1,319 %	4,227 %	4,111 %	4,420 %	3,531 %
60	2,884 %	1,355 %	4,227 %	4,112 %	4,416 %	3,542 %
61	2,905 %	1,391 %	4,227 %	4,114 %	4,413 %	3,552 %
62	2,926 %	1,428 %	4,226 %	4,115 %	4,410 %	3,562 %
63	2,946 %	1,464 %	4,226 %	4,117 %	4,407 %	3,572 %
64	2,965 %	1,500 %	4,226 %	4,118 %	4,403 %	3,582 %
65	2,984 %	1,536 %	4,226 %	4,119 %	4,400 %	3,591 %
66	3,002 %	1,572 %	4,225 %	4,121 %	4,397 %	3,601 %
67	3,020 %	1,607 %	4,225 %	4,122 %	4,395 %	3,609 %
68	3,037 %	1,641 %	4,225 %	4,123 %	4,392 %	3,618 %
69	3,054 %	1,675 %	4,224 %	4,124 %	4,389 %	3,626 %
70	3,070 %	1,708 %	4,224 %	4,125 %	4,387 %	3,634 %
71	3,086 %	1,741 %	4,224 %	4,126 %	4,384 %	3,642 %
72	3,101 %	1,773 %	4,224 %	4,128 %	4,381 %	3,650 %
73	3,116 %	1,804 %	4,223 %	4,129 %	4,379 %	3,657 %
74	3,131 %	1,835 %	4,223 %	4,130 %	4,377 %	3,665 %
75	3,145 %	1,865 %	4,223 %	4,131 %	4,374 %	3,672 %
76	3,159 %	1,894 %	4,223 %	4,132 %	4,372 %	3,679 %
77	3,172 %	1,923 %	4,222 %	4,132 %	4,370 %	3,685 %
78	3,185 %	1,951 %	4,222 %	4,133 %	4,368 %	3,692 %
79	3,198 %	1,979 %	4,222 %	4,134 %	4,366 %	3,698 %
80	3,211 %	2,006 %	4,222 %	4,135 %	4,364 %	3,705 %
81	3,223 %	2,032 %	4,221 %	4,136 %	4,362 %	3,711 %
82	3,235 %	2,058 %	4,221 %	4,137 %	4,360 %	3,717 %
83	3,246 %	2,083 %	4,221 %	4,137 %	4,358 %	3,722 %
84	3,258 %	2,108 %	4,221 %	4,138 %	4,356 %	3,728 %
85	3,269 %	2,132 %	4,220 %	4,139 %	4,354 %	3,734 %
86	3,279 %	2,155 %	4,220 %	4,140 %	4,352 %	3,739 %
87	3,290 %	2,178 %	4,220 %	4,140 %	4,351 %	3,744 %
88	3,300 %	2,201 %	4,220 %	4,141 %	4,349 %	3,749 %
89	3,310 %	2,223 %	4,220 %	4,142 %	4,347 %	3,755 %
90	3,320 %	2,245 %	4,219 %	4,142 %	4,346 %	3,759 %
91	3,330 %	2,266 %	4,219 %	4,143 %	4,344 %	3,764 %
92	3,339 %	2,287 %	4,219 %	4,144 %	4,342 %	3,769 %




Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
93	3,348 %	2,307 %	4,219 %	4,144 %	4,341 %	3,774 %
94	3,357 %	2,327 %	4,219 %	4,145 %	4,339 %	3,778 %
95	3,366 %	2,346 %	4,218 %	4,146 %	4,338 %	3,783 %
96	3,375 %	2,365 %	4,218 %	4,146 %	4,337 %	3,787 %
97	3,383 %	2,384 %	4,218 %	4,147 %	4,335 %	3,791 %
98	3,392 %	2,402 %	4,218 %	4,147 %	4,334 %	3,795 %
99	3,400 %	2,420 %	4,218 %	4,148 %	4,332 %	3,799 %
100	3,408 %	2,438 %	4,217 %	4,148 %	4,331 %	3,803 %
101	3,416 %	2,455 %	4,217 %	4,149 %	4,330 %	3,807 %
102	3,423 %	2,472 %	4,217 %	4,149 %	4,329 %	3,811 %
103	3,431 %	2,489 %	4,217 %	4,150 %	4,327 %	3,815 %
104	3,438 %	2,505 %	4,217 %	4,150 %	4,326 %	3,819 %
105	3,445 %	2,521 %	4,217 %	4,151 %	4,325 %	3,822 %
106	3,452 %	2,537 %	4,216 %	4,151 %	4,324 %	3,826 %
107	3,459 %	2,552 %	4,216 %	4,152 %	4,323 %	3,829 %
108	3,466 %	2,567 %	4,216 %	4,152 %	4,321 %	3,833 %
109	3,473 %	2,582 %	4,216 %	4,153 %	4,320 %	3,836 %
110	3,480 %	2,597 %	4,216 %	4,153 %	4,319 %	3,839 %
111	3,486 %	2,611 %	4,216 %	4,153 %	4,318 %	3,843 %
112	3,492 %	2,625 %	4,216 %	4,154 %	4,317 %	3,846 %
113	3,499 %	2,639 %	4,215 %	4,154 %	4,316 %	3,849 %
114	3,505 %	2,653 %	4,215 %	4,155 %	4,315 %	3,852 %
115	3,511 %	2,666 %	4,215 %	4,155 %	4,314 %	3,855 %
116	3,517 %	2,679 %	4,215 %	4,155 %	4,313 %	3,858 %
117	3,522 %	2,692 %	4,215 %	4,156 %	4,312 %	3,861 %
118	3,528 %	2,705 %	4,215 %	4,156 %	4,311 %	3,864 %
119	3,534 %	2,717 %	4,215 %	4,157 %	4,310 %	3,867 %
120	3,539 %	2,729 %	4,215 %	4,157 %	4,309 %	3,869 %
121	3,545 %	2,742 %	4,214 %	4,157 %	4,308 %	3,872 %
122	3,550 %	2,753 %	4,214 %	4,158 %	4,307 %	3,875 %
123	3,555 %	2,765 %	4,214 %	4,158 %	4,307 %	3,877 %
124	3,561 %	2,777 %	4,214 %	4,158 %	4,306 %	3,880 %
125	3,566 %	2,788 %	4,214 %	4,159 %	4,305 %	3,883 %
126	3,571 %	2,799 %	4,214 %	4,159 %	4,304 %	3,885 %
127	3,576 %	2,810 %	4,214 %	4,159 %	4,303 %	3,888 %
128	3,581 %	2,821 %	4,214 %	4,160 %	4,302 %	3,890 %
129	3,585 %	2,831 %	4,214 %	4,160 %	4,302 %	3,892 %
130	3,590 %	2,842 %	4,213 %	4,160 %	4,301 %	3,895 %
131	3,595 %	2,852 %	4,213 %	4,161 %	4,300 %	3,897 %
132	3,599 %	2,862 %	4,213 %	4,161 %	4,299 %	3,899 %
133	3,604 %	2,872 %	4,213 %	4,161 %	4,299 %	3,902 %
134	3,608 %	2,882 %	4,213 %	4,162 %	4,298 %	3,904 %
135	3,613 %	2,892 %	4,213 %	4,162 %	4,297 %	3,906 %
136	3,617 %	2,901 %	4,213 %	4,162 %	4,296 %	3,908 %
137	3,621 %	2,911 %	4,213 %	4,162 %	4,296 %	3,910 %
138	3,625 %	2,920 %	4,213 %	4,163 %	4,295 %	3,912 %
139	3,629 %	2,929 %	4,213 %	4,163 %	4,294 %	3,915 %
140	3,633 %	2,938 %	4,212 %	4,163 %	4,294 %	3,917 %
141	3,637 %	2,947 %	4,212 %	4,163 %	4,293 %	3,919 %
142	3,641 %	2,956 %	4,212 %	4,164 %	4,292 %	3,921 %



Durata residua (in anni)	Lev	Lira sterlina	Leu romeno	Zloty	Corona islandese	Corona norvegese
143	3,645 %	2,965 %	4,212 %	4,164 %	4,292 %	3,922 %
144	3,649 %	2,973 %	4,212 %	4,164 %	4,291 %	3,924 %
145	3,653 %	2,982 %	4,212 %	4,164 %	4,290 %	3,926 %
146	3,657 %	2,990 %	4,212 %	4,165 %	4,290 %	3,928 %
147	3,660 %	2,998 %	4,212 %	4,165 %	4,289 %	3,930 %
148	3,664 %	3,006 %	4,212 %	4,165 %	4,289 %	3,932 %
149	3,668 %	3,014 %	4,212 %	4,165 %	4,288 %	3,934 %
150	3,671 %	3,022 %	4,212 %	4,166 %	4,287 %	3,935 %

Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro australiano	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
1	-0,768 %	1,897 %	1,370 %	0,774 %	2,799 %	5,636 %
2	-0,703 %	2,037 %	1,553 %	0,902 %	2,789 %	5,677 %
3	-0,626 %	2,180 %	1,758 %	1,040 %	2,915 %	5,925 %
4	-0,529 %	2,322 %	1,960 %	1,179 %	3,116 %	6,049 %
5	-0,421 %	2,440 %	2,111 %	1,269 %	3,354 %	6,106 %
6	-0,297 %	2,549 %	2,250 %	1,369 %	3,538 %	6,218 %
7	-0,192 %	2,635 %	2,366 %	1,464 %	3,683 %	6,331 %
8	-0,119 %	2,716 %	2,450 %	1,564 %	3,808 %	6,445 %
9	-0,013 %	2,787 %	2,520 %	1,665 %	3,914 %	6,569 %
10	0,049 %	2,842 %	2,593 %	1,786 %	4,001 %	6,664 %
11	0,135 %	2,899 %	2,674 %	1,871 %	4,069 %	6,719 %
12	0,204 %	2,957 %	2,752 %	1,941 %	4,123 %	6,741 %
13	0,248 %	3,011 %	2,818 %	2,019 %	4,165 %	6,741 %
14	0,276 %	3,058 %	2,875 %	2,097 %	4,199 %	6,723 %
15	0,338 %	3,097 %	2,925 %	2,164 %	4,226 %	6,694 %
16	0,389 %	3,129 %	2,973 %	2,213 %	4,248 %	6,655 %
17	0,420 %	3,155 %	3,017 %	2,245 %	4,265 %	6,610 %
18	0,439 %	3,178 %	3,059 %	2,264 %	4,280 %	6,560 %
19	0,450 %	3,198 %	3,098 %	2,270 %	4,291 %	6,508 %
20	0,457 %	3,217 %	3,135 %	2,265 %	4,300 %	6,453 %
21	0,463 %	3,237 %	3,170 %	2,251 %	4,308 %	6,398 %
22	0,470 %	3,254 %	3,203 %	2,233 %	4,313 %	6,343 %
23	0,482 %	3,268 %	3,235 %	2,212 %	4,318 %	6,287 %
24	0,500 %	3,277 %	3,264 %	2,193 %	4,321 %	6,233 %
25	0,525 %	3,281 %	3,292 %	2,176 %	4,324 %	6,179 %
26	0,559 %	3,279 %	3,319 %	2,163 %	4,326 %	6,127 %
27	0,598 %	3,274 %	3,345 %	2,155 %	4,327 %	6,076 %
28	0,643 %	3,269 %	3,369 %	2,153 %	4,327 %	6,026 %
29	0,690 %	3,264 %	3,392 %	2,157 %	4,328 %	5,978 %
30	0,739 %	3,262 %	3,414 %	2,167 %	4,327 %	5,932 %
31	0,789 %	3,263 %	3,435 %	2,183 %	4,327 %	5,887 %
32	0,840 %	3,267 %	3,455 %	2,204 %	4,326 %	5,844 %
33	0,890 %	3,274 %	3,474 %	2,229 %	4,325 %	5,802 %
34	0,940 %	3,283 %	3,492 %	2,257 %	4,324 %	5,762 %
35	0,989 %	3,293 %	3,509 %	2,287 %	4,323 %	5,724 %
36	1,037 %	3,304 %	3,526 %	2,318 %	4,322 %	5,686 %
37	1,084 %	3,316 %	3,542 %	2,350 %	4,321 %	5,651 %
38	1,130 %	3,329 %	3,557 %	2,383 %	4,319 %	5,616 %



Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro australiano	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
39	1,175 %	3,342 %	3,572 %	2,416 %	4,318 %	5,583 %
40	1,219 %	3,356 %	3,586 %	2,448 %	4,316 %	5,552 %
41	1,261 %	3,370 %	3,600 %	2,481 %	4,314 %	5,521 %
42	1,302 %	3,383 %	3,613 %	2,513 %	4,313 %	5,492 %
43	1,341 %	3,397 %	3,625 %	2,545 %	4,311 %	5,464 %
44	1,379 %	3,411 %	3,637 %	2,576 %	4,310 %	5,436 %
45	1,416 %	3,424 %	3,649 %	2,606 %	4,308 %	5,410 %
46	1,452 %	3,438 %	3,660 %	2,636 %	4,306 %	5,385 %
47	1,487 %	3,451 %	3,671 %	2,665 %	4,305 %	5,361 %
48	1,520 %	3,464 %	3,681 %	2,693 %	4,303 %	5,338 %
49	1,552 %	3,476 %	3,691 %	2,721 %	4,302 %	5,315 %
50	1,584 %	3,489 %	3,701 %	2,747 %	4,300 %	5,293 %
51	1,614 %	3,501 %	3,710 %	2,773 %	4,299 %	5,272 %
52	1,643 %	3,513 %	3,719 %	2,799 %	4,297 %	5,252 %
53	1,671 %	3,524 %	3,728 %	2,823 %	4,296 %	5,233 %
54	1,698 %	3,536 %	3,736 %	2,847 %	4,294 %	5,214 %
55	1,725 %	3,547 %	3,744 %	2,870 %	4,293 %	5,196 %
56	1,750 %	3,557 %	3,752 %	2,893 %	4,291 %	5,178 %
57	1,775 %	3,568 %	3,760 %	2,915 %	4,290 %	5,161 %
58	1,799 %	3,578 %	3,767 %	2,936 %	4,289 %	5,145 %
59	1,822 %	3,588 %	3,774 %	2,956 %	4,287 %	5,129 %
60	1,845 %	3,597 %	3,781 %	2,976 %	4,286 %	5,114 %
61	1,866 %	3,607 %	3,788 %	2,996 %	4,285 %	5,099 %
62	1,888 %	3,616 %	3,794 %	3,014 %	4,284 %	5,084 %
63	1,908 %	3,625 %	3,801 %	3,033 %	4,282 %	5,070 %
64	1,928 %	3,633 %	3,807 %	3,051 %	4,281 %	5,057 %
65	1,947 %	3,642 %	3,813 %	3,068 %	4,280 %	5,044 %
66	1,966 %	3,650 %	3,818 %	3,085 %	4,279 %	5,031 %
67	1,984 %	3,658 %	3,824 %	3,101 %	4,278 %	5,019 %
68	2,002 %	3,666 %	3,829 %	3,117 %	4,277 %	5,007 %
69	2,019 %	3,673 %	3,835 %	3,132 %	4,276 %	4,995 %
70	2,036 %	3,680 %	3,840 %	3,147 %	4,275 %	4,984 %
71	2,052 %	3,688 %	3,845 %	3,162 %	4,274 %	4,973 %
72	2,068 %	3,695 %	3,850 %	3,176 %	4,273 %	4,962 %
73	2,083 %	3,701 %	3,855 %	3,190 %	4,272 %	4,951 %
74	2,098 %	3,708 %	3,859 %	3,203 %	4,271 %	4,941 %
75	2,113 %	3,714 %	3,864 %	3,217 %	4,270 %	4,931 %
76	2,127 %	3,721 %	3,868 %	3,229 %	4,269 %	4,922 %
77	2,141 %	3,727 %	3,872 %	3,242 %	4,268 %	4,912 %
78	2,154 %	3,733 %	3,876 %	3,254 %	4,267 %	4,903 %
79	2,167 %	3,739 %	3,881 %	3,266 %	4,267 %	4,894 %
80	2,180 %	3,744 %	3,884 %	3,278 %	4,266 %	4,886 %
81	2,193 %	3,750 %	3,888 %	3,289 %	4,265 %	4,877 %
82	2,205 %	3,755 %	3,892 %	3,300 %	4,264 %	4,869 %
83	2,217 %	3,761 %	3,896 %	3,311 %	4,263 %	4,861 %
84	2,228 %	3,766 %	3,899 %	3,321 %	4,263 %	4,853 %
85	2,240 %	3,771 %	3,903 %	3,331 %	4,262 %	4,845 %
86	2,251 %	3,776 %	3,906 %	3,341 %	4,261 %	4,838 %
87	2,262 %	3,781 %	3,910 %	3,351 %	4,261 %	4,830 %
88	2,272 %	3,786 %	3,913 %	3,361 %	4,260 %	4,823 %



Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro australiano	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
89	2,283 %	3,790 %	3,916 %	3,370 %	4,259 %	4,816 %
90	2,293 %	3,795 %	3,919 %	3,379 %	4,259 %	4,809 %
91	2,303 %	3,799 %	3,922 %	3,388 %	4,258 %	4,803 %
92	2,312 %	3,804 %	3,925 %	3,397 %	4,257 %	4,796 %
93	2,322 %	3,808 %	3,928 %	3,406 %	4,257 %	4,790 %
94	2,331 %	3,812 %	3,931 %	3,414 %	4,256 %	4,783 %
95	2,340 %	3,816 %	3,934 %	3,422 %	4,256 %	4,777 %
96	2,349 %	3,820 %	3,937 %	3,431 %	4,255 %	4,771 %
97	2,358 %	3,824 %	3,940 %	3,438 %	4,254 %	4,765 %
98	2,367 %	3,828 %	3,942 %	3,446 %	4,254 %	4,759 %
99	2,375 %	3,831 %	3,945 %	3,454 %	4,253 %	4,754 %
100	2,383 %	3,835 %	3,947 %	3,461 %	4,253 %	4,748 %
101	2,391 %	3,839 %	3,950 %	3,468 %	4,252 %	4,743 %
102	2,399 %	3,842 %	3,952 %	3,476 %	4,252 %	4,737 %
103	2,407 %	3,846 %	3,955 %	3,483 %	4,251 %	4,732 %
104	2,414 %	3,849 %	3,957 %	3,489 %	4,251 %	4,727 %
105	2,422 %	3,852 %	3,959 %	3,496 %	4,250 %	4,722 %
106	2,429 %	3,856 %	3,962 %	3,503 %	4,250 %	4,717 %
107	2,436 %	3,859 %	3,964 %	3,509 %	4,249 %	4,712 %
108	2,443 %	3,862 %	3,966 %	3,516 %	4,249 %	4,707 %
109	2,450 %	3,865 %	3,968 %	3,522 %	4,248 %	4,703 %
110	2,457 %	3,868 %	3,970 %	3,528 %	4,248 %	4,698 %
111	2,464 %	3,871 %	3,972 %	3,534 %	4,248 %	4,694 %
112	2,470 %	3,874 %	3,974 %	3,540 %	4,247 %	4,689 %
113	2,477 %	3,877 %	3,976 %	3,546 %	4,247 %	4,685 %
114	2,483 %	3,880 %	3,978 %	3,552 %	4,246 %	4,681 %
115	2,489 %	3,883 %	3,980 %	3,557 %	4,246 %	4,676 %
116	2,495 %	3,885 %	3,982 %	3,563 %	4,246 %	4,672 %
117	2,501 %	3,888 %	3,984 %	3,568 %	4,245 %	4,668 %
118	2,507 %	3,891 %	3,986 %	3,574 %	4,245 %	4,664 %
119	2,513 %	3,893 %	3,988 %	3,579 %	4,244 %	4,660 %
120	2,519 %	3,896 %	3,989 %	3,584 %	4,244 %	4,657 %
121	2,524 %	3,898 %	3,991 %	3,589 %	4,244 %	4,653 %
122	2,530 %	3,901 %	3,993 %	3,594 %	4,243 %	4,649 %
123	2,535 %	3,903 %	3,995 %	3,599 %	4,243 %	4,645 %
124	2,541 %	3,906 %	3,996 %	3,604 %	4,243 %	4,642 %
125	2,546 %	3,908 %	3,998 %	3,608 %	4,242 %	4,638 %
126	2,551 %	3,910 %	3,999 %	3,613 %	4,242 %	4,635 %
127	2,556 %	3,913 %	4,001 %	3,618 %	4,242 %	4,631 %
128	2,561 %	3,915 %	4,003 %	3,622 %	4,241 %	4,628 %
129	2,566 %	3,917 %	4,004 %	3,627 %	4,241 %	4,625 %
130	2,571 %	3,919 %	4,006 %	3,631 %	4,241 %	4,621 %
131	2,576 %	3,921 %	4,007 %	3,636 %	4,240 %	4,618 %
132	2,581 %	3,923 %	4,008 %	3,640 %	4,240 %	4,615 %
133	2,585 %	3,926 %	4,010 %	3,644 %	4,240 %	4,612 %
134	2,590 %	3,928 %	4,011 %	3,648 %	4,239 %	4,609 %
135	2,594 %	3,930 %	4,013 %	3,652 %	4,239 %	4,606 %
136	2,599 %	3,932 %	4,014 %	3,656 %	4,239 %	4,603 %
137	2,603 %	3,934 %	4,015 %	3,660 %	4,239 %	4,600 %
138	2,607 %	3,935 %	4,017 %	3,664 %	4,238 %	4,597 %




Durata residua (in anni)	Franco svizzero	Dollaro australiano	Baht	Dollaro canadese	Peso cileno	Peso colombiano
139	2,612 %	3,937 %	4,018 %	3,668 %	4,238 %	4,594 %
140	2,616 %	3,939 %	4,019 %	3,672 %	4,238 %	4,591 %
141	2,620 %	3,941 %	4,021 %	3,675 %	4,238 %	4,588 %
142	2,624 %	3,943 %	4,022 %	3,679 %	4,237 %	4,586 %
143	2,628 %	3,945 %	4,023 %	3,683 %	4,237 %	4,583 %
144	2,632 %	3,946 %	4,024 %	3,686 %	4,237 %	4,580 %
145	2,636 %	3,948 %	4,026 %	3,690 %	4,236 %	4,578 %
146	2,640 %	3,950 %	4,027 %	3,693 %	4,236 %	4,575 %
147	2,644 %	3,952 %	4,028 %	3,697 %	4,236 %	4,573 %
148	2,647 %	3,953 %	4,029 %	3,700 %	4,236 %	4,570 %
149	2,651 %	3,955 %	4,030 %	3,704 %	4,235 %	4,568 %
150	2,655 %	3,957 %	4,031 %	3,707 %	4,235 %	4,565 %


Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand
1	1,276 %	5,941 %	6,878 %	0,514 %	1,935 %	7,243 %
2	1,572 %	5,984 %	7,121 %	0,616 %	2,234 %	7,306 %
3	1,840 %	6,050 %	7,311 %	0,713 %	2,495 %	7,413 %
4	2,027 %	6,117 %	7,461 %	0,804 %	2,688 %	7,569 %
5	2,174 %	6,186 %	7,542 %	0,886 %	2,850 %	7,715 %
6	2,257 %	6,252 %	7,644 %	0,968 %	2,989 %	7,874 %
7	2,321 %	6,300 %	7,748 %	1,027 %	3,100 %	8,031 %
8	2,394 %	6,344 %	7,829 %	1,087 %	3,187 %	8,169 %
9	2,460 %	6,387 %	7,894 %	1,145 %	3,262 %	8,289 %
10	2,505 %	6,424 %	7,955 %	1,200 %	3,326 %	8,389 %
11	2,525 %	6,445 %	8,018 %	1,268 %	3,391 %	8,473 %
12	2,546 %	6,452 %	8,082 %	1,346 %	3,481 %	8,538 %
13	2,584 %	6,449 %	8,148 %	1,430 %	3,606 %	8,579 %
14	2,634 %	6,439 %	8,214 %	1,516 %	3,734 %	8,598 %
15	2,686 %	6,424 %	8,282 %	1,602 %	3,835 %	8,595 %
16	2,738 %	6,405 %	8,352 %	1,686 %	3,890 %	8,573 %
17	2,787 %	6,383 %	8,425 %	1,769 %	3,909 %	8,535 %
18	2,834 %	6,360 %	8,494 %	1,849 %	3,908 %	8,485 %
19	2,878 %	6,335 %	8,554 %	1,926 %	3,896 %	8,427 %
20	2,921 %	6,310 %	8,600 %	2,000 %	3,882 %	8,363 %
21	2,961 %	6,284 %	8,627 %	2,071 %	3,872 %	8,295 %
22	3,000 %	6,258 %	8,632 %	2,139 %	3,864 %	8,224 %
23	3,037 %	6,232 %	8,620 %	2,204 %	3,860 %	8,152 %
24	3,072 %	6,207 %	8,592 %	2,266 %	3,857 %	8,079 %
25	3,106 %	6,182 %	8,553 %	2,325 %	3,857 %	8,006 %
26	3,137 %	6,158 %	8,506 %	2,381 %	3,857 %	7,934 %
27	3,168 %	6,134 %	8,452 %	2,434 %	3,859 %	7,863 %
28	3,197 %	6,111 %	8,393 %	2,486 %	3,862 %	7,794 %
29	3,225 %	6,088 %	8,331 %	2,534 %	3,865 %	7,726 %
30	3,251 %	6,066 %	8,266 %	2,581 %	3,869 %	7,661 %
31	3,276 %	6,045 %	8,201 %	2,625 %	3,874 %	7,597 %
32	3,300 %	6,025 %	8,135 %	2,667 %	3,878 %	7,536 %
33	3,323 %	6,005 %	8,069 %	2,708 %	3,883 %	7,476 %
34	3,346 %	5,986 %	8,004 %	2,747 %	3,888 %	7,419 %



Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand
35	3,367 %	5,967 %	7,941 %	2,783 %	3,893 %	7,364 %
36	3,387 %	5,949 %	7,878 %	2,819 %	3,899 %	7,310 %
37	3,406 %	5,932 %	7,817 %	2,853 %	3,904 %	7,259 %
38	3,425 %	5,916 %	7,757 %	2,885 %	3,909 %	7,210 %
39	3,443 %	5,900 %	7,699 %	2,916 %	3,914 %	7,163 %
40	3,460 %	5,884 %	7,643 %	2,946 %	3,919 %	7,117 %
41	3,476 %	5,869 %	7,589 %	2,974 %	3,925 %	7,073 %
42	3,492 %	5,855 %	7,536 %	3,001 %	3,930 %	7,031 %
43	3,507 %	5,841 %	7,486 %	3,027 %	3,934 %	6,991 %
44	3,522 %	5,828 %	7,437 %	3,053 %	3,939 %	6,952 %
45	3,536 %	5,815 %	7,390 %	3,077 %	3,944 %	6,915 %
46	3,549 %	5,803 %	7,344 %	3,100 %	3,949 %	6,879 %
47	3,563 %	5,791 %	7,300 %	3,122 %	3,953 %	6,844 %
48	3,575 %	5,779 %	7,258 %	3,144 %	3,958 %	6,811 %
49	3,587 %	5,768 %	7,217 %	3,165 %	3,962 %	6,779 %
50	3,599 %	5,757 %	7,177 %	3,185 %	3,966 %	6,748 %
51	3,610 %	5,747 %	7,139 %	3,204 %	3,970 %	6,718 %
52	3,621 %	5,737 %	7,102 %	3,223 %	3,974 %	6,689 %
53	3,631 %	5,727 %	7,067 %	3,240 %	3,978 %	6,661 %
54	3,642 %	5,718 %	7,033 %	3,258 %	3,982 %	6,634 %
55	3,651 %	5,709 %	7,000 %	3,275 %	3,985 %	6,609 %
56	3,661 %	5,700 %	6,968 %	3,291 %	3,989 %	6,584 %
57	3,670 %	5,691 %	6,937 %	3,306 %	3,992 %	6,560 %
58	3,679 %	5,683 %	6,907 %	3,321 %	3,996 %	6,536 %
59	3,688 %	5,675 %	6,878 %	3,336 %	3,999 %	6,514 %
60	3,696 %	5,667 %	6,850 %	3,350 %	4,002 %	6,492 %
61	3,704 %	5,660 %	6,823 %	3,364 %	4,005 %	6,471 %
62	3,712 %	5,652 %	6,797 %	3,377 %	4,008 %	6,450 %
63	3,719 %	5,645 %	6,771 %	3,390 %	4,011 %	6,430 %
64	3,727 %	5,638 %	6,747 %	3,403 %	4,014 %	6,411 %
65	3,734 %	5,632 %	6,723 %	3,415 %	4,017 %	6,392 %
66	3,741 %	5,625 %	6,700 %	3,426 %	4,019 %	6,374 %
67	3,748 %	5,619 %	6,677 %	3,438 %	4,022 %	6,357 %
68	3,754 %	5,613 %	6,655 %	3,449 %	4,024 %	6,340 %
69	3,761 %	5,607 %	6,634 %	3,460 %	4,027 %	6,323 %
70	3,767 %	5,601 %	6,614 %	3,470 %	4,029 %	6,307 %
71	3,773 %	5,596 %	6,594 %	3,480 %	4,032 %	6,291 %
72	3,779 %	5,590 %	6,574 %	3,490 %	4,034 %	6,276 %
73	3,784 %	5,585 %	6,555 %	3,500 %	4,036 %	6,261 %
74	3,790 %	5,580 %	6,537 %	3,509 %	4,038 %	6,247 %
75	3,795 %	5,575 %	6,519 %	3,519 %	4,040 %	6,233 %
76	3,801 %	5,570 %	6,501 %	3,527 %	4,043 %	6,219 %
77	3,806 %	5,565 %	6,484 %	3,536 %	4,045 %	6,206 %
78	3,811 %	5,560 %	6,468 %	3,545 %	4,047 %	6,193 %
79	3,816 %	5,556 %	6,452 %	3,553 %	4,048 %	6,181 %
80	3,821 %	5,551 %	6,436 %	3,561 %	4,050 %	6,168 %
81	3,825 %	5,547 %	6,421 %	3,569 %	4,052 %	6,156 %
82	3,830 %	5,543 %	6,406 %	3,576 %	4,054 %	6,145 %
83	3,834 %	5,539 %	6,391 %	3,584 %	4,056 %	6,133 %
84	3,839 %	5,535 %	6,377 %	3,591 %	4,057 %	6,122 %




Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand
85	3,843 %	5,531 %	6,363 %	3,598 %	4,059 %	6,111 %
86	3,847 %	5,527 %	6,349 %	3,605 %	4,061 %	6,100 %
87	3,851 %	5,523 %	6,336 %	3,612 %	4,062 %	6,090 %
88	3,855 %	5,519 %	6,323 %	3,619 %	4,064 %	6,080 %
89	3,859 %	5,516 %	6,310 %	3,625 %	4,065 %	6,070 %
90	3,863 %	5,512 %	6,298 %	3,632 %	4,067 %	6,060 %
91	3,866 %	5,509 %	6,286 %	3,638 %	4,068 %	6,051 %
92	3,870 %	5,506 %	6,274 %	3,644 %	4,070 %	6,042 %
93	3,873 %	5,502 %	6,262 %	3,650 %	4,071 %	6,032 %
94	3,877 %	5,499 %	6,251 %	3,656 %	4,072 %	6,024 %
95	3,880 %	5,496 %	6,240 %	3,661 %	4,074 %	6,015 %
96	3,884 %	5,493 %	6,229 %	3,667 %	4,075 %	6,006 %
97	3,887 %	5,490 %	6,218 %	3,673 %	4,076 %	5,998 %
98	3,890 %	5,487 %	6,208 %	3,678 %	4,078 %	5,990 %
99	3,893 %	5,484 %	6,198 %	3,683 %	4,079 %	5,982 %
100	3,896 %	5,481 %	6,188 %	3,688 %	4,080 %	5,974 %
101	3,899 %	5,478 %	6,178 %	3,693 %	4,081 %	5,966 %
102	3,902 %	5,476 %	6,168 %	3,698 %	4,082 %	5,959 %
103	3,905 %	5,473 %	6,159 %	3,703 %	4,084 %	5,951 %
104	3,908 %	5,470 %	6,150 %	3,708 %	4,085 %	5,944 %
105	3,911 %	5,468 %	6,140 %	3,713 %	4,086 %	5,937 %
106	3,913 %	5,465 %	6,132 %	3,717 %	4,087 %	5,930 %
107	3,916 %	5,463 %	6,123 %	3,722 %	4,088 %	5,923 %
108	3,919 %	5,460 %	6,114 %	3,726 %	4,089 %	5,916 %
109	3,921 %	5,458 %	6,106 %	3,730 %	4,090 %	5,910 %
110	3,924 %	5,456 %	6,098 %	3,735 %	4,091 %	5,903 %
111	3,926 %	5,453 %	6,089 %	3,739 %	4,092 %	5,897 %
112	3,929 %	5,451 %	6,081 %	3,743 %	4,093 %	5,891 %
113	3,931 %	5,449 %	6,074 %	3,747 %	4,094 %	5,885 %
114	3,933 %	5,447 %	6,066 %	3,751 %	4,095 %	5,879 %
115	3,936 %	5,444 %	6,058 %	3,755 %	4,096 %	5,873 %
116	3,938 %	5,442 %	6,051 %	3,759 %	4,097 %	5,867 %
117	3,940 %	5,440 %	6,044 %	3,762 %	4,098 %	5,861 %
118	3,942 %	5,438 %	6,036 %	3,766 %	4,098 %	5,856 %
119	3,945 %	5,436 %	6,029 %	3,770 %	4,099 %	5,850 %
120	3,947 %	5,434 %	6,022 %	3,773 %	4,100 %	5,845 %
121	3,949 %	5,432 %	6,016 %	3,777 %	4,101 %	5,839 %
122	3,951 %	5,430 %	6,009 %	3,780 %	4,102 %	5,834 %
123	3,953 %	5,428 %	6,002 %	3,784 %	4,102 %	5,829 %
124	3,955 %	5,427 %	5,996 %	3,787 %	4,103 %	5,824 %
125	3,957 %	5,425 %	5,989 %	3,790 %	4,104 %	5,819 %
126	3,959 %	5,423 %	5,983 %	3,794 %	4,105 %	5,814 %
127	3,961 %	5,421 %	5,977 %	3,797 %	4,106 %	5,809 %
128	3,963 %	5,420 %	5,971 %	3,800 %	4,106 %	5,804 %
129	3,964 %	5,418 %	5,965 %	3,803 %	4,107 %	5,799 %
130	3,966 %	5,416 %	5,959 %	3,806 %	4,108 %	5,795 %
131	3,968 %	5,415 %	5,953 %	3,809 %	4,108 %	5,790 %
132	3,970 %	5,413 %	5,947 %	3,812 %	4,109 %	5,786 %
133	3,971 %	5,411 %	5,942 %	3,815 %	4,110 %	5,781 %
134	3,973 %	5,410 %	5,936 %	3,818 %	4,110 %	5,777 %




Durata residua (in anni)	Dollaro di Hong Kong	Rupia indiana	Peso messicano	Nuovo dollaro di Taiwan	Dollaro neozelandese	Rand
135	3,975 %	5,408 %	5,931 %	3,821 %	4,111 %	5,773 %
136	3,976 %	5,407 %	5,925 %	3,823 %	4,112 %	5,769 %
137	3,978 %	5,405 %	5,920 %	3,826 %	4,112 %	5,764 %
138	3,980 %	5,404 %	5,915 %	3,829 %	4,113 %	5,760 %
139	3,981 %	5,402 %	5,910 %	3,832 %	4,114 %	5,756 %
140	3,983 %	5,401 %	5,905 %	3,834 %	4,114 %	5,752 %
141	3,984 %	5,399 %	5,900 %	3,837 %	4,115 %	5,748 %
142	3,986 %	5,398 %	5,895 %	3,839 %	4,116 %	5,744 %
143	3,987 %	5,397 %	5,890 %	3,842 %	4,116 %	5,741 %
144	3,989 %	5,395 %	5,885 %	3,844 %	4,117 %	5,737 %
145	3,990 %	5,394 %	5,880 %	3,847 %	4,117 %	5,733 %
146	3,992 %	5,392 %	5,876 %	3,849 %	4,118 %	5,730 %
147	3,993 %	5,391 %	5,871 %	3,852 %	4,118 %	5,726 %
148	3,995 %	5,390 %	5,866 %	3,854 %	4,119 %	5,722 %
149	3,996 %	5,389 %	5,862 %	3,856 %	4,120 %	5,719 %
150	3,997 %	5,387 %	5,857 %	3,859 %	4,120 %	5,715 %


Durata residua (in anni)	Real	Renminbi-yuan	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
1	10,460 %	3,065 %	3,346 %	10,115 %	1,269 %	1,364 %
2	10,053 %	3,169 %	3,430 %	9,440 %	1,574 %	1,385 %
3	10,226 %	3,309 %	3,515 %	9,133 %	1,846 %	1,431 %
4	8,614 %	3,451 %	3,573 %	8,906 %	2,065 %	1,490 %
5	9,038 %	3,542 %	3,666 %	8,741 %	2,249 %	1,545 %
6	9,337 %	3,694 %	3,746 %	8,594 %	2,397 %	1,577 %
7	9,440 %	3,857 %	3,822 %	8,480 %	2,519 %	1,607 %
8	9,516 %	3,985 %	3,903 %	8,388 %	2,626 %	1,646 %
9	9,628 %	4,081 %	3,978 %	8,304 %	2,718 %	1,684 %
10	9,718 %	4,154 %	4,036 %	8,216 %	2,794 %	1,713 %
11	9,757 %	4,210 %	4,074 %	8,121 %	2,855 %	1,731 %
12	9,754 %	4,253 %	4,105 %	8,018 %	2,907 %	1,742 %
13	9,720 %	4,286 %	4,138 %	7,913 %	2,956 %	1,749 %
14	9,664 %	4,312 %	4,176 %	7,806 %	2,998 %	1,746 %
15	9,591 %	4,333 %	4,217 %	7,699 %	3,032 %	1,728 %
16	9,506 %	4,349 %	4,262 %	7,593 %	3,056 %	1,695 %
17	9,413 %	4,361 %	4,307 %	7,489 %	3,074 %	1,658 %
18	9,314 %	4,370 %	4,350 %	7,387 %	3,089 %	1,626 %
19	9,212 %	4,377 %	4,389 %	7,289 %	3,103 %	1,605 %
20	9,108 %	4,383 %	4,422 %	7,193 %	3,119 %	1,601 %
21	9,004 %	4,386 %	4,449 %	7,100 %	3,136 %	1,614 %
22	8,900 %	4,389 %	4,469 %	7,011 %	3,156 %	1,641 %
23	8,798 %	4,390 %	4,485 %	6,925 %	3,177 %	1,677 %
24	8,698 %	4,391 %	4,497 %	6,843 %	3,198 %	1,720 %
25	8,600 %	4,391 %	4,505 %	6,764 %	3,220 %	1,768 %
26	8,504 %	4,390 %	4,511 %	6,688 %	3,242 %	1,819 %
27	8,412 %	4,389 %	4,515 %	6,615 %	3,264 %	1,871 %
28	8,323 %	4,388 %	4,517 %	6,546 %	3,285 %	1,924 %
29	8,237 %	4,386 %	4,518 %	6,479 %	3,307 %	1,977 %
30	8,154 %	4,384 %	4,517 %	6,416 %	3,327 %	2,030 %



Durata residua (in anni)	Real	Renminbi-yuan	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
31	8,074 %	4,382 %	4,515 %	6,355 %	3,348 %	2,081 %
32	7,997 %	4,379 %	4,513 %	6,296 %	3,368 %	2,132 %
33	7,924 %	4,377 %	4,510 %	6,241 %	3,387 %	2,182 %
34	7,853 %	4,374 %	4,507 %	6,187 %	3,406 %	2,230 %
35	7,785 %	4,372 %	4,503 %	6,136 %	3,424 %	2,277 %
36	7,720 %	4,369 %	4,499 %	6,087 %	3,442 %	2,322 %
37	7,657 %	4,367 %	4,495 %	6,041 %	3,459 %	2,366 %
38	7,597 %	4,364 %	4,490 %	5,996 %	3,475 %	2,409 %
39	7,540 %	4,361 %	4,486 %	5,953 %	3,491 %	2,449 %
40	7,485 %	4,359 %	4,481 %	5,912 %	3,507 %	2,489 %
41	7,432 %	4,356 %	4,476 %	5,872 %	3,521 %	2,527 %
42	7,381 %	4,353 %	4,472 %	5,834 %	3,536 %	2,564 %
43	7,333 %	4,351 %	4,467 %	5,798 %	3,550 %	2,599 %
44	7,286 %	4,348 %	4,462 %	5,763 %	3,563 %	2,633 %
45	7,241 %	4,346 %	4,458 %	5,730 %	3,576 %	2,666 %
46	7,198 %	4,343 %	4,453 %	5,697 %	3,588 %	2,697 %
47	7,156 %	4,341 %	4,449 %	5,666 %	3,601 %	2,728 %
48	7,116 %	4,339 %	4,445 %	5,637 %	3,612 %	2,757 %
49	7,078 %	4,336 %	4,440 %	5,608 %	3,623 %	2,785 %
50	7,041 %	4,334 %	4,436 %	5,580 %	3,634 %	2,812 %
51	7,005 %	4,332 %	4,432 %	5,554 %	3,645 %	2,839 %
52	6,971 %	4,330 %	4,428 %	5,528 %	3,655 %	2,864 %
53	6,938 %	4,328 %	4,424 %	5,503 %	3,665 %	2,889 %
54	6,906 %	4,326 %	4,421 %	5,480 %	3,674 %	2,912 %
55	6,875 %	4,324 %	4,417 %	5,457 %	3,684 %	2,935 %
56	6,845 %	4,322 %	4,413 %	5,434 %	3,692 %	2,957 %
57	6,816 %	4,320 %	4,410 %	5,413 %	3,701 %	2,979 %
58	6,788 %	4,318 %	4,406 %	5,392 %	3,709 %	2,999 %
59	6,761 %	4,316 %	4,403 %	5,372 %	3,717 %	3,019 %
60	6,735 %	4,315 %	4,400 %	5,352 %	3,725 %	3,039 %
61	6,710 %	4,313 %	4,397 %	5,334 %	3,733 %	3,058 %
62	6,686 %	4,311 %	4,394 %	5,315 %	3,740 %	3,076 %
63	6,662 %	4,309 %	4,391 %	5,298 %	3,747 %	3,093 %
64	6,639 %	4,308 %	4,388 %	5,281 %	3,754 %	3,111 %
65	6,617 %	4,306 %	4,385 %	5,264 %	3,761 %	3,127 %
66	6,596 %	4,305 %	4,382 %	5,248 %	3,768 %	3,143 %
67	6,575 %	4,303 %	4,380 %	5,232 %	3,774 %	3,159 %
68	6,554 %	4,302 %	4,377 %	5,217 %	3,780 %	3,174 %
69	6,535 %	4,301 %	4,375 %	5,202 %	3,786 %	3,189 %
70	6,516 %	4,299 %	4,372 %	5,188 %	3,792 %	3,203 %
71	6,497 %	4,298 %	4,370 %	5,174 %	3,798 %	3,217 %
72	6,479 %	4,297 %	4,368 %	5,160 %	3,803 %	3,231 %
73	6,461 %	4,295 %	4,365 %	5,147 %	3,809 %	3,244 %
74	6,444 %	4,294 %	4,363 %	5,134 %	3,814 %	3,257 %
75	6,427 %	4,293 %	4,361 %	5,122 %	3,819 %	3,269 %
76	6,411 %	4,292 %	4,359 %	5,110 %	3,824 %	3,281 %
77	6,395 %	4,290 %	4,357 %	5,098 %	3,829 %	3,293 %
78	6,380 %	4,289 %	4,355 %	5,086 %	3,834 %	3,305 %
79	6,365 %	4,288 %	4,353 %	5,075 %	3,838 %	3,316 %
80	6,350 %	4,287 %	4,351 %	5,064 %	3,843 %	3,327 %




Durata residua (in anni)	Real	Renminbi-yuan	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
81	6,336 %	4,286 %	4,349 %	5,053 %	3,847 %	3,338 %
82	6,322 %	4,285 %	4,347 %	5,043 %	3,851 %	3,348 %
83	6,309 %	4,284 %	4,346 %	5,033 %	3,856 %	3,358 %
84	6,295 %	4,283 %	4,344 %	5,023 %	3,860 %	3,368 %
85	6,282 %	4,282 %	4,342 %	5,013 %	3,864 %	3,378 %
86	6,270 %	4,281 %	4,340 %	5,004 %	3,868 %	3,388 %
87	6,257 %	4,280 %	4,339 %	4,994 %	3,871 %	3,397 %
88	6,245 %	4,279 %	4,337 %	4,985 %	3,875 %	3,406 %
89	6,234 %	4,278 %	4,336 %	4,976 %	3,879 %	3,415 %
90	6,222 %	4,278 %	4,334 %	4,968 %	3,882 %	3,424 %
91	6,211 %	4,277 %	4,333 %	4,959 %	3,886 %	3,432 %
92	6,200 %	4,276 %	4,331 %	4,951 %	3,889 %	3,440 %
93	6,189 %	4,275 %	4,330 %	4,943 %	3,892 %	3,449 %
94	6,178 %	4,274 %	4,329 %	4,935 %	3,896 %	3,457 %
95	6,168 %	4,274 %	4,327 %	4,927 %	3,899 %	3,464 %
96	6,158 %	4,273 %	4,326 %	4,920 %	3,902 %	3,472 %
97	6,148 %	4,272 %	4,325 %	4,912 %	3,905 %	3,479 %
98	6,138 %	4,271 %	4,323 %	4,905 %	3,908 %	3,487 %
99	6,129 %	4,271 %	4,322 %	4,898 %	3,911 %	3,494 %
100	6,119 %	4,270 %	4,321 %	4,891 %	3,914 %	3,501 %
101	6,110 %	4,269 %	4,320 %	4,884 %	3,917 %	3,508 %
102	6,101 %	4,269 %	4,318 %	4,877 %	3,920 %	3,515 %
103	6,092 %	4,268 %	4,317 %	4,871 %	3,922 %	3,521 %
104	6,084 %	4,267 %	4,316 %	4,864 %	3,925 %	3,528 %
105	6,075 %	4,267 %	4,315 %	4,858 %	3,928 %	3,534 %
106	6,067 %	4,266 %	4,314 %	4,852 %	3,930 %	3,540 %
107	6,059 %	4,265 %	4,313 %	4,845 %	3,933 %	3,547 %
108	6,051 %	4,265 %	4,312 %	4,839 %	3,935 %	3,553 %
109	6,043 %	4,264 %	4,311 %	4,834 %	3,938 %	3,558 %
110	6,035 %	4,264 %	4,310 %	4,828 %	3,940 %	3,564 %
111	6,028 %	4,263 %	4,309 %	4,822 %	3,942 %	3,570 %
112	6,020 %	4,262 %	4,308 %	4,817 %	3,945 %	3,576 %
113	6,013 %	4,262 %	4,307 %	4,811 %	3,947 %	3,581 %
114	6,006 %	4,261 %	4,306 %	4,806 %	3,949 %	3,587 %
115	5,999 %	4,261 %	4,305 %	4,800 %	3,951 %	3,592 %
116	5,992 %	4,260 %	4,304 %	4,795 %	3,953 %	3,597 %
117	5,985 %	4,260 %	4,303 %	4,790 %	3,955 %	3,602 %
118	5,979 %	4,259 %	4,302 %	4,785 %	3,958 %	3,607 %
119	5,972 %	4,259 %	4,302 %	4,780 %	3,960 %	3,612 %
120	5,966 %	4,258 %	4,301 %	4,775 %	3,962 %	3,617 %
121	5,959 %	4,258 %	4,300 %	4,771 %	3,964 %	3,622 %
122	5,953 %	4,257 %	4,299 %	4,766 %	3,965 %	3,627 %
123	5,947 %	4,257 %	4,298 %	4,761 %	3,967 %	3,631 %
124	5,941 %	4,256 %	4,297 %	4,757 %	3,969 %	3,636 %
125	5,935 %	4,256 %	4,297 %	4,752 %	3,971 %	3,640 %
126	5,929 %	4,256 %	4,296 %	4,748 %	3,973 %	3,645 %
127	5,923 %	4,255 %	4,295 %	4,744 %	3,975 %	3,649 %
128	5,918 %	4,255 %	4,294 %	4,739 %	3,976 %	3,653 %
129	5,912 %	4,254 %	4,294 %	4,735 %	3,978 %	3,658 %
130	5,906 %	4,254 %	4,293 %	4,731 %	3,980 %	3,662 %




Durata residua (in anni)	Real	Renminbi-yuan	Ringgit	Rublo russo	Dollaro di Singapore	Won sudcoreano
131	5,901 %	4,253 %	4,292 %	4,727 %	3,982 %	3,666 %
132	5,896 %	4,253 %	4,292 %	4,723 %	3,983 %	3,670 %
133	5,891 %	4,253 %	4,291 %	4,719 %	3,985 %	3,674 %
134	5,885 %	4,252 %	4,290 %	4,715 %	3,986 %	3,678 %
135	5,880 %	4,252 %	4,290 %	4,711 %	3,988 %	3,682 %
136	5,875 %	4,251 %	4,289 %	4,708 %	3,990 %	3,686 %
137	5,870 %	4,251 %	4,288 %	4,704 %	3,991 %	3,689 %
138	5,865 %	4,251 %	4,288 %	4,700 %	3,993 %	3,693 %
139	5,861 %	4,250 %	4,287 %	4,697 %	3,994 %	3,697 %
140	5,856 %	4,250 %	4,286 %	4,693 %	3,996 %	3,700 %
141	5,851 %	4,250 %	4,286 %	4,689 %	3,997 %	3,704 %
142	5,847 %	4,249 %	4,285 %	4,686 %	3,998 %	3,707 %
143	5,842 %	4,249 %	4,285 %	4,683 %	4,000 %	3,711 %
144	5,838 %	4,249 %	4,284 %	4,679 %	4,001 %	3,714 %
145	5,833 %	4,248 %	4,283 %	4,676 %	4,003 %	3,717 %
146	5,829 %	4,248 %	4,283 %	4,673 %	4,004 %	3,721 %
147	5,825 %	4,248 %	4,282 %	4,669 %	4,005 %	3,724 %
148	5,820 %	4,247 %	4,282 %	4,666 %	4,007 %	3,727 %
149	5,816 %	4,247 %	4,281 %	4,663 %	4,008 %	3,730 %
150	5,812 %	4,247 %	4,281 %	4,660 %	4,009 %	3,733 %


Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
1	11,155 %	1,044 %	- 0,082 %
2	11,232 %	1,309 %	- 0,077 %
3	11,440 %	1,551 %	- 0,069 %
4	11,392 %	1,716 %	- 0,051 %
5	11,399 %	1,846 %	- 0,030 %
6	11,292 %	1,954 %	- 0,005 %
7	11,177 %	2,041 %	0,023 %
8	11,157 %	2,115 %	0,054 %
9	11,185 %	2,176 %	0,087 %
10	11,203 %	2,229 %	0,121 %
11	11,180 %	2,274 %	0,159 %
12	11,121 %	2,315 %	0,202 %
13	11,035 %	2,350 %	0,249 %
14	10,929 %	2,378 %	0,299 %
15	10,810 %	2,402 %	0,348 %
16	10,681 %	2,422 %	0,396 %
17	10,545 %	2,438 %	0,441 %
18	10,406 %	2,452 %	0,484 %
19	10,265 %	2,463 %	0,522 %
20	10,125 %	2,472 %	0,557 %
21	9,985 %	2,479 %	0,588 %
22	9,848 %	2,484 %	0,614 %
23	9,713 %	2,488 %	0,636 %
24	9,582 %	2,491 %	0,654 %
25	9,455 %	2,494 %	0,668 %




Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
26	9,331 %	2,495 %	0,678 %
27	9,212 %	2,497 %	0,686 %
28	9,098 %	2,498 %	0,697 %
29	8,988 %	2,498 %	0,711 %
30	8,882 %	2,498 %	0,731 %
31	8,780 %	2,498 %	0,757 %
32	8,682 %	2,497 %	0,788 %
33	8,589 %	2,495 %	0,823 %
34	8,499 %	2,494 %	0,860 %
35	8,414 %	2,491 %	0,900 %
36	8,331 %	2,489 %	0,940 %
37	8,253 %	2,485 %	0,981 %
38	8,177 %	2,482 %	1,022 %
39	8,105 %	2,477 %	1,063 %
40	8,036 %	2,472 %	1,104 %
41	7,970 %	2,465 %	1,144 %
42	7,906 %	2,459 %	1,184 %
43	7,845 %	2,453 %	1,222 %
44	7,787 %	2,448 %	1,260 %
45	7,730 %	2,445 %	1,297 %
46	7,676 %	2,444 %	1,333 %
47	7,625 %	2,445 %	1,369 %
48	7,575 %	2,448 %	1,403 %
49	7,527 %	2,453 %	1,436 %
50	7,481 %	2,462 %	1,468 %
51	7,436 %	2,473 %	1,500 %
52	7,393 %	2,486 %	1,530 %
53	7,352 %	2,501 %	1,560 %
54	7,312 %	2,518 %	1,588 %
55	7,274 %	2,535 %	1,616 %
56	7,237 %	2,554 %	1,643 %
57	7,201 %	2,573 %	1,669 %
58	7,167 %	2,592 %	1,694 %
59	7,133 %	2,612 %	1,719 %
60	7,101 %	2,632 %	1,743 %
61	7,070 %	2,652 %	1,766 %
62	7,039 %	2,672 %	1,789 %
63	7,010 %	2,692 %	1,810 %
64	6,982 %	2,711 %	1,832 %
65	6,954 %	2,731 %	1,852 %
66	6,927 %	2,750 %	1,872 %
67	6,902 %	2,769 %	1,892 %
68	6,876 %	2,788 %	1,911 %
69	6,852 %	2,806 %	1,929 %
70	6,828 %	2,825 %	1,947 %
71	6,805 %	2,842 %	1,964 %
72	6,783 %	2,860 %	1,981 %
73	6,761 %	2,877 %	1,998 %
74	6,740 %	2,894 %	2,014 %
75	6,719 %	2,910 %	2,029 %



Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
76	6,699 %	2,926 %	2,045 %
77	6,679 %	2,942 %	2,060 %
78	6,660 %	2,958 %	2,074 %
79	6,642 %	2,973 %	2,088 %
80	6,623 %	2,987 %	2,102 %
81	6,606 %	3,002 %	2,115 %
82	6,589 %	3,016 %	2,129 %
83	6,572 %	3,030 %	2,141 %
84	6,555 %	3,044 %	2,154 %
85	6,539 %	3,057 %	2,166 %
86	6,524 %	3,070 %	2,178 %
87	6,508 %	3,083 %	2,190 %
88	6,493 %	3,095 %	2,201 %
89	6,479 %	3,107 %	2,212 %
90	6,464 %	3,119 %	2,223 %
91	6,450 %	3,131 %	2,234 %
92	6,437 %	3,142 %	2,244 %
93	6,423 %	3,154 %	2,255 %
94	6,410 %	3,165 %	2,265 %
95	6,397 %	3,176 %	2,274 %
96	6,385 %	3,186 %	2,284 %
97	6,373 %	3,196 %	2,293 %
98	6,361 %	3,207 %	2,303 %
99	6,349 %	3,217 %	2,312 %
100	6,337 %	3,226 %	2,320 %
101	6,326 %	3,236 %	2,329 %
102	6,315 %	3,245 %	2,338 %
103	6,304 %	3,254 %	2,346 %
104	6,293 %	3,263 %	2,354 %
105	6,283 %	3,272 %	2,362 %
106	6,273 %	3,281 %	2,370 %
107	6,263 %	3,290 %	2,378 %
108	6,253 %	3,298 %	2,385 %
109	6,243 %	3,306 %	2,393 %
110	6,233 %	3,314 %	2,400 %
111	6,224 %	3,322 %	2,407 %
112	6,215 %	3,330 %	2,414 %
113	6,206 %	3,338 %	2,421 %
114	6,197 %	3,345 %	2,428 %
115	6,188 %	3,353 %	2,435 %
116	6,180 %	3,360 %	2,441 %
117	6,171 %	3,367 %	2,448 %
118	6,163 %	3,374 %	2,454 %
119	6,155 %	3,381 %	2,460 %
120	6,147 %	3,388 %	2,466 %
121	6,139 %	3,394 %	2,472 %
122	6,131 %	3,401 %	2,478 %
123	6,124 %	3,407 %	2,484 %
124	6,116 %	3,414 %	2,490 %
125	6,109 %	3,420 %	2,496 %



Durata residua (in anni)	Lira turca	Dollaro USA	Yen
126	6,102 %	3,426 %	2,501 %
127	6,094 %	3,432 %	2,507 %
128	6,087 %	3,438 %	2,512 %
129	6,081 %	3,444 %	2,517 %
130	6,074 %	3,450 %	2,523 %
131	6,067 %	3,456 %	2,528 %
132	6,060 %	3,461 %	2,533 %
133	6,054 %	3,467 %	2,538 %
134	6,048 %	3,472 %	2,543 %
135	6,041 %	3,478 %	2,548 %
136	6,035 %	3,483 %	2,552 %
137	6,029 %	3,488 %	2,557 %
138	6,023 %	3,493 %	2,562 %
139	6,017 %	3,498 %	2,566 %
140	6,011 %	3,503 %	2,571 %
141	6,005 %	3,508 %	2,575 %
142	6,000 %	3,513 %	2,580 %
143	5,994 %	3,518 %	2,584 %
144	5,988 %	3,523 %	2,588 %
145	5,983 %	3,527 %	2,593 %
146	5,978 %	3,532 %	2,597 %
147	5,972 %	3,536 %	2,601 %
148	5,967 %	3,541 %	2,605 %
149	5,962 %	3,545 %	2,609 %
150	5,957 %	3,550 %	2,613 %



ALLEGATO II

Spread «fondamentali» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità

Gli spread «fondamentali» indicati nel presente allegato sono espressi in punti base e non includono gli incrementi di cui all'articolo 77 *quater*, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.

1. Esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali

Gli spread «fondamentali» si applicano alle esposizioni denominate in tutte le valute.

Gli spread «fondamentali» per durate da 11 a 30 anni sono pari agli spread «fondamentali» per una durata di 10 anni.

Durata (anni)	Austria	Belgio	Bulgaria	Croazia	Repubblica ceca	Cipro	Danimarca
1	0	0	34	5	1	28	2
2	0	0	42	5	2	46	1
3	0	2	48	5	4	51	1
4	0	3	51	5	5	51	0
5	1	5	56	5	7	54	0
6	2	6	59	5	9	55	0
7	3	6	62	5	11	57	0
8	3	8	63	5	13	56	0
9	4	8	65	5	14	52	0
10	4	9	67	5	15	51	1

Durata (anni)	Estonia	Finlandia	Francia	Germania	Grecia	Ungheria	Irlanda
1	0	0	0	0	431	4	18
2	0	0	0	0	261	4	26
3	2	0	0	0	230	4	28
4	3	0	0	0	198	4	30
5	5	0	0	0	180	4	31
6	6	0	0	0	177	4	32
7	6	0	0	0	173	4	32
8	8	1	2	0	178	2	33
9	8	1	3	0	180	1	34
10	9	1	3	0	182	4	34

Durata (anni)	Italia	Lettonia	Lituania	Lussemburgo	Malta	Paesi Bassi	Portogallo
1	6	6	6	0	18	0	28
2	14	13	13	0	26	0	46
3	18	16	16	0	28	0	51
4	20	18	18	0	30	0	51
5	22	20	20	0	31	0	54
6	23	22	22	0	32	0	56
7	24	23	23	0	32	0	57
8	26	24	24	2	33	0	56
9	27	25	25	3	34	1	52
10	29	26	26	3	34	1	51




Durata (anni)	Romania	Slovacchia	Slovenia	Spagna	Svezia	Regno Unito	Liechtenstein
1	10	14	21	6	0	0	0
2	19	18	24	13	0	0	0
3	21	21	29	16	0	0	0
4	22	22	34	18	0	0	0
5	24	24	37	20	0	0	0
6	26	25	41	22	0	0	0
7	27	26	42	23	0	0	0
8	29	27	44	24	0	0	0
9	30	27	44	25	0	0	0
10	28	28	44	26	0	0	0

Durata (anni)	Norvegia	Australia	Brasile	Canada	Cile	Cina	Colombia
1	0	0	12	0	17	0	11
2	0	0	12	0	19	0	19
3	0	0	12	0	18	1	31
4	0	0	12	0	17	2	39
5	0	0	12	0	16	3	41
6	0	0	12	0	15	3	45
7	0	0	12	0	14	4	47
8	0	0	12	0	15	8	45
9	0	0	12	0	16	5	42
10	0	0	12	0	13	5	44

Durata (anni)	Hong Kong	India	Giappone	Malaysia	Messico	Nuova Zelanda	Russia
1	0	9	0	0	10	0	0
2	0	9	0	0	10	0	0
3	0	9	0	0	10	0	0
4	0	9	0	0	10	0	1
5	0	9	0	0	10	0	2
6	0	9	0	0	10	0	6
7	0	9	0	0	10	0	9
8	0	9	0	0	10	0	13
9	0	9	1	0	10	0	20
10	0	9	1	0	10	0	20

Durata (anni)	Singapore	Sud Africa	Corea del Sud	Thailandia	Taiwan	Stati Uniti
1	0	3	10	0	4	0
2	0	7	12	0	4	0
3	0	6	13	0	4	0
4	0	5	14	0	4	0
5	0	4	15	0	4	0
6	0	5	16	0	4	0
7	0	6	16	0	4	0
8	0	7	16	0	4	0
9	0	8	16	0	4	0
10	0	8	16	0	4	0




2. Esposizioni verso enti finanziari

2.1 Euro

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	6	21	48	129	243	591	1 504
2	6	21	48	129	243	591	1 199
3	7	24	49	121	240	587	966
4	8	26	52	123	238	586	789
5	10	29	57	125	238	586	654
6	11	31	60	130	238	586	586
7	12	34	62	132	238	586	586
8	12	34	62	130	238	586	586
9	12	35	61	129	238	586	586
10	13	36	62	128	238	586	586
11	13	38	62	128	238	586	586
12	14	38	62	128	238	586	586
13	14	39	62	128	238	586	586
14	14	39	62	128	238	586	586
15	14	39	62	128	238	586	586
16	14	39	62	128	238	586	586
17	14	39	62	128	238	586	586
18	14	39	62	128	238	586	586
19	14	39	62	128	238	586	586
20	14	39	62	128	238	586	586
21	15	39	62	128	238	586	586
22	16	39	62	128	238	586	586
23	16	39	62	128	238	586	586
24	16	39	62	128	238	586	586
25	17	39	62	128	238	586	586
26	18	39	62	128	238	586	586
27	19	39	62	128	238	586	586
28	19	39	62	128	238	586	586
29	20	39	62	128	238	586	586
30	20	39	62	128	238	586	586

2.2 Corona ceca


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	10	26	52	133	248	596	1 512
2	12	28	54	136	250	598	1 207
3	14	31	56	128	246	594	972
4	15	33	58	129	245	593	794
5	16	36	63	132	245	593	659
6	17	37	66	136	244	592	592
7	18	39	68	137	244	592	592
8	17	39	67	135	243	591	591
9	17	40	66	133	243	591	591
10	17	41	66	132	242	590	590
11	17	41	65	132	242	590	590



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
12	17	41	65	131	241	589	589
13	17	42	64	131	241	589	589
14	16	41	64	130	240	588	588
15	16	41	63	130	240	588	588
16	15	40	63	129	239	587	587
17	15	40	62	129	239	587	587
18	15	40	62	129	239	587	587
19	15	40	62	129	239	587	587
20	15	40	63	129	239	587	587
21	16	40	63	129	240	588	588
22	16	41	63	130	240	588	588
23	16	41	63	130	240	588	588
24	16	41	64	130	240	588	588
25	17	41	64	130	240	588	588
26	18	41	64	130	240	588	588
27	19	41	64	130	240	588	588
28	19	41	64	130	240	588	588
29	20	41	64	130	240	588	588
30	20	41	64	130	240	588	588

2.3 Corona danese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	6	21	48	129	243	591	1 503
2	6	21	48	129	243	591	1 199
3	7	24	49	121	239	587	966
4	8	26	51	122	238	586	789
5	10	29	57	125	238	586	654
6	11	31	60	130	238	586	586
7	12	34	62	132	238	586	586
8	12	34	61	130	238	586	586
9	12	35	61	128	238	586	586
10	13	36	61	128	238	586	586
11	13	37	62	128	238	586	586
12	14	38	62	128	238	586	586
13	14	39	62	128	238	586	586
14	14	39	62	128	238	586	586
15	14	39	62	128	238	586	586
16	14	39	62	128	238	586	586
17	14	39	62	128	238	586	586
18	14	39	62	128	238	586	586
19	14	39	62	128	238	586	586
20	14	39	62	128	238	586	586
21	15	39	62	128	238	586	586
22	16	39	62	128	238	586	586
23	16	39	62	128	238	586	586
24	16	39	62	128	238	586	586
25	17	39	62	128	238	586	586




Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
26	18	39	62	128	238	586	586
27	19	39	62	128	238	586	586
28	19	39	62	128	238	586	586
29	20	39	62	128	238	586	586
30	20	39	62	128	238	586	586

2.4 Fiorino ungherese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	88	103	130	211	325	673	1 517
2	82	98	125	206	320	668	1 215
3	86	103	128	200	319	667	981
4	84	103	128	199	315	663	805
5	83	102	130	199	312	660	669
6	82	102	131	201	309	657	657
7	81	102	131	200	307	655	655
8	79	101	128	197	305	653	653
9	78	101	127	194	304	652	652
10	74	98	123	189	300	648	648
11	72	96	120	186	297	645	645
12	70	95	118	185	295	643	643
13	70	95	117	184	294	642	642
14	69	94	117	183	293	641	641
15	69	94	116	183	293	641	641
16	68	93	116	182	292	640	640
17	68	92	115	181	292	640	640
18	67	92	114	181	291	639	639
19	66	91	113	180	290	638	638
20	65	90	113	179	289	637	637
21	64	89	112	178	288	636	636
22	64	88	111	177	288	636	636
23	63	87	110	176	287	635	635
24	62	86	109	175	286	634	634
25	61	85	108	174	284	632	632
26	59	84	107	173	283	631	631
27	58	83	106	172	282	630	630
28	57	82	105	171	281	629	629
29	56	81	104	170	280	628	628
30	55	80	103	169	279	627	627

2.5 Corona svedese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	10	25	52	133	247	595	1 497
2	12	27	54	135	249	597	1 195
3	14	31	56	128	247	594	965
4	16	34	59	130	246	594	789



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
5	17	37	65	133	246	594	655
6	18	39	68	137	246	594	594
7	19	41	69	139	245	593	593
8	19	41	68	136	245	593	593
9	18	41	67	135	244	592	592
10	18	42	67	134	244	592	592
11	18	43	67	133	243	591	591
12	18	43	66	133	243	591	591
13	18	43	66	132	242	590	590
14	18	43	65	132	242	590	590
15	18	43	65	132	242	590	590
16	17	42	64	131	241	589	589
17	17	42	64	131	241	589	589
18	17	42	64	131	241	589	589
19	17	42	64	131	241	589	589
20	17	42	65	131	241	589	589
21	17	42	65	131	241	589	589
22	18	43	65	132	242	590	590
23	18	43	65	132	242	590	590
24	18	43	65	132	242	590	590
25	18	43	65	132	242	590	590
26	18	43	65	132	242	590	590
27	19	43	65	132	242	590	590
28	19	43	65	132	242	590	590
29	20	43	65	132	242	590	590
30	21	43	65	132	242	590	590

2.6 Kuna


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	53	69	95	176	291	639	1 529
2	57	72	99	180	294	642	1 224
3	62	79	104	176	295	643	991
4	66	84	109	180	296	644	813
5	68	87	115	183	297	645	676
6	69	89	118	188	296	644	644
7	69	91	119	189	295	643	643
8	68	90	118	186	294	642	642
9	67	90	116	183	293	641	641
10	66	89	114	181	291	639	639
11	64	89	113	179	289	637	637
12	63	88	111	178	288	636	636
13	62	87	110	176	286	634	634
14	61	86	108	175	285	633	633
15	59	84	107	173	283	631	631
16	58	83	106	172	282	630	630



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
17	57	82	105	171	281	629	629
18	56	81	104	170	280	628	628
19	56	81	103	170	280	628	628
20	55	80	102	169	279	627	627
21	54	79	102	168	278	626	626
22	53	78	101	167	277	625	625
23	53	78	100	167	277	625	625
24	52	77	99	166	276	624	624
25	51	76	98	165	275	623	623
26	50	75	97	164	274	622	622
27	49	74	97	163	273	621	621
28	48	73	96	162	272	620	620
29	48	72	95	161	271	619	619
30	47	72	94	161	271	619	619

2.7 Lev

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	5	20	47	128	242	591	1 502
2	5	20	47	128	242	591	1 198
3	6	23	48	120	239	587	965
4	7	25	51	122	238	585	789
5	9	28	56	124	237	585	654
6	10	31	60	129	237	585	585
7	11	33	61	131	237	585	585
8	11	34	61	129	237	585	585
9	11	34	61	128	237	585	585
10	12	36	61	127	237	585	585
11	12	37	61	127	237	585	585
12	13	37	61	127	237	585	585
13	13	38	61	127	237	585	585
14	14	38	61	127	237	585	585
15	13	38	61	127	237	585	585
16	13	38	61	127	237	585	585
17	13	38	61	127	237	585	585
18	13	38	61	127	237	585	585
19	13	38	61	127	237	585	585
20	14	38	61	127	237	585	585
21	15	38	61	127	237	585	585
22	15	38	61	127	237	585	585
23	16	38	61	127	237	585	585
24	16	38	61	127	237	585	585
25	17	38	61	127	237	585	585
26	18	38	61	127	237	586	586
27	19	38	61	127	237	586	586
28	19	39	61	127	238	586	586




Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
29	19	39	61	127	238	586	586
30	20	39	61	127	238	586	586

2.8 Lira sterlina

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	7	25	58	161	261	609	1 520
2	7	25	58	161	261	609	1 213
3	8	27	58	144	258	605	977
4	9	30	59	132	256	604	798
5	11	31	60	119	254	603	662
6	13	35	63	110	253	601	601
7	15	37	63	102	252	600	600
8	16	38	61	94	251	599	599
9	18	45	65	88	250	598	598
10	17	44	62	84	249	597	597
11	16	43	60	83	248	596	596
12	16	43	60	83	248	596	596
13	16	44	61	83	247	595	595
14	16	44	61	83	246	594	594
15	16	44	61	83	245	593	593
16	16	44	61	83	244	592	592
17	16	44	61	83	243	591	591
18	16	44	61	83	242	590	590
19	16	44	61	83	242	590	590
20	16	44	61	83	243	591	591
21	16	44	61	83	243	591	591
22	16	44	61	83	243	591	591
23	16	44	61	83	242	590	590
24	16	44	61	83	242	590	590
25	17	44	61	83	241	589	589
26	18	44	61	83	241	589	589
27	19	44	61	83	241	589	589
28	19	44	61	83	240	588	588
29	20	44	61	83	240	588	588
30	20	44	61	83	240	588	588

2.9 Leu romeno


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	89	105	131	212	327	675	1 534
2	86	102	129	210	324	672	1 230
3	85	102	127	199	318	665	995
4	83	101	127	198	314	662	816
5	82	101	129	197	310	658	678
6	80	101	130	199	308	656	656
7	79	100	129	198	305	653	653



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
8	76	98	125	194	302	650	650
9	74	97	123	190	300	648	648
10	72	96	121	188	298	646	646
11	71	95	119	186	296	644	644
12	70	94	118	184	294	642	642
13	68	93	116	182	292	640	640
14	67	92	114	181	291	639	639
15	65	90	113	179	289	637	637
16	64	89	112	178	288	636	636
17	63	88	110	177	287	635	635
18	62	87	109	176	286	634	634
19	61	86	108	175	285	633	633
20	60	85	108	174	284	632	632
21	59	84	107	173	283	631	631
22	58	83	106	172	282	630	630
23	57	82	105	171	281	629	629
24	56	81	104	170	280	628	628
25	55	80	103	169	279	627	627
26	54	79	102	168	278	626	626
27	53	78	101	167	277	625	625
28	52	77	100	166	276	624	624
29	51	76	99	165	275	623	623
30	50	75	98	164	274	622	622

2.10 Zloty


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	61	77	104	185	299	647	1 546
2	60	75	102	183	297	645	1 240
3	59	76	101	173	292	640	1 003
4	59	77	103	173	289	637	821
5	58	78	106	174	287	635	682
6	57	78	107	176	285	633	633
7	57	78	107	176	283	631	631
8	55	77	105	173	281	629	629
9	53	76	103	170	279	627	627
10	53	76	101	168	278	626	626
11	52	76	101	167	277	625	625
12	52	76	100	166	276	624	624
13	51	76	99	165	275	623	623
14	51	76	98	165	275	623	623
15	50	75	98	164	274	622	622
16	49	74	96	163	273	621	621
17	48	73	96	162	272	620	620
18	48	73	95	162	272	620	620
19	47	72	95	161	271	619	619
20	47	72	94	161	271	619	619
21	47	72	94	161	271	619	619



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
22	46	71	94	160	270	618	618
23	46	71	93	160	270	618	618
24	45	70	93	159	269	617	617
25	44	69	92	158	268	616	616
26	44	69	91	158	268	616	616
27	43	68	91	157	267	615	615
28	43	67	90	156	266	614	614
29	42	67	89	156	266	614	614
30	41	66	89	155	265	613	613

2.11 *Corona norvegese*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	31	46	73	154	268	616	1 535
2	31	47	73	155	269	617	1 227
3	31	48	73	145	264	612	989
4	32	50	75	146	262	610	808
5	32	52	79	148	261	609	670
6	33	53	82	151	260	608	608
7	33	55	83	153	259	607	607
8	32	54	82	150	258	606	606
9	31	54	81	148	257	606	606
10	31	55	80	147	257	605	605
11	31	55	80	146	256	604	604
12	31	55	79	145	255	603	603
13	30	55	78	144	254	602	602
14	30	55	77	144	254	602	602
15	29	54	76	143	253	601	601
16	28	53	75	142	252	600	600
17	27	52	75	141	251	599	599
18	27	52	74	141	251	599	599
19	27	51	74	140	251	599	599
20	27	52	74	141	251	599	599
21	27	52	74	141	251	599	599
22	27	52	74	140	251	599	599
23	26	51	74	140	250	598	598
24	26	51	74	140	250	598	598
25	26	51	74	140	250	598	598
26	26	51	73	140	250	598	598
27	26	51	73	139	250	598	598
28	25	50	73	139	249	597	597
29	25	50	73	139	249	597	597
30	25	50	72	139	249	597	597



2.12 Franco svizzero

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	5	27	108	222	570	1 493
2	1	6	28	109	223	571	1 191
3	2	6	29	101	220	568	959
4	2	8	32	103	219	567	784
5	3	9	37	106	219	567	650
6	4	12	41	110	219	567	567
7	5	14	43	112	219	567	567
8	6	15	42	110	219	567	567
9	6	16	42	109	219	567	567
10	7	17	42	109	219	567	567
11	8	19	43	110	220	568	568
12	9	18	42	108	218	566	566
13	9	20	43	110	220	568	568
14	10	20	43	109	219	567	567
15	10	19	42	108	218	566	566
16	12	18	40	107	217	565	565
17	12	19	40	107	217	565	565
18	13	19	41	107	217	565	565
19	13	20	41	107	217	565	565
20	14	21	42	108	218	566	566
21	15	22	42	109	219	567	567
22	15	23	42	109	219	567	567
23	16	23	42	109	219	567	567
24	16	25	43	109	219	567	567
25	17	25	44	109	219	567	567
26	18	26	46	109	219	567	567
27	19	26	48	109	219	567	567
28	19	28	49	109	219	567	567
29	19	29	50	109	219	567	567
30	20	29	51	109	219	567	567

2.13 Dollaro australiano


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	47	63	90	171	285	633	1 556
2	47	63	90	171	285	633	1 243
3	48	65	90	162	281	628	1 003
4	48	66	92	163	279	626	820
5	49	68	96	164	277	625	680
6	49	69	98	168	276	624	624
7	49	71	99	169	275	623	623
8	48	70	97	165	274	622	622
9	47	70	96	163	273	621	621
10	46	70	95	162	272	620	620
11	46	70	94	161	271	619	619
12	46	70	94	160	270	618	618



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
13	45	70	93	159	269	617	617
14	45	70	92	159	269	617	617
15	44	69	92	158	268	616	616
16	43	68	91	157	267	615	615
17	42	67	90	156	266	615	615
18	42	67	89	156	266	614	614
19	41	66	89	155	265	613	613
20	41	66	89	155	265	613	613
21	41	66	89	155	265	613	613
22	41	66	88	155	265	613	613
23	40	65	88	154	264	612	612
24	40	65	87	154	264	612	612
25	39	64	87	153	263	611	611
26	39	64	86	153	263	611	611
27	38	63	85	152	262	610	610
28	37	62	85	151	261	609	609
29	37	62	84	151	261	609	609
30	36	61	84	150	260	608	608

2.14 Baht

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	14	30	56	138	252	600	1 544
2	18	34	61	142	256	604	1 234
3	23	40	65	137	256	603	996
4	27	45	70	141	257	605	814
5	30	49	77	145	258	606	676
6	29	49	78	147	256	604	604
7	34	56	84	154	260	608	608
8	33	55	82	150	259	607	607
9	34	57	83	150	260	608	608
10	36	59	84	151	261	609	609
11	37	62	86	152	262	610	610
12	39	63	87	153	263	611	611
13	40	64	87	154	264	612	612
14	40	65	88	154	264	612	612
15	40	65	88	154	264	612	612
16	40	65	87	154	264	612	612
17	40	64	87	154	264	612	612
18	39	64	86	153	263	611	611
19	38	63	86	152	262	610	610
20	38	63	86	152	262	610	610
21	38	63	86	152	262	610	610
22	38	63	86	152	262	610	610
23	38	63	85	152	262	610	610
24	37	62	85	151	261	609	609
25	37	62	84	151	261	609	609
26	36	61	84	150	260	608	608




Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
27	36	61	83	150	260	608	608
28	35	60	83	149	259	607	607
29	35	60	82	149	259	607	607
30	34	59	82	148	258	606	606

2.15 Dollaro canadese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	13	28	55	136	250	599	1 529
2	14	30	57	138	252	600	1 221
3	16	33	59	131	249	597	985
4	18	36	62	133	249	596	805
5	20	39	67	135	248	597	667
6	21	42	71	140	249	597	597
7	23	44	73	142	249	597	597
8	23	45	72	140	249	597	597
9	23	46	72	139	249	597	597
10	24	47	72	139	249	597	597
11	24	49	73	139	249	597	597
12	25	50	73	139	250	598	598
13	26	50	73	140	250	598	598
14	26	51	73	140	250	598	598
15	26	51	73	140	250	598	598
16	26	51	73	140	250	598	598
17	26	51	73	140	250	598	598
18	26	51	73	140	250	598	598
19	26	51	73	140	250	598	598
20	26	51	73	140	250	598	598
21	26	51	73	140	250	598	598
22	26	51	73	140	250	598	598
23	26	50	73	139	250	598	598
24	25	50	73	139	249	597	597
25	25	50	72	139	249	597	597
26	25	50	72	139	249	597	597
27	24	49	72	138	248	596	596
28	24	49	71	138	248	596	596
29	24	49	71	138	248	596	596
30	24	48	71	137	247	595	595

2.16 Peso cileno


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	50	65	92	173	287	635	1 578
2	52	68	95	176	290	638	1 259
3	56	73	99	170	289	637	1 015



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
4	59	77	102	173	289	637	830
5	61	80	108	176	289	637	689
6	62	83	112	181	290	638	638
7	63	85	113	183	289	637	637
8	63	85	112	180	289	637	637
9	63	86	112	179	289	637	637
10	63	87	112	178	288	636	636
11	63	87	111	178	288	636	636
12	63	87	111	177	287	635	635
13	62	87	110	176	286	634	634
14	62	87	109	175	286	634	634
15	61	86	108	175	285	633	633
16	60	85	107	174	284	632	632
17	59	84	106	173	283	631	631
18	58	83	106	172	282	630	630
19	57	82	105	171	281	629	629
20	57	82	104	171	281	629	629
21	56	81	103	170	280	628	628
22	55	80	103	169	279	627	627
23	54	79	102	168	278	626	626
24	53	78	101	167	277	625	625
25	53	77	100	166	276	624	624
26	52	77	99	165	276	624	624
27	51	76	98	165	275	623	623
28	50	75	97	164	274	622	622
29	49	74	96	163	273	621	621
30	48	73	95	162	272	620	620

2.17 Peso colombiano

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	80	96	123	204	318	666	1 647
2	85	100	127	208	322	670	1 315
3	86	103	128	200	319	666	1 062
4	86	104	130	201	316	664	868
5	89	109	137	205	318	666	720
6	91	112	141	210	319	667	667
7	93	114	143	212	319	667	667
8	94	116	143	211	320	668	668
9	94	117	144	211	320	668	668
10	95	119	144	210	320	668	668
11	95	119	143	210	320	668	668
12	94	119	142	209	319	667	667
13	93	118	141	207	318	666	666
14	92	117	140	206	316	664	664
15	91	116	138	205	315	663	663
16	89	114	137	203	313	661	661
17	88	113	135	202	312	660	660
18	86	111	134	200	310	658	658
19	85	110	133	199	309	657	657



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
20	84	109	131	198	308	656	656
21	82	107	130	196	306	654	654
22	81	106	128	195	305	653	653
23	79	104	127	193	303	651	651
24	78	103	125	192	302	650	650
25	76	101	124	190	300	648	648
26	75	100	122	189	299	647	647
27	73	98	121	187	297	645	645
28	72	97	119	185	296	644	644
29	70	95	118	184	294	642	642
30	69	94	116	183	293	641	641

2.18 Dollaro di Hong Kong

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	6	21	48	129	243	591	1 541
2	9	25	51	133	247	595	1 234
3	13	30	55	127	246	593	996
4	16	34	60	130	246	594	815
5	19	38	66	134	248	596	676
6	21	41	70	140	248	596	596
7	23	44	73	142	249	597	597
8	23	45	72	140	249	597	597
9	23	46	72	139	249	597	597
10	24	47	72	139	249	597	597
11	24	48	72	139	249	597	597
12	24	49	72	139	249	597	597
13	24	49	72	138	248	596	596
14	24	49	71	137	248	596	596
15	23	48	70	137	247	595	595
16	22	47	69	136	246	594	594
17	21	46	69	135	245	593	593
18	21	46	68	135	245	593	593
19	21	46	68	135	245	593	593
20	21	46	68	135	245	593	593
21	21	46	69	135	245	593	593
22	21	46	69	135	245	593	593
23	21	46	69	135	245	593	593
24	21	46	68	135	245	593	593
25	21	46	68	135	245	593	593
26	21	46	68	135	245	593	593
27	21	46	68	135	245	593	593
28	21	45	68	134	244	593	593
29	20	45	68	134	244	592	592
30	21	45	68	134	244	592	592




2.19 Rupia indiana

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	92	107	134	215	329	677	1 655
2	92	107	134	215	329	677	1 321
3	93	109	135	207	325	673	1 065
4	94	112	137	208	324	672	870
5	95	114	142	210	323	671	721
6	95	116	145	214	322	670	670
7	96	117	146	216	322	670	670
8	96	118	145	213	322	670	670
9	95	118	144	211	321	669	669
10	94	117	142	209	319	667	667
11	92	117	141	207	317	665	665
12	91	115	139	205	315	663	663
13	89	114	137	203	313	661	661
14	88	113	135	201	312	660	660
15	86	111	133	200	310	658	658
16	84	108	131	197	308	656	656
17	82	107	129	196	306	654	654
18	80	105	128	194	304	652	652
19	79	104	126	193	303	651	651
20	78	103	125	192	302	650	650
21	77	102	124	191	301	649	649
22	76	101	123	190	300	648	648
23	75	100	122	189	299	647	647
24	74	99	121	188	298	646	646
25	73	97	120	186	296	644	644
26	71	96	119	185	295	643	643
27	70	95	118	184	294	642	642
28	69	94	117	183	293	641	641
29	68	93	116	182	292	640	640
30	67	92	115	181	291	639	639

2.20 Peso messicano


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	356	371	398	479	593	941	1 678
2	76	91	118	199	313	661	1 343
3	80	97	122	194	313	660	1 084
4	84	102	127	198	314	662	887
5	87	106	134	202	315	663	735
6	89	109	138	207	316	664	664
7	90	112	140	210	316	664	664
8	91	113	141	209	317	665	665
9	92	115	141	208	318	666	666
10	92	115	141	207	317	665	665
11	92	116	141	207	317	665	665
12	93	117	141	207	317	665	665



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
13	94	118	141	208	318	666	666
14	94	119	142	208	318	666	666
15	95	120	143	209	319	667	667
16	96	121	144	210	320	668	668
17	97	122	145	211	321	669	669
18	98	123	146	212	322	670	670
19	99	124	147	213	323	671	671
20	100	125	147	214	324	672	672
21	100	125	148	214	324	672	672
22	100	125	147	214	324	672	672
23	100	124	147	213	323	672	672
24	99	124	146	213	323	671	671
25	98	123	145	212	322	670	670
26	97	122	144	211	321	669	669
27	96	121	143	210	320	668	668
28	94	119	142	208	318	666	666
29	93	118	141	207	317	665	665
30	92	117	139	206	316	664	664

2.21 Nuovo dollaro di Taiwan

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	10	36	118	232	580	1 523
2	1	10	36	118	232	580	1 216
3	2	12	37	109	228	576	980
4	2	14	39	110	226	574	801
5	3	16	43	112	225	573	664
6	4	17	46	115	224	572	572
7	5	19	47	117	223	571	571
8	6	19	46	114	223	571	571
9	6	19	45	112	222	570	570
10	7	19	45	111	221	569	569
11	8	20	45	111	221	569	569
12	9	21	45	111	221	569	569
13	9	22	45	111	221	569	569
14	10	22	45	111	221	569	569
15	11	22	45	111	221	569	569
16	12	22	45	111	221	569	569
17	12	23	45	112	222	570	570
18	13	23	46	112	222	570	570
19	13	24	46	113	223	571	571
20	15	25	47	114	224	572	572
21	15	25	48	114	224	573	573
22	16	26	49	115	225	573	573
23	16	27	49	116	226	574	574
24	17	27	50	116	226	574	574
25	18	28	50	117	227	575	575
26	18	28	51	117	227	575	575




Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
27	19	29	51	118	228	576	576
28	19	29	51	118	228	576	576
29	20	29	52	118	228	576	576
30	21	30	53	119	229	577	577

2.22 Dollaro neozelandese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	54	69	96	177	291	639	1 557
2	55	70	97	178	292	640	1 246
3	55	72	97	169	288	636	1 007
4	56	74	99	170	286	634	823
5	56	76	104	172	285	633	683
6	57	78	107	176	284	632	632
7	57	78	107	176	283	631	631
8	56	79	106	174	282	630	630
9	56	79	105	172	282	630	630
10	55	78	103	170	280	628	628
11	54	78	102	168	278	626	626
12	52	77	100	167	277	625	625
13	51	76	99	165	275	623	623
14	50	74	97	163	274	622	622
15	48	73	95	162	272	620	620
16	46	71	94	160	270	618	618
17	45	70	92	159	269	617	617
18	44	69	91	158	268	616	616
19	43	68	90	157	267	615	615
20	42	67	90	156	266	614	614
21	42	66	89	155	266	614	614
22	41	66	88	155	265	613	613
23	40	65	88	154	264	612	612
24	40	64	87	153	263	612	612
25	39	64	86	153	263	611	611
26	38	63	86	152	262	610	610
27	37	62	85	151	261	609	609
28	37	62	84	151	261	609	609
29	36	61	84	150	260	608	608
30	36	60	83	149	259	608	608

2.23 Rand


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	114	129	156	237	351	699	1 687
2	115	131	157	238	353	701	1 348
3	117	134	160	231	350	698	1 087
4	119	137	163	234	350	698	889
5	121	140	168	237	350	698	737



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
6	122	142	171	241	349	697	697
7	123	144	173	242	349	697	697
8	122	144	171	239	348	696	696
9	121	144	170	237	347	695	695
10	120	144	169	235	346	694	694
11	119	143	167	234	344	692	692
12	117	142	165	232	342	690	690
13	116	140	163	230	340	688	688
14	114	138	161	227	337	685	685
15	111	136	159	225	335	683	683
16	108	133	156	222	332	680	680
17	106	131	154	220	330	678	678
18	104	129	151	218	328	676	676
19	102	127	149	216	326	674	674
20	100	125	147	214	324	672	672
21	98	123	146	212	322	670	670
22	96	121	144	210	320	668	668
23	95	120	142	209	319	667	667
24	93	118	140	207	317	665	665
25	91	116	139	205	315	663	663
26	89	114	137	203	313	661	661
27	88	113	135	202	312	660	660
28	86	111	134	200	310	658	658
29	85	109	132	198	308	656	656
30	83	108	130	197	307	655	655

2.24 Real


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	174	190	217	298	412	760	1 768
2	184	199	226	307	421	769	1 405
3	189	205	231	303	421	769	1 134
4	191	209	234	305	421	769	911
5	192	211	239	307	420	768	768
6	191	212	241	310	419	767	767
7	191	213	241	311	417	765	765
8	189	212	239	307	415	763	763
9	188	211	237	304	414	762	762
10	187	211	236	302	412	760	760
11	186	210	234	300	410	758	758
12	183	208	231	298	408	756	756
13	181	206	228	295	405	753	753
14	178	203	225	292	402	750	750
15	175	199	222	288	398	746	746
16	171	196	219	285	395	743	743
17	168	193	215	282	392	740	740
18	165	190	212	279	389	737	737



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
19	162	186	209	276	386	734	734
20	159	183	206	272	383	731	731
21	155	180	203	269	379	727	727
22	152	177	200	266	376	724	724
23	149	174	197	263	373	721	721
24	146	171	193	260	370	718	718
25	143	168	190	257	367	715	715
26	140	165	187	254	364	712	712
27	137	162	184	251	361	709	709
28	134	159	181	248	358	706	706
29	131	156	178	245	355	703	703
30	128	153	176	242	352	700	700

2.25 Renminbi-yuan

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	26	42	68	149	264	612	1 584
2	27	42	69	150	264	613	1 265
3	28	45	70	142	261	609	1 021
4	29	47	73	143	259	607	834
5	30	50	77	146	259	607	692
6	31	51	80	149	258	606	606
7	31	53	81	151	257	605	605
8	30	52	79	148	256	604	604
9	29	52	78	145	255	603	603
10	29	53	78	144	254	602	602
11	29	53	77	144	254	602	602
12	29	53	76	143	253	601	601
13	28	53	76	142	252	600	600
14	28	53	76	142	252	600	600
15	28	53	75	142	252	600	600
16	28	52	75	141	252	600	600
17	28	52	75	141	251	600	600
18	28	52	75	141	252	600	600
19	28	53	75	142	252	600	600
20	28	53	75	142	252	600	600
21	28	53	75	142	252	600	600
22	28	53	75	142	252	600	600
23	28	53	75	142	252	600	600
24	28	53	75	142	252	600	600
25	28	52	75	141	251	599	599
26	27	52	75	141	251	599	599
27	27	52	74	141	251	599	599




Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
28	27	52	74	141	251	599	599
29	27	52	74	140	251	599	599
30	26	51	74	140	250	598	598

2.26 Ringgit

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	22	37	64	145	259	607	1 591
2	24	39	66	147	261	609	1 271
3	27	43	69	141	259	607	1 024
4	29	47	73	144	259	607	837
5	32	51	79	147	260	608	693
6	33	54	83	152	261	609	609
7	35	57	85	155	261	609	609
8	35	57	85	153	261	609	609
9	35	58	85	152	261	610	610
10	37	60	85	152	262	610	610
11	38	62	86	152	262	610	610
12	38	63	86	153	263	611	611
13	38	63	86	152	263	611	611
14	39	63	86	152	262	610	610
15	38	63	86	152	262	610	610
16	38	63	85	152	262	610	610
17	38	63	85	152	262	610	610
18	38	63	85	152	262	610	610
19	38	63	85	152	262	610	610
20	38	63	86	152	262	610	610
21	38	63	86	152	262	610	610
22	38	63	86	152	262	610	610
23	38	63	86	152	262	610	610
24	38	63	85	152	262	610	610
25	38	62	85	151	261	609	609
26	37	62	85	151	261	609	609
27	37	62	84	151	261	609	609
28	36	61	84	150	260	608	608
29	36	61	83	150	260	608	608
30	35	60	83	149	259	607	607

2.27 Rublo russo


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	123	138	165	246	360	708	1 759
2	122	137	164	245	359	707	1 394
3	122	139	164	236	355	702	1 119
4	122	141	166	237	353	701	911
5	123	143	170	239	352	700	753
6	123	143	172	242	350	698	698
7	123	145	173	243	349	697	697



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
8	122	145	172	240	349	697	697
9	121	144	170	238	347	695	695
10	121	145	170	237	347	695	695
11	121	145	170	236	346	694	694
12	121	145	169	235	345	693	693
13	120	145	167	234	344	692	692
14	119	144	166	233	343	691	691
15	117	141	164	230	340	689	689
16	114	139	162	228	338	686	686
17	112	136	159	225	335	684	684
18	109	134	157	223	333	681	681
19	107	132	155	221	331	679	679
20	105	130	152	219	329	677	677
21	103	128	150	217	327	675	675
22	100	125	148	214	324	672	672
23	98	123	146	212	322	670	670
24	96	121	144	210	320	668	668
25	94	119	141	208	318	666	666
26	92	117	139	206	316	664	664
27	90	115	137	204	314	662	662
28	88	113	135	202	312	660	660
29	86	111	133	200	310	658	658
30	84	109	131	198	308	656	656

2.28 Dollaro di Singapore


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	8	35	116	230	578	1 541
2	1	10	37	118	232	580	1 234
3	2	14	40	112	230	578	996
4	2	18	44	114	230	578	815
5	3	22	50	118	231	579	677
6	4	25	54	123	232	580	580
7	6	28	56	126	232	580	580
8	6	28	55	124	232	580	580
9	6	29	55	122	232	580	580
10	8	30	55	122	232	580	580
11	8	31	55	122	232	580	580
12	9	32	55	122	232	580	580
13	9	32	55	121	231	579	579
14	10	32	55	121	231	579	579
15	11	32	55	121	231	579	579
16	12	32	54	121	231	579	579
17	12	32	54	121	231	579	579
18	13	32	54	121	231	579	579
19	13	32	54	121	231	579	579
20	15	33	55	122	232	580	580
21	15	33	56	122	232	580	580



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
22	16	34	56	123	233	581	581
23	16	34	56	123	233	581	581
24	17	34	57	123	233	581	581
25	18	34	57	123	234	582	582
26	19	35	57	124	234	582	582
27	19	35	57	124	234	582	582
28	19	35	58	124	234	582	582
29	20	35	58	124	234	582	582
30	21	35	58	124	234	582	582

2.29 *Won sudcoreano*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	35	50	77	158	272	620	1 543
2	35	51	78	159	273	621	1 231
3	35	52	77	149	268	616	992
4	36	54	79	150	266	614	810
5	36	55	83	152	265	613	671
6	39	59	88	158	266	614	614
7	36	58	86	156	262	610	610
8	40	63	90	158	267	615	615
9	40	63	89	156	266	614	614
10	34	58	83	149	259	607	607
11	29	54	78	144	254	602	602
12	26	51	74	141	251	599	599
13	24	49	72	138	248	596	596
14	22	47	70	136	246	594	594
15	21	46	68	135	245	593	593
16	19	44	66	133	243	591	591
17	18	43	66	132	242	590	590
18	17	42	65	131	241	589	589
19	17	42	65	131	241	589	589
20	17	42	65	131	241	589	589
21	17	42	65	131	241	589	589
22	17	42	65	131	241	589	589
23	17	42	65	131	241	589	589
24	17	42	65	131	241	589	589
25	17	42	65	131	241	589	589
26	18	42	64	131	241	589	589
27	19	42	64	131	241	589	589
28	19	42	64	131	241	589	589
29	20	42	64	131	241	589	589
30	20	42	64	130	241	589	589




2.30 Lira turca

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	186	201	228	309	423	771	1 785
2	184	199	226	307	421	769	1 427
3	181	197	223	295	413	761	1 153
4	178	196	222	292	408	756	941
5	175	195	222	291	404	752	779
6	172	192	222	291	399	747	747
7	169	191	219	289	395	743	743
8	165	187	215	283	391	739	739
9	161	184	210	277	387	735	735
10	158	181	207	273	383	731	731
11	154	179	203	269	379	727	727
12	151	175	199	265	375	723	723
13	148	172	195	262	372	720	720
14	144	169	191	258	368	716	716
15	141	165	188	254	364	712	712
16	137	162	185	251	361	709	709
17	134	159	182	248	358	706	706
18	131	156	179	245	355	703	703
19	129	153	176	242	352	701	701
20	126	151	173	240	350	698	698
21	123	148	171	237	347	695	695
22	121	146	168	235	345	693	693
23	118	143	166	232	342	690	690
24	116	141	163	230	340	688	688
25	114	138	161	227	337	685	685
26	111	136	159	225	335	683	683
27	109	134	156	223	333	681	681
28	107	132	154	221	331	679	679
29	105	130	152	219	329	677	677
30	103	128	150	217	327	675	675

2.31 Dollaro USA


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	9	26	53	112	248	596	1 536
2	9	26	53	112	248	596	1 229
3	10	29	54	106	246	594	992
4	12	34	58	103	247	595	811
5	17	41	63	106	248	596	673
6	18	44	67	101	249	597	597
7	19	46	65	94	249	597	597
8	17	44	64	92	249	598	598
9	17	45	66	96	250	598	598
10	19	48	69	100	250	598	598
11	21	50	71	103	250	598	598
12	22	53	72	104	250	598	598



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
13	24	55	72	104	250	598	598
14	24	54	73	104	250	598	598
15	24	54	73	104	250	598	598
16	24	54	73	104	250	598	598
17	24	54	73	104	250	598	598
18	24	54	73	104	250	598	598
19	24	54	73	104	250	598	598
20	24	54	73	104	251	599	599
21	24	54	73	104	251	599	599
22	24	54	73	104	251	599	599
23	24	54	73	104	252	600	600
24	24	54	73	104	252	600	600
25	24	54	73	104	252	600	600
26	24	54	73	104	252	600	600
27	24	54	73	104	252	600	600
28	24	54	73	104	252	600	600
29	24	54	73	104	252	600	600
30	24	54	73	104	251	600	600

2.32 Yen

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	5	13	94	208	556	1 509
2	1	6	12	93	207	555	1 203
3	2	6	11	83	202	550	969
4	2	8	13	84	200	548	791
5	3	9	18	86	199	547	655
6	4	9	21	90	199	547	550
7	5	10	22	92	198	546	546
8	6	12	22	90	198	546	546
9	6	12	22	89	199	547	547
10	7	13	23	89	199	547	547
11	8	13	24	89	199	547	547
12	9	15	26	89	199	547	547
13	9	16	28	90	200	548	548
14	10	16	29	90	200	548	548
15	10	17	31	90	200	548	548
16	12	18	32	91	201	549	549
17	12	19	33	91	201	549	549
18	13	19	35	91	201	550	550
19	13	20	36	92	202	550	550
20	14	21	38	93	203	551	551
21	15	22	40	93	203	552	552
22	15	23	41	94	204	552	552
23	16	23	42	94	205	553	553
24	16	25	43	95	205	553	553
25	17	25	44	95	205	553	553
26	18	26	47	95	205	553	553



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
27	19	26	48	95	205	553	553
28	19	28	49	95	206	554	554
29	19	29	50	96	206	554	554
30	20	29	51	96	206	554	554


3. Altre esposizioni

3.1 Euro

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	1	15	22	46	169	307	2 976
2	1	15	22	46	169	342	2 236
3	1	16	24	51	163	354	1 699
4	1	17	28	54	161	353	1 319
5	2	19	31	56	161	344	1 049
6	3	22	34	60	161	331	852
7	4	24	35	62	161	315	706
8	4	25	37	64	161	299	594
9	5	26	38	67	161	282	506
10	5	27	40	70	161	265	436
11	5	27	40	70	161	254	379
12	5	27	40	71	161	254	332
13	5	27	40	71	161	254	292
14	6	27	41	71	161	254	259
15	7	27	44	71	161	254	254
16	7	27	47	71	161	254	254
17	7	27	50	71	161	254	254
18	8	27	52	71	161	254	254
19	8	27	54	71	161	254	254
20	9	27	57	71	161	254	254
21	9	27	60	71	161	254	254
22	9	27	62	71	161	254	254
23	10	27	65	74	161	254	254
24	10	27	69	77	161	254	254
25	11	27	71	79	161	254	254
26	11	27	74	80	161	254	254
27	12	27	76	83	161	254	254
28	12	27	80	86	161	254	254
29	13	28	82	88	161	254	254
30	13	28	84	90	161	254	254

3.2 Corona ceca


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	5	19	26	50	173	309	2 994
2	7	22	28	52	175	345	2 251
3	7	22	31	57	170	356	1 711



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
4	7	23	34	61	168	355	1 328
5	7	25	38	63	167	346	1 056
6	9	28	39	65	167	333	858
7	10	30	41	67	166	317	710
8	9	30	42	69	166	300	597
9	9	30	43	72	165	283	508
10	9	31	44	74	165	267	438
11	9	31	44	74	164	258	380
12	8	30	43	74	164	257	333
13	8	30	43	73	163	257	293
14	7	29	42	73	163	256	260
15	7	29	44	72	162	256	256
16	7	28	47	72	162	255	255
17	7	28	50	71	161	255	255
18	8	28	52	71	161	255	255
19	8	28	55	71	161	255	255
20	9	28	57	72	162	255	255
21	9	28	60	72	162	255	255
22	9	29	64	72	162	256	256
23	10	29	66	74	162	256	256
24	10	29	69	77	163	256	256
25	11	29	71	79	163	256	256
26	11	29	74	82	163	256	256
27	12	29	76	83	163	256	256
28	12	29	80	86	163	256	256
29	13	29	82	88	163	256	256
30	13	29	85	91	163	256	256

3.3 Corona danese


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	15	22	46	169	307	2 976
2	0	15	22	46	169	342	2 236
3	1	15	24	50	163	354	1 699
4	1	17	27	54	161	353	1 319
5	2	19	31	56	161	344	1 048
6	2	21	33	59	161	331	852
7	4	24	35	61	161	315	705
8	4	25	37	64	161	299	593
9	4	26	38	67	161	282	506
10	5	27	40	69	161	265	436
11	5	27	40	70	161	254	379
12	5	27	40	70	161	254	332
13	5	27	40	70	161	254	292
14	6	27	41	70	161	254	259
15	7	27	44	70	161	254	254
16	7	27	47	70	161	254	254
17	7	27	50	70	161	254	254
18	8	27	52	70	161	254	254



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
19	8	27	54	70	161	254	254
20	9	27	57	70	161	254	254
21	9	27	60	70	161	254	254
22	9	27	62	71	161	254	254
23	10	27	65	74	161	254	254
24	10	27	69	77	161	254	254
25	11	27	71	79	161	254	254
26	11	27	74	80	161	254	254
27	12	27	76	83	161	254	254
28	12	27	80	86	161	254	254
29	13	28	82	88	161	254	254
30	13	28	84	90	161	254	254

3.4 Fiorino ungherese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	82	97	104	127	251	346	3 004
2	77	92	99	122	246	347	2 267
3	79	95	104	130	242	360	1 726
4	76	93	104	131	237	360	1 346
5	74	92	104	130	234	352	1 073
6	74	93	104	130	232	340	875
7	73	93	104	130	229	325	726
8	71	92	103	131	227	321	612
9	70	91	104	133	226	320	522
10	66	88	101	131	222	315	450
11	64	85	99	129	219	312	391
12	62	84	97	127	217	311	343
13	61	83	96	126	216	310	310
14	60	82	95	126	216	309	309
15	60	82	95	125	215	309	309
16	59	81	94	124	215	308	308
17	59	80	94	124	214	307	307
18	58	79	93	123	213	307	307
19	57	79	92	122	212	306	306
20	56	78	91	122	212	305	305
21	55	77	90	121	211	304	304
22	55	76	90	120	210	303	303
23	54	75	89	119	209	302	302
24	52	74	88	118	208	301	301
25	51	73	86	117	207	300	300
26	50	72	85	116	206	299	299
27	49	71	84	115	205	298	298
28	48	70	83	114	204	297	297




Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
29	47	69	85	112	203	296	296
30	46	68	88	111	202	295	295

3.5 Corona svedese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	5	19	26	50	173	306	2 962
2	6	21	28	52	175	341	2 229
3	7	23	31	58	170	354	1 696
4	8	24	35	62	168	353	1 319
5	9	26	39	64	168	344	1 049
6	10	29	41	67	168	331	854
7	11	31	42	69	168	316	707
8	11	31	43	71	167	300	595
9	11	32	44	73	167	283	508
10	11	32	45	75	166	267	438
11	10	32	45	75	166	259	381
12	10	32	45	75	165	259	334
13	9	31	44	75	165	258	294
14	9	31	44	74	164	258	261
15	9	30	44	74	164	257	257
16	8	30	47	73	163	257	257
17	8	30	50	73	163	257	257
18	8	29	53	73	163	257	257
19	8	29	56	73	163	257	257
20	9	30	58	73	164	257	257
21	9	30	61	74	164	257	257
22	10	30	64	74	164	257	257
23	10	31	67	75	164	258	258
24	10	31	69	77	164	258	258
25	11	31	72	79	164	258	258
26	11	31	75	82	164	258	258
27	12	31	78	85	164	258	258
28	12	31	80	87	164	258	258
29	13	31	84	89	164	258	258
30	13	30	86	91	164	258	258

3.6 Kuna


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	48	62	69	93	216	312	3 028
2	52	66	73	97	220	349	2 285
3	55	71	80	106	219	363	1 745
4	58	74	85	112	218	364	1 360
5	59	77	89	115	219	356	1 084
6	61	80	91	118	219	342	882
7	61	81	93	119	218	327	731



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
8	60	81	93	120	217	310	615
9	59	80	93	122	215	308	523
10	58	79	93	122	213	307	451
11	56	78	91	121	212	305	391
12	55	76	90	120	210	304	343
13	53	75	88	118	209	302	302
14	52	73	87	117	207	300	300
15	50	72	85	116	206	299	299
16	49	71	84	115	205	298	298
17	48	70	83	114	204	297	297
18	47	69	82	113	203	296	296
19	47	68	82	112	202	295	295
20	46	68	81	111	201	295	295
21	45	67	80	111	201	294	294
22	44	66	79	110	200	293	293
23	44	65	79	109	199	292	292
24	43	64	78	108	198	292	292
25	42	64	77	107	197	291	291
26	41	63	76	106	196	290	290
27	40	62	79	105	196	289	289
28	39	61	81	105	195	288	288
29	38	60	85	104	194	287	287
30	38	59	87	103	193	286	286

3.7 Lev


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	14	21	45	168	307	2 974
2	0	14	21	45	168	342	2 235
3	1	15	24	50	162	354	1 698
4	1	16	27	54	160	353	1 318
5	2	18	30	55	160	344	1 048
6	2	21	33	59	160	330	851
7	3	23	35	61	160	315	705
8	3	24	36	63	160	298	593
9	4	25	37	67	160	282	505
10	4	26	39	69	160	265	435
11	5	26	39	70	160	253	378
12	5	26	39	70	160	253	331
13	5	26	39	70	160	253	292
14	6	26	41	70	160	253	259
15	7	26	44	70	160	253	253
16	7	26	47	70	160	253	253
17	7	26	50	70	160	253	253
18	8	26	52	70	160	253	253
19	8	26	54	70	160	253	253
20	9	26	57	70	160	253	253
21	9	26	60	70	160	253	253



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
22	9	26	62	71	160	253	253
23	10	26	65	74	160	253	253
24	10	26	68	77	160	253	253
25	11	26	71	79	160	253	253
26	11	26	74	80	160	253	253
27	12	26	76	83	160	253	253
28	12	27	80	86	160	253	253
29	13	28	82	88	160	253	253
30	13	28	84	90	160	253	253

3.8 Lira sterlina

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	11	23	46	187	311	3 010
2	0	11	23	46	187	346	2 263
3	1	11	24	51	181	358	1 720
4	1	13	27	57	178	357	1 335
5	2	16	29	60	177	348	1 061
6	2	18	33	61	176	334	862
7	3	21	36	60	175	318	713
8	3	23	37	60	174	302	600
9	6	31	41	58	173	285	511
10	9	34	41	57	172	268	440
11	7	33	40	56	171	264	382
12	6	32	40	55	170	263	334
13	5	30	40	55	169	263	295
14	6	30	42	56	169	262	262
15	7	30	44	56	168	261	261
16	7	30	47	57	166	260	260
17	7	30	50	60	165	259	259
18	8	30	53	62	165	258	258
19	8	30	55	65	165	258	258
20	9	30	58	67	165	258	258
21	9	30	61	69	165	259	259
22	9	30	64	72	165	259	259
23	10	30	66	74	165	258	258
24	10	30	69	77	164	258	258
25	11	30	71	79	164	257	257
26	11	30	74	81	163	257	257
27	12	30	76	83	163	256	256
28	12	30	80	86	163	256	256
29	12	30	82	88	162	256	256
30	13	30	84	90	162	255	255




3.9 Leu romeno

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	84	98	105	129	252	348	3 039
2	81	96	102	126	249	351	2 296
3	78	94	102	129	241	365	1 752
4	75	92	103	130	236	365	1 365
5	73	91	103	128	233	357	1 088
6	72	91	103	129	230	344	886
7	71	91	102	128	227	329	735
8	68	89	100	128	224	318	619
9	66	87	100	129	222	315	527
10	64	86	99	129	220	313	454
11	63	85	98	128	218	312	395
12	61	83	96	126	217	310	346
13	59	81	94	125	215	308	308
14	58	79	93	123	213	307	307
15	56	78	91	122	212	305	305
16	55	77	90	120	210	304	304
17	54	76	89	119	209	303	303
18	53	75	88	118	208	302	302
19	52	74	87	117	207	301	301
20	51	73	86	116	207	300	300
21	50	72	85	116	206	299	299
22	49	71	84	115	205	298	298
23	48	70	83	114	204	297	297
24	47	69	82	113	203	296	296
25	46	68	81	112	202	295	295
26	45	67	80	111	201	294	294
27	44	66	79	110	200	293	293
28	43	65	83	109	199	292	292
29	42	64	85	108	198	291	291
30	41	63	88	107	197	290	290

3.10 Zloty


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	56	71	77	101	224	320	3 064
2	54	69	76	99	223	354	2 317
3	52	68	77	103	215	368	1 767
4	51	68	78	105	212	367	1 375
5	50	67	80	105	209	358	1 094
6	49	68	80	106	207	345	891
7	49	69	80	106	205	329	738
8	47	68	80	107	204	312	620
9	46	67	79	109	202	295	529
10	45	67	80	109	201	294	455
11	44	66	79	109	200	293	395



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
12	43	65	78	109	199	292	346
13	42	64	77	108	198	291	305
14	42	63	77	107	197	291	291
15	41	63	76	106	197	290	290
16	40	62	75	105	195	289	289
17	39	61	74	105	195	288	288
18	39	60	74	104	194	287	287
19	38	60	73	103	193	287	287
20	38	60	73	103	193	287	287
21	38	59	73	103	193	286	286
22	37	59	72	103	193	286	286
23	37	58	72	102	192	285	285
24	36	58	71	101	192	285	285
25	35	57	74	101	191	284	284
26	35	56	77	100	190	284	284
27	34	56	79	99	190	283	283
28	33	55	83	99	189	282	282
29	33	54	85	98	188	282	282
30	32	54	88	97	188	281	281

3.11 *Corona norvegese*


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	26	40	47	71	194	314	3 041
2	26	41	47	71	194	350	2 290
3	24	40	49	75	188	362	1 741
4	23	40	51	78	184	361	1 352
5	24	41	54	79	183	352	1 074
6	24	43	55	81	182	338	873
7	25	45	56	82	182	322	722
8	24	45	57	84	181	305	607
9	24	45	58	87	180	288	517
10	24	45	58	88	179	273	445
11	23	45	58	88	179	272	387
12	22	44	57	88	178	271	339
13	21	43	56	87	177	270	298
14	21	42	56	86	176	269	269
15	20	42	55	85	175	269	269
16	19	41	54	84	174	268	268
17	18	40	53	84	174	267	267
18	18	40	53	83	173	267	267
19	17	39	56	83	173	266	266
20	18	39	58	83	173	266	266



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
21	18	39	61	83	173	266	266
22	18	39	64	83	173	266	266
23	17	39	67	83	173	266	266
24	17	39	69	83	173	266	266
25	17	39	73	82	172	266	266
26	17	39	75	82	172	266	266
27	17	38	78	85	172	265	265
28	16	38	81	87	172	265	265
29	16	38	84	90	171	265	265
30	16	38	87	92	171	265	265

3.12 Franco svizzero

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	0	3	25	148	305	2 953
2	0	1	6	26	149	340	2 220
3	1	2	10	31	143	352	1 687
4	1	3	13	35	141	351	1 310
5	2	4	16	37	141	342	1 041
6	2	5	19	40	141	329	846
7	3	6	22	42	141	313	701
8	3	7	25	45	141	297	589
9	4	8	27	48	141	280	502
10	4	9	30	50	141	263	432
11	5	11	33	52	142	248	376
12	5	11	36	51	141	234	329
13	5	12	38	52	142	235	290
14	6	13	41	52	142	235	257
15	7	14	44	54	140	234	234
16	7	16	47	56	139	233	233
17	7	16	48	59	139	233	233
18	8	17	51	62	139	233	233
19	8	18	54	64	140	233	233
20	9	19	57	67	141	234	234
21	9	20	60	69	141	234	234
22	9	20	62	71	141	235	235
23	10	22	65	73	141	235	235
24	10	23	67	75	141	235	235
25	11	23	70	78	142	235	235
26	11	25	72	80	143	234	234
27	12	25	76	82	145	234	234
28	12	26	78	84	146	234	234
29	12	27	81	87	147	234	234
30	13	28	84	89	148	234	234



3.13 Dollaro australiano

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	42	57	64	87	210	318	3 085
2	42	57	64	87	210	355	2 323
3	41	57	65	92	204	367	1 767
4	40	57	68	95	201	366	1 373
5	40	58	70	95	200	357	1 091
6	40	59	71	97	199	343	886
7	41	61	72	98	197	327	734
8	40	60	72	100	196	310	617
9	39	60	73	102	195	292	525
10	39	60	74	103	194	288	452
11	38	60	73	103	193	287	393
12	37	59	72	102	193	286	344
13	36	58	71	102	192	285	303
14	36	57	71	101	191	285	285
15	35	57	70	100	191	284	284
16	34	56	69	99	189	283	283
17	33	55	68	99	189	282	282
18	33	55	68	98	188	282	282
19	32	54	67	98	188	281	281
20	32	54	67	98	188	281	281
21	32	54	67	97	188	281	281
22	32	53	67	97	187	281	281
23	31	53	68	97	187	280	280
24	31	52	70	96	186	280	280
25	30	52	73	96	186	279	279
26	30	51	75	95	185	278	278
27	29	51	79	94	184	278	278
28	28	50	81	94	184	277	277
29	28	50	85	93	183	277	277
30	27	49	87	93	183	276	276

3.14 Baht


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	9	24	30	54	177	315	3 059
2	13	28	35	58	181	352	2 304
3	16	32	40	67	179	365	1 754
4	19	35	46	73	179	364	1 363
5	21	39	51	76	181	355	1 084
6	20	39	51	77	178	341	881
7	26	46	57	83	183	326	730
8	25	45	57	85	181	308	613
9	26	47	60	89	182	291	522
10	28	50	63	92	184	277	450
11	29	51	64	94	185	278	391
12	30	52	65	95	186	279	342



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
13	31	52	66	96	186	279	301
14	31	53	66	96	187	280	280
15	31	53	66	97	187	280	280
16	31	52	66	96	186	279	279
17	31	52	66	96	186	279	279
18	30	51	65	95	185	279	279
19	29	51	64	95	185	278	278
20	29	51	64	95	185	278	278
21	29	51	64	95	185	278	278
22	29	51	65	94	185	278	278
23	29	50	68	94	184	278	278
24	28	50	70	94	184	277	277
25	28	50	73	93	183	277	277
26	27	49	75	93	183	276	276
27	27	49	79	92	182	276	276
28	26	48	81	92	182	275	275
29	26	48	85	91	181	275	275
30	25	47	87	92	181	274	274

3.15 Dollaro canadese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	8	22	29	53	176	312	3 029
2	9	24	30	54	177	349	2 280
3	10	25	34	60	173	361	1 734
4	10	27	38	65	171	360	1 347
5	11	29	41	67	171	351	1 071
6	13	32	44	70	171	337	870
7	15	35	46	72	171	321	720
8	15	35	47	75	171	304	605
9	15	37	49	78	171	287	516
10	16	38	51	80	172	271	444
11	16	38	51	81	172	265	386
12	17	38	52	82	172	265	338
13	17	38	52	82	172	266	298
14	17	39	52	82	172	266	266
15	17	39	52	82	172	266	266
16	17	38	52	82	172	265	265
17	17	38	52	82	172	266	266
18	17	38	53	82	172	265	265
19	17	38	56	82	172	265	265
20	17	39	58	82	172	266	266
21	17	39	61	82	172	266	266
22	17	39	64	82	172	266	266
23	17	38	66	82	172	265	265
24	16	38	69	82	172	265	265
25	16	38	72	81	171	265	265
26	16	37	75	82	171	264	264




Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
27	15	37	78	85	171	264	264
28	15	37	80	86	170	264	264
29	15	36	83	89	170	263	263
30	14	36	86	91	170	263	263

3.16 *Peso cileno*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	44	59	66	89	213	322	3 130
2	47	62	69	92	216	359	2 353
3	50	65	74	100	213	371	1 790
4	51	67	78	105	211	371	1 391
5	52	70	82	107	212	362	1 107
6	54	73	85	111	212	348	900
7	55	75	86	113	212	332	745
8	55	75	87	115	211	315	627
9	55	76	89	118	211	304	534
10	55	77	90	120	211	304	460
11	55	77	90	120	210	304	399
12	54	76	89	120	210	303	349
13	53	75	88	119	209	302	308
14	52	74	88	118	208	301	301
15	52	73	87	117	207	300	300
16	51	72	86	116	206	300	300
17	50	72	85	115	205	299	299
18	49	71	84	114	205	298	298
19	48	70	83	114	204	297	297
20	48	69	83	113	203	297	297
21	47	69	82	112	202	296	296
22	46	68	81	111	202	295	295
23	45	67	80	111	201	294	294
24	44	66	79	110	200	293	293
25	43	65	78	109	199	292	292
26	43	64	78	108	198	291	291
27	42	63	80	107	197	290	290
28	41	62	83	106	196	290	290
29	40	62	86	105	195	289	289
30	39	61	88	104	194	288	288

3.17 *Peso colombiano*


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	75	90	97	120	243	339	3 274
2	79	94	101	124	248	374	2 465
3	79	95	103	130	242	388	1 878
4	78	95	106	132	239	387	1 459
5	81	99	111	136	240	377	1 158



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
6	83	102	114	140	241	363	941
7	85	105	116	142	241	346	778
8	86	106	118	146	242	336	654
9	87	108	120	149	243	336	557
10	87	109	122	152	243	336	480
11	87	109	122	152	242	336	417
12	86	108	121	151	241	335	364
13	85	106	120	150	240	333	333
14	83	105	118	148	239	332	332
15	82	103	117	147	237	330	330
16	80	102	115	146	236	329	329
17	79	100	114	144	234	328	328
18	77	99	112	143	233	326	326
19	76	98	111	141	231	325	325
20	75	96	110	140	230	324	324
21	73	95	108	139	229	322	322
22	72	94	107	137	227	321	321
23	70	92	105	136	226	319	319
24	69	90	104	134	224	318	318
25	67	89	102	133	223	316	316
26	66	87	101	131	221	314	314
27	64	86	99	129	220	313	313
28	63	84	98	128	218	311	311
29	61	83	96	126	217	310	310
30	60	81	95	125	215	308	308

3.18 Dollaro di Hong Kong


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	1	15	22	46	169	315	3 054
2	4	19	25	49	172	352	2 303
3	6	22	30	57	169	365	1 755
4	8	25	35	62	169	364	1 364
5	10	28	40	66	170	355	1 085
6	13	32	43	70	171	342	881
7	15	35	46	72	171	325	729
8	15	35	47	75	171	308	613
9	15	37	49	78	171	291	522
10	16	37	51	80	172	274	449
11	16	38	51	81	172	265	390
12	16	38	51	81	171	265	341
13	15	37	50	81	171	264	301
14	14	36	50	80	170	263	266
15	14	36	49	79	169	263	263
16	13	35	48	78	168	262	262
17	12	34	51	78	168	261	261
18	12	34	53	77	167	261	261



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
19	12	33	56	77	167	261	261
20	12	34	59	77	167	261	261
21	12	34	61	77	168	261	261
22	12	34	64	77	168	261	261
23	12	34	68	77	168	261	261
24	12	34	70	79	167	261	261
25	12	34	73	81	167	261	261
26	12	33	75	84	167	261	261
27	12	33	79	85	167	260	260
28	12	33	81	88	167	260	260
29	13	33	84	90	167	260	260
30	13	33	87	92	167	260	260

3.19 *Rupia indiana*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	86	101	108	131	255	350	3 290
2	87	101	108	132	255	376	2 477
3	86	101	110	136	249	389	1 884
4	86	102	113	140	246	388	1 462
5	86	104	116	141	246	378	1 161
6	87	106	118	144	245	363	942
7	88	108	119	145	244	346	779
8	88	108	120	148	244	337	655
9	87	108	121	150	243	337	557
10	86	108	121	150	242	335	479
11	84	106	119	149	240	333	416
12	82	104	117	148	238	331	364
13	80	102	115	146	236	329	329
14	79	100	114	144	234	327	327
15	77	98	112	142	232	325	325
16	74	96	110	140	230	323	323
17	73	95	108	138	228	322	322
18	71	93	106	137	227	320	320
19	70	92	105	135	225	319	319
20	69	91	104	134	224	318	318
21	68	90	103	133	223	317	317
22	67	89	102	132	222	316	316
23	66	87	101	131	221	315	315
24	65	86	100	130	220	313	313
25	63	85	98	129	219	312	312
26	62	84	97	128	218	311	311
27	61	83	96	127	217	310	310




Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
28	60	82	95	126	216	309	309
29	59	81	94	125	215	308	308
30	58	80	93	124	214	307	307

3.20 *Peso messicano*

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	351	365	372	396	519	615	3 339
2	70	85	92	115	239	382	2 520
3	73	88	97	124	236	396	1 919
4	76	92	103	130	236	395	1 491
5	78	96	108	133	238	385	1 184
6	80	99	111	137	238	370	961
7	82	102	113	140	239	353	795
8	83	104	116	143	240	334	668
9	84	105	118	147	240	333	569
10	84	106	119	149	240	333	490
11	84	106	119	149	240	333	425
12	84	106	119	150	240	333	372
13	85	106	120	150	240	333	333
14	85	107	120	151	241	334	334
15	86	108	121	151	241	335	335
16	87	109	122	152	242	336	336
17	88	110	123	153	244	337	337
18	89	111	124	155	245	338	338
19	90	112	125	155	246	339	339
20	91	113	126	156	246	340	340
21	91	113	126	156	247	340	340
22	91	113	126	156	246	340	340
23	90	112	125	156	246	339	339
24	90	111	125	155	245	339	339
25	89	111	124	154	244	338	338
26	88	109	123	153	243	337	337
27	87	108	122	152	242	335	335
28	85	107	120	151	241	334	334
29	84	106	119	149	239	333	333
30	83	104	118	148	238	332	332

3.21 *Nuovo dollaro di Taiwan*


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	4	10	34	157	311	3 016
2	0	4	10	34	157	347	2 269
3	1	4	13	39	151	359	1 725
4	1	4	15	42	148	358	1 339
5	2	5	18	43	147	349	1 064
6	2	7	19	45	146	335	865



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
7	3	9	22	47	146	319	715
8	3	9	25	49	145	302	601
9	4	9	28	51	144	285	512
10	4	10	30	52	144	268	441
11	5	11	33	53	144	252	383
12	5	11	36	53	143	237	335
13	5	13	39	53	144	237	296
14	6	13	42	54	144	237	262
15	7	14	44	55	144	237	237
16	7	16	47	57	144	237	237
17	8	16	50	60	144	238	238
18	8	17	53	63	145	238	238
19	8	19	56	65	145	239	239
20	9	19	58	68	146	239	239
21	9	20	61	70	147	240	240
22	10	22	64	72	148	241	241
23	10	22	66	75	148	242	242
24	10	23	69	77	149	242	242
25	11	25	72	79	149	243	243
26	11	25	75	82	150	243	243
27	12	26	78	85	150	243	243
28	12	27	80	87	150	244	244
29	13	28	83	89	152	244	244
30	13	29	86	91	152	244	244

3.22 Dollaro neozelandese

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	48	63	70	94	217	318	3 087
2	49	64	71	94	218	355	2 329
3	49	64	73	99	212	369	1 774
4	48	64	75	102	208	368	1 379
5	48	66	78	103	207	359	1 097
6	49	68	80	106	207	345	891
7	49	69	80	106	205	329	738
8	48	69	81	108	205	312	620
9	48	69	82	111	204	297	528
10	47	68	82	111	203	296	455
11	45	67	80	111	201	294	395
12	44	65	79	109	199	293	346
13	42	64	77	107	198	291	305
14	40	62	76	106	196	289	289
15	39	61	74	104	194	288	288
16	37	59	72	103	193	286	286
17	36	58	71	101	191	285	285
18	35	56	70	100	190	284	284
19	34	55	69	99	189	283	283
20	33	55	68	98	189	282	282



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
21	33	54	68	98	188	281	281
22	32	54	67	97	187	281	281
23	31	53	68	97	187	280	280
24	30	52	71	96	186	279	279
25	30	52	74	95	185	279	279
26	29	51	77	94	185	278	278
27	28	50	79	94	184	277	277
28	28	49	83	93	183	277	277
29	27	49	85	92	183	276	276
30	26	48	88	94	182	275	275

3.23 Rand

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	109	123	130	154	277	372	3 357
2	110	124	131	155	278	383	2 530
3	111	126	135	161	274	397	1 925
4	111	128	139	166	272	396	1 495
5	112	130	142	168	272	386	1 188
6	114	133	145	171	272	371	965
7	115	135	146	172	271	364	799
8	114	134	146	174	270	364	672
9	113	134	147	176	269	362	572
10	112	134	147	177	268	361	492
11	111	133	146	176	266	360	428
12	109	131	144	174	264	358	374
13	107	129	142	172	262	356	356
14	104	126	139	170	260	353	353
15	102	124	137	167	258	351	351
16	99	121	134	165	255	348	348
17	97	119	132	162	252	346	346
18	95	116	130	160	250	344	344
19	93	114	128	158	248	341	341
20	91	113	126	156	246	340	340
21	89	111	124	155	245	338	338
22	87	109	122	153	243	336	336
23	86	107	121	151	241	334	334
24	84	106	119	149	239	333	333
25	82	104	117	147	237	331	331
26	80	102	115	146	236	329	329
27	79	100	114	144	234	327	327
28	77	99	112	142	232	326	326
29	75	97	110	141	231	324	324
30	74	96	109	139	229	323	323




3.24 Real

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	169	184	191	214	337	433	3 526
2	178	193	200	224	347	442	2 645
3	182	197	206	232	345	441	2 014
4	183	199	210	237	343	437	1 537
5	183	201	213	238	343	436	1 224
6	183	202	214	240	341	435	995
7	183	203	214	240	340	433	822
8	181	202	214	241	338	431	691
9	180	202	214	243	336	430	588
10	179	201	214	244	335	428	506
11	177	199	212	243	333	426	439
12	175	197	210	240	330	424	424
13	172	194	207	237	327	421	421
14	169	190	204	234	324	418	418
15	165	187	200	231	321	414	414
16	162	184	197	228	318	411	411
17	159	181	194	224	314	408	408
18	156	177	191	221	311	405	405
19	153	174	188	218	308	401	401
20	149	171	185	215	305	398	398
21	146	168	181	212	302	395	395
22	143	165	178	209	299	392	392
23	140	162	175	205	295	389	389
24	137	159	172	202	292	386	386
25	134	155	169	199	289	383	383
26	131	152	166	196	286	379	379
27	128	149	163	193	283	376	376
28	125	147	160	190	280	374	374
29	122	144	157	187	277	371	371
30	119	141	154	185	275	368	368

3.25 Renminbi-yuan


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	21	35	42	66	189	323	3 144
2	22	36	43	67	190	361	2 367
3	21	37	46	72	184	374	1 801
4	21	38	49	75	182	372	1 399
5	21	39	52	77	181	363	1 111
6	22	41	53	79	180	349	903
7	23	43	54	80	180	333	748
8	22	43	54	82	178	316	629
9	21	43	55	84	178	298	536
10	21	43	56	86	177	281	461
11	21	42	56	86	176	269	401



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
12	20	42	55	85	175	269	351
13	19	41	54	85	175	268	309
14	19	41	54	84	174	268	273
15	19	40	54	84	174	268	268
16	19	40	54	84	174	267	267
17	18	40	53	84	174	267	267
18	18	40	54	84	174	267	267
19	19	40	57	84	174	267	267
20	19	41	60	84	174	268	268
21	19	41	63	84	174	268	268
22	19	41	66	84	174	268	268
23	19	41	69	84	174	268	268
24	19	40	72	84	174	267	267
25	18	40	74	84	174	267	267
26	18	40	77	84	174	267	267
27	18	40	80	87	173	267	267
28	18	39	83	90	173	267	267
29	17	39	86	92	173	266	266
30	17	39	88	94	173	266	266

3.26 Ringgit

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	17	31	38	62	185	325	3 158
2	18	33	40	64	187	362	2 377
3	20	35	44	70	183	375	1 808
4	21	38	49	76	182	373	1 403
5	23	41	53	78	183	364	1 115
6	25	44	56	82	183	350	905
7	27	47	58	85	184	333	749
8	27	48	60	87	184	316	629
9	28	49	62	91	184	298	536
10	29	50	64	93	184	280	461
11	29	51	64	95	185	278	401
12	30	51	65	95	185	278	350
13	30	51	65	95	185	278	309
14	29	51	64	95	185	278	278
15	29	51	64	95	185	278	278
16	29	50	64	94	184	278	278
17	29	50	64	94	184	278	278
18	29	50	64	94	184	277	277
19	29	50	64	94	184	278	278
20	29	51	64	94	185	278	278
21	29	51	64	95	185	278	278
22	29	51	66	95	185	278	278
23	29	51	69	94	185	278	278
24	29	51	72	94	184	278	278



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
25	28	50	74	94	184	277	277
26	28	50	77	93	184	277	277
27	28	49	80	93	183	276	276
28	27	49	83	93	183	276	276
29	27	48	86	92	182	276	276
30	26	48	89	94	182	275	275

3.27 Rublo russo

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	118	132	139	163	286	381	3 508
2	116	131	138	162	285	395	2 623
3	115	131	139	166	278	407	1 987
4	114	131	142	169	275	405	1 537
5	115	132	145	170	274	393	1 217
6	115	134	145	172	273	377	985
7	115	135	146	173	272	365	813
8	115	135	147	175	271	364	682
9	114	135	147	176	270	363	579
10	114	135	149	178	269	363	497
11	113	135	148	178	269	362	431
12	112	134	147	177	268	361	376
13	111	133	146	176	266	360	360
14	110	131	145	175	265	358	358
15	107	129	142	173	263	356	356
16	105	127	140	171	261	354	354
17	102	124	137	168	258	351	351
18	100	122	135	166	256	349	349
19	98	120	133	163	254	347	347
20	96	118	131	161	251	345	345
21	94	115	129	159	249	342	342
22	91	113	126	157	247	340	340
23	89	111	124	155	245	338	338
24	87	109	122	152	242	336	336
25	85	107	120	150	240	334	334
26	83	104	118	148	238	332	332
27	81	102	116	146	236	329	329
28	79	100	114	144	234	327	327
29	77	98	112	142	232	326	326
30	75	97	110	140	230	324	324

3.28 Dollaro di Singapore


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	2	9	33	156	315	3 054
2	0	4	11	35	158	352	2 303
3	1	6	15	41	154	365	1 755



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
4	1	9	19	46	153	364	1 365
5	2	12	24	49	154	356	1 086
6	3	15	27	53	154	342	882
7	3	18	29	55	154	326	731
8	3	19	31	58	155	309	614
9	4	20	32	61	155	292	523
10	4	20	34	63	154	275	451
11	5	21	34	64	154	258	392
12	5	20	37	64	154	247	343
13	6	20	39	64	154	247	302
14	7	20	42	64	154	247	267
15	7	20	45	63	154	247	247
16	7	19	48	63	153	246	246
17	8	19	51	63	153	246	246
18	8	19	54	63	153	247	247
19	8	20	57	66	153	247	247
20	9	20	59	68	154	247	247
21	9	21	62	72	155	248	248
22	10	22	65	74	155	248	248
23	10	23	68	76	155	249	249
24	10	23	70	79	156	249	249
25	11	25	73	81	156	249	249
26	11	25	75	84	156	250	250
27	12	26	79	85	156	250	250
28	12	28	81	88	157	250	250
29	13	28	85	90	157	250	250
30	13	30	87	92	157	250	250

3.29 Won sudcoreano


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	30	44	51	75	198	315	3 059
2	30	45	51	75	198	351	2 299
3	29	44	53	79	192	363	1 747
4	27	44	55	82	188	362	1 356
5	27	45	57	83	187	352	1 077
6	30	49	61	87	189	338	874
7	28	48	60	86	185	322	723
8	33	53	65	93	189	305	608
9	32	53	66	95	188	288	517
10	26	48	61	91	182	275	445
11	21	43	56	86	177	270	387
12	18	40	53	83	173	267	338
13	15	37	50	81	171	264	298
14	13	35	48	78	169	262	264
15	12	33	47	77	167	260	260
16	10	32	47	75	165	259	259



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
17	9	31	50	74	165	258	258
18	8	30	53	74	164	257	257
19	8	30	55	73	163	257	257
20	9	30	58	73	164	257	257
21	9	30	61	74	164	257	257
22	9	30	64	74	164	257	257
23	10	30	66	75	164	257	257
24	10	30	69	77	164	257	257
25	11	30	71	79	164	257	257
26	11	30	74	82	163	257	257
27	12	30	77	84	163	257	257
28	12	29	80	86	163	257	257
29	13	29	83	89	163	256	256
30	13	29	86	91	163	256	256

3.30 Lira turca

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	181	195	202	226	349	445	3 563
2	178	193	200	223	347	442	2 688
3	174	189	198	224	337	433	2 048
4	170	187	197	224	331	425	1 588
5	166	184	197	222	326	420	1 260
6	164	183	195	221	322	415	1 020
7	161	181	192	219	318	411	842
8	157	178	190	217	314	407	706
9	154	175	187	216	310	403	601
10	150	172	185	215	306	399	516
11	146	168	181	211	302	395	448
12	142	164	177	208	298	391	391
13	139	160	174	204	294	387	387
14	135	157	170	200	290	384	384
15	131	153	166	197	287	380	380
16	128	150	163	194	284	377	377
17	125	147	160	190	281	374	374
18	122	144	157	188	278	371	371
19	119	141	154	185	275	368	368
20	117	139	152	182	272	366	366
21	114	136	149	180	270	363	363
22	112	134	147	177	267	361	361
23	109	131	144	175	265	358	358
24	107	129	142	172	262	356	356
25	104	126	139	170	260	353	353
26	102	124	137	167	258	351	351
27	100	122	135	165	255	349	349




Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
28	98	119	133	163	253	347	347
29	96	117	131	161	251	344	344
30	94	115	129	159	249	342	342

3.31 Dollaro USA


Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	15	27	54	173	314	3 043
2	0	15	27	54	173	351	2 294
3	1	17	29	58	170	364	1 747
4	1	20	32	63	169	363	1 358
5	2	23	37	69	170	354	1 079
6	3	26	40	70	171	340	877
7	6	30	42	72	172	324	726
8	8	34	46	74	172	307	610
9	10	36	49	76	172	290	520
10	11	38	51	76	172	273	447
11	11	39	52	78	173	266	389
12	12	41	54	79	173	266	340
13	13	42	54	79	173	266	300
14	13	43	55	79	173	266	266
15	13	43	55	79	173	266	266
16	13	43	55	79	173	266	266
17	13	43	55	79	173	266	266
18	13	43	55	79	173	266	266
19	13	43	56	79	173	266	266
20	13	43	58	79	173	267	267
21	13	43	61	79	174	267	267
22	13	43	64	79	174	267	267
23	13	43	67	79	174	267	267
24	13	43	69	79	174	268	268
25	13	43	73	80	174	268	268
26	13	43	75	82	174	268	268
27	13	43	78	85	174	268	268
28	13	43	81	87	174	268	268
29	13	43	83	89	174	267	267
30	13	43	86	92	174	267	267

3.32 Yen

Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
1	0	0	3	13	134	308	2 987
2	0	1	6	17	133	343	2 244
3	1	2	10	20	125	355	1 704
4	1	3	13	23	122	353	1 322
5	2	4	16	26	121	344	1 050
6	2	5	19	29	121	330	852



Durata (anni)	Classe di merito di credito 0	Classe di merito di credito 1	Classe di merito di credito 2	Classe di merito di credito 3	Classe di merito di credito 4	Classe di merito di credito 5	Classe di merito di credito 6
7	3	6	22	33	121	315	705
8	3	7	25	36	121	298	592
9	4	8	27	38	121	281	504
10	4	9	30	41	121	264	434
11	5	11	33	44	122	248	377
12	5	11	36	46	122	233	330
13	5	13	38	49	122	218	291
14	6	13	41	52	122	216	258
15	7	14	44	54	123	216	229
16	7	16	47	56	123	216	216
17	7	16	49	59	127	217	217
18	8	17	51	62	129	217	217
19	8	18	54	64	131	218	218
20	9	19	57	67	133	219	219
21	9	20	60	69	135	219	219
22	9	20	62	71	136	220	220
23	10	22	65	73	139	220	220
24	10	23	67	75	141	221	221
25	11	23	70	78	142	221	221
26	11	25	73	80	144	221	221
27	12	25	76	83	145	221	221
28	12	26	78	84	146	221	221
29	12	27	81	87	148	221	221
30	13	28	84	89	148	222	222




ALLEGATO III

Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio

Valuta	Mercato assicurativo nazionale	Aggiustamento per la volatilità (in punti base)
Euro	Austria	13
Euro	Belgio	13
Euro	Cipro	13
Euro	Estonia	13
Euro	Finlandia	13
Euro	Francia	13
Euro	Germania	13
Euro	Grecia	13
Euro	Irlanda	13
Euro	Italia	13
Euro	Lettonia	13
Euro	Lituania	13
Euro	Lussemburgo	13
Euro	Malta	13
Euro	Paesi Bassi	13
Euro	Portogallo	13
Euro	Slovacchia	13
Euro	Slovenia	13
Euro	Spagna	13
Corona ceca	Repubblica ceca	1
Corona danese	Danimarca	51
Fiorino ungherese	Ungheria	17
Corona svedese	Svezia	3
Kuna	Croazia	10
Lev	Bulgaria	7
Lira sterlina	Regno Unito	30
Leu romeno	Romania	-2
Zloty	Polonia	17
Corona islandese	Islanda	15
Corona norvegese	Norvegia	29
Franco svizzero	Liechtenstein	5
Franco svizzero	Svizzera	5
Dollaro australiano	Australia	11
Dollaro canadese	Canada	8
Dollaro USA	Stati Uniti	50
Yen	Giappone	2

17CE0890



REGOLAMENTO (UE) 2017/310 DELLA COMMISSIONE**del 22 febbraio 2017****recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target secondarie relative alla deprivazione materiale, al benessere e ai problemi abitativi per il 2018****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2, lettera f),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1177/2003 ha istituito un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita al fine di garantire che dati comparabili ed aggiornati, sia trasversali sia longitudinali, sul reddito nonché sul livello e sulla composizione della povertà e dell'esclusione sociale siano disponibili a livello nazionale e di Unione.
- (2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 1177/2003, sono adottate ogni anno le misure di esecuzione per definire l'elenco delle tematiche e delle variabili target secondarie da includere per quell'anno nella componente trasversale di EU-SILC. Dovrebbero quindi essere adottate misure di esecuzione per precisare le variabili target secondarie e i loro codici identificativi per il modulo 2018 relativo alla deprivazione materiale, al benessere e ai problemi abitativi.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato figura l'elenco delle variabili target secondarie e dei codici identificativi per il modulo 2018 relativo alla deprivazione materiale, al benessere e ai problemi abitativi, che costituiscono parte integrante della componente trasversale di EU-SILC.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

⁽¹⁾ GUL 165 del 3.7.2003, pag. 1.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Le variabili target secondarie e i codici identificativi per il modulo 2018 relativo alla deprivazione materiale, al benessere e ai problemi abitativi, che costituiscono parte integrante della componente trasversale di EU-SILC, sono i seguenti:

1. Unità

Le variabili target riguardano diversi tipi di unità.

Le informazioni sul benessere e sui problemi abitativi devono essere fornite per ciascun componente attuale della famiglia o, se del caso, per tutti i rispondenti selezionati di 16 anni o più.

Le informazioni sulla deprivazione materiale devono essere fornite a livello di famiglia e si riferiscono alla famiglia nel suo insieme.

L'età corrisponde all'età alla fine del periodo di riferimento per il reddito.

2. Modalità di rilevazione dei dati

Per le variabili a livello di famiglia, la rilevazione dei dati avviene tramite intervista personale del rispondente della famiglia.

Per le variabili a livello individuale, la rilevazione dei dati avviene tramite intervista personale di tutti i componenti attuali della famiglia di 16 anni o più o, se del caso, di ciascun rispondente selezionato.

Data la tipologia delle informazioni da raccogliere, per le variabili relative alla deprivazione materiale sono ammesse solo interviste personali (in via eccezionale sono possibili interviste proxy per le persone che siano temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere).

Le interviste proxy non sono ammesse per le variabili relative al benessere e ai problemi abitativi.

3. Periodo di riferimento

Le variabili target riguardano periodi di riferimento di tipo diverso:

il periodo di riferimento attuale per le variabili relative alla deprivazione materiale;

il periodo di riferimento attuale per le variabili relative al benessere, fatta eccezione per le cinque variabili relative al benessere emotivo e una variabile relativa alla solitudine che si riferiscono alle ultime quattro settimane;

tutta la vita per i problemi abitativi incontrati in passato.


4. Trasmissione dei dati

Le variabili target secondarie vanno trasmesse alla Commissione (Eurostat) nel file dei Dati sulle famiglie (H) e nel file dei Dati personali (P) dopo le variabili target primarie.


Codice identificativo della variabile	Variabile target
Deprivazione materiale	
HS070	Possesso di un telefono (compreso un telefono cellulare) Sì No — non può permetterselo No — altro motivo




Codice identificativo della variabile	Variabile target
HS070_F	Variabile compilata Variabile mancante
HS080	<i>Possesso di un televisore a colori</i> Sì No — non può permetterselo No — altro motivo
HS080_F	Variabile compilata Variabile mancante
HS100	<i>Possesso di una lavatrice</i> Sì No — non può permetterselo No — altro motivo
HS100_F	Variabile compilata Variabile mancante
Benessere	
PW010T	<i>Soddisfazione per la propria vita nel complesso</i> Da 0 (Per nulla soddisfatto) a 10 (Pienamente soddisfatto) Non sa
PW010T_F	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PB010#2018)
PW240T	<i>Esclusione sociale percepita</i> Da 0 (Per nulla escluso) a 10 (Totalmente escluso) Non sa
PW240T_F	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PB010#2018)
PW040T	<i>Aiuto materiale</i> Sì No
PW040T_F	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PB010#2018)




Codice identificativo della variabile	Variabile target
PW110T	<i>Assistenza morale</i> Sì No
PW110T_F	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PB010#2018)
PW030T	<i>Soddisfazione per la propria situazione finanziaria</i> Da 0 (Per nulla soddisfatto) a 10 (Pienamente soddisfatto) Non sa
PW030T_F	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PB010#2018)
PW160T	<i>Soddisfazione per i propri rapporti personali</i> Da 0 (Per nulla soddisfatto) a 10 (Pienamente soddisfatto) Non sa
PW160T_F	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PB010#2018)
PW120T	<i>Soddisfazione per il proprio uso del tempo (tempo libero disponibile)</i> Da 0 (Per nulla soddisfatto) a 10 (Pienamente soddisfatto) Non sa
PW120T_F	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PB010#2018)
PW100T	<i>Soddisfazione per il proprio lavoro</i> Da 0 (Per nulla soddisfatto) a 10 (Pienamente soddisfatto) Non sa
PW100T_F	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PL031 non = 1, 2, 3 o 4) Non pertinente (PB010#2018)




Codice identificativo della variabile	Variabile target
PW190T	<i>Fiducia negli altri</i> Da 0 (Nessuna fiducia) a 10 (Piena fiducia) Non sa
PW190T_F	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PB010#2018)
PW230T	<i>Sensazione di solitudine</i> Sempre Spesso A volte Raramente Mai Non sa
PW230T_F	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PB010#2018)
PW050T	<i>Estremamente nervoso</i> Sempre Spesso A volte Raramente Mai Non sa
PW050T_F	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PB010#2018)
PW060T	<i>Giù di morale</i> Sempre Spesso A volte Raramente Mai Non sa
PW060T_F	Variabile compilata Variabile mancante Rispondente non selezionato Non pertinente (PB010#2018)



Codice identificativo della variabile	Variabile target
PW070T	<i>Tranquillo e sereno</i> Sempre Spesso A volte Raramente Mai Non sa
PW070T_F	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PB010#2018)
PW080T	<i>Scoraggiato o depresso</i> Sempre Spesso A volte Raramente Mai Non sa
PW080T_F	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PB010#2018)
PW090T	<i>Felice</i> Sempre Spesso A volte Raramente Mai Non sa
PW090T_F	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PB010#2018)
Problemi abitativi (FACOLTATIVO)	
PHD01T	<i>Esperienza in passato di problemi abitativi (FACOLTATIVO)</i> Sì, temporaneamente ospite presso amici o parenti Sì, soggiorno in alloggi temporanei o di emergenza Sì, soggiorno in un luogo non destinato ad abitazione permanente Sì, notti trascorse all'addiaccio o in spazi pubblici No




Codice identificativo della variabile	Variabile target
PHD01T_F	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PB010#2018)
PHD02T	<i>Durata della più recente esperienza di problemi abitativi (FACOLTATIVO)</i> Durata
PHD02T_F	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PHD01T = NO) Non pertinente (PB010#2018)
PHD03T	<i>Motivo principale dei problemi abitativi incontrati in passato (FACOLTATIVO)</i> Problemi di coppia o familiari Problemi di salute Disoccupazione Scadenza del contratto di locazione Inabitabilità dell'alloggio Nessuna disponibilità di un alloggio dopo un lungo soggiorno in un istituto Problemi finanziari/reddito insufficiente Altro
PHD03T_F	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PHD01T = NO) Non pertinente (PB010#2018)
PHD04T	<i>Altri motivi dei problemi abitativi incontrati in passato (FACOLTATIVO)</i> Problemi di coppia o familiari Problemi di salute Disoccupazione Scadenza del contratto di locazione Inabitabilità dell'alloggio Nessuna disponibilità di un alloggio dopo un lungo soggiorno in un istituto Problemi finanziari/reddito insufficiente Altro Nessun altro motivo
PHD04T_F	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PHD01T = NO) Non pertinente (PB010#2018)



Codice identificativo della variabile	Variabile target
PHD05T	<i>Superamento dei problemi abitativi (FACOLTATIVO)</i> Rapporti esistenti, nuovi o riallacciati con familiari o partner Problemi di salute affrontati Trovato lavoro Trasferimento in un alloggio sociale o privato sovvenzionato Altro Problemi abitativi non ancora superati
PHD05T_F	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (PHD01T = NO) Non pertinente (PB010≠2018)

17CE0891



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/311 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	75,4
	MA	103,8
	TN	194,0
	TR	102,9
	ZZ	119,0
0707 00 05	MA	86,6
	TR	186,3
	ZZ	136,5
0709 91 00	EG	113,1
	ZZ	113,1
0709 93 10	MA	54,9
	TR	173,3
	ZZ	114,1
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	47,0
	IL	75,0
	MA	45,6
	TN	55,8
	TR	73,8
	ZA	196,8
	ZZ	82,3
	EG	88,5
0805 21 10, 0805 21 90, 0805 29 00	IL	133,7
	JM	120,8
	MA	102,4
	TR	87,0
	ZZ	106,5
	IL	112,1
0805 22 00	MA	102,3
	ZZ	107,2
	EG	82,4
0805 50 10	TR	71,2
	ZZ	76,8
	EG	82,4
0808 10 80	CN	128,2
	US	115,7
	ZZ	122,0
0808 30 90	CL	160,8
	CN	84,8
	ZA	113,3
	ZZ	119,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (UE) 2017/312 DEL CONSIGLIO**del 17 febbraio 2017****relativa alla nomina di due membri e di due supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica slovacca**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo slovacco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Due seggi di membri del Comitato delle regioni sono divenuti vacanti a seguito della scadenza dei mandati del sig. Vladimír BAJAN e del sig. Peter CHUDÍK.
- (3) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Radoslav ČUHA.
- (4) Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina del sig. Ján FERENČÁK a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a) quali membri:

- sig. Ján FERENČÁK, *Mayor of Kežmarok*,
- sig. Miloslav REPASKÝ, *Member of the regional parliament of the Prešov Self-Governing Region*;


b) quali supplenti:

- sig. Ľuboš TOMKO, *Mayor of Stará Ľubovňa*,
- sig. Miroslav BENKO, *Member of the regional parliament of the Prešov Self-Governing Region*.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2017

Per il Consiglio
Il presidente
E. BARTOLO

17CE0893



**DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA N. 2/2016/SC
del 2 giugno 2016**

**recante modifica della decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 4/2004/SC che
istituisce un comitato per il meccanismo finanziario [2017/313]**

IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo SEE»,

visto l'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo a un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021,

visto il protocollo 38 *quater* sul meccanismo finanziario del SEE (2014-2021), inserito nell'accordo SEE dal suddetto accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo a un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021,

visto l'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021,

vista la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 4/2004/SC, del 3 giugno 2004, che istituisce un comitato per il meccanismo finanziario,

vista la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 2/2015/SC, del 24 settembre 2015, che istituisce un comitato interinale per il meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021,


DECIDE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 4/2004/SC, del 3 giugno 2004, la seconda frase del paragrafo 1 è sostituita dal seguente testo: «Il comitato garantisce la gestione del meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2004-2009, per il periodo 2009-2014 e per il 2014-2021».

Articolo 2

La presente decisione prende effetto alla data di entrata in vigore o alla data di applicazione provvisoria dell'atto giuridico che istituisce il meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021.



Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2016.

Per il comitato permanente

Kurt JÄGER
Presidente

Kristinn F. ÁRNASON
Segretaria generale

17CE0894



DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA N. 3/2016/SC**del 2 giugno 2016****che amplia i compiti dell'ufficio per il meccanismo finanziario del SEE e il meccanismo finanziario norvegese [2017/314]**

IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo SEE»,

vista la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 1/2004/SC, del 5 febbraio 2004, che istituisce un ufficio per il meccanismo finanziario del SEE e il meccanismo finanziario norvegese,

visto l'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo a un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021,

visto il protocollo 38 *quater* sul meccanismo finanziario del SEE (2014-2021), inserito nell'accordo SEE dal suddetto accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo a un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021,

visto l'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021,

rammentando che l'articolo 1, paragrafo 1, della decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 1/2004/SC conferisce all'ufficio per il meccanismo finanziario del SEE e per il meccanismo finanziario norvegese solo il mandato di gestire i meccanismi finanziari per il periodo 2004-2009 e che l'articolo 1, paragrafo 1, della decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 6/2010/SC, del 9 dicembre 2010, proroga il mandato del suddetto ufficio solo per la gestione dei meccanismi finanziari per il periodo 2009-2014,

considerando l'esigenza di affidare a un segretariato la gestione dei meccanismi finanziari del SEE e della Norvegia per il periodo 2014-2021,

DECIDE:

Articolo 1

1. All'ufficio per il meccanismo finanziario del SEE e per il meccanismo finanziario norvegese, istituito mediante decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 1/2004/SC, viene assegnato l'ulteriore ruolo di segretariato per la gestione del meccanismo finanziario del SEE e del meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021.
2. Per quanto riguarda il meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021, l'ufficio riferisce al comitato per il meccanismo finanziario del SEE.
3. Per quanto riguarda il meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021, l'ufficio riferisce al ministero norvegese per gli Affari esteri.

Articolo 2

La presente decisione prende effetto alla data di entrata in vigore o alla data di applicazione provvisoria dell'atto giuridico che istituisce il meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021.



Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2016.

Per il comitato permanente

Kurt JÄGER
Presidente

Kristinn F. ÁRNASON
Segretaria generale

17CE0895



**DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA N. 5/2016/SC
del 22 settembre 2016**

**relativa al controllo dei programmi e dei progetti nell'ambito del meccanismo finanziario
(2014-2021) [2017/315]**

IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in appresso denominato «l'accordo SEE»,

visto l'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo a un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021,

visto il protocollo 38 *quater* sul meccanismo finanziario del SEE (2014-2021), inserito nell'accordo SEE dal suddetto accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia relativo a un meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021,

visto l'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021,

vista la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 2/2016/SC, del 2 giugno 2016, recante modifica della decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 4/2004/SC, del 3 giugno 2004, che istituisce un comitato per il meccanismo finanziario,

vista la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 3/2016/SC, del 2 giugno 2016, che amplia i compiti dell'ufficio per il meccanismo finanziario del SEE e il meccanismo finanziario norvegese,

vista la decisione del comitato «ESA/Corte» n. 5/2002, del 23 ottobre 2002, relativa al mandato dell'organo contabile dell'EFTA («a tre»),

DECIDE:

Articolo 1

L'organo contabile funge da autorità suprema per il controllo dei programmi e dei progetti nell'ambito del meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2014-2021 (in appresso «meccanismo finanziario del SEE»). Tale controllo si applica ai programmi e ai progetti negli Stati beneficiari, alla loro gestione da parte degli Stati beneficiari e all'attuazione del meccanismo finanziario del SEE. L'organo contabile può altresì controllare l'ufficio per il meccanismo finanziario per quanto concerne il meccanismo finanziario del SEE.

Articolo 2


L'organo contabile è composto da cittadini degli Stati EFTA parti dell'accordo SEE, preferibilmente membri delle supreme istituzioni di controllo dei conti degli Stati EFTA. Essi devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza. Un funzionario EFTA non può essere nominato revisore prima che sia trascorso un periodo di tre anni dalla fine del suo mandato in una qualsiasi delle istituzioni EFTA.

Articolo 3

I membri dell'organo contabile che procedono a controlli a norma dell'articolo 1 sono le stesse persone nominate nelle decisioni del comitato «ESA/Corte» n. 9, 10 e 11, del 12 dicembre 2013, relative alla nomina dei membri dell'organo contabile dell'EFTA («a tre»). Alla scadenza del loro mandato i membri dell'organo contabile che procedono a controlli a norma dell'articolo 1 sono le stesse persone nominate con decisione del comitato «ESA/Corte».

Articolo 4

I membri dell'organo contabile esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.



Articolo 5

I membri dell'organo contabile collaborano strettamente con la/e persona/e cui sono affidati controlli corrispondenti nell'ambito del meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021, nelle attività relative a entrambi i meccanismi finanziari.

Articolo 6

Il costo dei controlli adeguati e proporzionali di cui all'articolo 1 è finanziato dal bilancio amministrativo del meccanismo finanziario del SEE. Il comitato permanente stabilisce l'importo da concedere a tal fine basandosi su una proposta di bilancio formulata dall'organo contabile e su una raccomandazione del comitato per il meccanismo finanziario.

Articolo 7

L'organo contabile può valersi dell'assistenza di esperti esterni. Gli esperti esterni devono soddisfare gli stessi requisiti di indipendenza dei membri dell'organo contabile e sono soggetti al loro stesso obbligo di cooperazione di cui all'articolo 5.

Articolo 8

L'organo contabile informa il comitato per il meccanismo finanziario e riferisce al comitato permanente degli Stati EFTA in merito al controllo di cui all'articolo 1. Può presentare proposte di azione.

Articolo 9

L'organo contabile propone il proprio mandato per i controlli di cui all'articolo 1 e lo presenta per l'adozione al comitato permanente degli Stati EFTA, previa consultazione del comitato per il meccanismo finanziario.

Articolo 10

La presente decisione ha effetto immediato.

Articolo 11

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2016.

Per il comitato permanente

Bergdis ELLERTSDÓTTIR
Presidente

Kristinn F. ÁRNASON
Segretaria generale

17CE0896



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/316 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 183, lettera b),visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
- (3) È opportuno pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 150 del 20.5.2014, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE(GUL 145 del 29.6.1995, pag. 47).



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2017


Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale




ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	115,2	0	AR
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	138,9	0	AR
		128,1	0	BR
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o galline, congelati	228,7	21	AR
		191,8	34	BR
		284,6	5	CL
		222,6	23	TH
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	407,9	0	BR
		302,9	0	CL
0408 91 80	Uova sgusciate essiccate	429,2	0	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli o galline	194,6	28	BR

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice "ZZ" sta per "altre origini".»

17CE0898



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/317 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	IL	75,4
	MA	110,1
	TR	100,5
	ZZ	95,3
0707 00 05	MA	86,6
	TR	190,3
	ZZ	138,5
0709 91 00	EG	113,1
	ZZ	113,1
0709 93 10	MA	55,4
	TR	172,3
	ZZ	113,9
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	43,6
	IL	75,0
	MA	50,0
	TN	50,3
	TR	73,1
	ZA	196,8
	ZZ	81,5
	EG	73,3
0805 21 10, 0805 21 90, 0805 29 00	IL	129,0
	JM	120,8
	MA	102,0
	TR	62,1
	ZZ	97,4
	IL	120,6
0805 22 00	MA	101,2
	ZZ	110,9
	EG	82,4
0805 50 10	TR	72,2
	ZZ	77,3
	US	115,7
0808 10 80	ZZ	115,7
	CL	175,7
0808 30 90	CN	84,8
	ZA	110,9
	ZZ	123,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/318 DELLA COMMISSIONE
del 23 febbraio 2017**

**recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la quinta gara
parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione ⁽³⁾ ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.
- (2) Sulla base delle offerte ricevute per la quinta gara parziale, non occorre fissare un prezzo minimo di vendita.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la quinta gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 21 febbraio 2017, non è fissato un prezzo minimo di vendita.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2017


*Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA*

*Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 206 del 30.7.2016, pag. 71.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GUL 321 del 29.11.2016, pag. 45).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/319 DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 2017

recante modifica della decisione di esecuzione 2013/677/UE che autorizza il Granducato di Lussemburgo a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,


considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri che non si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 14 della seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio ⁽²⁾ sono autorizzati a esonerare dall'imposta sul valore aggiunto («IVA») i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 5 000 EUR o il controvalore in moneta nazionale. Essi sono altresì autorizzati a concedere una riduzione decrescente dell'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari supera il massimale che essi hanno fissato per l'applicazione della franchigia.
- (2) Con decisione di esecuzione 2013/677/UE del Consiglio ⁽³⁾ il Lussemburgo è stato autorizzato, come misura di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE («misura di deroga»), a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 25 000 EUR fino al 31 dicembre 2016.
- (3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 26 settembre 2016, il Lussemburgo ha chiesto l'autorizzazione a prorogare la misura di deroga a decorrere dal 1° gennaio 2017 e, nel contempo, ad aumentare la soglia da 25 000 EUR a 30 000 EUR.
- (4) Con lettere del 4 ottobre 2016 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Lussemburgo. Con lettera del 5 ottobre 2016 la Commissione ha comunicato al Lussemburgo che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (5) Secondo le informazioni comunicate dal Lussemburgo, altri 970 soggetti passivi potrebbero potenzialmente avvalersi della misura di deroga al fine di ridurre gli obblighi in materia di IVA di cui al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva 2006/112/CE. Diminuirebbe di conseguenza anche l'onere dell'amministrazione tributaria di riscuotere i tributi e di verificare le piccole imprese.
- (6) Dato che la misura di deroga comporta una riduzione degli obblighi in materia di IVA cui sono soggette le piccole imprese, che saranno ancora autorizzate a scegliere il regime IVA normale ai sensi dell'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE, è opportuno autorizzare il Lussemburgo ad applicare la soglia più elevata fino al 31 dicembre 2019.
- (7) Di norma, le deroghe sono concesse per un periodo limitato al fine di poter valutare se sono idonee ed efficaci. Inoltre, poiché gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE riguardanti il regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione, è possibile che una direttiva che modifica dette disposizioni entri in vigore prima del 31 dicembre 2019. La misura di deroga dovrebbe pertanto essere limitata nel tempo ed essere accompagnata da una clausola di cessazione dell'efficacia.

⁽¹⁾ GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Struttura e modalità d'applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 71 del 14.4.1967, pag. 1303/67).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2013/677/UE del Consiglio, del 15 novembre 2013, che autorizza il Granducato di Lussemburgo ad introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GUL 316 del 27.11.2013, pag. 33).



- (8) Al fine di garantire che siano raggiunti gli obiettivi perseguiti dalla misura di deroga, in particolare quelli tesi a evitare effetti destabilizzanti e ad assicurare condizioni di parità, è opportuno che la presente decisione sia applicata a decorrere dal 1° gennaio 2017. Prevedendo un'applicazione retroattiva della misura di deroga, è rispettata la legittima aspettativa degli interessati, in quanto la misura di deroga non viola i diritti e gli obblighi degli operatori economici o degli individui.
- (9) Secondo le informazioni fornite dal Lussemburgo, l'aumento della soglia avrà un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito riscosso nella fase del consumo finale.
- (10) La misura di deroga è conforme agli obiettivi della comunicazione della Commissione «Pensare anzitutto in piccolo» (Think Small First) — Uno «Small Business Act» per l'Europa, del 25 giugno 2008.
- (11) La misura di deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA in quanto il Lussemburgo effettuerà il calcolo della compensazione conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (12) La decisione di esecuzione 2013/677/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli articoli 1 e 2 della decisione di esecuzione 2013/677/UE sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

In deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, il Lussemburgo è autorizzato a esonerare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 30 000 EUR.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2019 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE relativi al regime speciale per le piccole imprese, se questa data è anteriore.»

Articolo 2

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.


Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCICLUNA

⁽¹⁾ Regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dell'imposta sul valore aggiunto (G.U. L 155 del 7.6.1989, pag. 9).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/320 DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 2017

che autorizza la Francia a concludere un accordo con la Confederazione svizzera per quanto riguarda l'Aeroporto di Basilea-Mulhouse contenente disposizioni che derogano all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 396, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, in merito al suo ambito di applicazione territoriale, il sistema dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è, in linea di principio, applicabile nel territorio di uno Stato membro.
- (2) Con lettera protocollata presso la Commissione il 24 settembre 2015, la Francia ha chiesto l'autorizzazione a concludere un accordo con la Confederazione svizzera («Svizzera») relativo all'Aeroporto di Basilea-Mulhouse («Aeroporto») che include disposizioni che derogano alla direttiva 2006/112/CE.
- (3) A norma dell'articolo 396, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 24 ottobre 2016, della domanda presentata dalla Francia. Con lettera del 25 ottobre 2016, la Commissione ha comunicato alla Francia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (4) L'aeroporto è interamente situato all'interno dell'Unione. Tuttavia, la convenzione franco-svizzera del 4 luglio 1949 relativa alla costruzione e all'esercizio dell'Aeroporto di Basilea-Mulhouse, a Blotzheim («convezione») istituisce un particolare settore doganale svizzero in una zona delimitata dell'aeroporto in cui le autorità svizzere sono autorizzate a esercitare controlli su merci e passeggeri in partenza da, o a destinazione della, Svizzera. È stato altresì previsto nella convenzione che sarebbe stato concluso un accordo separato tra i rispettivi paesi riguardante, tra l'altro, le norme fiscali per tale settore.
- (5) Sono sorti problemi relativamente al settore doganale svizzero, in particolare per quanto riguarda il controllo dell'applicazione delle norme dell'Unione in materia di IVA da parte delle imprese stabilite in tale settore.
- (6) Nel 2015 la Francia e la Svizzera hanno convenuto di concludere un accordo internazionale a norma del quale il settore doganale svizzero sarebbe considerato come territorio svizzero ai fini dell'IVA. Poiché ciò derogherebbe alla direttiva 2006/112/CE, è richiesta un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 396 di tale direttiva.
- (7) La Francia garantisce che la deroga non avrà incidenza sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia è autorizzata a concludere un accordo con la Svizzera per quanto riguarda l'aeroporto di Basilea-Mulhouse che prevede, in deroga alla direttiva 2006/112/CE, che il settore doganale svizzero dell'aeroporto, definito ai sensi dell'articolo 8 della convenzione franco-svizzera del 4 luglio 1949 relativa alla costruzione e all'esercizio dell'aeroporto di Basilea-Mulhouse, a Blotzheim, non debba essere trattato come parte del territorio di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 5 di tale direttiva.

⁽¹⁾ GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.




Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2017

Per il Consiglio
Il presidente
E. SCICLUNA

17CE0902



**DECISIONE (PESC) 2017/321 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 21 febbraio 2017**

relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2016/940 (ATALANTA/1/2017)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista l'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'azione comune 2008/851/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia («comandante della forza dell'UE»).
- (2) Il 9 giugno 2016 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2016/940 ⁽²⁾, con la quale il contrammiraglio René LUYCKX è stato nominato comandante della forza dell'UE.
- (3) Il comandante dell'operazione UE ha raccomandato di nominare il contrammiraglio Rafael FERNÁNDEZ-PINTADO MUÑOZ-ROJAS quale nuovo comandante per succedere al contrammiraglio René LUYCKX della forza dell'UE a decorrere dal 24 febbraio 2017.
- (4) Il 19 gennaio 2017 il comitato militare dell'UE ha sostenuto tale raccomandazione.
- (5) È opportuno pertanto abrogare la decisione (PESC) 2016/940.
- (6) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contrammiraglio Rafael FERNÁNDEZ-PINTADO MUÑOZ-ROJAS è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) a decorrere dal 24 febbraio 2017.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2016/940 è abrogata.

⁽¹⁾ GUL 301 del 12.11.2008, pag. 33.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/940 del comitato politico e di sicurezza, del 9 giugno 2016, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia (Atalanta) e che abroga la decisione (PESC) 2016/395 (ATALANTA/3/2016) (GUL 155 del 14.6.2016, pag. 27).



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 febbraio 2017.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2017

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS

17CE0903



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/322 DELLA COMMISSIONE

del 22 febbraio 2017

relativa alle esenzioni dal dazio antidumping esteso su alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese a norma del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione

[notificata con il numero C(2017) 1129]

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del 10 gennaio 1997, che estende l'applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione, del 20 gennaio 1997, relativo all'autorizzazione all'esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall'estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 ⁽³⁾, in particolare gli articoli dal 4 al 7,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) È attualmente in vigore un dazio antidumping sulle importazioni nell'Unione europea di parti essenziali di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («il dazio esteso») in seguito all'estensione di cui al regolamento (CE) n. 71/97 («il regolamento di estensione») del dazio antidumping sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese («Cina»).
- (2) A norma dell'articolo 3 del regolamento di estensione è conferito alla Commissione europea («la Commissione») il potere di adottare le misure necessarie per autorizzare l'esenzione delle importazioni di parti essenziali di biciclette che non eludono il dazio antidumping.
- (3) Tali misure di attuazione sono stabilite nel regolamento (CE) n. 88/97 («il regolamento di esenzione»), che istituisce il sistema di esenzione specifico.
- (4) Su tale base la Commissione ha esentato dal dazio esteso diverse imprese di assemblaggio di biciclette («i soggetti esentati»).
- (5) Conformemente al disposto dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esenzione la Commissione ha pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* elenchi successivi dei soggetti esentati ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.⁽²⁾ GUL 16 del 18.1.1997, pag. 55.⁽³⁾ GUL 17 del 21.1.1997, pag. 17.⁽⁴⁾ GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3, GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9, GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6, GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2, GU C 217 dell'11.7.1998, pag. 9, GU C 37 dell'11.2.1999, pag. 3, GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6, GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8, GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5, GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2, GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3, GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5, GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2, GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4, GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16 e GU L 313 del 14.11.2006, pag. 5, GUL 81 del 20.3.2008, pag. 73, GU C 310 del 5.12.2008, pag. 19, GUL 19 del 23.1.2009, pag. 62, GUL 314 dell'1.12.2009, pag. 106, GU L 136 del 24.5.2011, pag. 99, GU L 343 del 23.12.2011, pag. 86, GU L 119 del 23.4.2014, pag. 67, GU L 132 del 29.5.2015, pag. 32, GUL 331 del 17.12.2015, pag. 30.

- (6) La più recente decisione di esecuzione della Commissione concernente le esenzioni, a norma del regolamento di esenzione, è stata adottata il 15 dicembre 2015 ⁽¹⁾.

1. DOMANDE DI ESENZIONE

- (7) La Commissione ha ricevuto dai soggetti elencati nelle tabelle da 1 a 3 in appresso domande di esenzione corredate di tutte le informazioni necessarie per stabilirne l'ammissibilità a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione.
- (8) A tali soggetti è stata data la possibilità di presentare osservazioni sulle conclusioni della Commissione in merito all'ammissibilità delle domande.
- (9) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, in attesa di una decisione sul merito delle domande pervenute da tali soggetti, il pagamento del dazio esteso per quanto riguarda tutte le importazioni delle parti essenziali di biciclette dichiarate per l'immissione in libera pratica da tali soggetti è stato sospeso a decorrere dal giorno in cui la Commissione ha ricevuto le loro domande.

2. AUTORIZZAZIONE DELLE ESENZIONI

- (10) L'esame del merito delle domande presentate dai soggetti elencati nella tabella 1 è concluso.

Tabella 1

Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo
B963	PANEX DINAMIC d.o.o.	Dr. Tome Bratkovića 1, HR-40000 Čakovec, Croazia
C001	CICLI EUROPA s.r.l.	34 Via portella Bifuto, IT-93017 San Cataldo (CL), Italia
C002	OLYMPIQUE SARL	ZA Les Epalits, FR-42610 Saint-Romain-le-Puy, Francia
C021	Kuisle & Kuisle GmbH	Füssener Straße 22 a, DE-87675 Stötten, Germania
B960	In Cycles — Montagem e Comércio de Bicicletas Lda.	Zona Industrial De Barrô Norte/Sul, N.º 976, Fracção A/B e D, AP. 52, PT-3750-353 Barrô Águeda, Portogallo
C053	Firma Handlowo-Uslugowo-Produkcyjna «Trans-Rower» Roman Tylec	Dąbie 47, PL-39-311 Zdzierzec, Polonia

- (11) Durante l'esame la Commissione ha stabilito che il valore delle parti originarie della Cina era inferiore al 60 % del valore totale delle parti delle biciclette assemblate da tali soggetti.
- (12) Di conseguenza, le operazioni di assemblaggio non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

⁽¹⁾ GUL 331 del 17.12.2015, pag. 30.



- (13) Per questo motivo e conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, i soggetti elencati nella tabella 1 dovrebbero essere esentati dal pagamento del dazio esteso.
- (14) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, gli effetti delle esenzioni dovrebbero iniziare a decorrere dalla data di ricezione delle domande; a partire dalla stessa data le loro obbligazioni doganali riguardo al dazio esteso dovrebbero inoltre essere considerate nulle.
- (15) Tali soggetti sono stati informati delle conclusioni della Commissione sul merito delle domande ed è stata data loro la possibilità di presentare osservazioni al riguardo.
- (16) Poiché le esenzioni si applicano soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 1 con il rispettivo nome e indirizzo, è opportuno che i soggetti esentati notifichino immediatamente alla Commissione ⁽¹⁾ ogni eventuale modifica di questi elementi (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio).
- (17) In tal caso è auspicabile che il soggetto interessato fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i dati relativi a tale soggetto.

3. AGGIORNAMENTO DEI DATI RELATIVI AI SOGGETTI ESENTATI

- (18) I soggetti esentati elencati nella tabella 2 hanno notificato alla Commissione le modifiche apportate ai rispettivi dati (nome, forma giuridica o indirizzo). Esaminate le informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che tali modifiche non incidono in alcun modo sulle operazioni di assemblaggio rispetto alle condizioni per l'esenzione stabilite nel regolamento di esenzione.
- (19) Sebbene l'esenzione di tali soggetti dal dazio esteso, autorizzata a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, resti inalterata, è opportuno aggiornare i dati relativi a tali soggetti.

Tabella 2

Codice addizionale TARIC	Dati precedenti	Modifica
A662	Credat Industries a.s., V. Palkovicha 19 SK-946 03 Kolárovo, Slovacchia	L'indirizzo della società è stato modificato come segue: «Priemyselny areál 3415 SK-946 03 Kolárovo, Slovacchia»
A247	AT Zweirad GmbH, Boschstrasse 18, DE-48341 Altenberge, Germania	L'indirizzo della società è stato modificato come segue: «Zur Steinkuhle 2, DE-48341 Altenberge, Germania»
A995	Planet X Ltd, Unit 6, Ignite Business Park, Magna Way, Rotherham GB-S60 1FD, Regno Unito	L'indirizzo della società è stato modificato come segue: «Unit 38-41, Aldwarke Wharfe Business Park, Waddington Way, Rotherham, South Yorkshire GB-S65 3SH, Regno Unito»
A542	Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada, ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Polonia	Il nome e la forma giuridica della società sono stati modificati come segue: «Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada Sp. z o.o.»

⁽¹⁾ I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.



Codice addizionale TARIC	Dati precedenti	Modifica
8983	Mara Cicli SRL, Via della Pergola 5, IT-21052 Busto Arsizio (VA), Italia	Il nome, la forma giuridica e l'indirizzo della società sono stati modificati come segue: «Mandelli SpA Via Tommaso Grossi 5, IT-20841 Carate Brianza (MB), Italia»
A605	Bohemia Bike a.s., Okružní 697, CZ-370 01 České Budějovice, Repubblica ceca	L'indirizzo della società è stato modificato come segue: «Na Pankráci 1724/129 Nusle CZ-140 00 Praha 4, Repubblica ceca»


4. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DEI DAZI PER I SOGGETTI SOTTO ESAME

- (20) L'esame del merito delle domande presentate dai soggetti elencati nella tabella 3 è in corso. In attesa di una decisione sul merito delle domande da essi presentate, è sospeso il pagamento da parte di tali soggetti del dazio esteso.
- (21) Poiché le sospensioni si applicano soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 3 con il rispettivo nome e indirizzo, è opportuno che tali soggetti notifichino immediatamente alla Commissione ⁽¹⁾ ogni eventuale modifica di questi elementi (ad esempio, in seguito alla modifica del nome, della forma giuridica o dell'indirizzo o alla creazione di nuove entità di assemblaggio).
- (22) In tal caso è auspicabile che il soggetto interessato fornisca tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle sue attività connesse alle operazioni di assemblaggio. Se del caso, la Commissione aggiornerà i dati relativi a tale soggetto.

Tabella 3

Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo
C003	Interbike Spółka z o.o.	ul. Śląska 6/5, PL-42-200 Częstochowa, Polonia
C049	Cycles Sport North Ltd	363 Leach Place, Walton Summit Center, Preston, GB-PR5 8AS, Regno Unito
C170	Hermann Hartje KG	Deichstrasse 120-122, DE-27318 Hoya, Germania
C102	Uno Bike B.V.	Bovendijk 213, NL-3045 PD Rotterdam, Paesi Bassi
C128	VELOSPRINT S	Trnavská 40, SK-949 01 Nitra, Slovacchia
C169	Pelago MFG oy	Tyynenmerenkatu 6 L3, FI-00220 Helsinki, Finlandia
C202	VANMOOF B.V.	Mauritskade 55, NL-1092 AD Amsterdam, Paesi Bassi

⁽¹⁾ I soggetti interessati sono invitati a utilizzare il seguente indirizzo di posta elettronica: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 88/97.

Articolo 2

I soggetti elencati nella tabella 1 in appresso sono esentati dall'estensione di cui al regolamento (CE) n. 71/97 del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio ⁽¹⁾, alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese.

A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88/97, gli effetti delle esenzioni decorrono dalle date di ricezione delle domande di tali soggetti. Tali date figurano nella colonna «Data di decorrenza».

Le esenzioni si applicano soltanto ai soggetti indicati in maniera specifica nella tabella 1 con il loro nome e indirizzo.


I soggetti esentati notificano immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica di questi elementi, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di esenzione.

Tabella 1

Soggetti esentati

Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo	Data di decorrenza
B960	In Cycles — Montagem e Comércio de Bicicletas Lda.	Zona Industrial De Barrô Norte/Sul, N.º 976, Fracção A/B e D, AP. 52, PT-3750-353 Barrô Águeda, Portogallo	2.5.2014
B963	PANEX DINAMIC d.o.o.	Dr. Tome Bratkovića 1, HR-40000 Čakovec, Croazia	13.8.2014
C002	OLYMPIQUE SARL	ZA Les Epalits, FR-42610 Saint-Romain-le-Puy, Francia	28.10.2014
C001	CICLI EUROPA s.r.l.	34 Via portella Bifuto, IT-93017 San Cataldo (CL), Italia	10.11.2014
C021	Kuisle & Kuisle GmbH	Füssener Straße 22 a, DE-87675 Stöten, Germania	17.2.2015
C053	Firma Handlowo-Uslugowo-Produkcyjna «Trans-Rower» Roman Tylec	Dąbie 47, PL-39-311 Zdzierzec, Polonia	1.7.2015

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, dell'8 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio (GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1).



Articolo 3

I dati aggiornati relativi ai soggetti esentati elencati nella tabella 2 in appresso sono indicati nella colonna «Nuovi dati». Tali modifiche decorrono a partire dalla data indicata nella colonna «Data di decorrenza».

I corrispondenti codici addizionali TARIC precedentemente attribuiti ai soggetti esentati, quali indicati nella colonna «Codice addizionale TARIC», restano invariati.

Tabella 2


Soggetti esentati per i quali sono aggiornati i dati

Codice addizionale TARIC	Dati precedenti	Nuovi dati	Data di decorrenza
A662	Credat Industries a.s., V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Slovacchia	Credat Industries a.s., Priemyselný areál 3415, SK-946 03 Kolárovo, Slovacchia	21.3.2016
A247	AT Zweirad GmbH, Boschstrasse 18, DE-48341 Altenberge, Germania	AT Zweirad GmbH, Zur Steinkuhle 2, DE-48341 Altenberge, Germania	17.2.2016
A995	Planet X Ltd, Unit 6, Ignite Business Park, Magna Way, Rotherham GB-S60 1FD, Regno Unito	Planet X Ltd, Unit 38-41, Aldwarke Wharfe Business Park, Waddington Way, Rotherham, South Yorkshire GB-S65 3SH, Regno Unito	17.11.2016
8983	Mara Cicli SRL, Via della Pergola 5, IT-21052 Busto Arsizio (VA), Italia	Mandelli SpA, Via Tommaso Grossi 5, IT-20841 Carate Brianza (MB), Italia	1.1.2017
A605	Bohemia Bike a.s., Okružní 697, CZ-370 01 České Budějovice, Repubblica ceca	Bohemia Bike a.s., Na Pankráci 1724/129 Nusle CZ-140 00 Praha 4, Repubblica ceca	25.1.2017
A542	Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Polonia	Biuro Ekonomiczno-Handlowe Jan Zasada Sp. z o.o. ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Polonia	2.1.2017

Articolo 4

I soggetti elencati nella tabella 3 in appresso sono sotto esame a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 88/97.

La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97, decorre dalle date di ricezione delle domande di tali soggetti. Tali date figurano nella colonna «Data di decorrenza».



Tali sospensioni si applicano soltanto ai soggetti sotto esame indicati in maniera specifica nella tabella 3 con il loro nome e indirizzo.

I soggetti sotto esame notificano immediatamente alla Commissione ogni eventuale modifica di questi elementi, fornendo tutte le informazioni pertinenti, in particolare in merito a ogni eventuale modifica delle loro attività connesse alle operazioni di assemblaggio riguardo alle condizioni di sospensione.

Tabella 3

Soggetti sotto esame

Codice addizionale TARIC	Nome	Indirizzo	Data di decorrenza
C003	Interbike Spółka z o.o.	ul. Śląska 6/5, PL-42-200 Częstochowa, Polonia	18.12.2014
C049	Cycles Sport North Ltd	363 Leach Place, Walton Summit Center, Preston, GB-PR5 8AS, Regno Unito	27.4.2015
C102	Uno Bike B.V.	Bovendijk 213, NL-3045 PD Rotterdam, Paesi Bassi	24.11.2015
C170	Hermann Hartje KG	Deichstrasse 120-122, DE-27318 Hoya, Germania	29.9.2016
C128	VELOSPRINT S	Trnavská 40, SK-949 01 Nitra, Slovacchia	14.4.2016
C169	Pelago MFG oy	Tyynenmerenkatu 6 L3, FI-00220 Helsinki, Finlandia	23.9.2016
C202	VANMOOF B.V.	Mauritskade 55, NL-1092 AD Amsterdam, Paesi Bassi	19.12.2016


Articolo 5

Gli Stati membri e i soggetti elencati agli articoli 2, 3 e 4 sono destinatari della presente decisione. Essa è anche pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 febbraio 2017

Per la Commissione
Cecilia MALMSTRÖM
Membro della Commissione

17CE0904



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/323 DELLA COMMISSIONE**del 20 gennaio 2017****che rettifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 ⁽²⁾ è stato adottato il 4 ottobre 2016 e pubblicato il 15 dicembre 2016. Esso stabilisce le norme per lo scambio tempestivo e accurato di garanzie adeguatamente segregate per i contratti derivati non compensati mediante controparte centrale e comprende una serie di requisiti dettagliati che devono essere soddisfatti perché un gruppo ottenga l'esenzione dall'obbligo di costituire margini per le operazioni infragruppo. Oltre a tali requisiti, quando una delle due controparti del gruppo è domiciliata in un paese terzo per il quale non è stata ancora determinata l'equivalenza ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, il gruppo è tenuto a scambiare margini di variazione e margini iniziali opportunamente segregati per tutte le operazioni infragruppo con le imprese figlie in detti paesi terzi. Per evitare un'applicazione sproporzionata dei requisiti di margine e tenuto conto di requisiti analoghi per gli obblighi di compensazione, il regolamento delegato prevede il rinvio dell'applicazione di tale obbligo specifico al fine di concedere un lasso di tempo sufficiente per completare la procedura di determinazione dell'equivalenza, senza imporre ai gruppi con imprese figlie aventi sede in paesi terzi un'allocazione inefficiente delle risorse.
- (2) All'articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 manca la disposizione relativa all'applicazione dell'introduzione graduale dei requisiti di margine di variazione per le operazioni infragruppo in modo analogo a quanto stabilito all'articolo 36, paragrafo 2 (che si riferisce a requisiti di margine iniziale). È pertanto necessario introdurre due nuovi paragrafi all'articolo 37, vale a dire l'articolo che specifica il calendario di introduzione graduale dei requisiti in ordine al margine di variazione. Tali paragrafi dovrebbero essere analoghi all'articolo 36, paragrafi 2 e 3, e di conseguenza, nel caso in cui un'operazione infragruppo sia effettuata tra un soggetto dell'Unione e un soggetto di un paese terzo, lo scambio del margine di variazione non sarà richiesto fino a tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento ove non vi sia alcuna decisione di equivalenza per tale paese terzo.

⁽¹⁾ GUL 201 del 27.7.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GUL 340 del 15.12.2016, pag. 9).



Qualora vi sia una decisione di equivalenza, i requisiti dovrebbero essere applicati quattro mesi dopo l'entrata in vigore della decisione di equivalenza, o secondo il calendario generale, se quest'ultima data è posteriore.

- (3) Il progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il regolamento delegato (UE) 2016/2251, presentato dalle autorità europee di vigilanza alla Commissione l'8 marzo 2016, prevedeva lo stesso periodo transitorio per i margini iniziali e i margini di variazione. La rettifica si è resa necessaria a causa di un errore tecnico nel processo che ha condotto all'adozione del regolamento delegato (UE) 2016/2251 durante il quale è stata omessa l'inclusione dei due paragrafi sull'introduzione graduale dei requisiti di margine di variazione per le operazioni infragruppo.
- (4) Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 dovrebbe pertanto essere rettificato di conseguenza.
- (5) Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 è entrato in vigore il 4 gennaio 2017. Al fine di evitare discontinuità nell'applicazione dei periodi transitori per i margini iniziali e i margini di variazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza con effetto retroattivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 37 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3 e 4:

«3. In deroga al paragrafo 1, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l'articolo 9, paragrafo 1, e gli articoli 10 e 12 si applicano a decorrere da:

- a) 3 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, se non è stata adottata alcuna decisione di equivalenza a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento in relazione al paese terzo interessato;
- b) la data posteriore tra le seguenti due date, se è stata adottata una decisione di equivalenza ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento in relazione al paese terzo interessato:
 - i) quattro mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 11, paragrafo 3, dello stesso regolamento in relazione al paese terzo interessato;
 - ii) la data di applicazione determinata ai sensi del paragrafo 1.

4. La deroga di cui al paragrafo 3 si applica solo se le controparti di un contratto derivato OTC non compensato a livello centrale soddisfano tutte le seguenti condizioni:

- a) una controparte è stabilita in un paese terzo e l'altra controparte è stabilita nell'Unione;
- b) la controparte stabilita nel paese terzo è una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria;
- c) la controparte stabilita nell'Unione è uno dei seguenti soggetti:
 - i) una controparte finanziaria, una controparte non finanziaria, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario o un'impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali e la controparte del paese terzo di cui alla lettera a) è una controparte finanziaria;
 - ii) una controparte finanziaria o una controparte non finanziaria e la controparte del paese terzo di cui alla lettera a) è una controparte non finanziaria;
- d) entrambe le controparti sono incluse integralmente nello stesso consolidamento a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012;
- e) entrambe le controparti sono soggette ad adeguate procedure centralizzate per la valutazione, la misurazione e il controllo dei rischi;
- f) sono soddisfatti i requisiti del capo III.».



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 4 gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE0905



REGOLAMENTO (UE) 2017/324 DELLA COMMISSIONE**del 24 febbraio 2017****recante modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche del copolimero di metacrilato basico (E 1205)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (2) Tali specifiche possono essere aggiornate in conformità alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (3) Il 21 novembre 2014 è stata presentata una domanda di modifica delle specifiche riguardanti l'additivo alimentare copolimero di metacrilato basico (E 1205). La domanda è stata resa accessibile agli Stati membri a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
- (4) Il richiedente ha chiesto che la definizione dell'additivo alimentare venga modificata per quanto riguarda la breve descrizione del processo di fabbricazione, a causa di una modernizzazione di tale processo. In seguito a un esame approfondito delle dimensioni delle particelle nella specifica attuale, il richiedente ha chiesto una modifica delle dimensioni delle particelle della polvere.
- (5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha adottato un parere in merito alla sicurezza della modifica proposta delle specifiche del copolimero di metacrilato basico (E 1205) come additivo alimentare ⁽⁴⁾. Visti i dati forniti dal richiedente e tenuto conto della valutazione iniziale della sostanza effettuata nel 2010 ⁽⁵⁾, l'Autorità ha concluso che le modifiche proposte delle specifiche dell'additivo alimentare copolimero di metacrilato basico (E 1205) non presentano problemi di sicurezza.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 231/2012.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.⁽²⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1.⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 83 del 22.3.2012, pag. 1).⁽⁴⁾ EFSA Journal 2016;14(5):4490 pag. 13.⁽⁵⁾ EFSA Journal 2010;8(2):1513, pag. 23.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 le voci relative all'additivo alimentare E 1205 copolimero di metacrilato basico sono così modificate:


- 1) la voce relativa alla definizione è sostituita dalla seguente:

«Definizione	Il copolimero di metacrilato basico è prodotto mediante polimerizzazione termica controllata dei monomeri metilmetacrilato, butilmetacrilato e dimetilamminoetilmetacrilato (dissolti in propan-2-olo) usando un sistema iniziatore donatore di radicali liberi. Come agente modificatore della catena si utilizza un alchilmercaptano. La soluzione polimerica viene estrusa e granulata sotto vuoto per rimuovere i componenti volatili residui. I granuli così ottenuti sono commercializzati come tali o sottoposti a una fase di macinazione (micronizzazione).»
--------------	---

- 2) la voce relativa alle dimensioni delle particelle è sostituita dalla seguente:

«Dimensioni delle particelle della polvere (forma una pellicola durante l'utilizzo)	<p>< 50 µm almeno il 95 %</p> <p>< 20 µm almeno il 50 %</p> <p>< 3 µm non più del 10 %»</p>
---	--

17CE0906



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/325 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2017

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (UE) n. 1105/2010 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina»).
- (2) Le misure istituite hanno assunto la forma di un dazio *ad valorem* con un'aliquota residua fissata al 9,8 %, mentre le società alle quali sono stati imposti dazi antidumping hanno ottenuto un'aliquota del dazio individuale che varia dal 5,1 % al 9,8 %. Dall'inchiesta iniziale è emerso che due società non sono ricorse a pratiche di dumping.

2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (3) In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza ⁽³⁾ delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (4) La domanda è stata presentata il 31 agosto 2015 dal CIRFS (nel seguito «Associazione europea fibre artificiali e sintetiche» o «il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale nell'Unione di filati di poliestere ad alta tenacità.
- (5) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio di persistenza e/o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione.

3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza


- (6) Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 28 novembre 2015 la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾ («avviso di apertura»), l'avvio di un riesame in previsione della scadenza in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GUL 315 dell'1.12.2010, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 77 del 5.3.2015, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU C 397 del 28.11.2015, pag. 10.



4. Inchiesta di riesame in previsione della scadenza

4.1. Periodi esaminati nell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza

- (7) L'inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2014 e il 30 settembre 2015 (il «periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

4.2. Parti interessate dall'inchiesta e campionamento

- (8) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, i produttori esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti del paese esportatore interessato.
- (9) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro i termini fissati nell'avviso di apertura. Nessuna delle parti interessate ha chiesto di essere sentita dalla Commissione.
- (10) Visto l'elevato numero di produttori esportatori cinesi e importatori indipendenti nell'Unione, nell'avviso di apertura è stata prevista la possibilità di un campionamento, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.
- (11) Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere a un campionamento e, in tal caso, selezionare un campione rappresentativo, i produttori esportatori cinesi e gli importatori indipendenti sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura.
- (12) Nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all'inchiesta.
- (13) Nella fase di pubblicazione dell'avviso di apertura sono stati contattati in totale sei importatori indipendenti noti. Sono pervenute le risposte di 15 importatori indipendenti. Visto l'elevato numero di produttori che ha collaborato, la Commissione è ricorsa al campionamento. La Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo di importazioni che potesse essere adeguatamente esaminato nel periodo di tempo disponibile. Il campione selezionato era costituito inizialmente da tre società e rappresentava il 29 % del volume stimato delle importazioni dalla RPC verso l'Unione e l'85 % del volume delle importazioni dichiarate dalle 15 società che hanno risposto. Un solo importatore indipendente ha risposto al questionario.
- (14) Nella fase di pubblicazione dell'avviso di apertura sono stati contattati in totale dieci utilizzatori noti, di cui quattro hanno risposto al questionario. Non è stato previsto alcun campionamento per gli utilizzatori e la Commissione ha deciso di sottoporli tutti all'inchiesta.
- (15) Cinque produttori dell'Unione, che rappresentavano circa il 97 % della produzione dell'Unione di filati di poliesteri ad alta tenacità nel PIR, hanno collaborato con la Commissione. Dato il loro numero ridotto, la Commissione ha deciso di non ricorrere al campionamento.

4.3. Questionari e verifica

- (16) Sono stati inviati questionari a cinque produttori dell'Unione che hanno collaborato e a un produttore del potenziale paese di riferimento, che ha accettato di collaborare.
- (17) Sono state effettuate visite di verifica nelle sedi delle seguenti società:
- a) produttori dell'Unione:
- Brilen Tech S. A., Spagna
 - Sioen Industries NV, Belgio



- DuraFiber Technologies (DFT) SAS, Francia
 - DuraFiber Technologies (DFT) GmbH, Germania
 - PHP Fibers GmbH, Germania,
- b) produttore del paese di riferimento:
- DuraFiber Technologies, Stati Uniti d'America («USA»).

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (18) Il prodotto in esame è costituito da filati di poliestere ad alta tenacità (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex, originari della RPC («il prodotto in esame»), attualmente classificati con il codice NC 5402 20 00.

2. Prodotto simile

- (19) L'inchiesta di riesame ha confermato che il prodotto in esame, i filati di poliestere ad alta tenacità fabbricati e venduti dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione e i filati di poliestere ad alta tenacità fabbricati e venduti nel paese di riferimento (USA) hanno le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e gli stessi impieghi di base. Tali prodotti sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.


C. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

- (20) In conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato dapprima se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping praticato dalla RPC.

1. Collaborazione della RPC

- (21) Nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all'inchiesta. In mancanza di una collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, l'analisi globale, compreso il calcolo del dumping, è stata basata sui dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base. Il rischio di persistenza o di reiterazione del dumping è stato perciò valutato utilizzando la domanda di riesame in previsione della scadenza, in combinazione con altre fonti di informazione, come le statistiche commerciali sulle importazioni ed esportazioni (dati sulle esportazioni cinesi e di Eurostat), la risposta del produttore del paese di riferimento e altre informazioni pubblicamente disponibili ⁽¹⁾.
- (22) La mancanza di collaborazione ha inciso sul confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione dei vari tipi di prodotto. In conformità all'articolo 18 del regolamento di base, è stato considerato opportuno stabilire il valore normale e il prezzo all'esportazione su base globale.
- (23) In conformità all'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, nei casi in cui è stato constatato che le circostanze non erano cambiate, sono stati applicati gli stessi metodi usati per stabilire il dumping nell'inchiesta iniziale.

⁽¹⁾ Nel presente regolamento, tutte le informazioni pubblicamente disponibili considerate valide sono state incluse nelle relazioni specifiche settoriali (*PCI Fibres — World Synthetic Fibres Supply/Demand Reports per 2008 e 2013* — cfr. considerando (42), (47), (52) e *PCI Fibres — Technical Fibres Report*, settembre 2014 e gennaio 2015 — cfr. considerando (58)), pubblicate dalla una società di consulenza PCI Wood Mackenzie.



2. Pratiche di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame

a) Paese di riferimento

- (24) Il valore normale è stato determinato in base ai prezzi pagati in un paese terzo ad economia di mercato adeguato («paese di riferimento»), in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
- (25) Nell'inchiesta iniziale Taiwan è stato utilizzato come paese di riferimento al fine di stabilire il valore normale per la RPC. Nell'avviso di apertura la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di utilizzare Taiwan come paese di riferimento e ha invitato le parti a presentare osservazioni. Nell'avviso di apertura è stato inoltre aggiunto che, secondo le informazioni a disposizione della Commissione, era possibile che altri fornitori di paesi a economia di mercato che esportano nell'Unione fossero situati, tra l'altro, negli USA e nella Repubblica di Corea.
- (26) Una delle parti interessate ha sostenuto la scelta di Taiwan come paese di riferimento, dato che dispone di attrezzature e un processo di produzione simili a quelli usati dai produttori cinesi. Nessun produttore di Taiwan ha tuttavia accettato di collaborare all'inchiesta.
- (27) In base alle statistiche sulle importazioni e alle informazioni fornite nella domanda di riesame, la Commissione ha preso in considerazione vari altri paesi, oltre a Taiwan, come possibili paesi di riferimento, ad esempio la Repubblica di Corea, l'India, il Giappone e gli USA ⁽¹⁾. Sono state inviate richieste di collaborazione a tutti i produttori noti e alle associazioni di tali paesi. Un solo produttore degli USA (Dura Fibres) ha accettato di collaborare.
- (28) La Commissione ha constatato che gli USA hanno istituito un'aliquota del dazio doganale convenzionale considerevole (8,8 %) sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità provenienti dai paesi terzi, ma che non hanno dazi antidumping. Dura Fibres è l'unico fabbricante del prodotto in esame negli USA, con una quota di mercato del 30 % circa nel periodo dell'inchiesta di riesame, e subisce la forte concorrenza dei paesi esportatori ⁽²⁾.
- (29) In considerazione di quanto precede e in assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha concluso che gli USA sono un paese di riferimento adeguato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

b) Valore normale


- (30) Le informazioni ricevute dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato sono state utilizzate come base per determinare il valore normale.
- (31) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha in primo luogo esaminato se il volume totale delle vendite del prodotto simile effettuate ad acquirenti indipendenti sul mercato interno dai produttori degli USA che hanno collaborato fosse rappresentativo in confronto al volume complessivo delle esportazioni dalla RPC nell'Unione, cioè se il volume totale di tali vendite sul mercato interno rappresentasse almeno il 5 % del volume totale delle vendite all'esportazione del prodotto in esame nell'Unione. In base a ciò è risultato che le vendite effettuate sul mercato interno del paese di riferimento erano rappresentative.
- (32) La Commissione ha anche esaminato se le vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno potessero essere considerate come avvenute nell'ambito di normali operazioni commerciali, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Il valore normale è stato quindi basato sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno, calcolato come prezzo medio delle vendite effettuate sul mercato interno nel periodo dell'inchiesta di riesame.

c) Prezzo all'esportazione

- (33) Come indicato nel considerando 15, i produttori esportatori cinesi non hanno collaborato all'inchiesta. Il prezzo all'esportazione è stato quindi basato sui dati disponibili più attendibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

⁽¹⁾ La Repubblica di Corea rappresenta, insieme alla Cina e a Taiwan, oltre il 90 % del totale delle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità durante il periodo dell'inchiesta di riesame. L'India e il Giappone, pur avendo un volume limitato di importazioni, sono stati presi in considerazione a causa del volume totale di produzione e delle dimensioni del loro mercato interno.

⁽²⁾ Le importazioni, comprese quelle dalla Cina, hanno rappresentato il 71 % circa del consumo totale nel 2015 (fonte: *US Department of Commerce e US International Trade Commission*).



- (34) Il prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, è stato stabilito in base alle statistiche disponibili di Eurostat. I volumi importati dai produttori cinesi che secondo l'inchiesta iniziale non sono ricorsi a pratiche di dumping (circa il 40 % delle importazioni cinesi) non sono stati presi in considerazione per la determinazione del prezzo all'esportazione.
- (35) Una parte interessata ha sostenuto che i volumi importati dai produttori cinesi che secondo l'inchiesta iniziale non sono ricorsi a pratiche di dumping non avrebbero dovuto essere esclusi dal calcolo del dumping, perché il regolamento di base non contiene alcuna disposizione in tal senso. Tuttavia, è prassi della Commissione ⁽¹⁾, in applicazione dell'interpretazione dell'accordo antidumping fornita dall'organo di conciliazione dell'OMC nella controversia *Beef and Rice* ⁽²⁾, escludere dal riesame le società per la quali è stato rilevato un margine di dumping minimo nell'inchiesta iniziale. L'argomentazione è pertanto respinta.

d) *Confronto*

- (36) La Commissione ha confrontato il valore normale e il prezzo all'esportazione a livello franco fabbrica. Ove giustificato dalla necessità di garantire un confronto equo, la Commissione ha adeguato il valore normale e il prezzo all'esportazione per tener conto delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.
- (37) Per quanto riguarda i prezzi praticati sul mercato interno dal produttore del paese di riferimento, sono stati applicati adeguamenti per i costi del trasporto interno e le spese di imballaggio [(2-4 % del valore della fattura] nonché per le commissioni (0,5 % — 1,5 %). Per i prezzi all'esportazione, il valore franco fabbrica è stato stabilito detraendo dal prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, la percentuale per le spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e altri adeguamenti, secondo la stima indicata nella domanda di riesame (12,98 %). Per quanto riguarda le quote per le vendite all'esportazione, una parte interessata ha criticato l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e ha suggerito di utilizzare le quote del produttore del paese di riferimento invece della stima indicata nella domanda di riesame. Il metodo suggerito non sembra tuttavia appropriato, dato che gli adeguamenti dichiarati dal produttore del paese di riferimento si riferiscono alle vendite sul mercato interno degli USA e non hanno alcuna rilevanza per la stima degli adeguamenti per le esportazioni dalla RPC verso l'Unione. In mancanza di altre informazioni attendibili, la Commissione si basa quindi sulla stima delle quote delle vendite all'esportazione indicata nella domanda.

e) *Margine di dumping*

- (38) In base a quanto precede il margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è risultato pari al 54,4 %.
- (39) Nonostante la notevole differenza tra il margine di dumping rilevato nell'inchiesta iniziale e quello risultante dall'analisi attuale, non vi sono indicazioni che il modo in cui i produttori esportatori cinesi effettuano le esportazioni sia cambiato. Anzi, è plausibile che la differenza sia dovuta principalmente all'impossibilità (per la mancata collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi) di realizzare un'analisi dettagliata per tipo di prodotto.

f) *Conclusioni sul dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame*

- (40) La Commissione ha constatato che i produttori esportatori cinesi hanno continuato ad esportare il prodotto in esame nell'Unione a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

3. Prove del rischio di persistenza del dumping

- (41) La Commissione ha inoltre esaminato se vi fosse un rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. In tale esame ha verificato la capacità di produzione e la capacità produttiva inutilizzata della Cina, il comportamento degli esportatori cinesi in altri mercati, la situazione sul mercato interno cinese e l'attrattiva del mercato dell'Unione.

⁽¹⁾ Cfr. ad esempio GUL 343 del 19.12.2008, considerando 143.

⁽²⁾ Cfr. Relazione dell'organo d'appello dell'OMC nella causa *Mexico — Definitive Anti-Dumping Measures on Beef and Rice: Complaint with Respect to Rice* (WT/DS295/AB/R), adottata il 20 dicembre 2005, punti 300-307.



a) Capacità di produzione e capacità produttiva inutilizzata della RPC

- (42) Il calcolo della capacità produttiva inutilizzata della Cina è ostacolato dalla mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi. Per raccogliere il maggior numero possibile di informazioni, la Commissione ha chiesto informazioni a due associazioni di esportatori cinesi (la Camera di commercio internazionale cinese, «CCOIC», e la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione dei prodotti tessili, «CCCT»), i cui membri rappresentano più della metà della capacità di produzione stimata cinese. Queste associazioni hanno inviato una risposta dettagliata, che però non ha potuto essere verificata a causa della mancata collaborazione dei produttori esportatori. I seguenti considerando riportano le informazioni fornite e le confrontano con le altre informazioni disponibili (tratte dalla domanda di riesame e da altre fonti disponibili ⁽¹⁾).
- (43) Secondo la CCOIC e la CCCT la capacità produttiva inutilizzata della Cina ha subito solo un leggero aumento nel periodo che va dal 2012 al PIR e poteva essere considerata in evoluzione da un livello iniziale di 150 000-250 000 tonnellate metriche (tm) nel 2012 a un livello di 200 000-300 000 tm nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (44) I servizi della Commissione hanno effettuato anche un calcolo dettagliato della capacità produttiva inutilizzata in base ad altre informazioni disponibili. I principali elementi di questo calcolo sono i) la capacità installata dei produttori cinesi, ii) la domanda interna e iii) le esportazioni verso altri paesi.
- (45) Per quanto riguarda il consumo sul mercato interno cinese, tutte le parti interessate sembrano essere d'accordo sui dati indicati nella domanda. Tali dati prevedono una crescita della domanda interna in Cina nel periodo in esame (+ 20 %, da circa 900 000 tm nel 2012 a circa 1 150 000 tm nel 2015).
- (46) Per quanto concerne i dati sulle esportazioni cinesi, la Commissione ha preso in considerazione le statistiche sulle esportazioni cinesi, che indicano una crescita del 47 % nel periodo che va dal 2012 al PIR.
- (47) Per quanto riguarda la stima della capacità di produzione cinese, infine, in base alla domanda del denunciante, che fa riferimento a uno studio settoriale riconosciuto a livello internazionale ⁽²⁾, la capacità cinese era inizialmente di oltre 1 600 000 tm nel 2012 e ha raggiunto circa 2 400 000 tm nel periodo dell'inchiesta di riesame.

Tabella 1

(in 1 000 tm)	2012	2013	2014	PIR
Capacità cinese ⁽¹⁾	1 633	1 828	2 126	2 370 ⁽²⁾
Domanda interna ⁽¹⁾	896	985	1 057	1 158 ⁽²⁾
Esportazioni ⁽³⁾	255	294	362	376
Utilizzo della capacità (%)	71	70	67	65
Capacità produttiva inutilizzata	482	549	707	836

⁽¹⁾ Stima del denunciante.

⁽²⁾ Il dato si riferisce all'anno civile 2015, poiché per il PIR non erano disponibili informazioni precise.


⁽³⁾ Banca dati doganale cinese

- (48) In base a questo calcolo la capacità produttiva inutilizzata dei produttori cinesi è stata stimata a oltre 800 000 tm nel periodo dell'inchiesta di riesame, corrispondenti a circa sette volte il totale del mercato disponibile dell'UE ⁽³⁾ e a quasi nove volte il volume di produzione dei produttori dell'UE (stimato a 92 461 tm).

⁽¹⁾ Cfr. domanda di riesame, pag. 19 e le relazioni di PIC *Fibres World Synthetic Fibres Supply/Demand Reports* per il 2008 e il 2013.

⁽²⁾ PCI *Fibres — World Synthetic Fibres Supply/Demand Reports* per il 2008 (pagg. 393-410) e il 2013 (pagg. 379-408).

⁽³⁾ Il mercato disponibile dell'UE è stato calcolato prendendo in considerazione soltanto il consumo dell'Unione che può ancora assorbire prodotti cinesi. Delle circa 217 000 tm di consumo stimato nell'Unione nel PIR, circa 98 000 tm erano infatti già coperte da prodotti cinesi (di cui 39 741 tm non soggetti a misure e 57 464 tm soggetti a misure). Si calcola quindi che il consumo dell'Unione disponibile ammonta a circa 119 000 tm.




- (49) In conclusione vi sono motivi per ritenere che la stima della capacità proposta da CCOIC e CCCT sia troppo prudente. In particolare, confrontando questi studi e le stime della domanda interna e delle esportazioni cinesi, si otterrebbe un tasso di utilizzo della capacità produttiva superiore al 90 % per gli anni 2012 e 2013, il che indica che per questi anni la capacità di produzione è stata fortemente sottovalutata. In ogni caso, anche accettando questo calcolo, la capacità produttiva inutilizzata esistente dei produttori cinesi ammonterebbe ancora a 200 000-300 000 tm, il che [equivale o supera] le dimensioni complessive del mercato europeo (circa 217 000 tm, di cui circa 98 000 tm sono già coperte da prodotti cinesi).
- (50) Per quanto riguarda il calcolo della capacità proposto da CCOIC e CCCT, le stesse associazioni hanno contestato la conclusione secondo cui la loro stima delle capacità era troppo prudente. Secondo tali associazioni, in mancanza di dati verificati la loro stima e lo studio indipendente dovrebbero essere considerati «ugualmente inaffidabili». I dati forniti da CCOIC e CCCT, tuttavia, sono sembrati sovrastimati non solo rispetto ai dati contenuti nello studio indipendente, ma anche rispetto a dati noti o incontestati come il consumo interno cinese e le esportazioni cinesi. Per l'anno 2012, ad esempio, le associazioni cinesi hanno stimato una produzione cinese effettiva di 1 000 000 tm. Per tale anno la somma del consumo interno cinese (un dato non contestato dalle associazioni) e i volumi delle esportazioni (estratti dalla banca dati sulle esportazioni cinesi) ammontavano però a 1 151 000 tm, cioè superavano del 15,1 % il volume di produzione stimato. In questo caso i dati forniti dalle due associazioni sembrano quindi eccessivamente prudenti, in quanto le cifre comunicate sulla produzione non consentono di sostenere il consumo calcolato.
- (51) In aggiunta, mentre i dati raccolti dalle associazioni cinesi rappresentano solo circa la metà dei produttori cinesi, lo studio indipendente è stato effettuato da una società di consulenza con trent'anni di esperienza nel settore, che offre professionalmente previsioni e stime sul mercato delle fibre ai propri abbonati. Pertanto, vista la fonte dei dati e la sua attendibilità (anche in confronto a quanto indicato da uno studio indipendente ⁽¹⁾) non è necessario modificare la conclusione secondo cui il calcolo della capacità produttiva inutilizzata fornito dall'associazione cinese è troppo prudente. Va comunque ricordato che anche accettando il calcolo proposto, come descritto al seguente considerando, la conclusione sulla capacità produttiva inutilizzata non cambierebbe.
- (52) In base ai calcoli sopraindicati la capacità produttiva inutilizzata cinese è indubbiamente enorme e varia (a seconda delle stime) da una dimensione corrispondente al 92-138 % della dimensione del mercato dell'Unione a circa il 385 %. Se si confronta la capacità produttiva inutilizzata cinese e la parte del mercato dell'Unione che non è ancora coperta da prodotti cinesi, essa varia tra il 168-252 % circa e il 700 %. Infine, la capacità produttiva inutilizzata cinese rappresenta dal 216-324 % al 904 % della produzione dell'Unione del prodotto in esame nel periodo dell'inchiesta di riesame.
- (53) La Commissione ha quindi concluso che i produttori cinesi dispongono di una capacità produttiva inutilizzata enorme rispetto alle dimensioni del mercato europeo.

b) *Attrattiva del mercato dell'Unione*

- (54) La Cina esporta quantitativi considerevoli del prodotto in esame verso paesi terzi diversi dall'Unione, in particolare negli USA, in Repubblica di Corea, Brasile, India e Turchia. Da un confronto dei livelli medi dei prezzi per kg è emerso che il prezzo medio sui principali mercati di esportazione durante il periodo dell'inchiesta di riesame era equivalente o inferiore del prezzo di vendita medio nell'Unione. Nel mercato degli USA (il secondo mercato, per volumi esportati, dopo l'UE) il prezzo medio nel PIR è leggermente inferiore a quello europeo (1,85 USD/kg rispetto a 1,89 USD/kg), mentre sul mercato coreano (il terzo mercato di esportazione per il prodotto in esame dopo l'UE e gli USA), il prezzo medio è notevolmente più basso (1,58 USD/kg, cioè inferiore del 16 % circa rispetto ai prezzi dell'UE). Per quanto riguarda questi risultati, una parte interessata ha sostenuto che esistono tre importanti mercati di esportazione di prodotti cinesi nei quali i prezzi medi sono superiori ai prezzi del mercato dell'Unione, cioè il Canada (1,90 USD/kg), l'Indonesia (2,07 USD/kg) e il Brasile (1,95 USD/kg). Riguardo a tale affermazione va notato innanzitutto che la differenza dei prezzi è relativamente modesta (tra + 0,5 % e + 9,4 %). Inoltre, il volume delle esportazioni in questi mercati è piuttosto limitato se confrontato con le esportazioni verso l'Europa. Infatti, mentre il mercato dell'Unione ha assorbito il 30,3 % delle esportazioni cinesi nel PIR, il Canada riceve solo il 3,1 % del totale e il Brasile il 5,1 %. L'Indonesia, inoltre, che è il paese con la più elevata differenza dei prezzi (+ 9,4 %), riceve solo il 2 % delle esportazioni cinesi e quindi le conclusioni che si possono trarre dai suoi prezzi sono limitate. La parte interessata non menziona inoltre gli altri quattro mercati di esportazione che presentano volumi di importazioni simili, cioè l'India (5,6 %), la Turchia (4,3 %), Taiwan (2,4 %) e il Sud Africa (2,3 %). In tutti questi paesi i prezzi medi erano inferiori rispetto ai prezzi

(¹) PCI Fibres — *World Synthetic Fibres Supply/Demand Reports* per il 2008 (pagg. 393-410) e per il 2013 (pagg. 379-408).



rilevati nell'Unione durante il PIR, in percentuali che vanno dal 4 % circa a oltre il 12 %. Di conseguenza gli elementi di prova forniti non sono stati sufficienti a modificare le conclusioni sull'attrattiva del mercato dell'Unione in termini di prezzi.

- (55) Sebbene questo confronto non possa essere considerato conclusivo per la mancanza di informazioni sulla gamma di tipi di prodotto, il livello dei prezzi sui principali mercati di esportazione sembra indicare che l'esistenza di pratiche di dumping potrebbe essere strutturale e comune anche ad altri grandi mercati di destinazione delle merci cinesi.
- (56) Il rischio di persistenza del dumping è evidente soprattutto se si considerano i volumi delle esportazioni cinesi verso l'UE. L'evoluzione delle vendite all'esportazione nel periodo che va dal 2012 al PIR indica infatti che le esportazioni dei produttori cinesi sono aumentate del 47 %. Ciò vale anche se si escludono dall'analisi le vendite dei due esportatori che non risultano aver praticato il dumping nell'inchiesta iniziale e quindi non sono soggetti alle attuali misure antidumping. Le vendite all'esportazione effettuate dalle altre società nello stesso periodo hanno infatti seguito una tendenza simile (+ 48 %). Nel momento in cui la Commissione ha confrontato questo tasso di crescita con quello più limitato della domanda interna nello stesso periodo (+ 20 %) e con il tasso di crescita molto più rapido della capacità installata in Cina (+ 54 % secondo le associazioni di esportatori e + 69 % secondo il denunciante), è emerso con chiarezza che le società cinesi devono avvalersi di strategie di fissazione dei prezzi aggressive nei mercati di esportazione al fine di raggiungere un livello di utilizzo della capacità accettabile.
- (57) Per quanto riguarda questi dati sull'esportazione, una parte interessata ha sostenuto che la quota delle esportazioni cinesi orientate verso il mercato dell'Unione sta diminuendo. In effetti, nel periodo che va dal 2012 al PIR la quota delle esportazioni cinesi dirette nell'Unione è diminuita dal 35 % circa al 30 %. Riguardo a quest'affermazione va osservato innanzitutto che per gli esportatori cinesi l'UE continua a essere il maggiore mercato di esportazione. Inoltre, questo lieve calo è soprattutto una conseguenza della buona prestazione degli esportatori cinesi in altri mercati, una prestazione che sembra essere dovuta anche alla politica di fissazione dei prezzi aggressiva in tali mercati. Nello stesso periodo che va dal 2012 al PIR, ad esempio, le esportazioni cinesi verso la Repubblica di Corea (un mercato in cui, come già detto, i prezzi cinesi sono inferiori circa del 16 % rispetto a quelli praticati nell'UE nel PIR) sono aumentate circa del 72 %. Nel mercato dell'Indonesia, che è stata menzionata sopra come esempio di fissazione equa dei prezzi (+ 9,4 % rispetto al prezzo medio dell'Unione), le esportazioni cinesi hanno invece subito un calo dei volumi del 16 % circa. Di conseguenza, alla luce di quest'analisi, si conferma la conclusione che le società cinesi devono avvalersi di strategie di fissazione dei prezzi aggressive nei loro mercati di esportazione.
- (58) Per quanto riguarda le proiezioni per il futuro, inoltre, uno studio settoriale indipendente prevede che in Cina la domanda di fibre artificiali e sintetiche (una categoria di prodotti più ampia comprendente il prodotto in esame) rimarrà invariata almeno fino al 2018 ⁽¹⁾. Secondo un altro studio le scorte cinesi sono complete, a causa di un calo dei prezzi delle materie prime ⁽²⁾. Per questo motivo l'industria a valle ha ridotto le sue forniture di filati ad alta tenacità al minimo necessario, al fine di evitare i rischi dovuti alle fluttuazioni dei prezzi.
- (59) È quindi probabile che in caso di scadenza delle misure i produttori esportatori cinesi possano continuare a praticare in una politica di fissazione dei prezzi aggressiva, al fine di acquisire ulteriori quote di mercato in Europa per compensare il loro considerevole eccesso di capacità.

4. Conclusioni sul dumping e sul rischio di persistenza del dumping

- (60) L'inchiesta, basandosi sui dati disponibili più attendibili, ha evidenziato che i produttori cinesi sono ricorsi a pratiche di dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame. È stato constatato che la Cina dispone di enormi capacità inutilizzate (rispetto alle dimensioni del mercato dell'Unione). Inoltre, data la lenta crescita del mercato interno cinese, i produttori esportatori cinesi devono continuare a esportare sul mercato dell'Unione quantitativi considerevoli del prodotto in esame al fine di raggiungere un livello di vendite accettabile.
- (61) In queste circostanze si conclude che, se le misure fossero lasciate scadere, molto probabilmente le pratiche di dumping, che non sono state arrestate dalle misure, continuerebbero a persistere nel mercato dell'UE.

⁽¹⁾ PCI Fibres — *Technical Fibres Report*, gennaio 2015, pag. 1.

⁽²⁾ PCI Fibres — *Technical Fibres Report*, settembre 2014, pag. 8.



D. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (62) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il prodotto simile è stato fabbricato da sei produttori dell'Unione che costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. Nessuno di loro si è opposto all'apertura del presente riesame.

2. Consumo dell'Unione

- (63) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione in base alle statistiche disponibili sulle importazioni, alle vendite effettive realizzate sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione che hanno collaborato e alle vendite stimate dei produttori dell'Unione che non hanno collaborato. La definizione di consumo si riferisce alle vendite sul mercato libero, incluse le vendite a parti collegate ed escluso l'uso vincolato. L'uso vincolato, cioè i trasferimenti interni del prodotto simile tra i produttori dell'Unione integrati in vista di un'ulteriore trasformazione, non è stato incluso nei dati sul consumo dell'Unione, poiché tali trasferimenti interni non sono in concorrenza con le vendite dei fornitori indipendenti sul mercato libero. Le vendite alle società collegate sono state incluse nei dati sul consumo dell'Unione perché, secondo le informazioni raccolte durante l'inchiesta, tali società erano libere di acquistare il prodotto in esame anche da altre fonti. I prezzi di vendita medi praticati dai produttori dell'Unione alle parti collegate sono inoltre risultati in linea con i prezzi di vendita medi praticati alle parti indipendenti.
- (64) In base a ciò, il consumo dell'Unione ha evidenziato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell'Unione

	2012	2013	2014	PIR
Volume (in tonnellate)	196 478	209 076	222 306	217 171
Indice	100	106	113	111

Fonte: risposte al questionario e banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (65) Il consumo dell'Unione è aumentato dell'11 %, passando da 196 478 tonnellate nel 2012 a 217 171 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame. Durante la maggior parte del periodo in esame il consumo è stato superiore al consumo di 205 912 tonnellate registrato nel periodo dell'inchiesta iniziale (dal luglio 2008 al giugno 2009).
- (66) Una parte interessata ha sostenuto che i servizi della Commissione avrebbero dovuto includere le vendite vincolate nel calcolo del consumo e che in tal modo la quota di mercato cinese sarebbe risultata stabile. Secondo tale parte, i servizi della Commissione hanno operato una distinzione erronea tra tre mercati, cioè tra vendite a società non collegate, vendite a società collegate destinate al mercato libero e vendite a società collegate destinate all'uso vincolato, mentre a suo avviso tutte queste vendite avrebbero dovuto essere incluse nel calcolo del consumo dell'Unione.
- (67) In primo luogo, va sottolineato che non è stata operata alcuna distinzione fra tre diversi mercati. L'uso vincolato da parte delle società collegate è stato escluso perché tali prodotti non sono immessi in libera pratica sul mercato dell'Unione e quindi non sono in concorrenza con le importazioni. Queste vendite consistono semplicemente in trasferimenti di prodotti a entità collegate per la loro inclusione nel processo di produzione di altri prodotti, che non sono oggetto dell'inchiesta. Tale uso vincolato non può pertanto essere considerato parte del consumo dell'Unione del prodotto in esame.
- (68) In secondo luogo, l'ipotetica aggiunta delle vendite vincolate al consumo dell'Unione non renderebbe comunque stabile l'evoluzione della quota di mercato cinese. Anzi, la tendenza rimarrebbe in gran parte invariata, come illustrato nella tabella 3.



3. Importazioni soggette a misure provenienti dal paese interessato

a) Volume e quota di mercato

- (69) Si ricorda che nell'inchiesta iniziale i volumi delle importazioni risultate non soggette a dumping sono stati esclusi dall'analisi relativa all'andamento delle importazioni dalla RPC nel mercato dell'Unione e all'impatto sull'industria dell'Unione.
- (70) Il volume e la quota di mercato delle importazioni in dumping dalla Cina sono stati stabiliti in base alla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e hanno evidenziato il seguente andamento:

Tabella 3

Volume e quota di mercato delle importazioni soggette a misure

Paese		2012	2013	2014	PIR
Cina	Volume (in tonnellate)	44 484	48 339	60 078	57 465
	Indice	100	109	135	129
	Quota di mercato (%)	22,6	23,1	27	26,5
	Quota di mercato in relazione al consumo e uso vincolato (%)	21,3	21,8	25,5	24,9

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (71) Mentre nel periodo dell'inchiesta iniziale le importazioni cinesi oggetto di dumping ammontavano a 38 404 tonnellate, equivalenti a una quota di mercato del 18,8 %, esse sono aumentate notevolmente nel periodo oggetto della presente inchiesta. Le importazioni in dumping dalla Cina sono infatti aumentate da 44 484 a 57 465 tonnellate nel corso del periodo in esame e hanno rappresentato una quota di mercato del 26,5 % nel periodo dell'inchiesta di riesame.

b) Prezzi delle importazioni soggette a misure provenienti dal paese interessato e sottoquotazione dei prezzi

- (72) I prezzi delle importazioni sono stati stabiliti in base alla banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e sono diminuiti in media del 12 % durante il periodo in esame.

Tabella 4

Prezzi delle importazioni soggette a misure

Paese		2012	2013	2014	PIR
Cina	Prezzo medio (EUR/kg)	1,79	1,63	1,54	1,57
	Indice	100	91	86	88

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (73) A causa della mancata collaborazione da parte dei produttori cinesi e della conseguente mancanza di dati sui prezzi all'esportazione relativi ai tipi di prodotto, la Commissione non ha potuto effettuare un confronto dettagliato dei prezzi per tipo di prodotto. Per questo motivo i calcoli della sottoquotazione sono stati effettuati in base a un confronto tra i prezzi medi delle esportazioni cinesi oggetto delle misure e i prezzi medi dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Dopo aver applicato un adeguamento per l'aliquota del dazio doganale convenzionale del 4 %, è stato stabilito un margine di sottoquotazione del 22,7 %. Nell'inchiesta iniziale è stato rilevato un margine di sottoquotazione dei prezzi simile, pari al 24,1 %. Tale margine era basato tuttavia su un confronto di tipi di prodotto comparabili, poiché in quel caso gli esportatori cinesi hanno collaborato.
- (74) La Commissione ha quindi concluso che gli esportatori della RPC sono ricorsi costantemente a una sottoquotazione dei prezzi dei produttori dell'UE.



- (75) Una parte interessata ha sostenuto che le importazioni non soggette a dumping avrebbero dovuto essere incluse nel calcolo della sottoquotazione.
- (76) La Commissione ritiene tuttavia che tale inclusione non sia giustificata se si applica l'interpretazione dell'accordo antidumping fornita dall'organo di conciliazione dell'OMC nella causa *Beef and Rice* (¹), come già indicato al considerando 35.

4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

- (77) In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato l'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria dell'Unione, basandosi sull'analisi di tutti gli indicatori economici pertinenti per una valutazione della situazione di quest'industria tra il 2012 e la fine del PIR.
- (78) In tale esame la Commissione ha operato una distinzione tra gli indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. Gli indicatori macroeconomici per il periodo in esame sono stati stabiliti, analizzati ed esaminati in base ai dati forniti per l'industria dell'Unione. Gli indicatori microeconomici sono stati stabiliti in base ai dati raccolti e verificati a livello dei produttori dell'Unione che hanno collaborato. A causa di problemi di conciliazione sorti per i dati di una società controllata del gruppo DuraFiber [DuraFiber Technologies (DFT) GmbH, Germania], i dati presentati e le sue risposte al questionario sono stati esclusi dal calcolo degli indicatori microeconomici.
- (79) Una parte interessata ha affermato che l'esclusione di DuraFiber Germania ha probabilmente alterato in modo fondamentale gli indicatori di pregiudizio.
- (80) In primo luogo va notato che l'esclusione dei dati parzialmente verificati di DuraFiber Germania ha inciso solo sulla fissazione degli indicatori microeconomici. L'analisi degli indicatori macroeconomici non ne è pertanto interessata. Tali microindicatori, inoltre, erano basati sui dati dei quattro produttori dell'Unione rimanenti, che rappresentavano circa l'80 % della produzione dell'Unione. Gli indicatori specifici restano quindi rappresentativi dell'industria dell'Unione. Infine, i dati parzialmente verificati forniti da DuraFiber Germania hanno seguito generalmente l'andamento degli indicatori microeconomici dei quattro produttori dell'Unione, di cui sono stati presi in considerazione i dati.
- (81) Alla luce delle due considerazioni suddette è stato concluso che l'esclusione di DuraFiber Germania dall'analisi dei microindicatori non modifica l'andamento degli indicatori di pregiudizio e le relative conclusioni sono quindi rappresentative dell'industria nel suo complesso.
- (82) Gli indicatori macroeconomici descritti nelle seguenti sezioni sono: produzione, capacità di produzione, utilizzo della capacità, scorte, volume delle vendite, quota di mercato e crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping effettivo e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo di produzione, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali e costi del lavoro.

Indicatori macroeconomici

a) Produzione, capacità produttiva e utilizzo della capacità

- (83) Nel corso del periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo della capacità dell'Unione sono risultati, in totale, i seguenti:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo della capacità

	2012	2013	2014	PIR
Volume di produzione (in tonnellate)	92 753	91 985	93 990	92 461

(¹) Cfr. la relazione dell'organo d'appello nella causa *Mexico — Definitive Anti-Dumping Measures on Beef and Rice: Complaint with Respect to Rice* (WT/DS295/AB/R), adottata il 20 dicembre 2005.



	2012	2013	2014	PIR
Volume di produzione (indice)	100	99	101	100
Capacità produttiva (in tonnellate)	109 398	108 869	108 690	110 285
Capacità produttiva (indice)	100	100	99	101
Utilizzo della capacità (%)	85	84	86	84

Fonte: risposte al questionario.

- (84) Durante il periodo in esame la produzione, la capacità produttiva e l'utilizzo della capacità sono rimasti stabili.
- b) *Volume delle vendite e quota di mercato*
- (85) Nel corso del periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione e la sua quota di mercato nell'Unione hanno evidenziato il seguente andamento:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

	2012	2013	2014	PIR
Volume delle vendite nell'Unione (tonnellate)	67 527	69 407	68 007	65 733
Volume delle vendite nell'Unione (indice)	100	103	101	97
Quota di mercato (%)	34,4	33,2	30,6	30,3


Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, e risposte al questionario.

- (86) Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione è diminuito del 3 % e la loro quota di mercato è calata di 4,1 punti percentuali, passando dal 34,4 % al 30,3 % durante il periodo in esame.
- c) *Crescita*
- (87) Mentre il consumo nell'Unione è aumentato dell'11 % nel periodo in esame, il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del - 3 %.
- d) *Occupazione e produttività*
- (88) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Occupazione e produttività

	2012	2013	2014	PIR
Numero di dipendenti	941	875	902	911
Numero di dipendenti (indice)	100	93	96	97



	2012	2013	2014	PIR
Produttività (unità/dipendente)	98,6	105,2	104,2	101,5
Produttività (unità/dipendente) (indice)	100	107	106	103

Fonte: risposte al questionario.

- (89) Nel periodo in esame l'occupazione ha registrato un calo del - 3 %. Allo stesso tempo la produttività è diminuita del 3 %, come indicato nella tabella 7 del considerando (88).

e) *Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping*

- (90) Il margine di dumping stabilito per la Cina nell'inchiesta iniziale era nettamente superiore al livello minimo. Dall'inchiesta è emerso che le importazioni di filati di poliesteri ad alta tenacità dalla Cina hanno continuato a essere immesse sul mercato dell'Unione a prezzi di dumping. Anche il margine di dumping stabilito nel periodo dell'inchiesta di riesame era nettamente superiore al livello minimo, come indicato al considerando (38). Ciò è coinciso con un aumento del volume delle importazioni in dumping dalla Cina a prezzi decrescenti, il che ha portato a un incremento della quota di mercato nel periodo in esame. Di conseguenza l'industria dell'Unione ha perso sia quota di mercato sia volume delle vendite durante lo stesso periodo. Essa è riuscita comunque a ridurre le proprie perdite.

Indicatori microeconomici

f) *Prezzi e fattori che incidono sui prezzi*

- (91) Nel corso del periodo in esame i prezzi di vendita medi dell'industria dell'Unione praticati nell'Unione ad acquirenti indipendenti hanno registrato il seguente andamento:


Tabella 8

Prezzi medi di vendita

	2012	2013	2014	PIR
Prezzo di vendita medio unitario nell'Unione (EUR/kg)	2,39	2,31	2,23	2,17
Prezzo di vendita medio unitario nell'Unione (indice)	100	97	93	91
Costo di produzione unitario (EUR/kg)	2,50	2,43	2,26	2,19
Costo di produzione unitario (indice)	100	97	90	87

Fonte: risposte al questionario.

- (92) Il prezzo di vendita medio unitario dell'industria dell'Unione praticato nell'Unione ad acquirenti indipendenti è diminuito del 9 %. Ciò è dovuto in parte al calo del 13 % del costo di produzione unitario. I prezzi sono però diminuiti meno dei costi, il che spiega l'incidenza positiva sulla redditività dell'industria dell'Unione, come indicato al considerando (98).



g) *Costo del lavoro*

- (93) Nel corso del periodo in esame il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo medio del lavoro per dipendente

	2012	2013	2014	PIR
Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)	39 273	41 674	39 711	39 850
Costo medio del lavoro per dipendente (indice)	100	106	101	101

Fonte: risposte al questionario.

- (94) Il costo medio del lavoro per dipendente è rimasto stabile durante il periodo in esame. Ciò potrebbe essere dovuto soprattutto ai crescenti sforzi compiuti dall'industria dell'Unione per controllare il costo di produzione e mantenere così la propria competitività.

h) *Scorte*

- (95) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione hanno evidenziato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

	2012	2013	2014	PIR
Scorte finali (in tonnellate)	8 050	6 872	8 244	8 387
Scorte finali (indice)	100	85	102	104
Scorte finali in percentuale della produzione (%)	8,7	7,5	8,8	9,1

Fonte: risposte al questionario.

- (96) Nel periodo in esame le scorte dell'industria dell'Unione sono aumentate complessivamente del 4 %. Una parte considerevole della produzione di filati di poliestere ad alta tenacità è costituita da prodotti standard. L'industria dell'Unione deve quindi mantenere un certo livello di scorte, in modo da essere in grado di soddisfare rapidamente la domanda degli acquirenti. Le scorte finali in percentuale della produzione sono rimaste relativamente stabili, seguendo l'evoluzione della produzione dell'industria dell'Unione.


i) *Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali*

- (97) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2012	2013	2014	PIR
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	- 4,7	- 5,3	- 1,4	- 1,1




	2012	2013	2014	PIR
Flusso di cassa (EUR)	- 2 993 463	- 4 156 375	- 4 895 147	- 2 111 763
<i>Flusso di cassa Indice</i>	- 100	- 139	- 164	- 71
Investimenti (EUR)	2 313 235	1 284 905	3 511 528	12 801 375
<i>Investimenti Indice</i>	100	56	152	553
Utile sul capitale investito (%)	- 4,3	- 4,2	- 2,0	- 1,4

Fonte: risposte al questionario.

- (98) La Commissione ha stabilito la redditività dell'industria dell'Unione come utile netto al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile effettuate nell'Unione ad acquirenti indipendenti, espresso in percentuale del suo fatturato. La redditività è stata ancora negativa, anche se è migliorata passando dal - 4,7 % al - 1,1 % durante il periodo in esame. Tale percentuale rimane comunque inferiore al profitto di riferimento del 3 % stabilito nell'inchiesta iniziale.
- (99) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le sue attività ed era negativo durante il periodo in esame. Anche se l'indicatore ha registrato un notevole miglioramento del 29 %, esso rimane negativo. Ciò suscita preoccupazioni riguardo alla capacità dell'industria dell'Unione di proseguire con il necessario autofinanziamento delle sue attività.
- (100) Nel periodo in esame gli investimenti sono aumentati considerevolmente, soprattutto per soddisfare le esigenze di manutenzione, e una piccola parte è stata destinata all'ammodernamento, il che ha avuto un lieve impatto sull'espansione delle capacità.
- (101) L'utile sul capitale investito è l'utile netto in percentuale del valore contabile lordo degli investimenti. Questo indicatore è aumentato dal - 4,3 % al - 1,4 % nel periodo in esame a causa dell'aumento della redditività e della stagnazione degli investimenti durante tale periodo.
- (102) Tenendo conto della redditività e del flusso di cassa negativi, la capacità dell'industria di reperire capitali è rimasta molto limitata.

j) *Conclusioni relative al pregiudizio*

- (103) Nel periodo in esame la maggior parte degli indicatori di pregiudizio importanti concernenti l'industria dell'Unione ha evidenziato un andamento negativo. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è calata di 4,1 punti percentuali, passando dal 34,4 % al 30,3 %, e il volume delle vendite e il prezzo di vendita unitario nell'UE sono diminuiti rispettivamente del 3 % e del 9 %. Allo stesso tempo l'occupazione è diminuita del 3 %, il volume delle vendite all'esportazione a società non collegate si è ridotto del 28 % e i prezzi unitari delle vendite all'esportazione corrispondenti sono calati del 17 %. La produttività è aumentata del 2,9 %.
- (104) Nonostante le tendenze suddette, la redditività è migliorata, passando dal - 4,7 % al - 1,1 % durante il periodo in esame. Anche se ciò rappresenta un notevole miglioramento rispetto alla redditività dell'industria dell'Unione durante il PI dell'inchiesta iniziale (dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009), che era del - 13,3 %, la redditività rimane ancora negativa. Questa situazione deficitaria dell'industria dell'Unione ha fatto sì che l'utile sul capitale investito continuasse a essere negativo. Nonostante ciò il flusso di cassa è migliorato.
- (105) L'inchiesta iniziale ha concluso che la quota di mercato del 18,8 % delle importazioni cinesi, che sono risultate soggette a dumping e inferiori del 24,1 % rispetto ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, è stata sufficiente a causare un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Una situazione analoga è stata constatata nel periodo dell'inchiesta di riesame. Le importazioni in dumping cinesi hanno rappresentato il 26,5 % della quota di mercato con prezzi inferiori del 18,6 % rispetto ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, come spiegato nel considerando 110.



- (106) Una parte interessata ha sostenuto che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole, perché la produzione, la capacità di produzione e l'utilizzo della capacità sono rimasti stabili. L'evoluzione di altri indicatori, come i volumi delle vendite e la quota di mercato, è considerata invalidata dalla definizione erronea del consumo, come asserito al considerando 66.
- (107) L'asserzione di un calcolo erroneo del consumo è stata confutata nel considerando (67). Inoltre, conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, i fattori di pregiudizio, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante. Il fatto che alcuni fattori siano rimasti stabili non altera quindi le conclusioni sul pregiudizio.
- (108) Per i motivi sopraindicati è stato concluso che l'industria dell'Unione subisce ancora un pregiudizio notevole, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5. Nesso di causalità


- (109) Viste le suddette conclusioni sul pregiudizio notevole, la Commissione ha esaminato se le importazioni in dumping dalla Cina abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. La Commissione ha anche verificato se altri fattori noti abbiano potuto causare allo stesso tempo un pregiudizio all'industria dell'Unione.

5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

- (110) L'industria dell'Unione resta in una situazione di fragile e parziale ripresa e nonostante le misure in vigore si ritiene che le importazioni in dumping cinesi abbiano continuato a causare un pregiudizio notevole. Infatti, anche prendendo in considerazione l'effetto combinato dei costi successivi all'importazione pari al 2,7 % verificati a livello degli importatori indipendenti che hanno collaborato, l'aliquota del dazio doganale convenzionale del 4 % e i dazi antidumping pagati nel periodo dell'inchiesta di riesame, i prezzi medi delle importazioni in dumping cinesi sono ancora risultati nettamente inferiori, del 18,6 %, rispetto al prezzo di vendita medio dell'industria dell'Unione. Queste importazioni hanno anche continuato ad aumentare negli ultimi anni e ciò ha avuto un impatto negativo sul mercato in generale, abbassando i prezzi e contribuendo alla riduzione della quota di mercato dell'industria dell'Unione. La continua pressione esercitata sul mercato dell'Unione non ha permesso all'industria dell'Unione di beneficiare pienamente del calo dei costi delle materie prime.
- (111) Una parte interessata ha sostenuto che mancava una correlazione tra i prezzi cinesi e la situazione dell'industria dell'Unione.
- (112) Detta analisi si basava tuttavia su tendenze rilevate per il periodo 2011-2015, diverse da quelle del periodo in esame nella presente inchiesta, che è compreso tra il 2012 e il PIR (che termina nel settembre 2015). Tale analisi non ha quindi potuto essere presa in considerazione. In ogni caso va notato che i prezzi delle importazioni in dumping cinesi sono generalmente diminuiti nel periodo in esame e sono risultati inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione. Il fatto che per alcuni anni (nel PIR) il prezzo all'esportazione cinese fosse aumentato e la situazione dell'industria dell'Unione non si fosse deteriorata non mette in questione la validità di tale osservazione. L'argomentazione è pertanto respinta.

5.2. Effetti di altri fattori

- (113) In base alle informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta, la quota della produzione vincolata non è risultata significativa. Soltanto il 15 % circa della produzione dell'industria dell'Unione è destinato a un uso vincolato. In generale un volume di produzione maggiore comporta economie di scala, il che è positivo per il produttore interessato. Solo una piccola parte dell'industria dell'Unione è integrata verticalmente e la produzione vincolata è utilizzata nell'industria a valle per l'ulteriore trasformazione in prodotti a valore aggiunto. L'inchiesta non ha rilevato alcun problema di produzione legato a tali prodotti a valle. Viste le suddette considerazioni, la Commissione ritiene che la produzione vincolata dell'industria dell'Unione non abbia avuto alcun impatto negativo sulla sua situazione finanziaria.
- (114) I principali paesi esportatori verso l'Unione sono la Repubblica di Corea, Taiwan, la Svizzera, la Bielorussia e la Turchia. Le importazioni totali del prodotto in esame dai paesi terzi, comprese le importazioni dalla Cina non soggette a misure, sono aumentate dell'11 % (da 84 467 a 93 973 tonnellate) nel periodo in esame e rappresentano il 43,3 % del consumo dell'Unione. Durante lo stesso periodo il prezzo all'importazione medio unitario è




costantemente diminuito, passando da 2,19 EUR a 2,09 EUR/kg, il che equivale a un calo del 4 %. Una tendenza al ribasso dei prezzi all'importazione è stata constatata anche nella maggior parte degli altri paesi terzi che esportano nel mercato dell'Unione (Repubblica di Corea - 7 %, Svizzera - 15 %, Bielorussia - 13 %, Turchia - 6 %). Contemporaneamente i prezzi unitari delle importazioni dalla RPC non soggette a misure sono diminuiti solo del 3 %.

Tabella 12

Importazioni da paesi terzi


Paese		2012	2013	2014	PIR
Cina (importazioni non soggette a misure)	Volume (tonnellate)	29 109	33 865	36 977	39 742
	<i>Indice</i>	100	116	127	137
	Quota di mercato (%)	14,8	16,2	16,6	18,3
	Prezzo medio (EUR/kg)	1,75	1,72	1,69	1,69
	<i>Indice</i>	100	99	97	97
Repubblica di Corea	Volume (tonnellate)	27 948	31 145	33 048	32 545
	<i>Indice</i>	100	111	118	116
	Quota di mercato (%)	14,2	14,9	14,9	15,0
	Prezzo medio (EUR/kg)	2,15	2,13	2,03	2,01
	<i>Indice</i>	100	99	95	93
Taiwan	Volume (tonnellate)	10 153	9 599	9 251	8 364
	<i>Indice</i>	100	95	91	82
	Quota di mercato (%)	5,2	4,6	4,2	3,9
	Prezzo medio (EUR/kg)	1,78	1,91	1,85	1,90
	<i>Indice</i>	100	107	104	107
Svizzera	Volume (tonnellate)	5 610	5 263	4 895	5 190
	<i>Indice</i>	100	94	87	93
	Quota di mercato (%)	2,9	2,5	2,2	2,4
	Prezzo medio (EUR/kg)	4,30	4,09	4,01	3,66
	<i>Indice</i>	100	95	93	85
Bielorussia	Volume (tonnellate)	3 384	3 189	3 344	2 374
	<i>Indice</i>	100	94	99	70
	Quota di mercato (%)	1,7	1,5	1,5	1,1
	Prezzo medio (EUR/kg)	2,13	2,06	1,99	1,86
	<i>Indice</i>	100	97	93	87



Paese		2012	2013	2014	PIR
Turchia	Volume (tonnellate)	1 443	1 545	1 455	1 594
	Indice	100	107	101	110
	Quota di mercato (%)	0,7	0,7	0,7	0,7
	Prezzo medio (EUR/kg)	2,95	2,66	2,65	2,77
	Indice	100	90	90	94
Importazioni totali da paesi terzi, comprese le importazioni dalla Cina non soggette a misure	Volume (tonnellate)	84 467	91 330	94 222	93 973
	Indice	100	108	112	111
	Quota di mercato (%)	43,0	43,7	42,4	43,3
	Prezzo medio (EUR/kg)	2,19	2,15	2,10	2,09
	Indice	100	98	96	96

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.

- (115) Come indicato nella tabella 12, la quota di mercato delle importazioni provenienti da altri paesi e il calo dei prezzi delle importazioni dalla Cina non soggette a misure non erano così rilevanti da poter essere considerati la causa del pregiudizio dell'industria dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.
- (116) La Commissione ha ricevuto osservazioni sui motivi dell'attuale situazione negativa dell'industria dell'Unione, ad esempio l'andamento dei prezzi delle materie prime, la mancanza di investimenti e di ammodernamento, la cattiva gestione e la mancanza di visione, i metodi di produzione obsoleti, la mancanza di grandi impianti e la scarsa qualità dei prodotti fabbricati. L'inchiesta ha dimostrato che la situazione dell'industria dell'Unione non poteva essere attribuita a tali motivi. Essa ha rivelato piuttosto che l'industria dell'Unione ha continuato a operare efficientemente in un mercato molto competitivo, ottimizzando l'utilizzo delle risorse esistenti, senza investire fortemente nell'espansione delle capacità e nell'ammodernamento, riuscendo in tal modo ad aumentare la redditività dopo l'istituzione delle misure definitive nel 2010. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (117) Una parte interessata ha sostenuto che i presunti investimenti considerevoli dell'industria dell'Unione hanno influito sul flusso di cassa e sugli utili dell'industria dell'Unione, che tale effetto non avrebbe dovuto essere attribuito alle importazioni cinesi e che questi fattori avrebbero dovuto essere inseriti in un'analisi separata di non imputazione.
- (118) In primo luogo, nonostante gli investimenti effettuati nel PIR, l'utile e il flusso di cassa dell'industria dell'Unione sono migliorati, dimostrando che questi investimenti erano giustificati e hanno avuto un effetto positivo. In secondo luogo, gli utili possono essere influenzati solo dagli ammortamenti *pro rata temporis* legati agli investimenti e dagli oneri finanziari sostenuti dalle società mentre finanziano gli investimenti. Infine, dato che gli ammortamenti sono costi detraibili che non sono accompagnati da un'uscita di cassa, non possono influire direttamente sul flusso di cassa dell'industria dell'Unione, sul quale inciderebbero solo gli oneri finanziari.
- (119) Alcune parti hanno anche sostenuto che il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping cinesi nel periodo in esame era inesistente o era stato causato da importazioni provenienti da altri paesi. Dato che è stato constatato che i prezzi delle importazioni in dumping cinesi sono rimasti costantemente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione ed erano inferiori a quelli delle importazioni provenienti da altri paesi, l'argomentazione è stata respinta.



- (120) Una parte interessata ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto spiegare meglio l'incidenza degli altri fattori di causalità nella cosiddetta analisi di non imputazione.
- (121) A tale riguardo va notato che lo scopo dell'analisi di non imputazione è stabilire se il nesso di causalità osservato tra le importazioni in dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione possa essere stato annullato da un altro fattore, che ha reso improbabile o persino impossibile il rapporto di causalità. Nessuno dei fattori presi in considerazione aveva queste caratteristiche e l'argomentazione è quindi respinta.

5.3. Conclusioni relative al nesso di causalità

- (122) Anche se al pregiudizio potrebbero avere contribuito altri fattori, questi non sono risultati sufficienti per annullare il nesso di causalità tra le importazioni in dumping cinesi e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

E. RISCHIO DI PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO


- (123) È stato constatato che nel periodo in esame gli esportatori cinesi avevano una capacità produttiva inutilizzata eccessiva rispetto alle dimensioni del mercato europeo, come indicato al considerando 50.
- (124) Durante il periodo in esame le esportazioni cinesi verso il mercato dell'Unione sono aumentate considerevolmente, del 29 %. Come menzionato al considerando 54, la Cina ha esportato il prodotto in esame nel mercato dell'Unione generalmente a prezzi più elevati che nel resto del mondo. L'inchiesta non ha riscontrato alcun indizio che indicasse che questa situazione cambierà, almeno non a breve termine. È stato quindi constatato che il mercato dell'Unione è piuttosto attraente per gli esportatori cinesi, a causa della possibilità di esportare considerevoli quantitativi a prezzi più elevati che nel resto del mondo.
- (125) L'inchiesta ha dimostrato che il 60 % delle importazioni cinesi erano effettuate a prezzi di dumping e che sussisteva un rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. I prezzi delle importazioni in dumping cinesi hanno continuato ad essere notevolmente inferiori a quelli dei produttori dell'Unione, a livelli simili a quelli constatati nell'inchiesta iniziale. In particolare, i prezzi delle importazioni cinesi soggette a misure sono risultati inferiori del 22,8 %, evidenziando una politica di fissazione dei prezzi aggressiva. È probabile che ciò causi un'ulteriore pressione sui prezzi e comprometta la fragile ripresa dell'industria dell'Unione. In caso di scadenza delle misure esiste quindi un chiaro rischio di persistenza del grave pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.
- (126) Alla luce di quanto precede, si conclude che l'abrogazione delle misure sulle importazioni provenienti dalla Cina determinerebbe molto probabilmente la persistenza del pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

F. INTERESSE DELL'UNIONE

- (127) In conformità all'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore nei confronti della Cina sia contrario all'interesse dell'Unione. Per determinare l'interesse dell'Unione sono stati valutati tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.
- (128) A tutte le parti interessate è stata data la possibilità di comunicare osservazioni in conformità all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (129) In base a ciò, la Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio di reiterazione del dumping e del pregiudizio, esistessero motivi validi per concludere che il mantenimento delle misure in vigore non era nell'interesse dell'Unione.

1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (130) L'industria dell'Unione ha costantemente perso quote di mercato e ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo in esame. Nonostante ciò essa ha migliorato la propria redditività raggiungendo un livello prossimo al pareggio (ma ancora negativo), mentre le vendite sono rimaste quasi allo stesso livello. Questa evoluzione verso una stabilità del mercato è dovuta molto probabilmente alle misure in vigore. In caso di abrogazione delle misure l'industria dell'Unione si troverebbe con ogni probabilità in una situazione ancora più grave.




- (131) Si è quindi concluso che il mantenimento delle misure in vigore nei confronti della Cina sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

2. Interesse degli importatori/operatori commerciali

- (132) Quindici importatori indipendenti hanno compilato i moduli di campionamento nella fase di apertura dell'inchiesta e quindi è stato deciso di applicare le disposizioni sul campionamento. Sono stati selezionati tre importatori, che sono stati invitati a compilare un questionario. Alla fine un unico importatore ha risposto al questionario e i dati presentati sono stati verificati.
- (133) Dall'inchiesta è emerso che la società ha importato da un solo produttore cinese soggetto alle misure, con il quale ha un rapporto commerciale a lungo termine. L'inchiesta ha dimostrato che l'impatto delle misure in vigore sulla società non è stato significativo. Ciò è confermato dal fatto che l'importatore ha deciso di non cambiare la fonte di approvvigionamento nonostante l'istituzione delle misure iniziali.

3. Interesse degli utilizzatori

- (134) Nella fase di apertura si sono manifestati 25 utilizzatori, che sono stati invitati a compilare i questionari. Alla fine solo quattro utilizzatori hanno risposto al questionario. Le loro sedi sono state tutte soggette a una visita e i dati presentati sono stati verificati. Va notato tuttavia che nel presente riesame in previsione della scadenza la partecipazione dell'industria utilizzatrice è stata molto minore rispetto a quando le misure sono state istituite la prima volta. All'inchiesta iniziale avevano collaborato 33 utilizzatori, mentre al riesame in previsione della scadenza hanno partecipato solo quattro di loro. La maggior parte degli utilizzatori pare essere stata in grado di adeguarsi all'istituzione delle misure senza compromettere notevolmente le proprie operazioni.
- (135) Per un utilizzatore attivo nell'industria dei filati da cucire, la Commissione ha constatato che l'impatto delle misure attuali sui costi e sulla redditività non era significativo. Per gli altri tre utilizzatori, tutti importatori di filati di poliestere ad alta tenacità dalla Cina attivi nell'industria tessile (cinture, cinghie, corde ecc.), è stato constatato che nonostante l'impatto esiguo delle attuali misure sui loro costi, l'incidenza sulla redditività è stata più marcata, dato che queste società svolgono attività con margini di profitto molto bassi. L'impatto dei dazi è tuttavia sembrato limitato poiché erano disponibili molti altri fornitori con prezzi competitivi.
- (136) Gli utilizzatori che hanno presentato osservazioni hanno riferito sui problemi incontrati con i produttori dell'Unione, come la mancanza di capacità e di particolari qualità e le consegne intempestive. Gli utilizzatori hanno sostenuto che le misure in vigore (dallo 0 % al 9,8 %), in combinazione con il normale dazio all'importazione del 4 %, favoriscono i loro concorrenti che importano prodotti a valle a prezzi più bassi nel mercato dell'UE, non dovendo pagare i dazi per le materie prime (il prodotto in esame). Essi credono che questa situazione possa condurre a un ulteriore trasferimento delle operazioni a valle verso sedi al di fuori dell'UE e mettere a repentaglio il futuro di 4 000 dipendenti della loro industria. Dall'inchiesta è emerso che gli elementi di prova a sostegno di tali affermazioni e presunti rischi non potevano dimostrare che questi erano problemi ricorrenti e strutturali dell'industria dell'Unione.
- (137) Va ricordato innanzitutto che la collaborazione degli utilizzatori alla presente inchiesta è stata piuttosto limitata rispetto all'inchiesta iniziale (alla quale avevano partecipato 33 utilizzatori) e quindi molto probabilmente detti problemi non sono comuni a tutti gli utilizzatori operanti nel mercato dell'Unione.
- (138) Per quanto riguarda le affermazioni specifiche degli utilizzatori che hanno collaborato, l'inchiesta ha dimostrato che l'industria dell'Unione dispone ancora di una sufficiente capacità produttiva inutilizzata (nel periodo dell'inchiesta di riesame l'utilizzo della capacità era dell'84 %) ed offre un'ampia gamma di prodotti e qualità. Oltre ai cinque produttori dell'UE, esistono molti fornitori alternativi di altri paesi terzi con prezzi competitivi e un'ampia gamma di prodotti, comprese le importazioni cinesi non soggette a dazi antidumping. Dato che il livello del dazio antidumping è relativamente basso e gran parte delle importazioni cinesi non è soggetta a misure, è anche improbabile che le misure in vigore siano un fattore determinante per la presunta delocalizzazione delle industrie a valle. Infine, le consegne intempestive non sono state comprovate sufficientemente.
- (139) Per quanto riguarda l'utilizzo della capacità dell'industria dell'Unione nel periodo dell'inchiesta di riesame, una parte interessata ha sostenuto che un livello di utilizzo della capacità pari all'84 % rappresenta quasi il pieno utilizzo e quindi la capacità inutilizzata disponibile era insufficiente.



- (140) L'inchiesta ha rivelato che nel PIR la produzione media di scarti dell'industria dell'Unione costituiva circa il 6 % della produzione totale, il che corrisponde a un teorico utilizzo massimo della capacità del 94 %, che è una stima del pieno utilizzo della capacità più ragionevole rispetto all'84 % indicato nella domanda. Visto che la capacità produttiva inutilizzata rimanente era del 10 %, l'argomentazione è stata respinta.
- (141) La stessa parte interessata ha sostenuto che i produttori dell'Unione e i produttori non cinesi non sono in grado di soddisfare la domanda totale e le dimensioni delle singole ordinazioni dell'industria utilizzatrice europea.
- (142) Va notato che il mantenimento delle misure non cambia le condizioni di mercato esistenti. Nell'inchiesta non è stato riscontrato alcun cambiamento sostanziale delle domande degli utilizzatori per quanto concerne la qualità o le dimensioni delle ordinazioni. In aggiunta, è un dato di fatto che l'industria dell'Unione non possa soddisfare da sola la domanda del mercato e che quindi le importazioni siano necessarie. Inoltre, cosa ancora più importante, l'obiettivo delle misure antidumping è ripristinare una parità di trattamento e condizioni commerciali eque tra tutte le parti interessate eliminando il pregiudizio notevole causato dalle importazioni in dumping cinesi. Non è quindi necessario che l'industria dell'Unione sia in grado di rifornire da sola il mercato dell'Unione. Nel caso in questione vi sono importazioni provenienti da molte fonti diverse e anche le importazioni soggette a misure sono continuate nonostante l'esistenza delle misure. Il mantenimento delle misure nella loro forma attuale e al livello attuale non impedisce quindi agli utilizzatori di acquistare il prodotto cinese. In questo contesto, le disposizioni del regolamento antidumping sono state rispettate e di conseguenza l'argomentazione dovrebbe essere respinta.
- (143) È stato anche sostenuto che i produttori europei non hanno approfittato dei dazi antidumping per aumentare la loro capacità di produzione o ammodernare gli impianti e quindi non sono riusciti a mantenere la propria quota in un mercato in crescita e si sono trovati in una posizione estremamente favorevole senza cercare di essere competitivi.
- (144) Innanzitutto va ricordato, come già detto, che l'obiettivo delle misure antidumping è quello di eliminare il dumping pregiudizievole e che non sussiste alcun obbligo giuridico di ristrutturazione o di ammodernamento dell'industria dell'Unione.
- (145) In ogni caso, come già indicato al considerando (138), l'industria dell'Unione è stata in grado di aumentare le proprie vendite poiché erano disponibili sufficienti capacità inutilizzate. L'andamento positivo della redditività rivela inoltre che i metodi di produzione dell'industria dell'Unione sono ancora competitivi in un mercato protetto contro le pratiche di dumping. Inoltre, la situazione dell'industria dell'Unione non può affatto essere considerata estremamente favorevole perché dall'inchiesta è emerso che essa ha continuato a subire un pregiudizio notevole nel periodo in esame, perdendo quota di mercato e registrando perdite. È proprio la situazione di fragilità dell'industria dell'Unione, causata almeno in parte dalle precedenti pratiche di dumping e dalla continua sottoquotazione dei prezzi, che le ha impedito di investire considerevolmente nell'ampliamento delle capacità e in un ammodernamento più rilevante.
- (146) Un'altra affermazione riguarda la delocalizzazione delle industrie a valle a causa dell'esistenza dei dazi antidumping. Per sostenerla è stato fatto riferimento a una comunicazione e un'audizione in cui era stata presentata la stessa argomentazione.
- (147) Va notato che l'inchiesta ha rivelato che l'incidenza sulla redditività degli utilizzatori inclusi nel campione è stata limitata e quindi non può essere considerata determinante per la delocalizzazione dell'industria utilizzatrice dell'Unione. Le misure sono inoltre prorogate a un livello uguale a quello precedente. Infine, la comunicazione presentata in occasione dell'audizione non indica alcuna società che abbia effettivamente delocalizzato.
- (148) Un importatore ha presentato un'argomentazione riguardante le difficoltà economiche legate al cambiamento di fornitori del prodotto in esame, dovute al lungo periodo necessario per la fase di prova e al rischio di perdere clienti nel caso di una qualità instabile e di consegne irregolari.
- (149) A tale riguardo va notato che dal momento in cui le misure sono entrate in vigore è trascorso un periodo di quasi sei anni e che questo tempo può essere ritenuto sufficiente perché un importatore possa trovare altri fornitori, anche prendendo in considerazione una fase di prova di lunga durata.

4. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (150) In base a quanto precede l'inchiesta ha concluso che l'impatto delle misure sugli utilizzatori e sugli importatori non è significativo e pertanto non esiste alcuna ovvia ragione per abolire le misure in base all'interesse dell'Unione.



G. MISURE ANTIDUMPING

- (151) Tutte le parti sono state informate dei dati e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure esistenti. È stato anche fissato un termine entro cui esse potevano trasmettere le loro osservazioni in seguito alla divulgazione delle conclusioni. Le comunicazioni e le osservazioni sono state prese nella dovuta considerazione.
- (152) Da quanto precede consegue che, come disposto all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originarie della Cina, istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010, dovrebbero essere mantenute.
- (153) Al fine di ridurre al minimo il rischio di elusione dovuto alla grande differenza tra le aliquote del dazio, in questo caso si ritiene necessaria l'adozione di misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping. Tali misure speciali, che si applicano alle società che beneficiano di un'aliquota del dazio individuale, comprendono la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni stabilite nell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una tale fattura sono soggette al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri produttori.
- (154) Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote del dazio antidumping individuale in caso di una modifica successiva del proprio nome. La richiesta deve essere inviata alla Commissione ⁽¹⁾. Essa deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un avviso che comunica la modifica del nome sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (155) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti di meno di 67 decitex, originari della Repubblica popolare cinese, classificati con il codice NC 5402 20 00.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, è la seguente:

Società	Dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Zhejiang Guxiandao Industrial Fibre Co. Ltd	5,1	A974
Zhejiang Hailide New Material Co. Ltd	0	A976
Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co. Ltd	5,5	A975
Società elencate nell'allegato	5,3	A977
Hangzhou Huachun Chemical Fiber Co. Ltd	0	A989

⁽¹⁾ Commissione europea, Direzione generale del Commercio, Direzione H, rue de la Loi/Wetstraat 170, 1040 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË.



Società	Dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Oriental Industries (Suzhou) Ltd	9,8	A990
Tutte le altre società	9,8	A999

3. L'applicazione dell'aliquota di dazio individuale indicata per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di filati di poliestere ad alta tenacità venduti all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.» Qualora non venga presentata una tale fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione (Codice addizionale TARIC A977):

Nome della società	Città
Heilongjiang Longdi Co. Ltd	Harbin
Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co. Ltd	Wujiang
Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co. Ltd	Jiaxing
Shanghai Wenlong Chemical Fiber Co. Ltd	Shanghai
Shaoxing Haifu Chemistry Fibre Co. Ltd	Shaoxing
Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd	Shanghai
Wuxi Taiji Industry Co. Ltd	Wuxi
Zhejiang Kingsway High-Tech Fiber Co. Ltd	Haining City

17CE0907



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/326 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2017

recante duecentosessantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 22 febbraio 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere quattro persone fisiche all'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.
- (3) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente**Il capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera*

⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.



ALLEGATO

Nell'allegato I al regolamento (CE) n. 881/2002, le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:

- a) «Bassam Ahmad Al-Hasri [alias: a) Bassam Ahmad Husari, b) Abu Ahmad Akhlaq, c) Abu Ahmad al-Shami]. Data di nascita: a) 1.1.1969, b) intorno al 1971. Luogo di nascita: a) Qalamun, provincia di Damasco, Repubblica araba siriana, b) Ghutah, provincia di Damasco, Repubblica araba siriana, c) Tadamon, Rif Dimashq, Repubblica araba siriana. Cittadinanza: a) siriana, b) palestinese. Indirizzo: Repubblica araba siriana (sud — luglio 2016). Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 22.2.2017.»
- b) «Iyad Nazmi Salih Khalil [alias: a) Ayyad Nazmi Salih Khalil, b) Eyad Nazmi Saleh Khalil, c) Iyad al-Toubasi, d) Iyad al-Tubasi, e) Abu al-Darda', f) Abu-Julaybib al-Urduni, g) Abu-Julaybib]. Data di nascita: 1974. Luogo di nascita: Repubblica araba siriana. Cittadinanza: giordana. N. del passaporto: a) Giordania 654781 (rilasciato intorno al 2009), b) Giordania 286062 [rilasciato il 5.4.1999 a Zarqa (Giordania), scaduto il 4.4.2004]. Indirizzo: Repubblica araba siriana (zona costiera — aprile 2016). Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 22.2.2017.»
- c) «Ghalib Adbullah Al-Zaidi [alias: a) Ghalib Abdallah al-Zaydi, b) Ghalib Abdallah Ali al-Zaydi, c) Ghalib al Zaydi]. Data di nascita: a) 1975, b) 1970. Luogo di nascita: regione di Raqqah, governatorato di Marib, Yemen. Cittadinanza: yemenita. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 22.2.2017.»
- d) «Nayif Salih Salim Al-Qaysi [alias: a) Naif Saleh Salem al Qaisi, b) Nayif al-Ghaysi]. Data di nascita: 1983. Luogo di nascita: governatorato di Al-Baydah, Yemen. Cittadinanza: yemenita. N. del passaporto: Yemen 04796738. Indirizzo: a) governatorato di Al-Baydah, Yemen, b) Sana'a Yemen (localizzazione precedente). Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 22.2.2017.»

17CE0908



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/327 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA

Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.




ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	232,7
	IL	75,4
	MA	97,0
	TR	98,9
	ZZ	126,0
0707 00 05	MA	79,2
	TR	203,1
	ZZ	141,2
0709 91 00	EG	113,1
	ZZ	113,1
0709 93 10	MA	54,0
	TR	166,7
	ZZ	110,4
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	43,1
	IL	76,8
	MA	48,2
	TN	56,4
	TR	75,0
	ZA	196,8
	ZZ	82,7
0805 21 10, 0805 21 90, 0805 29 00	EG	100,8
	IL	127,6
	JM	95,8
	MA	103,0
	TR	87,7
	ZZ	103,0
0805 22 00	IL	112,1
	MA	95,4
	ZZ	103,8
0805 50 10	EG	71,3
	TR	74,4
	ZZ	72,9
0808 30 90	CL	175,7
	CN	112,2
	ZA	125,1
	ZZ	137,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (UE) 2017/328 DEL CONSIGLIO**del 21 febbraio 2017****che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali per quanto riguarda i revisori esterni della Bank of Greece**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo n. 4 sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 27.1,

vista la raccomandazione della Banca centrale europea, del 22 dicembre 2016, al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni della Bank of Greece (BCE/2016/46) ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro deve essere verificata da revisori esterni indipendenti, proposti dal consiglio direttivo della BCE e accettati dal Consiglio.
- (2) Il mandato degli attuali revisori esterni della Bank of Greece, KPMG Certified Auditors AE, scadrà a conclusione dell'attività di revisione per l'esercizio finanziario 2016. Risulta pertanto necessario nominare revisori esterni a decorrere dall'esercizio finanziario 2017.
- (3) La Bank of Greece ha selezionato Deloitte Certified Public Accountants SA quali revisori esterni per gli esercizi finanziari dal 2017 al 2021.
- (4) Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato la nomina di Deloitte Certified Public Accountants SA quali revisori esterni della Bank of Greece per gli esercizi finanziari dal 2017 al 2021.
- (5) In seguito alla raccomandazione del consiglio direttivo della BCE è opportuno modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1 della decisione 1999/70/CE, il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

«12. Deloitte Certified Public Accountants SA sono accettati quali revisori esterni della Bank of Greece per gli esercizi finanziari dal 2017 al 2021.»

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.

⁽¹⁾ GU C 3 del 6 gennaio 2017, pag. 1.⁽²⁾ Decisione 1999/70/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, relativa alla nomina dei revisori esterni delle banche centrali nazionali (GUL 22 del 29.1.1999, pag. 69).

Articolo 3

La BCE è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2017

Per il Consiglio
Il presidente
E. SCICLUNA

17CE0910



DECISIONE (UE) 2017/329 DELLA COMMISSIONE**del 4 novembre 2016****relativa alla misura SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN) relativa alla tassazione del fatturato pubblicitario alla quale l'Ungheria ha dato esecuzione**

[notificata con il numero C(2016) 6929]

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli ⁽¹⁾ e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:


1. PROCEDIMENTO

- (1) Nel luglio 2014, la Commissione è venuta a conoscenza dell'adozione da parte dell'Ungheria di un atto legislativo che prevede la tassazione del fatturato delle attività pubblicitarie (in appresso, «l'imposta sulla pubblicità»). Con lettera del 13 agosto 2014, la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni alle autorità ungheresi, le quali hanno risposto con lettera del 2 ottobre 2014. Con lettera del 1º dicembre 2014, alle autorità ungheresi sono stati posti altri quesiti, ai quali hanno risposto inviando ulteriori informazioni con lettera del 16 dicembre 2014.
- (2) Con lettera del 2 febbraio 2015, le autorità ungheresi sono state informate che la Commissione intendeva emettere un'ingiunzione di sospensione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ⁽²⁾. Le autorità ungheresi hanno risposto, presentando i loro commenti, con lettera del 17 febbraio 2015.
- (3) Con decisione del 12 marzo 2015, la Commissione ha informato l'Ungheria che intendeva avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato (in appresso, «decisione di avvio del procedimento») ed emettere un'ingiunzione di sospensione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 riguardo alla misura.
- (4) La decisione di avvio del procedimento e l'ingiunzione di sospensione sono state pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulla misura.
- (5) La Commissione ha ricevuto osservazioni di tre parti interessate. Le osservazioni sono state trasmesse alle autorità ungheresi, che hanno avuto l'opportunità di rispondere.
- (6) Il 21 aprile 2015, le autorità ungheresi hanno inviato alla Commissione un progetto di proposta di modifica dell'imposta sulla pubblicità. L'8 maggio 2015, la Commissione ha richiesto all'Ungheria informazioni sulla modifica prevista.

⁽¹⁾ GU C 136 del 24.4.2015, pag. 7.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1, abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

⁽³⁾ Cfr. nota 1.



- (7) Il 4 giugno 2015, l'Ungheria ha modificato l'imposta sulla pubblicità senza notifica preventiva alla Commissione o approvazione da parte di quest'ultima. Il 5 luglio 2015, le modifiche sono entrate in vigore.
- (8) Con lettera del 6 luglio 2015, l'Ungheria ha presentato osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento, ha risposto alle osservazioni delle parti interessate e ha fornito chiarimenti sulla modifica dell'imposta sulla pubblicità.

2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

2.1. CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E BASE IMPONIBILE


- (9) L'11 giugno 2014, l'Ungheria ha adottato la legge XXII del 2014 relativa all'imposta sulla pubblicità (in appresso, «la legge»), successivamente modificata in data 4 luglio e 18 novembre 2014. Tale legge ha introdotto una nuova imposta speciale sul fatturato derivante dalla pubblicazione di annunci pubblicitari in Ungheria che si aggiunge alle imposte sulle attività produttive, in particolare all'imposta sul reddito. Secondo l'Ungheria, la legge è finalizzata a promuovere il principio della condivisione pubblica degli oneri.
- (10) L'imposta sulla pubblicità è dovuta sul fatturato derivante dalla pubblicazione di annunci pubblicitari negli spazi mediatici di cui alla legge (p.es. servizi di media, stampa, pubblicità esterna, su veicoli o beni immobili, materiale stampato e Internet). L'imposta si applica a tutte le imprese operanti nel settore dei media e il soggetto passivo è in linea di principio colui che pubblica l'annuncio pubblicitario. Il campo di applicazione territoriale dell'imposta è l'Ungheria.
- (11) La base imponibile cui si applica l'imposta è il fatturato derivante a chi pubblica l'annuncio dai servizi pubblicitari forniti, senza deduzione di alcun costo. La base imponibile delle società affiliate è aggregata. Pertanto, l'aliquota d'imposta applicabile è determinata dal fatturato pubblicitario generato dall'intero gruppo in Ungheria.
- (12) È prevista una base imponibile speciale per l'autopromozione, ossia la pubblicità di prodotti, beni, servizi, attività, denominazione e aspetto di colui che pubblica gli annunci. In tal caso, la base imponibile è rappresentata dai costi sostenuti direttamente da colui che pubblica gli annunci pubblicitari in relazione all'annuncio stesso.

2.2. ALIQUOTE D'IMPOSTA PROGRESSIVE

- (13) La legge ha introdotto una struttura ad aliquote progressive comprese tra 0 % e 1 % per le imprese con fatturati pubblicitari di piccola o media entità e aliquote fino al 50 % per le imprese con fatturati pubblicitari elevati, come segue.
- Per la quota di fatturato al di sotto di 0,5 miliardi di HUF: 0 %
 - Per la quota di fatturato compresa tra 0,5 miliardi di HUF e 5 miliardi di HUF: 1 %
 - Per la quota di fatturato compresa tra 5 miliardi di HUF e 10 miliardi di HUF: 10 %
 - Per la quota di fatturato compresa tra 10 miliardi di HUF e 15 miliardi di HUF: 20 %
 - Per la quota di fatturato compresa tra 15 miliardi di HUF e 20 miliardi di HUF: 30 %
 - Per la quota di fatturato al di sopra di 20 miliardi di HUF: 50 %
- (14) Lo scaglione superiore è stato innalzato dal 40 % al 50 % a decorrere dal 1° gennaio 2015, con la legge LXXIV del 2014 recante modifica di alcune normative fiscali e legislazione connessa e con la legge CXXII del 2010 sull'amministrazione fiscale e doganale nazionale, recante modifica della legge.

2.3. DEDUZIONE DELLE PERDITE RIPORTATE DALLA BASE IMPONIBILE DEL 2014

- (15) Secondo la legge, le società possono dedurre dalla base imponibile del 2014 il 50 % delle perdite riportate dagli anni precedenti in base alla legge relativa all'imposta sulle società e sui dividendi o all'imposta sul reddito delle persone fisiche.



- (16) Una modifica della legge del 4 luglio 2014 limita la deduzione alle società che non hanno realizzato utili nel 2013 (ossia solo se l'importo degli utili al lordo delle imposte nell'esercizio finanziario 2013 è pari a zero o negativo). Pertanto, le società che hanno perdite riportate dagli anni precedenti ma che hanno realizzato utili nel 2013 non possono beneficiare della deduzione. Secondo l'Ungheria, l'obiettivo della modifica è quello di evitare l'evasione fiscale e l'elusione degli adempimenti fiscali.
- (17) La possibilità di dedurre le perdite riportate si applica unicamente all'imposta dovuta per il 2014 e non alle imposte dovute per il 2015 o gli anni successivi.

2.4. CALCOLO E DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA DOVUTA

- (18) Secondo la legge, il contribuente calcola l'imposta dovuta mediante autovalutazione e presenta una dichiarazione all'amministrazione fiscale entro l'ultimo giorno del quinto mese successivo all'esercizio fiscale.

2.5. PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

- (19) La legge stabilisce che il contribuente calcoli e dichiari l'imposta dovuta e la versi entro l'ultimo giorno del quinto mese successivo all'esercizio fiscale.
- (20) Per il 2014, l'imposta era dovuta proporzionalmente a decorrere dall'entrata in vigore della legge il 18 luglio 2014, in base al fatturato pubblicitario del 2014. Il contribuente doveva calcolare e dichiarare un acconto di imposta per il 2014 (in base al fatturato pubblicitario del 2013) entro il 20 agosto 2014, e versarlo in due rate uguali entro il 20 agosto 2014 e il 20 novembre 2014.
- (21) In base ai dati provvisori pervenuti dalle autorità ungheresi, al 28 novembre 2014, erano stati incassati acconti di imposta per il 2014 pari a un totale di 2 640 100 000 HUF [~ 8 500 000 EUR]. Circa l'80 % delle entrate fiscali totali incassate con tali acconti è stato versato da un gruppo di società.


2.6. LE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE LXII DEL 2015, DEL 4 GIUGNO 2015

- (22) Con la legge LXII del 2015, del 4 giugno 2015, dopo l'adozione della decisione di avvio del procedimento, l'Ungheria ha modificato la legge relativa all'imposta sulla pubblicità sostituendo la scala progressiva delle sei aliquote d'imposta da 0 % a 50 % con il seguente sistema a doppia aliquota:
- 0 % applicabile alla quota di fatturato al di sotto di 100 milioni di HUF, e
 - 5,3 % applicabile alla quota di fatturato al di sopra di 100 milioni di HUF.
- (23) La modifica introduce un'applicazione opzionale retroattiva all'entrata in vigore della legge nel 2014. In altri termini, i contribuenti possono scegliere, per il passato, l'assoggettamento al nuovo sistema a doppia aliquota o di restare soggetti alla vecchia scala progressiva di sei aliquote d'imposta.
- (24) Le disposizioni sulla deduzione dalla base imponibile del 2014 delle perdite riportate, limitata alle società che non hanno realizzato utili nel 2013, restano invariate.

3. IL PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE

3.1. MOTIVAZIONI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE

- (25) La Commissione ha avviato il procedimento d'indagine formale ritenendo, in quella fase, che la progressività delle aliquote d'imposta e le disposizioni relative alla deduzione delle perdite riportate dalla base imponibile introdotte dalla legge costituissero un aiuto di Stato.




- (26) Secondo la Commissione, le aliquote d'imposta progressive, operando una distinzione tra imprese con elevati introiti pubblicitari (quindi più grandi) e imprese con bassi introiti pubblicitari (quindi più piccole), conferiscono a queste ultime un vantaggio selettivo basato sulle loro dimensioni. La Commissione dubitava che la capacità contributiva cui fa riferimento l'Ungheria potesse essere utilizzata come principio guida per le imposte sul fatturato. Pertanto, in via preliminare, la Commissione ha ritenuto che la natura progressiva dell'aliquota dell'imposta sulla pubblicità prevista dalla legge costituisca un aiuto di Stato dal momento che sembravano essere soddisfatti tutti gli altri criteri perché essa si configurasse come tale.
- (27) Inoltre, la Commissione ha ritenuto che le disposizioni della legge che consentono la deduzione delle perdite precedenti riportate ai fini dell'imposta sulle società e sui dividendi o all'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'imposta dovuta e, in particolare, la limitazione alle imprese che non avevano realizzato utili nel 2013 porti a una differenziazione tra le imprese che si trovano in una situazione comparabile per quanto riguarda l'imposta sul fatturato. Le disposizioni sembrano concedere un vantaggio selettivo alle imprese che non hanno realizzato utili nel 2013 rispetto alle imprese che non avevano realizzato utili negli anni precedenti o non sono mai state in perdita. La Commissione non ha ritenuto giustificato dalla natura e dalla logica del sistema fiscale tale trattamento differenziato, in particolare, dal momento che l'Ungheria ha sostenuto che l'imposta sulla pubblicità si basa sull'idea che il semplice fatto di ricevere proventi dalla pubblicità giustifichi l'imposizione fiscale. Pertanto, la Commissione ha ritenuto che tali disposizioni costituissero un aiuto di Stato dal momento che sembravano essere soddisfatti tutti gli altri criteri perché essi si configurassero come tali.
- (28) Le misure in esame non sembrano compatibili con il mercato interno.

3.2. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

- (29) La Commissione ha ricevuto osservazioni di tre parti interessate.
- (30) L'Associazione pubblicitari ungheresi ha descritto lo stato del settore pubblicitario in Ungheria e ha espresso preoccupazione circa l'imposta sulla pubblicità. Essa ritiene che l'imposta gravi di un ulteriore onere un settore già penalizzato da un calo dei proventi e osserva che qualunque imposta sulla pubblicità gravante sulle piccole imprese operanti nel settore dei media può estrometterle dal mercato, dati i loro bassi margini di profitto.
- (31) TV2, un operatore televisivo privato ungherese, ha presentato osservazioni attinenti esclusivamente alla deduzione delle perdite precedenti riportate ai fini dell'imposta sulle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. TV2 ritiene che la disposizione relativa alla compensazione delle perdite precedenti riportate non sia selettiva perché rientra nel margine discrezionale degli Stati membri istituire un'imposta sul fatturato tenendo conto allo stesso tempo di elementi di un'imposta basata sulla capacità contributiva. Qualora la Commissione dovesse rilevare un elemento di selettività nelle norme sulla deduzione delle perdite precedenti, tale elemento potrebbe essere solo l'ulteriore restrizione relativa alle imprese che non hanno realizzato utili nel 2013, ma non la norma generale che consente la deduzione delle perdite precedenti.
- (32) RTL concorda con la valutazione della Commissione contenuta nella decisione di avvio del procedimento. Ha osservato che l'imposta sulla pubblicità crea due ulteriori elementi di selettività: (i) l'imposta favorirebbe le emittenti pubbliche rispetto alle emittenti commerciali, poiché le prime dovrebbero essere prevalentemente finanziate dallo Stato e sarebbero quindi meno penalizzate dall'imposta; (ii) l'imposta agevolerebbe le emittenti ungheresi rispetto agli operatori internazionali dato che le emittenti ungheresi generalmente hanno proventi pubblicitari inferiori rispetto agli operatori internazionali più grandi.

3.3. POSIZIONE DELLE AUTORITÀ UNGHERESI

- (33) Le autorità ungheresi contestano che le misure costituiscano un aiuto. Sostanzialmente, esse sostengono che la capacità contributiva è rispecchiata non solo dalla redditività di un'impresa, ma anche dalla sua quota di mercato, e quindi dal suo fatturato. L'Ungheria sostiene che le aliquote progressive di un'imposta sul fatturato sono giustificate dalla capacità contributiva e che la definizione di precisi scaglioni di aliquota rientra tra le competenze nazionali. L'Ungheria ritiene giustificata la misura provvisoria per le imprese che non hanno realizzato utili nel 2013 dato che per loro, in assenza di tale misura, il carico fiscale sarebbe troppo alto.



- (34) L'Ungheria contesta la natura selettiva del regime fiscale, sostenendo in particolare che non vi è alcuna deroga al sistema di riferimento, dato che quest'ultimo nel caso delle imposte progressive deriva dalla combinazione della base imponibile e delle corrispondenti aliquote d'imposta. Pertanto, imprese che si trovano nella stessa situazione fattuale e giuridica (che hanno la stessa base imponibile) sono soggette a imposte di pari importo.

3.4. COMMENTI DELL'UNGHERIA SULLE OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

- (35) L'Ungheria ha dichiarato che l'osservazione dell'Associazione pubblicitari ungheresi descrive correttamente il funzionamento del mercato pubblicitario ungherese e, in particolare, giunge alla conclusione che le imprese minori e i nuovi operatori si trovano in una posizione più difficile rispetto alle imprese più grandi con fatturati più elevati. Pertanto, la posizione degli operatori minori del mercato pubblicitario non è paragonabile a quella delle grandi imprese pubblicitarie che hanno una capacità contributiva maggiore e alle quali dovrebbe essere imposto un carico fiscale progressivo crescente.
- (36) L'Ungheria concorda con le osservazioni di TV2 e osserva che, come risulta dalla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa Gbilterra, la redditività come criterio di tassazione è una misura fiscale generale perché deriva da un fatto casuale.
- (37) L'Ungheria non è d'accordo con le argomentazioni di RTL per i motivi già spiegati nelle osservazioni precedenti. Inoltre, l'Ungheria spiega che la legge riserva lo stesso trattamento alle emittenti pubbliche e a quelle commerciali e qualunque pubblicazione di annunci pubblicitari retribuita è soggetta allo stesso obbligo fiscale.

4. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

4.1. ESISTENZA DI AIUTO DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1, DEL TFUE

- (38) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, «salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
- (39) Affinché una misura possa qualificarsi aiuto ai sensi di questa disposizione è pertanto necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: i) la misura è imputabile allo Stato ed è finanziata mediante risorse statali; ii) la misura conferisce un vantaggio al beneficiario; iii) tale vantaggio è selettivo; e iv) la misura in questione falsa o minaccia di falsare la concorrenza ed è atta a incidere sugli scambi tra Stati membri.

4.1.1. RISORSE STATALI E IMPUTABILITÀ ALLO STATO

- (40) Per configurarsi come aiuto di Stato, una misura deve essere imputabile a uno Stato membro ed essere finanziata mediante risorse statali.
- (41) Poiché le misure contestate derivano da una legge approvata dal parlamento ungherese, sono chiaramente imputabili allo Stato ungherese.
- (42) Anche in merito al finanziamento della misura mediante risorse statali, laddove il risultato della misura è che lo Stato rinuncia a entrate che un'impresa verserebbe altrimenti nelle sue casse in circostanze normali, tale condizione è da ritenersi soddisfatta⁽⁴⁾. Nel caso in oggetto, lo Stato ungherese rinuncia a risorse che incasserebbe altrimenti da imprese con un fatturato più basso (e quindi da imprese più piccole), se queste fossero soggette allo stesso livello di imposizione fiscale delle imprese che registrano un fatturato più elevato (e quindi più grandi).

4.1.2. VANTAGGIO

- (43) Secondo la giurisprudenza dell'Unione europea, la nozione di aiuto non designa soltanto benefici concreti, ma anche interventi che in varie forme alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa⁽⁵⁾. Un vantaggio può essere conferito attraverso vari tipi di riduzioni del carico fiscale di un'impresa, in particolare

⁽⁴⁾ Causa C-83/98 P, *Francia/Ladbroke Racing Ltd e Commissione*, UE:C:2000:248 e UE:C:1999:577, punti da 48 a 51. Allo stesso modo, può costituire un aiuto di Stato una misura che conceda a talune imprese una riduzione d'imposta o un rinvio del pagamento del tributo normalmente dovuto, cfr. cause riunite da C-78/08 a C-80/08, *Paint Graphos e altri*, punto 46.

⁽⁵⁾ Causa C-143/99, *Adria-Wien Pipeline*, UE:C:2001:598, punto 38.



mediante la riduzione dell'aliquota fiscale applicabile, della base imponibile o dell'ammontare dell'imposta dovuta ⁽⁶⁾. Sebbene la riduzione di un'imposta non comporti un trasferimento positivo di risorse statali, conferisce un vantaggio in virtù del fatto che garantisce alle imprese a cui è destinata una posizione finanziaria più favorevole e comporta una perdita di reddito per lo Stato ⁽⁷⁾.

- (44) La legge introduce aliquote d'imposta progressive cui è soggetto il fatturato annuale derivante dalla pubblicazione di annunci pubblicitari in Ungheria a seconda degli scaglioni di fatturato in cui rientra. La natura progressiva delle aliquote implica che la percentuale dell'imposta applicata al fatturato di un'impresa aumenta progressivamente in funzione del numero di scaglioni in cui rientra il fatturato. La conseguenza è che le imprese con fatturato basso (imprese più piccole) sono soggette all'imposta ad un'aliquota media considerevolmente inferiore rispetto a quelle applicate alle imprese con un livello di fatturato più elevato (imprese di dimensioni maggiori). L'applicazione di un'aliquota d'imposta media considerevolmente più bassa attenua gli oneri a carico delle imprese con un basso livello di fatturato rispetto alle imprese con un fatturato elevato, conferendo in tal modo un vantaggio alle imprese più piccole rispetto alle imprese di maggiori dimensioni ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
- (45) Parimenti, la possibilità prevista dalla legge di dedurre le perdite riportate ai fini dell'imposta sulle società o dell'imposta sul reddito delle persone fisiche conferisce un vantaggio alle imprese che non hanno realizzato utili nel 2013 poiché ne riduce la base imponibile, e dunque il carico fiscale, rispetto alle imprese che non possono beneficiare della deduzione.

4.1.3. SELETTIVITÀ

- (46) Una misura è considerata selettiva se favorisce talune imprese o talune produzioni ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Nel caso dei regimi fiscali la Corte di giustizia ha stabilito che si debba valutare la selettività di una misura attraverso un'analisi in tre fasi ⁽⁸⁾. Dapprima, è necessario individuare il regime fiscale comune o «normale» applicabile nello Stato membro: «il sistema di riferimento». In secondo luogo, occorre stabilire se una determinata misura costituisca una deroga a tale sistema in quanto distingue tra operatori economici che, rispetto agli obiettivi intrinseci del sistema, si trovano in una situazione fattuale e giuridica comparabile. Se la misura in questione non costituisce una deroga al sistema di riferimento, non è selettiva. Se costituisce una deroga (ed è quindi a prima vista selettiva) occorre valutare, nella terza fase dell'analisi, se la misura derogatoria sia giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale di riferimento ⁽⁹⁾. Se una misura a prima vista selettiva è giustificata dalla natura e dalla struttura generale del sistema, non è ritenuta selettiva e non è pertanto soggetta all'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

4.1.3.1. Sistema di riferimento

- (47) Il sistema di riferimento costituisce il quadro rispetto al quale valutare la selettività di una misura.
- (48) Nel caso in questione, il sistema di riferimento consiste nell'applicazione di una specifica imposta sulla pubblicità al fatturato derivante dalla fornitura di servizi pubblicitari, vale a dire la remunerazione totale ricevuta per la pubblicazione di annunci pubblicitari, senza deduzione di alcun costo. La Commissione non ritiene che la struttura ad aliquote progressive dell'Imposta sulla pubblicità costituisca parte integrante di tale sistema di riferimento.
- (49) Come stabilito dalla Corte di giustizia ⁽¹⁰⁾, non sempre è sufficiente limitare l'analisi di selettività all'eventuale deroga della misura dal sistema di riferimento stabilito dallo Stato membro. È altresì necessario valutare se i confini di tale sistema sono stati definiti dallo Stato membro coerentemente o invece in modo palesemente arbitrario o distorto al fine di favorire talune imprese rispetto ad altre. Diversamente, anziché definire regole


⁽⁶⁾ Cfr. causa C-66/02, *Italia/Commissione*, UE:C:2005:768, punto 78; causa C-222/04, *Cassa di Risparmio di Firenze e altri*, UE:C:2006:8, punto 132; causa C-522/13, *Ministerio de Defensa e Navantia*, UE:C:2014:2262, punti da 21 a 31. Cfr. altresì paragrafo 9 della comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese (GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3).

⁽⁷⁾ Cause riunite C-393/04 e C-41/05, *Air Liquide Industries Belgium*, UE:C:2006:403 e UE:C:2006:216, punto 30 e causa C-387/92, *Banco Exterior de España*, UE:C:1994:100, punto 14.

⁽⁸⁾ Cfr., ad esempio, causa C-279/08 P, *Commissione/Paesi Bassi (NOx)*, UE:C:2011:551; causa C-143/99 *Adria-Wien Pipeline*, UE:C:2001:598; cause riunite da C-78/08 a C-80/08, *Paint Graphos e altri*, UE:C:2011:550 e UE:C:2010:411; causa C-308/01, *GIL Insurance*, UE:C:2004:252 e UE:C:2003:481.

⁽⁹⁾ Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese.

⁽¹⁰⁾ Cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, *Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito*, UE:C:2011:732.




generiche che si applicano a tutte le imprese prevedendo deroghe per talune imprese, lo Stato membro potrebbe ottenere lo stesso risultato aggirando le norme in materia di aiuti di Stato, ovvero adeguando e combinando le proprie norme in modo tale che la loro applicazione comporti oneri diversi per imprese differenti ⁽¹⁾. È particolarmente importante ricordare, a tale riguardo, che la Corte di giustizia ha statuito sistematicamente che l'articolo che l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato non distingue gli interventi statali sulla base delle loro cause o obiettivi, ma li definisce in funzione dei loro effetti e quindi indipendentemente dalle tecniche impiegate ⁽²⁾.

- (50) La struttura ad aliquote progressive introdotta dalla legge sembra essere stata intenzionalmente concepita dall'Ungheria allo scopo di favorire talune imprese rispetto ad altre. Con la struttura ad aliquote progressive introdotta dalla legge, le imprese che pubblicano annunci pubblicitari sono soggette a una serie di aliquote, che partono dallo 0 % e aumentano progressivamente fino al 50 %, a seconda del loro scaglione di fatturato. Alle imprese soggette all'imposta sulla pubblicità si applica di conseguenza un'aliquota media diversa a seconda del loro livello di fatturato.
- (51) La struttura ad aliquote progressive introdotta dalla legge ha creato una situazione in cui imprese diverse sono soggette a livelli diversi di tassazione (in proporzione del loro fatturato pubblicitario annuo complessivo) a seconda delle loro dimensioni, essendo la quota di fatturato pubblicitario generata da un'impresa correlata in qualche misura alle sue dimensioni.
- (52) Dato che a ciascuna impresa si applica un'aliquota diversa, la Commissione non è in grado di individuare un'aliquota unica di riferimento per l'imposta sulla pubblicità. L'Ungheria non ha indicato nessuna aliquota specifica quale aliquota di riferimento o «normale» e ha altresì omesso di spiegare il motivo per cui sarebbe giustificata l'applicazione di un'aliquota più alta alle imprese che registrano un fatturato elevato, come pure perché le imprese che registrano livelli di fatturato più bassi debbano essere soggette ad aliquote inferiori.
- (53) L'obiettivo dichiarato dell'imposta sulla pubblicità è quello di promuovere il principio della condivisione pubblica degli oneri. Alla luce di tale obiettivo, la Commissione ritiene che tutti gli operatori soggetti all'imposta sulla pubblicità si trovino in una situazione fattuale e giuridica comparabile. Di conseguenza, salvo che non sia debitamente giustificato, tutti gli operatori dovrebbero ricevere lo stesso trattamento e pagare la stessa quota proporzionale del loro fatturato, indipendentemente dal livello raggiunto da quest'ultimo. La Commissione osserva che l'applicazione a tutti gli operatori di un'aliquota d'imposta unica già comporta un contributo maggiore al bilancio dello Stato da parte delle imprese con un fatturato più alto rispetto a quelle che registrano fatturati bassi. L'Ungheria non ha trasmesso alcuna argomentazione convincente che giustifichi la differenziazione tra queste tipologie di imprese mediante l'imposizione progressiva di un carico fiscale proporzionalmente più alto alle imprese che registrano fatturati pubblicitari più elevati. L'imposta sulla pubblicità è stata pertanto appositamente concepita dall'Ungheria in modo tale da favorire arbitrariamente talune imprese, ovvero quelle con un livello di fatturato più basso (quindi, imprese di piccole dimensioni) e sfavorire altre imprese più grandi ⁽³⁾.
- (54) Il sistema di riferimento è pertanto selettivo per il modo stesso in cui è concepito, e non è giustificato alla luce dell'obiettivo dell'imposta sulla pubblicità che è quello di promuovere il principio della condivisione pubblica degli oneri e di raccogliere fondi per il bilancio statale.
- (55) Analogamente, la possibilità di dedurre dalla base imponibile del 2014 perdite precedenti riportate ai fini dell'imposta sulle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non può essere considerata in questo caso parte del sistema di riferimento per almeno due ragioni. Da un lato l'imposta si basa sulla tassazione del fatturato in contrapposizione alla tassazione basata sugli utili, il che significa che i costi normalmente non sono deducibili dalla base imponibile di un'imposta sul fatturato. Le autorità ungheresi non sono state in grado di spiegare come, in questo caso, la possibilità di dedurre i costi possa essere collegata all'obiettivo o alla natura dell'imposta sul fatturato. D'altro canto, la possibilità di deduzione è offerta solo alle imprese che non hanno realizzato utili nel 2013. Non si tratta di una norma generale di deduzione e tale possibilità sembra essere arbitraria o quanto meno non sufficientemente coerente per far parte di un sistema di riferimento.
- (56) Secondo la Commissione, il sistema di riferimento per la tassazione del fatturato pubblicitario dovrebbe essere un'imposta sul fatturato pubblicitario conforme alle norme in materia di aiuti di Stato, in cui:
- i fatturati pubblicitari siano soggetti alla stessa aliquota fiscale (unica),
 - non sia mantenuto o introdotto alcun altro elemento che fornisca un vantaggio selettivo a talune imprese.

⁽¹⁾ Idem, punto 92.

⁽²⁾ Causa C-487/06 P, *British Aggregates/Commissione*, UE:C:2008:757, punti 85 e 89 e giurisprudenza succitata, e causa C-279/08 P, *Commissione/Paesi Bassi (NOx)*, UE:C:2011:551, punto 51.

⁽³⁾ Cause riunite C-106/09 P e C-107/09 P, *Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito*, UE:C:2011:732.




4.1.3.2. *Deroga al sistema di riferimento*

- (57) In una seconda fase occorre stabilire se la misura introduca deroghe al sistema di riferimento a favore di talune imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto della finalità intrinseca del sistema di riferimento.
- (58) La struttura ad aliquote progressive dell'imposta sulla pubblicità crea tra le imprese che svolgono attività di pubblicazione di annunci pubblicitari in Ungheria una differenziazione basata sull'entità della loro attività pubblicitaria, rispecchiata dal fatturato corrispondente.
- (59) In effetti, data la natura progressiva delle aliquote introdotte dalla legge, le imprese il cui fatturato rientra in scaglioni inferiori sono soggette a una tassazione considerevolmente più bassa rispetto alle imprese il cui fatturato rientra negli scaglioni superiori. Di conseguenza, le imprese con fatturato basso sono soggette sia ad aliquote marginali sia ad aliquote medie di imposta considerevolmente inferiori rispetto alle imprese con livelli di fatturato elevati, e quindi a una tassazione decisamente inferiore delle stesse attività. In particolare, la Commissione evidenzia che per le imprese con fatturati pubblicitari più elevati la tassazione del fatturato che rientra negli scaglioni più alti (30 %/40 %/50 %) è eccezionalmente alta e determina quindi un trattamento notevolmente differenziato.
- (60) Inoltre, i dati sui pagamenti degli acconti d'imposta presentati dalle autorità ungheresi il 17 febbraio 2015 mostrano che le aliquote fiscali del 30 % e del 40 %/50 %, applicabili ai fatturati pubblicitari che rientrano nei due scaglioni più alti, sono state effettivamente applicate nel 2014 solo a un'impresa che ha versato circa l'80 % dei proventi totali degli acconti d'imposta incassati dallo Stato ungherese. Tali dati dimostrano gli effetti concreti del trattamento differenziato delle imprese ai sensi della legge, nonché la natura selettiva delle aliquote progressive previste.
- (61) Di conseguenza, la Commissione ritiene che la struttura ad aliquote progressive introdotta dalla legge costituisce una deroga al sistema di riferimento in quanto impone a tutti gli operatori che pubblicano annunci pubblicitari in Ungheria un'imposta sulla pubblicità che favorisce le imprese con un fatturato più basso.
- (62) La Commissione ritiene inoltre che la possibilità concessa alle imprese che non hanno realizzato utili nel 2013 di dedurre dalla base imponibile del 2014 le perdite precedenti riportate ai fini dell'imposta sulle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche costituisca una deroga al sistema di riferimento, ossia dalla norma generale che prevede la tassazione degli operatori in base al fatturato degli annunci pubblicitari. L'imposta si basa sulla tassazione del fatturato in contrapposizione alla tassazione basata sugli utili, il che significa che i costi normalmente non sono deducibili dalla base imponibile di un'imposta sul fatturato.
- (63) In particolare, la restrizione della deduzione delle perdite alle imprese che non hanno realizzato utili nel 2013 differenzia tra, da un lato, le imprese che avevano perdite riportate e non avevano realizzato utili nel 2013 e, dall'altro, le imprese che avevano realizzato utili nel 2013 ma avrebbero potuto avere perdite riportate da esercizi fiscali precedenti. Inoltre, la disposizione non limita le perdite compensabili con l'imposta sulla pubblicità dovuta a quelle subite nel 2013, ma consente a un'impresa che non ha realizzato utili nel 2013 di usare anche le perdite riportate da esercizi precedenti. La Commissione ritiene altresì che la deduzione delle perdite preesistenti alla data di adozione della legge relativa all'imposta sulla pubblicità comporti selettività poiché, consentendo tale deduzione, si potrebbero favorire talune imprese con considerevoli perdite riportate.
- (64) La Commissione ritiene che le disposizioni della legge che consentono, alle condizioni previste dalla stessa, la deduzione delle perdite riportate costituiscano un trattamento differenziato di imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica comparabile rispetto all'obiettivo dell'imposta sulla pubblicità ungherese.
- (65) La Commissione è pertanto dell'opinione che le misure debbano ritenersi a prima vista selettive.

4.1.3.3. *Giustificazione inerente la natura e la struttura generale del sistema fiscale*

- (66) Una misura in deroga al sistema di riferimento non è selettiva se è giustificata alla luce della natura o della struttura generale di tale sistema. Ciò avviene quando il trattamento selettivo è il risultato dei meccanismi intrinseci necessari al funzionamento e all'efficacia del sistema ⁽¹⁴⁾. È responsabilità dello Stato membro fornire tale giustificazione

⁽¹⁴⁾ Cfr., ad esempio, cause riunite da C-78/08 a C-80/08, *Paint Graphos e altri*, UE:C:2011:550 e UE:C:2010:411, punto 69.



Progressività delle aliquote

- (67) Le autorità ungheresi sostengono che il fatturato e le dimensioni di un'impresa ne rispecchiano la capacità contributiva, pertanto un'impresa con un fatturato pubblicitario elevato ha una capacità contributiva maggiore rispetto a un'impresa con un fatturato pubblicitario inferiore. La Commissione ritiene che le informazioni fornite dall'Ungheria non hanno stabilito né che il fatturato di un gruppo di imprese è un buon indicatore della sua capacità contributiva né che l'andamento progressivo dell'imposta sia giustificato dalla natura e dalla struttura generale del sistema fiscale.
- (68) È una conseguenza naturale delle imposte sul fatturato (ad aliquota unica) che un'impresa con un fatturato più alto paghi più tasse. Contrariamente alle imposte basate sugli utili ⁽¹⁵⁾, un'imposta sul fatturato non è concepita per tener conto — ed effettivamente non tiene conto — di nessuno dei costi sostenuti per generare tale fatturato. Pertanto, in assenza di specifiche prove contrarie, il livello del fatturato generato non può essere automaticamente considerato indicativo della capacità contributiva dell'impresa. L'Ungheria non ha dimostrato l'esistenza della presunta correlazione tra fatturato e capacità contributiva, né detta correlazione sarebbe correttamente rispecchiata nell'andamento progressivo (dallo 0 % al 50 % del fatturato) dell'imposta sulla pubblicità.
- (69) La Commissione ritiene che aliquote progressive per imposte sul fatturato possano essere giustificate solo se l'obiettivo specifico perseguito dall'imposta le richiede. Imposte progressive sul fatturato potrebbero essere giustificate, per esempio, nel caso in cui le externalità create dall'attività a cui si riferisce l'imposta aumentino anch'esse progressivamente, ossia più che proporzionalmente, in rapporto al fatturato. Tuttavia, l'Ungheria non ha fornito alcuna giustificazione per la progressività dell'imposta relativa a possibili externalità create dagli annunci pubblicitari.

Deduzione delle perdite riportate

- (70) Per quanto concerne la deduzione delle perdite riportate per le imprese che non hanno realizzato utili nel 2013, essa non può essere giustificata come misura volta a evitare l'evasione fiscale e l'elusione degli adempimenti fiscali. La misura introduce una distinzione arbitraria tra due gruppi di imprese che si trovano in una situazione fattuale e giuridica comparabile. Poiché si tratta di una distinzione arbitraria e non in linea con la natura di un'imposta sul fatturato, come descritto nei considerando 62 e 63, non può essere ritenuta una norma antiabuso coerente, tale da giustificare un trattamento differenziato.


Conclusioni sulla giustificazione

- (71) La Commissione ritiene quindi che la capacità contributiva non possa essere utilizzata come principio guida per l'imposta sul fatturato pubblicitario ungherese. Di conseguenza, la Commissione non ritiene che le misure siano giustificate dalla natura e dal regime generale del sistema fiscale. Pertanto, le misure conferiscono un vantaggio selettivo a favore delle imprese pubblicitarie con un livello di fatturato inferiore (e dunque delle imprese più piccole) e delle imprese che non hanno realizzato utili nel 2013 e che potrebbero dedurre le perdite riportate dalla base imponibile del 2014.

4.1.4. POTENZIALE DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA E INCIDENZA SUGLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI

- (72) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, una misura costituisce aiuto di Stato quando falsa o minaccia di falsare la concorrenza o incide sugli scambi tra Stati membri.
- (73) Le misure si applicano a tutte le imprese il cui fatturato è generato dalla pubblicazione di annunci pubblicitari in Ungheria. Il mercato pubblicitario ungherese è aperto alla concorrenza e caratterizzato dalla presenza di operatori di altri Stati membri, pertanto ogni aiuto a favore di taluni operatori pubblicitari è in grado di incidere sugli scambi tra Stati membri. Di fatto, le misure incidono sulla concorrenza delle imprese soggette all'imposta. Le misure riducono gli oneri fiscali che le imprese con bassi livelli di fatturato e le imprese che non hanno realizzato utili nel 2013 sarebbero state tenute a versare se fossero state soggette alla stessa imposta sulla pubblicità applicata alle imprese con alti livelli di fatturato e/o alle imprese che hanno realizzato utili nel 2013. Pertanto, l'aiuto concesso attraverso tali misure costituisce un aiuto al funzionamento in quanto riduce gli oneri

⁽¹⁵⁾ Cfr. comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese, paragrafo 24. La finalità redistributiva che può giustificare un'aliquota d'imposta progressiva è esplicitamente dichiarata esclusivamente per quanto riguarda le imposte sugli utili o sul reddito (netto), non per quanto concerne le imposte sul fatturato.



che le imprese avrebbero di norma dovuto sostenere nell'ambito della loro gestione quotidiana o dello svolgimento delle loro normali attività. Secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia gli aiuti al funzionamento falsano la concorrenza ⁽¹⁶⁾; pertanto si deve ritenere che ogni aiuto concesso a tali imprese falsi o minacci di falsare la concorrenza rafforzando la loro posizione finanziaria sul mercato pubblicitario ungherese. Di conseguenza, le misure falsano o minacciano di falsare la concorrenza e incidono sugli scambi tra Stati membri.

4.1.5. CONCLUSIONI

- (74) Essendo presenti tutte le condizioni stabilite dall'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, la Commissione conclude che l'imposta sulla pubblicità, che prevede l'introduzione di una struttura ad aliquote d'imposta progressive e la deduzione delle perdite riportate dalla base imponibile del 2014 limitatamente alle imprese che non hanno realizzato utili nel 2013, costituisca aiuto di Stato ai sensi della suddetta disposizione.

4.2. COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO CON IL MERCATO INTERNO

- (75) Gli aiuti di Stato sono compatibili con il mercato interno a condizione che rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del trattato ⁽¹⁷⁾ e possono considerarsi compatibili con il mercato interno se la Commissione ritiene che essi rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del trattato ⁽¹⁸⁾. Tuttavia, spetta allo Stato membro che concede l'aiuto dimostrare che l'aiuto concesso è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato ⁽¹⁹⁾.
- (76) La Commissione rileva che le autorità ungheresi non hanno fornito alcuna argomentazione in base alla quale le misure possano essere considerate compatibili con il mercato interno e che l'Ungheria non ha avanzato osservazioni atte a fugare i dubbi espressi nella decisione di avvio del procedimento relativamente alla compatibilità delle misure. La Commissione ritiene che non si applichi nessuna delle eccezioni previste dalle disposizioni del trattato sopracitate, in quanto le misure non sembrano finalizzate a conseguire nessuno degli obiettivi elencati in tali disposizioni.
- (77) Di conseguenza, le misure non possono essere dichiarate compatibili con il mercato interno.

4.3. IMPATTO SULLA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO DELLA MODIFICA DEL 2015 ALL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ


- (78) L'applicazione dell'imposta sulla pubblicità introdotta dalla legge XXII del 2014 — come descritto nella decisione di avvio del procedimento — è stata interrotta a decorrere dalla data della decisione della Commissione relativa all'avvio di un'indagine formale e all'emissione di un'ingiunzione di sospensione. Tuttavia, l'imposta sulla pubblicità del 2014 è stata modificata dalle autorità ungheresi nel giugno 2015, senza notifica preventiva alla Commissione e/o approvazione da parte di quest'ultima, pertanto l'imposta ha continuato a essere applicata in versione modificata. La Commissione ritiene che la versione modificata dell'imposta sulla pubblicità sia basata sugli stessi principi dell'imposta iniziale e che contenga — almeno in una certa misura — le stesse caratteristiche descritte nella decisione di avvio del procedimento che hanno indotto la Commissione ad aprire un'indagine formale. Di conseguenza, la Commissione ritiene che la versione modificata dell'imposta sulla pubblicità rientri nell'ambito di applicazione della decisione di avvio del procedimento. Nella presente sezione, la Commissione valuta se — e in che misura — la versione modificata dell'imposta risolve i dubbi espressi nella decisione di avvio del procedimento rispetto all'imposta sulla pubblicità iniziale.
- (79) Sebbene la modifica del 2015 risponda ad alcuni dei dubbi sotto il profilo degli aiuti di Stato formulati dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento, non li risolve tutti completamente.

⁽¹⁶⁾ Causa C-172/03, *Heiser*, UE:C:2005:130, punto 55. Cfr. altresì C-494/06 P, *Commissione/Italia e Wam*, UE:C:2009:272, punto 54 e giurisprudenza succitata e C-271/13 P, *Rousse Industry/Commissione*, UE:C:2014:175, punto 44. Cause riunite C-71/09 P, C-73/09 P e C-76/09 P, *Comitato «Venezia vuole vivere» e altri/Commissione*, UE:C:2011:368, punto 136. Cfr. altresì causa C-156/98, *Germania/Commissione*, UE:C:2000:467, punto 30, e giurisprudenza succitata.

⁽¹⁷⁾ Le eccezioni di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del TFUE riguardano quanto segue: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali e c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania.

⁽¹⁸⁾ Le eccezioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, del TFUE riguardano quanto segue: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di talune regioni, b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio ed e) gli aiuti determinati con decisione del Consiglio.

⁽¹⁹⁾ Causa T-68/03, *Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commissione*, UE:T:2007:253, punto 34.



- (80) In primo luogo, la nuova struttura delle aliquote d'imposta fornisce ancora un'esenzione alle imprese (gruppi) con fatturato inferiore a 100 milioni di HUF, circa 325 000 EUR (aliquota applicata: 0 %) mentre le altre verseranno il 5,3 % per la quota di fatturato al di sopra di 100 milioni di HUF. In pratica ciò significa un mantenimento della progressività nella tassazione delle imprese con un fatturato pubblicitario superiore alla soglia.
- (81) La nuova soglia, al di sotto della quale si applica l'aliquota dello 0 % (100 milioni di HUF), è inferiore a quella al di sotto della quale si applicava l'aliquota d'imposta dello 0 % ai sensi della vecchia legislazione (che era di 500 milioni di HUF). Tuttavia, determina una mancata riscossione di imposte di circa 17 000 EUR all'anno ($5,3 \% \times 325\ 000\ \text{EUR}$).
- (82) La Commissione ha fornito all'Ungheria l'opportunità di giustificare l'applicazione di un'aliquota d'imposta dello 0 % ai fatturati pubblicitari inferiori a 100 milioni di HUF in base alla logica del sistema fiscale (ossia l'onere amministrativo). Tuttavia, l'Ungheria non ha addotto argomentazioni atte a dimostrare che il costo della riscossione delle imposte (onere amministrativo) supererebbe gli importi incassati per le imposte (fino a un massimo di 17 000 EUR circa di imposte all'anno).
- (83) Secondo, la modifica introduce un'applicazione opzionale retroattiva all'entrata in vigore dell'imposta nel 2014: per il passato, i contribuenti possono scegliere di applicare il nuovo o il vecchio sistema.
- (84) In pratica, ciò significa che le imprese che in passato erano soggette all'aliquota d'imposta dello 0 % e dell'1 % non saranno tassate retroattivamente all'aliquota del 5,3 %, essendo improbabile che scelgano di pagare più tasse. Pertanto, l'effetto retroattivo opzionale dell'imposta modificata consente alle imprese di eludere il pagamento dell'imposta secondo il nuovo sistema e conferisce un vantaggio economico a chi decide di non optare per l'aliquota del 5,3 %.
- (85) Terzo, la deduzione dalla base imponibile del 2014 delle perdite riportate passate, limitata alle società che non hanno realizzato utili nel 2013 resta invariata. Pertanto, il regime modificato non risponde ai dubbi sotto il profilo degli aiuti di Stato formulati nella decisione di avvio del procedimento, che quindi permangono.
- (86) Di conseguenza, la Commissione ritiene che le modifiche del 2015 alla legge relativa all'imposta sulla pubblicità rispondano solo in parte ai dubbi espressi nella decisione di avvio del procedimento relativa alla legge relativa all'imposta sulla pubblicità del 2014. In effetti, la legge modificata prevede gli stessi elementi che la Commissione riteneva costituissero un aiuto di Stato nel regime precedente. Sebbene il numero di aliquote e scaglioni applicabili sia stato ridotto da 6 a 2 e l'aliquota più alta sia stata notevolmente ridotta dal 50 % al 5,3 %, l'imposta è rimasta progressiva, la sua progressività è rimasta ingiustificata e la deduzione delle perdite riportate continua a essere applicata come prima. La presente valutazione è valida per il futuro ma anche per il passato, vale a dire dall'entrata in vigore della legge modificata il 5 luglio 2015 ed eventualmente con effetto retroattivo all'entrata in vigore della legge nel 2014.
- (87) Pertanto, le modifiche del 2015 all'imposta sulla pubblicità non influiscono sulla conclusione della Commissione che l'imposta sulla pubblicità costituisca ancora un aiuto di Stato illegale e incompatibile.

4.4. RECUPERO DELL'AIUTO

- (88) Come già indicato nel considerando 78, la Commissione ritiene che la decisione di avvio del procedimento riguardi anche il regime modificato. Pertanto, la presente decisione riguarda la legge relativa all'imposta così come in vigore alla data della decisione di avvio del procedimento, ossia il 12 marzo 2015, nonché le sue modifiche del 5 giugno 2015.
- (89) Le misure non sono state notificate, né dichiarate compatibili con il mercato interno da parte della Commissione. Tali misure costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e nuovo aiuto ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2015/1589. Poiché tali misure sono state poste in essere in violazione dell'obbligo di sospensione di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, esse costituiscono altresì aiuto illegale ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 2015/1589.
- (90) L'aver riscontrato che la misura si configura come aiuto di Stato illegale e incompatibile implica la necessità di recuperare l'aiuto dai suoi beneficiari ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589.
- (91) Per quanto riguarda la progressività dell'aliquota d'imposta, il recupero dell'aiuto richiede all'Ungheria parità di trattamento per tutte le imprese, come se fossero soggette a un'unica aliquota d'imposta. La Commissione automaticamente ritiene che l'aliquota fissa debba essere il 5,3 % come stabilito dall'Ungheria nella versione




modificata dell'imposta a meno che l'Ungheria decida, entro due mesi dalla data di adozione della presente decisione, di fissare un'aliquota d'imposta unica applicabile retroattivamente a tutte le imprese per l'intero periodo di applicazione dell'imposta sulla pubblicità (versione originale e modificata) o di abolire l'imposta sulla pubblicità con effetto retroattivo dalla data della sua entrata in vigore.

- (92) Per quanto riguarda l'aiuto concesso alle imprese che non hanno realizzato utili nel 2013, derivante dalla deduzione delle perdite riportate, l'Ungheria è tenuta a recuperare la differenza tra l'imposta dovuta per l'applicazione dell'aliquota d'imposta fissa all'intero fatturato pubblicitario delle imprese soggette all'imposta senza alcuna deduzione delle perdite, e l'imposta effettivamente versata. Tale differenza corrisponde all'imposta elusa grazie alla deduzione.
- (93) Come indicato al considerando 56, il sistema di riferimento per la tassazione del fatturato pubblicitario dovrebbe essere un'imposta in cui:
- tutti i fatturati pubblicitari siano soggetti all'imposta (nessuna opzionalità), senza la deduzione di alcuna perdita riportata,
 - i fatturati siano soggetti alla stessa aliquota fiscale (unica); tale aliquota unica è fissata automaticamente al 5,3 %,
 - non sia mantenuto o introdotto alcun altro elemento che fornisca un vantaggio selettivo a talune imprese.
- (94) Per quanto riguarda il recupero, ciò significa che per il periodo tra l'entrata in vigore dell'imposta sulla pubblicità nel 2014 e la data della sua abolizione o sostituzione con un regime pienamente conforme alle norme in materia di aiuti di Stato, l'importo dell'aiuto ricevuto dalle imprese con fatturato pubblicitario andrebbe calcolato come differenza tra:
- da un lato, l'importo dell'imposta (1) che l'impresa avrebbe dovuto pagare in applicazione del sistema di riferimento, conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato (con un'aliquota d'imposta unica fissata automaticamente al 5,3 % dell'intero fatturato pubblicitario senza la deduzione di alcuna perdita riportata),
 - dall'altro, l'importo dell'imposta (2) che l'impresa era tenuta a pagare o aveva già versato.
- (95) Laddove la differenza tra l'importo dell'imposta (1) e l'importo dell'imposta (2) sia positiva, andrebbe recuperato l'importo dell'aiuto comprensivo di interessi di recupero dalla data in cui era dovuta l'imposta.
- (96) Non sarebbe necessario alcun recupero qualora l'Ungheria abolisca il sistema fiscale con effetto retroattivo alla data di entrata in vigore dell'imposta sulla pubblicità nel 2014. Ciò non precluderebbe all'Ungheria di introdurre in futuro, per esempio dal 2017, un sistema fiscale non progressivo e che non operi distinzioni tra gli operatori economici soggetti all'imposta.

5. CONCLUSIONE

- (97) La Commissione ritiene che l'Ungheria abbia illegalmente concesso l'aiuto in questione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.
- (98) L'Ungheria è tenuta ad abolire il regime di aiuti illegale o a sostituirlo con un nuovo regime conforme alle norme in materia di aiuti di Stato.
- (99) L'Ungheria è tenuta a procedere al recupero degli aiuti.
- (100) Tuttavia, la Commissione osserva che il vantaggio fiscale, ossia il risparmio dell'imposta, derivante dall'applicazione della soglia di 100 milioni di HUF potrebbe essere conforme al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione ⁽²⁰⁾ (in appresso, «regolamento "de minimis"»). Il massimale che un gruppo di imprese può ricevere è di 200 000 EUR nell'arco di tre anni, tenendo conto di tutti gli aiuti «de minimis». Per conformarsi con le norme «de minimis», devono risultare soddisfatte tutte le altre condizioni previste dal regolamento in questione. Qualora il vantaggio derivante dall'esenzione sia conforme con le norme «de minimis», non costituirà aiuto di Stato illegale e incompatibile e non dovrà essere recuperato.

⁽²⁰⁾ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).



- (101) La presente decisione è adottata fatta salva la possibilità di condurre indagini sulla conformità delle misure con le libertà fondamentali stabilite dal trattato, in particolare la libertà di stabilimento di cui all'articolo 49 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato concesso nel quadro della legge relativa all'imposta sulla pubblicità ungherese, anche dopo la sua modifica del 5 giugno 2015, mediante l'applicazione di un'imposta sul fatturato con aliquote progressive e la possibilità, per le imprese che non hanno realizzato utili nel 2013, di dedurre le perdite riportate dalla loro base imponibile del 2014, alla quale l'Ungheria ha illegalmente dato esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è incompatibile con il mercato interno.

Articolo 2

L'aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 non costituisce aiuto di Stato se, al momento della concessione, soddisfa le condizioni del regolamento adottato a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio ⁽²¹⁾ o del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio ⁽²²⁾ a seconda di quale sia applicabile al momento della concessione dell'aiuto.

Articolo 3

L'aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 che, al momento della concessione, soddisfa le condizioni di un regolamento adottato a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2015/1588 o da qualunque altro regime di aiuti autorizzato, è compatibile con il mercato interno fino a concorrenza dell'intensità di aiuto massima applicabile a detto tipo di aiuti.

Articolo 4

1. L'Ungheria procede al recupero dai beneficiari dell'aiuto incompatibile concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1, come indicato ai considerando da 88 a 95.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione ⁽²³⁾ modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008 ⁽²⁴⁾.
4. L'Ungheria annulla tutti i pagamenti in sospeso dell'aiuto a norma del regime di cui all'articolo 1 con effetto alla data di adozione della presente decisione.

Articolo 5

1. Il recupero dell'aiuto concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.

⁽²¹⁾ Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).

⁽²²⁾ Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.

⁽²³⁾ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽²⁴⁾ Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1).



2. L'Ungheria attua la presente decisione entro quattro mesi dalla data di notifica della stessa.

Articolo 6

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Ungheria trasmette le seguenti informazioni:
- a) l'elenco dei beneficiari che hanno ricevuto l'aiuto nel quadro del regime di cui all'articolo 1 e l'importo complessivo dell'aiuto ricevuto da ciascuno di essi nel quadro del regime;
 - b) l'importo complessivo (capitale e interessi di recupero) che deve essere recuperato da ciascun beneficiario;
 - c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
 - d) i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l'aiuto.
2. L'Ungheria informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto concesso nel quadro del regime di cui all'articolo 1. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.


Articolo 7

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione

17CE0911



REGOLAMENTO (UE) 2017/330 DEL CONSIGLIO**del 27 febbraio 2017****che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio ⁽²⁾ attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio che, tra l'altro, abroga e sostituisce la decisione 2013/183/PESC ⁽³⁾. Il 30 novembre 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2321(2016) che prevede nuove misure contro la Repubblica democratica popolare di Corea. Questi comprendono divieti di esportazione relativi a rame, nichel, argento, zinco, statue, elicotteri e navi, l'inasprimento dei divieti nel settore dei trasporti e nuove restrizioni nel settore bancario.
- (2) Il 27 febbraio 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/345 ⁽⁴⁾, che attua queste misure.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 329/2007.
- (4) Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

1. all'articolo 1 è aggiunto il punto seguente:


- «15. "Rappresentanze diplomatiche, uffici consolari e i loro membri" sono definiti secondo la convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e la convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963 e includono anche i rappresentanti della Corea del Nord accreditati presso le organizzazioni internazionali con sede negli Stati membri.»;

⁽¹⁾ GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio del 27 marzo 2007 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea (GUL 88 del 29.3.2007, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione 2013/183/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC (GUL 111 del 23.4.2013, pag. 52).

⁽⁴⁾ Decisione (PESC) 2017/345 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che modifica la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (cfr. pag. 59 della presente Gazzetta ufficiale).



2. l'articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'allegato I comprende tutti i prodotti, i materiali, le attrezzature, i beni e le tecnologie, compresi i software, considerati beni o tecnologie a duplice uso ai sensi del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio (*).

L'allegato I bis comprende altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi al nucleare, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici.

L'allegato I ter comprende talune componenti chiave del settore dei missili balistici.

L'allegato I sexies comprende il carburante per aerei di cui al paragrafo 1, lettera b).

L'allegato I octies comprende prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa individuati e designati come beni sensibili a norma del paragrafo 25 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2270 (2016) e dei paragrafi 4 e 7 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 2321 (2016).

(*) Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 dell'29.5.2009, pag. 1).»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. È vietato:

- a) importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, oro, minerale di titanio, minerale di vanadio e terre rare, elencati nell'allegato I quater, o carbone, ferro e minerale di ferro, elencati nell'allegato I quinquies, dalla Corea del Nord, a prescindere dal fatto che siano o no originari della Corea del Nord;
- b) importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, rame, nichel, argento e zinco, elencati nell'allegato I nonies, a prescindere dal fatto che siano o no originari della Corea del Nord;
- c) importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, prodotti petroliferi, elencati nell'allegato I septies dalla Corea del Nord, a prescindere dal fatto che siano o no originari della Corea del Nord;
- d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.

L'allegato I quater comprende l'oro, il minerale di titanio, il minerale di vanadio e le terre rare di cui al primo comma.

L'allegato I quinquies comprende il carbone, il ferro e il minerale di ferro di cui alla lettera a) del primo comma.

L'allegato I septies comprende i prodotti petroliferi di cui alla lettera c) del primo comma.

L'allegato I nonies comprende il rame, il nichel, l'argento e lo zinco di cui alla lettera b) del primo comma.»;

c) il paragrafo 5 è così modificato:

i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) le operazioni riguardanti ferro e minerale di ferro per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza e non sono collegate alla generazione di introiti per programmi della Corea del Nord connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal presente regolamento.»;

ii) è aggiunta la lettera seguente:

«c) le operazioni riguardanti il carbone per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi di sussistenza purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- i) le operazioni non sono collegate alla generazione di introiti per programmi della Corea del Nord connessi al nucleare o ai missili balistici o per altre attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321(2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;



ii) le operazioni non riguardano persone o entità associate ai programmi della Corea del Nord connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, comprese le persone, le entità e gli organismi elencati nell'allegato IV, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione o entità da essi possedute o controllate, direttamente o indirettamente, o persone o entità che aiutano ad eludere le sanzioni; e

iii) il comitato per le sanzioni non ha comunicato agli Stati membri che il limite aggregato annuo è stato raggiunto.»;

3) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 quater

1. È vietato importare, acquistare o trasferire dalla Corea del Nord, direttamente o indirettamente, le statue elencate nell'allegato III bis, a prescindere dal fatto che siano o no originarie della Corea del Nord.

2. In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, l'autorità competente di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento, purché lo Stato membro abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

L'allegato III bis comprende le statue di cui al paragrafo 1.

Articolo 4 quinquies

1. È vietato vendere o fornire alla Corea del Nord, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, elicotteri e navi elencati nell'allegato III ter.

2. In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, l'autorità competente di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, purché lo Stato membro abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

3. L'allegato III ter comprende gli elicotteri e le navi di cui al presente paragrafo.

Articolo 4 sexies

1. È vietato:

a) dare in locazione o mettere altrimenti a disposizione, direttamente o indirettamente, a persone, entità o organismi del governo della Corea del Nord, beni immobili per fini diversi dalle attività diplomatiche o consolari, conformemente alla convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e alla convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963;

b) prendere in locazione, direttamente o indirettamente, beni immobili da persone, entità o organismi del governo della Corea del Nord; oppure

c) partecipare ad attività legate all'uso di beni immobili che persone, entità o organismi del governo della Corea del Nord possiedono, hanno in locazione o sono altrimenti autorizzati a utilizzare, ad eccezione della fornitura di beni e servizi che:

i) sono essenziali per il funzionamento di rappresentanze diplomatiche o di uffici consolari, conformemente alle convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963; e

ii) non possono essere utilizzati per generare, direttamente o indirettamente, reddito o profitti per il governo della Corea del Nord.


2. Ai fini del presente articolo, per "beni immobili" si intendono terreni, edifici e loro parti situati al di fuori del territorio della Corea del Nord.»;

4) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il carico, compresi i bagagli personali e i bagagli registrati, che si trova o transita nell'Unione, compresi gli aeroporti, i porti marittimi e le zone franche di cui agli articoli da 243 a 249 del regolamento (UE) n. 952/2013, può essere ispezionato per garantire che non contenga prodotti vietati dalle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal presente regolamento ove:

a) il carico provenga dalla Corea del Nord;

b) il carico sia diretto in Corea del Nord;



- c) la Corea del Nord, suoi cittadini o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione o entità da essi possedute o controllate abbiano svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico;
- d) persone, entità o organismi elencati nell'allegato IV abbiano svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico; oppure
- e) il carico sia trasportato su una nave battente bandiera della Corea del Nord o un aeromobile immatricolato nella Corea del Nord, oppure su una nave o su un aeromobile privi di nazionalità.»;
- 5) all'articolo 5 bis, la lettera a) del paragrafo 1 *quinquies* è sostituita dalla seguente:
- «a) chiudere qualsiasi conto bancario presso un ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 5 *quater*, paragrafo 2.»;
- 6) all'articolo 5 bis, il paragrafo 1 *sexies* è soppresso;
- 7) all'articolo 5 bis, il paragrafo 1 *septies* è sostituito dal seguente:

«1 *septies*. In deroga al paragrafo 1 *quinquies*, lettere a) e c), l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare determinati uffici di rappresentanza, controllate o conti bancari a rimanere operativi, purché il comitato per le sanzioni abbia accertato, caso per caso, che gli uffici di rappresentanza, le controllate o i conti in questione sono necessari per lo svolgimento di attività umanitarie o per le attività delle missioni diplomatiche nella Corea del Nord, delle Nazioni Unite, delle loro agenzie specializzate o delle organizzazioni collegate o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»;

- 8) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 5 bis bis

1. Agli enti finanziari o creditizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 è vietato aprire un conto bancario per rappresentanze diplomatiche o uffici consolari della Corea del Nord e per i loro membri nordcoreani.

2. Gli enti finanziari e creditizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 16 devono, entro l'11 aprile 2017, chiudere qualsiasi conto bancario detenuto o controllato da una rappresentanza diplomatica o un ufficio consolare della Corea del Nord e i loro membri nordcoreani.

3. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare, su richiesta di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare della Corea del Nord o di uno dei loro membri, l'apertura di un conto bancario per rappresentanza, ufficio e membro, purché la rappresentanza o l'ufficio siano ospitati in tale Stato membro o il membro della rappresentanza o dell'ufficio sia accreditato presso tale Stato membro.

4. In deroga al paragrafo 2, l'autorità competente di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare, su richiesta di una rappresentanza o di un ufficio della Corea del Nord o di uno dei loro membri, che un conto bancario rimanga aperto, purché lo Stato membro abbia accertato che la rappresentanza o l'ufficio siano ospitati in tale Stato membro o il membro della rappresentanza o dell'ufficio sia accreditato presso lo Stato membro in questione e non detengano alcun altro conto bancario in detto Stato membro. Qualora la rappresentanza o l'ufficio della Corea del Nord o il loro membro detengano più di un conto bancario in tale Stato membro, la rappresentanza, l'ufficio o il membro possono indicare quale conto bancario sia da mantenere.

5. Nel rispetto delle norme applicabili della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione i nomi e le informazioni identificative dei membri nordcoreani della rappresentanza diplomatica e dell'ufficio consolare accreditati presso tale Stato membro entro il 13 marzo 2017 e i successivi aggiornamenti entro una settimana dalla modifica dell'elenco. Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 3 e 4. L'autorità competente di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può informare gli enti finanziari e creditizi di tale Stato membro dell'identità dei membri nordcoreani di una rappresentanza diplomatica o di un ufficio consolare accreditati presso lo Stato membro in questione o qualsiasi altro Stato membro.»;

- 9) all'articolo 6 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis Sono oggetto di congelamento tutte le navi elencate nell'allegato IV bis e tutti i fondi e le risorse economiche da esse detenuti, se lo decide il comitato per le sanzioni. L'allegato IV bis comprende le navi designate dal comitato per le sanzioni a norma del paragrafo 12 della risoluzione 2321 (2006) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»;



10) l'articolo 9 *ter* è sostituito dal seguente:

«Articolo 9 *ter*

1. È vietato fornire finanziamenti o assistenza finanziaria per scambi commerciali con la Corea del Nord, anche sotto forma di concessione di crediti, garanzie o assicurazioni all'esportazione, a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi coinvolti in detti scambi.
2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare la fornitura di sostegno finanziario per scambi commerciali con la Corea del Nord purché lo Stato membro abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.
3. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 2.»;

11) l'articolo 11 *bis* è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:

«f) è elencata all'allegato IV *bis*, se così decide il comitato per le sanzioni.»;

b) i paragrafi da 2 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il paragrafo 1 non si applica:

- a) in caso di emergenza;
- b) se la nave sta tornando al porto di provenienza;
- c) se la nave sta arrivando nel porto ai fini dell'ispezione, qualora si tratti di una nave che rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettere da a) a e).

3. In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, qualora si tratti di una nave che rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, lettere da a) a e), l'autorità competente dello Stato membro indicata nei siti web elencati nell'allegato II può autorizzare una nave a entrare nel porto se:

- a) il comitato per le sanzioni ha accertato preventivamente che ciò è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi della risoluzione 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza dell'ONU; oppure
- b) lo Stato membro ha accertato preventivamente che ciò è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento.


4. In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, lettera f), l'autorità competente dello Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare una nave a entrare nel porto se il comitato per le sanzioni ha così disposto.

5. È vietato a qualsiasi aeromobile operato da vettori nordcoreani o originario della Corea del Nord decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione.

6. Il paragrafo 5 non si applica:

- a) se l'aeromobile sta atterrando ai fini dell'ispezione;
- b) in caso di atterraggio di emergenza.

7. In deroga al paragrafo 5, l'autorità competente dello Stato membro indicata nei siti web elencati nell'allegato II può autorizzare un aeromobile a decollare dal territorio dell'Unione, atterrare nel territorio dell'Unione o sorvolare il territorio dell'Unione se essa ha accertato preventivamente che ciò è necessario per scopi umanitari o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi del presente regolamento.»;



12) l'articolo 11 *ter* è sostituito dal seguente:

«Articolo 11 *ter*

1. È vietato:

- a) concedere in leasing o noleggiare navi o aeromobili o fornire servizi di equipaggio alla Corea del Nord, alle persone o entità elencate nell'allegato IV, a qualsiasi altra entità della Corea del Nord, a qualsiasi altra persona o entità che hanno contribuito a violare le disposizioni delle risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, o a qualsiasi persona o entità che agisca per conto o sotto la direzione di una qualsiasi di dette persone o entità, e alle entità da esse possedute o controllate;
- b) prestare servizi di equipaggio a navi o aeromobili della Corea del Nord;
- c) possedere, concedere in leasing, gestire, assicurare o fornire servizi di classificazione delle navi o servizi associati a qualsiasi nave battente bandiera della Corea del Nord;
- d) registrare o mantenere nel registro qualsiasi nave posseduta, controllata o gestita dalla Corea del Nord o da suoi cittadini o rimossadal registro da un altro Stato a norma del paragrafo 24 della risoluzione 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
- e) prestare servizi di assicurazione o riassicurazione a navi possedute, controllate o gestite dalla Corea del Nord.

2. In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare la locazione, il noleggio o la prestazione di servizi di equipaggio, purché lo Stato membro abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

3. In deroga ai divieti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), l'autorità competente di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare l'acquisto della proprietà, la locazione, la gestione o la prestazione di servizi di classificazione delle navi o di servizi associati per qualsiasi nave battente bandiera della Corea del Nord, o la registrazione o il mantenimento nel registro di qualsiasi nave di cui la Corea del Nord o i suoi cittadini abbiano la proprietà, il controllo o la gestione, purché lo Stato membro abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni.

4. In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, lettera e), l'autorità competente di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare la prestazione di servizi di assicurazione o riassicurazione purché il comitato per le sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la nave svolge attività destinate esclusivamente a scopi di sussistenza, escludendo l'uso da parte di persone o entità della Corea del Nord per generare introiti, o esclusivamente a scopi umanitari.

5. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 2, 3 e 4.»;


13) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 11 *quater*

In deroga ai divieti derivanti dalle risoluzioni 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013), 2094(2013), 2070(2016) o 2321(2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l'autorità competente di uno Stato membro di cui ai siti web elencati nell'allegato II può autorizzare qualsiasi attività se il comitato per le sanzioni ha accertato, caso per caso, che l'attività in questione è necessaria per agevolare l'operato delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso a favore della popolazione civile della Corea del Nord a norma del paragrafo 46 della risoluzione 2321(2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»;

14) all'articolo 13, paragrafo 1, le lettere c), d) e g) sono sostituite dalle seguenti:

- «c) modificare gli allegati III, III *bis* e III *ter* al fine di perfezionare o adeguare l'elenco delle merci che vi figura, tenendo conto delle definizioni o degli orientamenti promulgati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e aggiungere, se necessario o opportuno, i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87»;



- «d) modificare gli allegati IV e IV bis in base a quanto accertato dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;»;
- «g) modificare gli allegati I *octies* e I *nonies* in base a quanto accertato dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e aggiungere i numeri di riferimento ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.».

Articolo 2

Gli allegati I, II, III e IV del presente regolamento sono aggiunti al regolamento (CE) n. 329/2007 rispettivamente come allegati I *nonies*, III *bis*, III *ter* e IV *bis*.

Articolo 3

Nell'allegato I *octies*, il testo seguente:

«Prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa, individuati e designati come beni sensibili a norma del paragrafo 25 della risoluzione 2270 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.»

è sostituito da:

«Prodotti, materiali, attrezzature, merci e tecnologie connessi alle armi di distruzione di massa, individuati e designati a norma del paragrafo 25 della risoluzione 2270 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dei paragrafi 4 e 7 della risoluzione 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.».


Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

Per il Consiglio
Il presidente
K. MIZZI



ALLEGATO I

«ALLEGATO I nonies

Rame, nichel, argento e zinco di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b)»

—

ALLEGATO II

«ALLEGATO III bis

Statue di cui all'articolo 4 *quater*, paragrafo 1»

—

ALLEGATO III

«ALLEGATO III ter

Elicotteri e navi di cui all'articolo 4 *quinqies*, paragrafo 1»

—

ALLEGATO IV

«ALLEGATO IV bis

Navi designate dal comitato per le sanzioni a norma del paragrafo 12 dell'UNSCR 2321 (2016).»

17CE0912



REGOLAMENTO (UE) 2017/331 DEL CONSIGLIO**del 27 febbraio 2017****che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce che è vietato esportare a qualsiasi persona, entità o organismo attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna in Bielorussia, nonché fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria relativi a tali attrezzature.
- (2) Il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC.
- (3) La decisione (PESC) 2017/350 del Consiglio ⁽³⁾, che modifica la decisione 2012/642/PESC, prevede una deroga al divieto di esportazione per l'attrezzatura da biathlon.
- (4) Nessuna disposizione del presente regolamento deve incidere sui requisiti per la concessione di una licenza di cui al regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006.
- (6) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


1. Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

1) all'articolo 1 *bis*, è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Il paragrafo 1 non si applica ai fucili, alle relative munizioni e ai congegni di mira elencati nell'allegato IV e che sono inoltre conformi alle specifiche per l'attrezzatura da biathlon come definite nei regolamenti di eventi e competizioni dell'Unione internazionale di biathlon («IBU») e che sono destinate esclusivamente ad essere utilizzare in eventi e allenamenti di biathlon»;

2) all'articolo 1 *ter* è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Il paragrafo 1 non si applica ai fucili, alle relative munizioni e ai congegni di mira elencati nell'allegato IV e che sono inoltre conformi alle specifiche per l'attrezzatura da biathlon come definite nei regolamenti di eventi e competizioni dell'IBU e che sono destinate esclusivamente ad essere utilizzare in eventi e allenamenti di biathlon».

⁽¹⁾ GUL 285 del 17.10.2012, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GUL 134 del 20.5.2006, pag. 1).⁽³⁾ Decisione (PESC) 2017/350 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GUL 50 del 28.2.2017, pag. 81).⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all'esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GUL 94 del 30.3.2012, pag. 1).

2. Il testo dell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato IV del regolamento (CE) n. 765/2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

Per il Consiglio
Il presidente
K. MIZZI

ALLEGATO

«ALLEGATO IV

Fucili, munizioni e congegni di mira di cui agli articoli 1 *bis* e 1 *ter*, che sono inoltre conformi alle specifiche per l'attrezzatura da biathlon come definite nei regolamenti di eventi e competizioni dell'Unione internazionale di biathlon.

Fucili da biathlon:

ex 9303 30 Altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo

Munizioni per fucili da biathlon:

ex 9306 21 Cartucce per fucili o carabine a canna liscia


ex 9306 29 Parti di cartucce per fucili o carabine a canna liscia

ex 9306 30 90 Cartucce e loro parti, per armi diverse da fucili o carabine a canna liscia, da armi da guerra, da rivoltelle e pistole della voce 9302, da pistole mitragliatrici della voce 9301

Congegni di mira per fucili da biathlon:

ex 9305 20 Parti ed accessori di fucili o carabine della voce 9303».

17CE0913



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/332 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2017

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pistacchio Verde di Bronte (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Pistacchio Verde di Bronte», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 21/2010 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Pistacchio Verde di Bronte» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 21/2010 della Commissione, del 12 gennaio 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pistacchio Verde di Bronte (DOP)] (GU L 8 del 13.1.2010, pag. 3).

⁽³⁾ GU C 403 dell'1.11.2016, pag. 14.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/333 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2017

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Germania relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle», registrata in virtù del regolamento (UE) n. 186/2012 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Schwäbische Spätzle»/«Schwäbische Knöpfle» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 186/2012 della Commissione, del 7 marzo 2012, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle (IGP)] (GU L 69 dell'8.3.2012, pag. 3).

⁽³⁾ GU C 403 dell'1.11.2016, pag. 20.



REGOLAMENTO (UE) 2017/334 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 2017****che rettifica le versioni nelle lingue bulgara, estone, neerlandese e tedesca del regolamento (UE) n. 1321/2014 sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) È stato rilevato un errore nella versione in lingua neerlandese del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione⁽²⁾, quale modificato dal regolamento (UE) 2015/1088⁽³⁾, più precisamente al punto 145.A.55 c) 3 dell'allegato II (parte 145), per quanto riguarda il numero degli anni in ordine ai quali devono essere consegnate le registrazioni relative alle manutenzioni. È pertanto necessaria una rettifica della versione in lingua neerlandese. Le altre versioni linguistiche non sono interessate.
- (2) È stato rilevato un errore nelle versioni nelle lingue bulgara, estone e tedesca del regolamento (UE) n. 1321/2014, quale modificato dal regolamento (UE) 2015/1088, più precisamente al punto 145.A.70 a) 6 dell'allegato II (parte 145), per quanto riguarda l'omissione dell'espressione «personale di supporto». È pertanto necessaria una rettifica delle versioni nelle lingue bulgara, estone e tedesca. Le altre versioni linguistiche non sono interessate.
- (3) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1321/2014.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1**(Riguarda solo le versioni nelle lingue bulgara, estone, neerlandese e tedesca.)**Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 79 del 19.3.2008, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GUL 362 del 17.12.2014, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento (UE) 2015/1088 della Commissione, del 3 luglio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per snellire talune procedure di manutenzione degli aeromobili dell'aviazione generale (GUL 176 del 7.7.2015, pag. 4).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE0916



REGOLAMENTO (UE) 2017/335 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2017

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in alcuni prodotti di confetteria a ridotto apporto energetico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:


- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
- (2) Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (3) Il 27 maggio 2015 è stata presentata una domanda di autorizzazione per l'uso dei glicosidi steviolici (E960) come dolcificante in alcuni prodotti di confetteria a ridotto apporto energetico. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
- (4) I glicosidi steviolici sono componenti non calorici di sapore dolce e possono essere usati per sostituire gli zuccheri calorici in alcuni prodotti di confetteria di cui riducono pertanto il valore calorico, offrendo ai consumatori prodotti a ridotto apporto energetico conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1333/2008. L'uso combinato di glicosidi steviolici e zucchero conferisce un sapore dolce a tali prodotti e ne migliora il profilo organolettico rispetto ai prodotti che utilizzano solo i glicosidi steviolici a scopo edulcorante, in quanto lo zucchero maschera il retrogusto dei glicosidi steviolici.
- (5) In conformità all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione deve chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
- (6) Nel 2010 l'Autorità ha adottato un parere scientifico ⁽³⁾ sulla sicurezza dei glicosidi steviolici per gli usi proposti come additivo alimentare (E 960) e ha stabilito una dose giornaliera ammissibile (DGA) di 4 mg/kg di peso corporeo al giorno, espressa in equivalenti steviolici.
- (7) Nel 2015 l'Autorità ha rivisto la valutazione dell'esposizione ai glicosidi steviolici e ha concluso che le stime dell'esposizione sono inferiori alla DGA per tutte le fasce di età, salvo in un solo paese per i bambini di età compresa tra i 12 e i 35 mesi (*toddlers*), al limite superiore delle stime più elevate (95° percentile) ⁽⁴⁾. Dai calcoli relativi all'esposizione effettuati nel 2015 dal *Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu* è emerso che l'ampliamento degli usi proposto, ipotizzando una quota di mercato del 25 % per i prodotti contenenti glicosidi steviolici e una fedeltà alla marca del 100 %, non inciderebbe sul 95° percentile di esposizione nei bambini dei Paesi Bassi di età compresa tra i due e i sei anni.
- (8) Nel suo parere del 2015 l'Autorità ha indicato che nel sistema di classificazione degli alimenti FoodEx non era possibile riflettere tutte le restrizioni/eccezioni che si applicano all'uso dei glicosidi steviolici (E 960) negli

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1).

⁽³⁾ *The EFSA Journal* 2010;8(4):1537.

⁽⁴⁾ *The EFSA Journal* (2015);13(6):4146.



alimenti che rientrano nella sottocategoria alimentare 05.2. Di conseguenza all'intera categoria alimentare è stato assegnato il livello massimo più alto di 2 000 mg/kg, che ha comportato una sovrastima dell'esposizione. La categoria 05.2 «Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito» non è inoltre stata identificata come una delle principali categorie alimentari che contribuisce all'esposizione ai glicosidi steviolici (E 960).

- (9) Tenendo conto del fatto che le stime dell'esposizione sono inferiori alla DGA per tutte le fasce di età, gli usi e i livelli di uso proposti dei glicosidi steviolici (E 960) non destano timori per la sicurezza.
- (10) È pertanto opportuno autorizzare l'uso dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in alcuni prodotti di confetteria a ridotto apporto energetico rientranti nella sottocategoria alimentare 05.2 «Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito»: prodotti di confetteria duri (caramelle dure e leccalecca), prodotti di confetteria morbidi (caramelle morbide, gommose alla frutta, marshmallow e simili), liquirizia, torrone e marzapane (a un livello massimo di 350 mg/kg); compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzate (a un livello massimo di 670 mg/kg) e microconfetti per rinfrescare l'alito (a un livello massimo di 2 000 mg/kg).
- (11) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

L'allegato II, parte E, sottocategoria alimentare 05.2 «Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito» del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

a) la voce E 960 Glicosidi steviolici, relativa a «Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti» è sostituita dalla seguente:


«E 960	Glicosidi steviolici	350	(60)	Solo prodotti di confetteria senza zuccheri aggiunti Solo prodotti di confetteria duri (caramelle dure e leccalecca) a ridotto apporto energetico Solo prodotti di confetteria morbidi (caramelle morbide, gommose alla frutta, marshmallow e simili) a ridotto apporto energetico Solo liquirizia a ridotto apporto energetico Solo torrone a ridotto apporto energetico Solo marzapane a ridotto apporto energetico»
--------	----------------------	-----	------	---

b) la voce E 960 Glicosidi steviolici relativa a «Solo compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti», è sostituita dalla seguente:

«E 960	Glicosidi steviolici	670	(60)	Solo compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzate, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti»
--------	----------------------	-----	------	--

c) la voce E 960 Glicosidi steviolici, relativa a «Solo microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti» è sostituita dalla seguente:

«E 960	Glicosidi steviolici	2 000	(60)	Solo microconfetti per rinfrescare l'alito, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti»
--------	----------------------	-------	------	---



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/336 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 2017****che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO**1.1. Misure provvisorie**

- (1) Il 7 ottobre 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1777 della Commissione ⁽²⁾ («il regolamento provvisorio»), un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di prodotti piatti di acciaio legato o non legato (acciaio inossidabile, acciaio al silicio detto «magnetico», acciaio per utensili e acciaio rapido esclusi), laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza minima di 600 mm oppure di spessore compreso tra 4,75 mm e 10 mm e di larghezza pari o superiore 2 050 mm («lamiera pesante»), originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).
- (2) Con la pubblicazione di un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* («l'avviso di apertura»), il 13 febbraio 2016 la Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 4 gennaio 2016 dalla European Steel Association («Eurofer») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di lamiera pesante.
- (3) Come precisato nei considerando 28 e 29 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha interessato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2015 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»); l'esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

1.2. Registrazione

- (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1357 della Commissione ⁽³⁾ («il regolamento sulla registrazione») la Commissione ha imposto la registrazione delle importazioni di lamiera pesante originarie della RPC a partire dall'11 agosto 2016. La registrazione delle importazioni è cessata con l'istituzione di misure provvisorie l'8 ottobre 2016.
- (5) Le parti interessate hanno avuto 20 giorni di tempo dall'inizio della registrazione per presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.


1.3. Fase successiva del procedimento

- (6) In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali sulla base dei quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («la divulgazione delle conclusioni provvisorie»), Eurofer, un'associazione di produttori di acciaio della RPC («CISA»), un produttore esportatore della RPC, un importatore di lamiera pesante dell'Unione indicato nel considerando 34 del regolamento provvisorio («una parte interessata») e un'associazione *ad hoc* di utilizzatori nell'industria a valle (torri eoliche), hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1777 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GUL 272 del 7.10.2016, pag. 5).


⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1357 della Commissione, del 9 agosto 2016, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni tipi di lamiera pesante di acciaio legato o non legato originari della Repubblica popolare cinese (GUL 215 del 10.8.2016, pag. 23).



- (7) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. È stato sentito un produttore esportatore della RPC, la CISA e un importatore.
- (8) La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate e, ove opportuno, le ha commentate in appresso.
- (9) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Al fine di verificare le risposte al questionario pervenute da importatori indipendenti, sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti parti:
- Network Steel S.L., Madrid, Spagna
 - Primex Steel Trading GmbH, Düsseldorf, Germania
 - Salzgitter Mannesmann International GmbH, Düsseldorf, Germania
- (10) La Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di lamiera pesante originaria della RPC e disporre la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio («la divulgazione delle conclusioni definitive»).
- (11) A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive. Eurofer, CISA e un importatore hanno presentato le loro osservazioni per iscritto in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive e nel corso di un'audizione. Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, tenute in considerazione.

1.4. Campionamento

- (12) La CISA ha sostenuto che un campione di produttori dell'Unione che rappresenta il 28,5 % del totale delle vendite dell'industria dell'Unione è troppo esiguo e non copre un volume di vendite sufficiente.
- (13) Come indicato al considerando 12 del regolamento provvisorio, il campione dei produttori dell'Unione è stato stabilito in base al più grande volume di vendite nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta che poteva essere adeguatamente esaminato nel tempo a disposizione.
- (14) Già per questo motivo tale argomentazione è respinta. Come indicato al considerando 197, vi è la quasi totale corrispondenza tra oltre il 90 % (in volume) e il 70 % circa [per numero di controllo del prodotto (NCP)] utilizzato per differenziare i tipi di prodotto ai fini dell'inchiesta] tra i tipi di prodotto esportati dai produttori esportatori della RPC inclusi nel campione e i tipi di prodotto venduti dai produttori dell'Unione inclusi nel campione sul mercato dell'Unione.
- (15) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la CISA ha di nuovo sollevato tale questione nelle loro osservazioni e all'audizione, precisando che è difficile credere che vi è la quasi totale corrispondenza tra gli NCP se la maggioranza degli NCP non è venduta da tutti e tre i produttori dell'Unione inclusi nel campione. La Commissione osserva che la corrispondenza di NCP è stata di nuovo verificata e le percentuali di cui al considerando 14 sono risultate corrette.
- (16) In questo contesto la Commissione osserva che per «corrispondenza» s'intende che per un tipo di prodotto incluso in un determinato NCP esportato dai produttori esportatori della RPC inclusi nel campione, vi è almeno un'operazione per il tipo di prodotto con lo stesso NCP per i produttori dell'Unione inclusi nel campione. Una corrispondenza del 90 % in volume significa che il 90 % delle operazioni di importazione dei produttori esportatori della RPC inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta rientra in un NCP per il quale esiste almeno un'operazione per i produttori dell'Unione inclusi nel campione. Una corrispondenza del 70 % per NCP significa che per il 70 % dei tipi di prodotto che sono importati sotto un determinato NCP, vi è almeno un'operazione corrispondente dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (17) La Commissione conclude pertanto che il campione dei produttori dell'Unione è rappresentativo, anche se non era sufficiente il semplice fatto che esso è stato stabilito in base al maggior volume che poteva ragionevolmente essere esaminato.
- (18) In assenza di altre osservazioni riguardo al metodo di campionamento, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 11 a 24 del regolamento provvisorio.



1.5. Esame individuale


- (19) Il considerando 25 del regolamento provvisorio rileva che sette produttori esportatori della RPC hanno espresso l'intenzione di chiedere l'esame individuale di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.
- (20) Anche se nessuno di tali produttori esportatori ha risposto al questionario e pertanto si è ritenuto che non fossero pervenute richieste, in realtà uno dei sette produttori esportatori ha rispedito il modulo di richiesta TEM (trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato) e, a seguito della pubblicazione del regolamento provvisorio, ha chiesto alla Commissione di esaminare tale richiesta.
- (21) Dato che il produttore esportatore non ha restituito il questionario la richiesta di esame individuale è stata respinta, in quanto il produttore esportatore non ha dimostrato di soddisfare le condizioni per poter beneficiare dell'esame individuale. In tale contesto è stato informato che la sola presentazione del modulo di richiesta TEM non era sufficiente per richiedere il trattamento individuale. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d), del regolamento di base, la Commissione non ha valutato la sua richiesta di TEM, in quanto non era stato incluso nel campione, né aveva ottenuto l'esame individuale.
- (22) In assenza di altre osservazioni riguardo all'esame individuale, si confermano le conclusioni provvisorie di cui al considerando 25 del regolamento provvisorio.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Contestazioni riguardanti la definizione del prodotto

- (23) Il considerando 30 e 31 del regolamento provvisorio stabiliscono la definizione provvisoria del prodotto in esame.
- (24) Il considerando 34 e 41 del regolamento provvisorio illustrano le contestazioni di un importatore e la valutazione delle stesse da parte della Commissione con riguardo alla definizione del prodotto.
- (25) In seguito all'istituzione di misure provvisorie, un importatore e la CISA hanno presentato ulteriori argomentazioni sostenendo, sulla stessa falsariga, che taluni tipi di prodotto, ovvero:
- acciaio strutturale di grado S500 e superiore;
 - acciai da cementazione e da bonifica;
 - acciaio per condotte;
 - acciaio resistente all'abrasione;
 - altri tipi di acciaio ⁽¹⁾;
 - tutte le lamiere pesanti di spessore superiore a 150 mm,
- che le parti interessate in questione definiscono «lamiera pesante speciale», dovrebbero essere esclusi dalla definizione del prodotto.
- (26) La Commissione osserva che sia la «lamiera pesante speciale» sia altri tipi di lamiera pesante possono essere fatti su misura; pertanto tale criterio non è pertinente per operare una distinzione.
- (27) Sono stati presentati diversi argomenti a sostegno di questa richiesta di esclusione, che sono esaminati individualmente qui di seguito.

⁽¹⁾ Acciaio diverso da: acciaio strutturale, acciaio per costruzioni navali, acciaio per recipienti a pressione, acciai da cementazione e da bonifica, acciaio per condotte e acciaio resistente all'abrasione.



- (28) La Commissione ricorda innanzitutto che, secondo la giurisprudenza, né il regolamento di base né l'accordo antidumping dell'OMC precisa il campo di applicazione del concetto di «prodotto in esame». La Corte ritiene pertanto che la Commissione gode di un ampio potere discrezionale nel definire il prodotto in esame. In particolare, non vi è alcun obbligo di omogeneità e di similitudine dei prodotti in questione. Invece la Corte dell'Unione ha ritenuto rilevante determinare se tutti i prodotti in questione presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che l'impiego finale e l'intercambiabilità possono essere criteri pertinenti.
- (29) La Commissione illustrerà in primo luogo l'analisi di tali criteri nel presente caso e poi spiegherà come essa ha deciso di esercitare il suo ampio potere discrezionale in base a tale analisi.

2.1.1. *Differenze di proprietà fisiche, chimiche e tecniche*

- (30) Un importatore ha affermato che la «lamiera pesante speciale» può essere facilmente distinta dalla «lamiera pesante» in base alle sue caratteristiche chimiche (tenore di carbonio), fisiche (limite di snervamento o durezza Brinell) e tecniche (grado delle denominazioni) oppure in base allo spessore.
- (31) La CISA ha affermato che il criterio di gran lunga più importante (per volume delle esportazioni) per distinguere la «lamiera pesante speciale» è lo spessore della lamiera, che riguarda oltre la metà dei prodotti da escludere. La CISA ha basato quest'argomentazione a favore dell'esclusione dalla definizione del prodotto sulla struttura del NCP utilizzato per raggruppare i diversi tipi di prodotto ai fini dell'inchiesta.
- (32) La struttura del NCP è utilizzata per garantire il confronto tra prodotti con costi e prezzi comparabili — non indica nulla sull'utilizzo del prodotto o sull'intercambiabilità del prodotto. Nel caso dello spessore, non fornisce alcuna indicazione sulle proprietà fisiche, chimiche o tecniche del prodotto. In particolare, nessuna delle parti interessate ha potuto dimostrare che, a parità degli altri parametri, una lamiera pesante con uno spessore di 155 mm non sarebbe destinata allo stesso impiego finale e non sarebbe intercambiabile con una lamiera pesante con uno spessore di 145 mm.
- (33) Sebbene possano effettivamente sussistere tali differenze nelle proprietà specifiche di cui al considerando 30, ciò non dimostra che la «lamiera pesante speciale» non presenta le stesse caratteristiche di base della «lamiera pesante».
- (34) Eurofer ha chiesto di lasciare invariata la definizione del prodotto e ha sostenuto le argomentazioni esposte dalla Commissione nei considerando 36 e 41 del regolamento provvisorio.
- (35) Ha inoltre asserito che le importazioni dalla RPC oggetto di dumping comprendono una vasta gamma di acciai di gradi e dimensioni diversi e interessano sia la lamiera pesante di acciaio legato sia la lamiera pesante di acciaio non legato. Ha rilevato infine che non è previsto alcun requisito specifico di omogeneità o similarità tra i prodotti che rientrano nella definizione del prodotto in esame.
- (36) La Commissione osserva in effetti che è normale in un'inchiesta antidumping che la definizione del prodotto comprenda centinaia o addirittura migliaia di tipi di prodotto che non sono identici o omogenei ma che presentano le stesse caratteristiche di base, come nel caso della presente inchiesta.
- (37) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la CISA, Eurofer e un importatore hanno di nuovo sollevato tale questione nelle loro osservazioni e all'audizione:
- a) la CISA non ha fornito alcuna nuova argomentazione sostanziale;
- b) un importatore ha affermato che la «lamiera pesante speciale» e la «lamiera pesante» non hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e che il fatto che le lamiere pesanti possono essere realizzate su misura non può invalidare la distinzione in base allo spessore tra «lamiera pesante speciale» e «lamiera pesante».



A questo riguardo tale importatore ha fatto riferimento a tre casi precedenti di antidumping in cui le dimensioni sono state utilizzate per definire i prodotti in esame, ad esempio: dimensione massima della sezione (*cavi d'acciaio originari della RPC e dell'Ucraina* ⁽¹⁾), gamma specifica di spessore insieme a una larghezza specifica (*fogli di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della RPC* ⁽²⁾) oppure riferimento alle proprietà fisiche e chimiche (*acciai anticorrosione originari della RPC* ⁽³⁾).

Su tale base l'importatore in questione ha concluso che la Commissione poteva fare riferimento allo spessore di 150 mm per distinguere tra «lamiera pesante speciale» e «lamiera pesante».

- c) Eurofer ha sostenuto al contrario che tutte le lamiere pesanti sono caratterizzate da proprietà fisiche, chimiche e tecniche simili; tutte le lamiere pesanti sono prodotte da laminati in acciaio piatti, sono piatte (non arrotolate) e sono disponibili in una gamma di dimensioni conformi alla definizione del prodotto in esame.

A questo riguardo Eurofer ha fatto riferimento a tre casi precedenti di antidumping nell'industria siderurgica in cui il prodotto in esame è stato definito come una classe di prodotto indipendentemente dallo spessore o dal grado dell'acciaio (*prodotti piatti laminati a caldo originari della Bulgaria, dell'India, del Sud Africa, di Taiwan e della Jugoslavia* ⁽⁴⁾), nonostante l'esistenza di un ampio mix di tipi di prodotto (*fil di acciaio inossidabile originari dell'India* ⁽⁵⁾) o di differenze in materia di perdite (*core losses*) (*prodotti piatti di acciaio al silicio detto «magnetico» a grani orientati originari della RPC, del Giappone, della Corea del Sud, della Russia e degli Stati Uniti*). ⁽⁶⁾

Eurofer ha fatto riferimento anche a casi in altri settori, come ad esempio i pannelli solari originari della RPC e le calzature originarie della RPC e del Vietnam, dove prodotti con caratteristiche diverse sono risultati rientrare nella definizione del prodotto in esame.

Infine Eurofer ha sottolineato che il Tribunale di primo grado ⁽⁷⁾ ha affermato che la Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità nella determinazione del prodotto simile.

- (38) In relazione alle osservazioni di cui sopra la Commissione rileva che, come avviene nella maggior parte delle inchieste, la definizione del prodotto in esame copre un'ampia varietà di tipi di prodotto che presentano le stesse o analoghe caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base. Il fatto che tali caratteristiche possano variare da un tipo di prodotto a un altro può in effetti far sì che venga trattata una vasta gamma di tipi di prodotto.
- (39) La Commissione osserva inoltre che, anche se i diversi tipi di lamiera pesante hanno diversi spessori, gradi di acciaio ecc., la CISA e un importatore non sono stati in grado di dimostrare e di produrre qualsiasi elemento di prova o argomento sostanziale a sostegno dell'argomentazione che lo spessore di 150 mm costituirebbe una distinzione appropriata tra «lamiera pesante speciale» e «lamiera pesante» sulle base delle caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche oppure della destinazione d'uso o dell'intercambiabilità (cfr. sezione 2.1.2).
- (40) Sulla base di quanto precede la Commissione conclude che la «lamiera pesante speciale» e la «lamiera pesante» hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco, dalla Moldova e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni di cavi d'acciaio originari del Sud Africa a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 36 del 9.2.2012, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (GU L 262 del 6.10.2009, pag. 1).


⁽³⁾ Avviso di apertura (2016/C 459/11) di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (GU C 459 del 9.12.2016, pag. 17).

⁽⁴⁾ Decisione n. 283/2000/CECA della Commissione, del 4 febbraio 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originari della Bulgaria, dell'India, del Sudafrica, di Taiwan e della Repubblica federale di Jugoslavia, accetta gli impegni offerti da alcuni produttori esportatori e chiude il procedimento relativo alle importazioni originarie dell'Iran, considerando da 9 a 12 (GU L 31 del 5.2.2000, pag. 15).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1106/2013 del Consiglio, del 5 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fil di acciaio inossidabile originari dell'India, considerando 16 (GU L 298 dell'8.11.2013, pag. 1).


⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1953 della Commissione, del 29 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America (GU L 284 del 30.10.2015, pag. 109).

⁽⁷⁾ Causa T-2/95, *Industrie des Poudres Spériques*.



2.1.2. *Diversi impieghi finali e intercambiabilità*


- (41) La CISA e l'importatore hanno inoltre sostenuto che la «lamiera pesante speciale» è destinata a impieghi completamente diversi e che non sono intercambiabili con la «lamiera pesante». La CISA ha affermato che le importazioni di «lamiera pesante speciale» sono destinati essenzialmente all'industria dell'Unione della lavorazione della lamiera che dipende da tali importazioni.
- (42) Allo stesso tempo un importatore ha sostenuto che la «lamiera pesante speciale» è utilizzata da una vasta gamma di industrie: macchinari per l'industria mineraria e macchine per movimento terra, gru e mezzi di sollevamento, ponti, torri eoliche, settore dell'energia ecc.
- (43) Nessun utilizzatore nell'Unione i industria di cui ai considerando 41 e 42 si è manifestato per sostenere l'argomentazione di cui al considerando 40. Al contrario, per quanto riguarda in particolare le torri eoliche, gli elementi di prova forniti da questo importatore e dalle altre parti interessate dimostrano che i produttori di torri eoliche acquistano lamiera pesante che non rientra nella definizione di «lamiera pesante speciale», come proposto da un importatore o dalla CISA, ma piuttosto nella loro definizione di «lamiera pesante».
- (44) La Commissione osserva che in effetti che vi sono numerose destinazioni d'uso per la «lamiera pesante speciale». Le parti interessate non hanno tuttavia fornito prove dettagliate (ad esempio fatture agli utilizzatori in queste industrie che dimostrano che tali industrie utilizzano effettivamente questi prodotti) che avrebbero permesso alla Commissione di valutare se le destinazioni d'uso siano diverse per la «lamiera pesante speciale» e «la lamiera pesante» o se, in realtà, la maggior parte o tutti gli utilizzatori finali siano in grado di sostituire l'una con l'altra. Di conseguenza non sono stati presentati elementi di prova che dimostrano che la «lamiera pesante speciale» non è intercambiabile con altre lamiere pesanti.
- (45) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la CISA, un importatore ed Eurofer hanno di nuovo sollevato tale questione nelle loro osservazioni e all'audizione. La CISA non ha fornito alcuna nuova argomentazione. Un importatore ha sostenuto che l'uso di lamiera pesante dipende dai valori strutturali calcolati e dagli impatti meccanici (relativi alle proprietà fisiche e chimiche), nonché dagli aspetti commerciali (relativi ai prezzi e ai costi dei processi di produzione).
- (46) A sostegno delle loro argomentazioni essi hanno fatto riferimento a:
- la pubblicazione dell'associazione tedesca dei produttori di acciaio che indica le correlazioni tra peso, spessore, resistenza e grado d'acciaio;
 - la politica dei prezzi dei produttori dell'Unione nei casi in cui la lamiera pesante con uno spessore superiore a 120 mm è soggetta a maggiorazioni per lo spessore;
 - il confronto tra le due tecnologie di produzione di lamiera pesante, vale a dire a partire da lingotti (più costosa) e da colata continua di bramme (meno costosa);
 - il fatto che nella RPC lo spessore massimo della lastra è di 400 mm, il che significa che per la produzione di lamiera pesante con spessore superiore a 200 mm sono necessari lingotti come materia prima (quindi un processo più costoso);
 - l'esistenza delle esportazioni nella RPC effettuate da alcuni produttori dell'Unione di lamiera pesante in gradi speciali.
- (47) La Commissione osserva che la CISA e un importatore non hanno fornito alcun elemento di prova a conferma che si possa distinguere obiettivamente tra «lamiera pesante speciale» e «lamiera pesante» in base ad uno spessore superiore o inferiore a 150 mm.
- (48) Inoltre non sono stati presentati elementi di prova che non esiste una sovrapposizione e una concorrenza tra segmenti contigui delle lamiere pesanti, ad esempio tra quelli di spessore di 155 mm e 145 mm. Al contrario, diverse fatture presentate da un importatore hanno evidenziato che la «lamiera pesante speciale» e la «lamiera pesante» sono stati vendute nella stessa fattura allo stesso cliente.
- (49) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive un importatore ha sostenuto che la Commissione potrebbe creare un nuovo codice TARIC per distinguere tra «lamiera pesante» e «lamiera pesante speciale», facendo riferimento alle proprietà fisiche e chimiche, nonché allo spessore. Tale parte ha suggerito inoltre di prescrivere la presentazione di una relazione di controllo effettuata da una società indipendente al momento dello sdoganamento per certificare la suddetta distinzione.



- (50) Poiché il criterio dello spessore di 150 mm per distinguere tra «lamiera pesante» e «lamiera pesante speciale» non è debitamente giustificato, l'argomentazione relativa alla definizione di codici doganali e all'istituzione di un controllo formale, come suggerito dall'importatore, non è necessario esaminare la questione. La Commissione è tuttavia d'accordo sul fatto che, in linea di principio, è possibile escludere taluni prodotti dalla definizione del prodotto da un punto di vista tecnico. La questione decisiva è tuttavia se una tale esclusione sia giustificata in base a considerazioni giuridiche, economiche e politiche (cfr. la sezione seguente).
- (51) Nelle proprie osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive un importatore ha presentato inoltre un certo numero di fatture anonimizzate, descrivendole come vendite di «lamiera pesante speciale» ad utilizzatori nei seguente settori: macchinari per l'industria mineraria e macchine per movimento terra, gru e mezzi di sollevamento, ponti, torri eoliche, dell'energia ecc. Tale importatore ha anche offerto di concordare disposizioni con la Commissione per consentire la verifica di tali dati.
- (52) La Commissione ritiene tale verifica non necessaria nel caso di specie. Inoltre visto il notevole ritardo nel presentare la suddetta offerta di verifica, sarebbe stato praticamente molto difficile, se non impossibile, da attuare.
- (53) Tuttavia, come indicato al precedente considerando 47, diverse fatture presentate da questo importatore hanno evidenziato che la «lamiera pesante» e la «lamiera pesante speciale» sono state vendute nella stessa fattura allo stesso cliente. Ciò dimostra chiaramente che gli stessi clienti possono utilizzare, ed effettivamente utilizzano, i due tipi di lamiera pesante.
- (54) Nelle osservazioni presentate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive un importatore ha anche fatto riferimento alla pubblicazione «Stahl-Informations-Zentrum» che illustra diversi impieghi della lamiera pesante. La Commissione prende debitamente atto della pubblicazione ed è consapevole delle diverse destinazioni d'uso della lamiera pesante. Come indicato nel considerando 44, non sono stati tuttavia presentati elementi di prova che dimostrano che la «lamiera pesante» non è intercambiabile con altre lamiere pesanti.
- (55) Infine un importatore ha fatto riferimento, nelle proprie osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive, alle misure antidumping per la lamiera pesante in Australia e negli Stati Uniti, dove esclusioni di taluni tipi di prodotto sono state introdotte sulla base dei gradi e dello spessore.
- (56) La Commissione osserva tuttavia che tali esclusioni riguardano la fase di apertura di tale procedimento e non è stata indicata alcuna motivazione. In ogni caso le decisioni di altri membri dell'OMC non pregiudicano la situazione nell'Unione.
- (57) Nelle sue osservazioni sulle conclusioni definitive Eurofer ha affermato che i gradi indicati da un importatore e dalla CISA come «lamiera pesante speciale» sono basati solo su una loro classificazione arbitraria. Per illustrare tale affermazione Eurofer ha fatto riferimento a due esempi che confermano la conclusione della Commissione di cui al considerando 47:
- a) l'acciaio strutturale di grado S500 è classificato dalle parti come «lamiera pesante speciale», mentre l'acciaio per costruzioni navali di grado AQ51 è classificato dalle parti come «lamiera pesante» anche se i due tipi di acciaio hanno un limite di snervamento e una resistenza alla trazione simili;
- b) l'acciaio per recipienti a pressione è classificato dalle parti come «lamiera pesante», mentre varie altri gradi di acciaio legato sono classificati dalle parti come «lamiera pesante speciale».
- (58) Alla luce di quanto sopra, la Commissione respinge l'argomentazione secondo la quale la «lamiera pesante speciale» ha una diversa destinazione d'uso e non è intercambiabile con gli altri prodotti oggetto dell'inchiesta.

2.1.3. Valutazione della possibilità di escludere taluni prodotti dalla definizione del prodotto

- (59) La Commissione sottolinea che nella definizione del prodotto di lamiera pesante si possono fare distinzioni tra tipi, gradi, qualità ecc. di lamiera pesante e che vi possono essere differenze nei metodi e nei costi di produzione. Tuttavia tali distinzioni e differenze non escludono che i vari tipi di lamiera pesante siano considerati come un unico prodotto, purché abbiano le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e/o chimiche. A questo riguardo la Commissione fa riferimento alla giurisprudenza citata nel considerando 28.
- (60) La Commissione riconosce inoltre che essa potrebbe, se considerasse tale linea d'azione appropriata, escludere taluni prodotti dall'ambito dell'inchiesta, come hanno fatto le autorità in altri Stati membri dell'OMC.



- (61) La Commissione ritiene tuttavia che, sulla base di una valutazione di tutti i fatti accertati durante l'inchiesta, tale esclusione non sia giustificata.
- (62) La CISA ha presentato un calcolo da cui risulta che l'esclusione della «lamiera pesante speciale» rappresenterebbe il 9,2 % delle importazioni totali dalla RPC. Sulla base di tale presupposto la CISA ha sostenuto che escludere la «lamiera pesante speciale» dalla definizione del prodotto inciderebbe in misura assai limitata sulla determinazione complessiva dell'inchiesta e non comprometterebbe l'effetto generale delle misure antidumping sulle importazioni di lamiere pesanti oggetto di dumping, in quanto le lamiere pesanti indifferenziate rimarrebbero assoggettate alle misure.
- (63) Da un'analisi delle vendite all'esportazione dei produttori esportatori della RPC inclusi nel campione emerge che la «lamiera pesante speciale» ha effettivamente prezzi inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione e pertanto contribuisce al pregiudizio subito da quest'ultima.
- (64) Dal momento che non è possibile stabilire che la «lamiera pesante speciale» ha una destinazione d'uso finale diversa rispetto alla «lamiera pesante» e che non è intercambiabile con essa, gli attuali quantitativi limitati di tali vendite non possono essere utilizzati per argomentare che la loro esclusione non comprometterebbe l'efficacia delle misure. Infatti se la «lamiera pesante speciale» fosse esclusa dalla definizione del prodotto, gli utilizzatori che attualmente acquistano «lamiera pesante» potrebbero passare alla «lamiera pesante speciale», evitando in tal modo i dazi e compromettendo l'efficacia delle misure.
- (65) Inoltre, contrariamente alla situazione in altri Stati membri dell'OMC, nell'Unione vengono prodotti in quantità significative tutti i tipi di lamiera pesante e tutti questi prodotti subiscono un pregiudizio a causa del dumping.
- (66) Alla luce di quanto sopra, la Commissione respinge l'argomentazione secondo la quale l'esclusione della «lamiera pesante speciale» non comprometterebbe l'efficacia delle misure antidumping.

2.1.4. Conclusione

- (67) Alla luce di quanto precede la Commissione conclude che nessuna delle argomentazioni sollevate dalla CISA e da un importatore dimostra che la «lamiera pesante speciale» dovrebbe essere esclusa dalla definizione del prodotto in esame.
- (68) In assenza di altre osservazioni riguardo alla definizione del prodotto, la Commissione conferma la definizione del prodotto in esame quale fornita nei considerando 30 e 31 del regolamento provvisorio.

3. DUMPING


3.1. Valore normale

3.1.1. Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

- (69) Conformemente al considerando 43 del regolamento provvisorio, nessuno dei produttori esportatori inclusi nel campione ha richiesto il TEM e nessuna richiesta di esame individuale comprendenti richieste di TEM è stata accettata.

3.1.2. Paese di riferimento

- (70) Nel regolamento provvisorio la Commissione ha selezionato l'Australia quale paese di riferimento in conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base.
- (71) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, la CISA ha sottolineato di avere trasmesso all'inizio dell'inchiesta una comunicazione nella quale formulava osservazioni sul potenziale ricorso agli Stati Uniti d'America, esprimendo serie preoccupazioni riguardo a tale scelta, che comporterebbe l'uso, da parte della Commissione, di dati di società collegate all'industria dell'Unione. La CISA ha rilevato che la Commissione dovrebbe utilizzare dati di altri paesi e ricorrere agli USA soltanto come ultima ratio in assenza di collaborazione da parte di altri paesi.
- (72) A seguito della pubblicazione del regolamento provvisorio Eurofer, un produttore esportatore della RPC e la CISA hanno formulato osservazioni sulla scelta dell'Australia e hanno chiesto alla Commissione di ricorrere invece agli Stati Uniti d'America.
- (73) Eurofer e il produttore esportatore della RPC hanno proposto alla Commissione di utilizzare dati provenienti dagli Stati Uniti d'America, data la presenza di un maggior numero di produttori nazionali concorrenti e la conseguente disponibilità di dati relativi a una maggiore varietà di tipi di prodotto rispetto ai dati ottenibili dal solo produttore australiano.




- (74) Poiché soltanto un produttore USA ha collaborato all'inchiesta, dati provenienti da altri produttori non sarebbero stati disponibili se gli Stati Uniti fossero stati scelti come paese di riferimento.
- (75) La CISA ha chiesto alla Commissione di calcolare i margini di dumping utilizzando i dati dell'unico produttore USA che ha collaborato all'inchiesta. Qualora il risultato fosse stato *completamente diverso* da quello constatato nella fase provvisoria utilizzando l'Australia come paese di riferimento, la Commissione avrebbe dovuto concludere che l'Australia non è un *paese di riferimento valido* e quindi avrebbe dovuto utilizzare gli USA.
- (76) Tale richiesta è stata respinta. Conformemente ai considerando da 44 a 52 del regolamento provvisorio, l'Australia è stata scelta come paese di riferimento e le nuove argomentazioni non hanno dimostrato che l'Australia non sia una scelta appropriata.
- (77) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la CISA ha presentato ulteriori osservazioni in merito all'idoneità dell'Australia come paese di riferimento.
- (78) In primo luogo la CISA ha osservato che i margini di dumping calcolati per i produttori esportatori della RPC erano superiori ai margini di pregiudizio e che, di conseguenza, il valore normale in Australia era superiore al prezzo non pregiudizievole dell'industria dell'Unione, se preso come media. Su tale base la CISA ha concluso che l'Australia non poteva essere considerato un paese di riferimento idoneo.
- (79) Tale argomentazione è respinta. Il livello del valore normale è verificato dopo la scelta del paese di riferimento in base ai prezzi o ai costi nel paese ad economia di mercato in questione. Il valore normale è il prezzo praticato sul mercato interno per il prodotto simile in un paese ad economia di mercato e non è un motivo per scartare l'Australia come paese di riferimento.
- (80) In secondo luogo la CISA ha citato una denuncia recente nei confronti della RPC (*barre di rinforzo ad alta resistenza*) ⁽¹⁾, affermando che la Commissione aveva rimosso alcuni tipi di prodotto dal valore normale del paese di riferimento dopo che le parti interessate avevano contestato l'altissimo livello dei prezzi sul mercato interno e dei costi di produzione.
- (81) L'esempio citato dalla CISA non ha alcuna rilevanza ai fini della presente inchiesta. Nel caso delle barre di rinforzo ad alta resistenza la Commissione ha individuato alcuni tipi di prodotto fabbricati in base a standard specifici di un paese di riferimento e non in concorrenza con i tipi di prodotto esportati dalla RPC. Questi tipi particolari di prodotto non sono stati presi in considerazione nel confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori della RPC.
- (82) Poiché la CISA non ha affermato che il produttore in Australia fabbrica tipi di prodotto che non sono in concorrenza con i tipi di prodotto esportati dalla RPC verso l'Unione, l'esempio non ha alcuna rilevanza.
- (83) In assenza di ulteriori osservazioni relative al paese di riferimento, si conferma la conclusione provvisoria di cui al considerando 52 del regolamento provvisorio, in base alla quale la Commissione ha selezionato l'Australia quale paese di riferimento.

3.1.3. Valore normale

- (84) Eurofer ha formulato osservazioni sulla metodologia provvisoria della Commissione descritta al considerando 68 del regolamento provvisorio concernente i tipi di prodotto non venduti dal produttore di riferimento. Eurofer ha chiesto alla Commissione di includere un adeguamento per tenere conto dei maggiori costi dei prodotti non venduti sul mercato interno del paese di riferimento.
- (85) La Commissione respinge tale richiesta in quanto i soli dati disponibili per quanto riguarda il costo o il prezzo della lamiera pesante in Australia sono i dati verificati del produttore del paese di riferimento. Nei casi in cui il produttore non fabbrica un particolare tipo di prodotto esportato da un produttore esportatore dalla RPC non sono disponibili dati per procedere a tale adeguamento.
- (86) In assenza di altre osservazioni riguardo al valore normale, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 53 a 68 del regolamento provvisorio.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1246 della Commissione, del 28 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 204 del 29.7.2016, pag. 70).



3.2. Prezzo all'esportazione

- (87) In assenza di osservazioni riguardo al prezzo all'esportazione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 69 e 70 del regolamento provvisorio.

3.3. Confronto

- (88) In assenza di osservazioni riguardo al confronto, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 71 a 73 del regolamento provvisorio.

3.4. Margini di dumping

- (89) In assenza di osservazioni riguardo ai margini di dumping, si confermano i margini di dumping provvisori di cui alla tabella 2 del regolamento provvisorio.

4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (90) In assenza di osservazioni riguardo alla definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 82 a 85 del regolamento provvisorio.

4.2. Consumo dell'Unione


- (91) In assenza di osservazioni riguardo al consumo dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 86 a 89 del regolamento provvisorio.

4.3. Volume e quota di mercato delle importazioni

- (92) In assenza di osservazioni riguardo al volume e alla quota di mercato delle importazioni provenienti dalla RPC, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 90 a 94 del regolamento provvisorio.

4.4. Prezzi delle importazioni dalla RPC e sottoquotazione (undercutting) dei prezzi

- (93) Eurofer ha osservato che la Commissione dovrebbe prestare attenzione a non sottovalutare il margine di sottoquotazione apportando adeguamenti inverosimilmente elevati per tenere conto dei costi successivi all'importazione.
- (94) La Commissione rileva tuttavia che gli importi per i costi successivi all'importazione sono stati confermati nel corso delle verifiche in loco e pertanto non possono essere considerati inverosimilmente elevati.
- (95) Eurofer ha inoltre asserito che anche i prezzi dell'industria dell'Unione non dovrebbero essere ridotti per tenere conto delle commissioni corrisposte a parti collegate all'interno di un gruppo di società.
- (96) La Commissione osserva che una detrazione a titolo di commissioni è giustificata quando la società che interviene in un'operazione svolge le funzioni di agente, indipendentemente dal fatto che si tratti di una società collegata o meno. Inoltre né Eurofer né i singoli produttori dell'Unione hanno addotto argomentazioni volte a dimostrare il contrario. La Commissione mantiene pertanto la propria posizione in base alla quale la detrazione è giustificata.
- (97) Eurofer ha inoltre sostenuto che i produttori esportatori cinesi spesso aggiungono agli acciai strutturali ordinari determinate quantità di boro o cromo in modo tale da poter usufruire degli gravi fiscali cinesi, salvo poi vendere l'acciaio come acciaio strutturale non legato ordinario sul mercato dell'Unione (ad esempio gradi S235, S275 e S355). Eurofer ha chiesto alla Commissione di provvedere affinché nella sua analisi della sottoquotazione tali prodotti siano opportunamente confrontati con le vendite dei gradi S235, S275 e S355 dell'industria dell'Unione.



- (98) L'analisi della sottoquotazione confronta i prezzi d'importazione dalla RPC con i prezzi dell'Unione sulla base del numero di controllo del prodotto (NCP), che è comune a tutte le parti dell'inchiesta. Il grado dell'acciaio fa parte del NCP ed è stato controllato durante le visite di verifica presso i produttori esportatori della RPC e i produttori dell'Unione inclusi nel campione. Pertanto ai fini dell'analisi della sottoquotazione sono stati confrontati gli stessi gradi di acciaio.
- (99) In assenza di ulteriori osservazioni riguardo al prezzo delle importazioni dalla RPC e alla sottoquotazione dei prezzi, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 95 a 99 del regolamento provvisorio.

4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1. Osservazioni generali

- (100) Al considerando 104 del regolamento provvisorio la Commissione rileva che uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha sospeso la produzione di lamiera pesante nel dicembre 2015.
- (101) Un produttore esportatore della RPC ha sostenuto che la Commissione dovrebbe escludere tale produttore dell'Unione dall'analisi del pregiudizio, in quanto permane la possibilità di una distorsione e dunque sarebbe necessario procedere a un'analisi rivista escludendo le informazioni riguardanti la società che ha cessato le operazioni oppure raccogliere dati presso un altro produttore dell'UE.
- (102) La sopracitata sospensione della produzione non incide su alcun indicatore di pregiudizio, in quanto è avvenuta alla fine del periodo dell'inchiesta; pertanto entrambe le serie di dati, ovvero i dati macroeconomici relativi a tutti i produttori dell'Unione e gli indicatori microeconomici relativi ai produttori dell'Unione inclusi nel campione, sono risultate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (103) In assenza di osservazioni riguardo alle osservazioni generali sulla situazione economica dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 100 a 104 del regolamento provvisorio.

4.5.2. Indicatori macroeconomici

4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (104) In assenza di osservazioni riguardo alla produzione, alla capacità produttiva e all'utilizzo degli impianti dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 105 a 110 del regolamento provvisorio.

4.5.2.2. Volume delle vendite e quota di mercato

- (105) La CISA ha affermato di essere in disaccordo con la metodologia che consiste nel raffrontare l'indicatore di pregiudizio rappresentato dal volume delle vendite tra un «punto iniziale» (2012) e un «punto finale» (2015, ovvero PI) e con la conclusione che ne deriva, secondo cui il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 7 %. Secondo la CISA, dati più recenti sono maggiormente pertinenti per la determinazione del pregiudizio. La CISA sostiene inoltre che la Commissione avrebbe dovuto attribuire un peso maggiore al recente andamento del volume delle vendite dell'industria dell'Unione, che non mostra alcuna flessione negli ultimi tre anni, ovvero tra il 2013 e il 2015.
- (106) La Commissione respinge tale argomentazione per i seguenti motivi.
- (107) Innanzitutto, come enunciato al considerando 3, la Commissione ricorda che l'esame delle tendenze rilevanti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta.
- (108) La Commissione ha esaminato tutti gli indicatori di pregiudizio illustrandone l'andamento nell'intero periodo in esame nonché fornendo un'analisi anno per anno, ove pertinente.
- (109) Il considerando 112 del regolamento provvisorio indica che dopo «una diminuzione, tra il 2012 e il 2013, del 7 % e un'ulteriore diminuzione, nel 2014, di 2 punti percentuali, il volume delle vendite è lievitato di 2 punti percentuali nel periodo dell'inchiesta». È dunque chiaro che la Commissione non ha eseguito un semplice raffronto tra il «punto iniziale» (2012) e il «punto finale» (2015, ovvero PI) come sostenuto, bensì ha effettuato un confronto approfondito tra tutti gli anni compresi nel periodo in esame.



(110) In terzo luogo, la stabilità del volume delle vendite tra il 2013 e il 2015 va visto nel contesto di un forte aumento del consumo di 11 punti percentuali, come indicato nella tabella 3 del regolamento provvisorio. Di conseguenza il volume stabile delle vendite nel periodo dell'inchiesta non ha impedito una consistente perdita di quote di mercato, pari a 9,3 punti percentuali nel medesimo periodo, come indicato nella tabella 7 del regolamento provvisorio. Si ritiene pertanto che il volume stabile delle vendite tra il 2013 e il 2015 sia un segno del pregiudizio, poiché il volume delle vendite deve essere analizzato nel contesto di una crescita del consumo e una diminuzione della quota di mercato.

(111) In assenza di ulteriori osservazioni riguardo al volume delle vendite e alla quota di mercato dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 111 a 114 del regolamento provvisorio.

4.5.2.3. Occupazione e produttività

(112) In assenza di osservazioni riguardo all'occupazione e alla produttività dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 115 a 117 del regolamento provvisorio.

4.5.2.4. Costo del lavoro

(113) In assenza di osservazioni riguardo al costo del lavoro dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 118 e 119 del regolamento provvisorio.

4.5.2.5. Crescita

(114) In assenza di osservazioni riguardo alla crescita, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 120 e 121 del regolamento provvisorio.

4.5.2.6. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di pratiche di dumping precedenti

(115) In assenza di osservazioni riguardo all'entità del margine di dumping e alla ripresa dagli effetti di pratiche di dumping precedenti, si confermano le conclusioni di cui ai considerando 122 e 124 del regolamento provvisorio.

4.5.3. Indicatori microeconomici

4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(116) In assenza di osservazioni riguardo ai prezzi e ai fattori che incidono sui prezzi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 125 a 127 del regolamento provvisorio.

4.5.3.2. Scorte


(117) In assenza di osservazioni riguardo alle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da (128) a (130) del regolamento provvisorio.

4.5.3.3. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

(118) La CISA ha affermato che nel corso del periodo in esame, indipendentemente dal volume delle importazioni dalla RPC, i costi unitari di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono sempre stati più elevati dei prezzi di vendita.

(119) La tabella 10 del regolamento provvisorio illustra l'andamento dei prezzi unitari di vendita e del costo unitario di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione nel periodo in esame. Come indicato al considerando 126 del regolamento provvisorio, i prezzi di vendita «sono diminuiti più rapidamente e, in media, sono stati sempre più bassi del costo unitario di produzione».

(120) La CISA ha inoltre asserito di non riuscire a comprendere il motivo per cui, quando nel 2012 il costo unitario di produzione era superiore al prezzo di vendita medio unitario, i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato profitti.



- (121) Il costo medio di produzione riportato nella tabella 10 del regolamento provvisorio è decisamente superiore al prezzo di vendita medio del 2012. Di norma tale dato indicherebbe una perdita nell'anno in questione. I profitti di cui alla tabella 12 del regolamento provvisorio per il 2012 sono dovuti tuttavia ai proventi di uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione che sono collegati alla produzione di lamiera pesante, ma che non sono inclusi nel sistema di contabilità dei costi delle società e quindi non sono inclusi nella tabella 10 del regolamento provvisorio.
- (122) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la CISA ha chiesto per quale motivo un'entrata di uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione che è connesso alla fabbricazione di lamiera pesante non è stata inserita nel sistema di contabilità interno della società.
- (123) Come affermato dal produttore dell'Unione incluso nel campione e verificato dalla Commissione, ciò è dovuto al fatto che tale importo è solo un adeguamento di fine esercizio conformemente alle norme contabili internazionali («IAS») riguardante l'attività ordinaria della società. Per questo motivo non figura nei registri dei costi dei prodotti fabbricati nel corso dell'anno, ma è contenuto in diverse voci del conto profitti e perdite (come definito nello IAS 1). Se non si tiene conto di questo profitto, l'industria dell'Unione sarebbe in perdita anche nel 2012 (perdite inferiori all'1 %).
- (124) Inoltre il costo medio di produzione che figura nella tabella 10 del regolamento provvisorio è riferito al volume totale della produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, mentre il prezzo di vendita medio si riferisce unicamente alle vendite dei produttori dell'Unione inclusi nel campione al primo cliente non collegato nell'Unione. Questi due medie non sono direttamente comparabili per le ragioni seguenti:
- a) in primo luogo il volume di produzione supera notevolmente il volume delle vendite al primo cliente non collegato nell'Unione, essenzialmente a causa delle esportazioni. A tale proposito si deve anche tener conto dell'uso vincolato da parte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione; tuttavia, come indicato al considerando 89 del regolamento provvisorio, l'uso vincolato non è significativo;
 - b) in secondo luogo, il prodotto in esame è costituito da numerosi tipi di prodotto venduti a prezzi diversi e il mix di prodotti è diverso sul mercato dell'Unione rispetto ai mercati di esportazione.
- (125) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la CISA ha chiesto se il volume delle vendite e la quota di mercato di cui alla tabella 7 del regolamento provvisorio si riferisce alle vendite a clienti non collegati oppure alle vendite a clienti collegati e non collegati. La Commissione ricorda che, conformemente al considerando 102 del regolamento provvisorio, gli indicatori macroeconomici, quali il volume di produzione o di vendita, sono valutati a livello dell'intera industria dell'Unione. I dati della tabella 7 si riferiscono alle vendite al primo cliente non collegato, come rilevato da Eurofer. L'inclusione delle vendite a parti collegate comporterebbe il rischio di un doppio conteggio.
- (126) Nelle osservazioni presentate in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la CISA ha affermato che la differenza tra il volume di produzione dell'industria dell'Unione e il volume delle vendite al primo cliente non collegato nell'Unione è dovuta a vendite importanti a clienti collegati. Su tale base la CISA sostiene che la Commissione non ha raccolto e presentato le informazioni sul volume delle vendite a clienti collegati e quindi ha illustrato solo un aspetto del problema sul mercato dell'Unione.
- (127) Tali affermazioni si fondano su una premessa erronea. La Commissione ricorda che la differenza tra il volume di produzione e il volume delle vendite a clienti non collegati nell'Unione risulta non solo dalle vendite a clienti collegati, ma anche dalle vendite a clienti al di fuori dell'Unione. Inoltre per i produttori dell'Unione non inclusi nel campione può sussistere una differenza a causa delle vendite ai primi clienti non collegati che possono non essere stati segnalati da Eurofer, come accertato dalla Commissione, a causa del metodo di riferimento descritto al considerando 125 per evitare il rischio di un doppio conteggio. La tabella 7 del regolamento provvisorio si riferisce al volume delle vendite e alla quota di mercato solo sul mercato dell'Unione.
- (128) La CISA ha indicato inoltre due casi in cui la Commissione ha effettuato un'analisi distinta tra clienti collegati e non collegati, vale a dire l'inchiesta sulle barre di rinforzo ad alta resistenza originarie della RPC ⁽¹⁾ e l'inchiesta relativa a prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della RPC e della Russia ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/113 della Commissione, del 28 gennaio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di barre per cemento armato in acciaio ad alta resistenza originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 23 del 29.1.2016, pag. 16).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/181 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 37 del 12.2.2016, pag. 1).



- (129) La Commissione ricorda che in questi casi l'analisi riguardava l'uso vincolato (nel caso dei prodotti piatti di acciaio laminati a freddo) o le vendite a utilizzatori collegati (nel caso delle barre di rinforzo ad alte prestazioni) e non le vendite a clienti collegati, quali società di vendita collegate. Come indicato al considerando 89 del regolamento provvisorio, l'uso vincolato da parte dei produttori dell'Unione non è significativo.
- (130) Infine la Commissione ricorda che per quanto riguarda i prezzi e la redditività sul mercato dell'Unione, questi ultimi sono pertinenti solo per le vendite tra parti indipendenti.
- (131) In assenza di ulteriori osservazioni riguardo alla redditività, al flusso di cassa, agli investimenti, all'utile sul capitale investito e alla capacità dei produttori dell'Unione inclusi nel campione di ottenere capitali, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 131 a 138 del regolamento provvisorio.

4.5.4. Conclusioni relative al pregiudizio

- (132) In assenza di ulteriori osservazioni, si confermano le conclusioni relative al pregiudizio di cui ai considerando da 139 a 147 del regolamento provvisorio.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

5.1. Effetti delle importazioni in dumping

- (133) Eurofer ha asserito che le importazioni in dumping dalla RPC rappresentano il singolo fattore più importante che ha inciso sull'industria dell'Unione nel periodo in esame. Eurofer ha inoltre rilevato che il volume delle importazioni dalla RPC è raddoppiato tra il 2013 e il 2014, è nuovamente raddoppiato tra il 2014 e il 2015 e ha superato, nel 2015, il volume delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi considerati nel loro complesso.
- (134) Eurofer ha osservato tendenze analoghe anche per quanto riguarda le quote di mercato delle importazioni dalla RPC in dumping, rilevando che sono aumentate dal 4,1 % nel 2013 al 14,4 % nel 2015 mentre al contempo la quota di mercato delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi è diminuita dal 13,2 % nel 2013 al 12,2 % nel 2015.
- (135) Eurofer ha infine concluso che l'aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi in dumping è avvenuto quasi interamente a spese della quota di mercato dell'industria dell'Unione. Eurofer ha aggiunto che il prezzo delle importazioni cinesi oggetto di dumping ha subito un calo di quasi il 30 % durante il periodo in esame e che queste importazioni sono risultate avere prezzi mediamente inferiori del 29 % a quelli dell'industria dell'Unione.
- (136) Ciò conferma le conclusioni di cui al considerando 151 del regolamento provvisorio che l'aumento quasi costante delle importazioni dalla RPC a prezzi fortemente sottoquotati ha penalizzato la prestazione dell'industria dell'Unione dopo 2013.
- (137) In assenza di ulteriori osservazioni riguardo agli effetti delle importazioni in dumping, si confermano le conclusioni relative agli effetti delle importazioni in dumping di cui ai considerando da 150 a 157 del regolamento provvisorio.

5.2. Effetti di altri fattori

5.2.1. Accanita concorrenza causata da problemi della domanda sul mercato dell'Unione

- (138) In assenza di osservazioni riguardo agli effetti provocati dall'accanita concorrenza causata da problemi della domanda sul mercato dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 158 a 163 del regolamento provvisorio.

5.2.2. Scarso utilizzo degli impianti dei produttori dell'Unione

- (139) In assenza di osservazioni riguardo agli effetti dello scarso utilizzo degli impianti dei produttori dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 164 a 166 del regolamento provvisorio.

5.2.3. Importazioni da altri paesi terzi

- (140) La CISA ha sostenuto che la Commissione ha analizzato separatamente le importazioni dalla Russia e dall'Ucraina e pertanto non ha riscontrato alcun elemento da cui si possa desumere che la causa di pregiudizio per l'industria dell'Unione risieda nelle importazioni da questi due paesi.



- (141) La CISA ha inoltre affermato che la Commissione avrebbe dovuto effettuare una valutazione cumulativa delle importazioni dall'Ucraina e dalla Russia e addirittura una valutazione cumulativa delle importazioni provenienti dai tre paesi (Cina, Russia e Ucraina), sostenendo che nel periodo dell'inchiesta il volume delle importazioni dall'Ucraina o dalla Russia non è trascurabile se raffrontato al mercato dell'Unione e che i prezzi medi delle importazioni da entrambi i paesi erano addirittura inferiori a quelli della Cina.
- (142) Sulla base di quanto precede, la CISA ha concluso che, se le importazioni dalla Cina sono risultate avere prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, allora le importazioni provenienti dall'Ucraina e dalla Russia hanno avuto prezzi ancor più sottoquotati rispetto ai prezzi dell'industria dell'UE. Se utilizzasse la stessa metodologia applicata alla Cina, ovvero operare un raffronto tra un «punto iniziale» e un «punto finale», la Commissione constatarebbe che il volume delle vendite e la quota di mercato delle importazioni da questi due paesi sono aumentati rispettivamente del 41 % e di 2,2 punti percentuali.
- (143) La Commissione richiama l'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, il quale stabilisce che solo le importazioni oggetto di inchieste antidumping possono essere valutate cumulativamente. Le importazioni dall'Ucraina e dalla Russia non sono oggetto di inchieste antidumping e pertanto non possono essere cumulate con le importazioni dalla RPC.
- (144) Anche i prezzi medi delle importazioni dall'Ucraina, dalla Russia e dalla RPC non sempre sono direttamente confrontabili, in quanto il prezzo medio è influenzato dal mix di prodotti. Più pertinente è l'andamento dei prezzi nel periodo in esame. La tabella 13 del regolamento provvisorio indica chiaramente che, nel periodo in esame, i prezzi medi delle importazioni dall'Ucraina e dalla Russia sono diminuiti a un ritmo molto più lento rispetto ai prezzi delle importazioni dalla RPC.
- (145) La quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi è rimasta relativamente stabile nel periodo in esame, mentre quella delle importazioni dalla RPC è più che triplicata. Dati l'aumento del consumo nell'Unione del 5 % e la diminuzione delle quote di mercato dell'industria dell'Unione di 10 punti percentuali nel corso del periodo in esame, ne consegue che le importazioni dalla RPC hanno guadagnato quote di mercato solo a scapito dell'industria dell'Unione.
- (146) Infine mentre il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato di circa 1 milione di t durante il periodo in esame, il volume delle importazioni dall'Ucraina è aumentato di circa 160 000 t e quello dalla Russia di circa 75 000 t.
- (147) Sulla base di quanto precede e data la quantità molto inferiore del volume delle importazioni dall'Ucraina e dalla Russia rispetto a quello delle importazioni dalla RPC, nulla indica che le importazioni da questi due paesi possano annullare il nesso causale tra le importazioni in dumping dalla RPC e il pregiudizio per l'industria dell'Unione.
- (148) In assenza di altre osservazioni riguardo agli effetti delle importazioni da altri paesi terzi, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 167 a 178 del regolamento provvisorio.

5.2.4. *Andamento delle vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione*

- (149) In assenza di osservazioni riguardo agli effetti dell'andamento delle vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 179 a 183 del regolamento provvisorio.

5.2.5. *Concorrenza tra produttori dell'Unione integrati verticalmente e impianti di rilaminazione nell'Unione*

- (150) In assenza di osservazioni riguardo agli effetti della concorrenza tra produttori dell'Unione integrati verticalmente e impianti di rilaminazione nell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 184 a 189 del regolamento provvisorio.

5.2.6. *Mancanza di profitto dei produttori dell'Unione a prescindere dal volume delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC*

- (151) La CISA ha inoltre affermato che tra il 2013 e il periodo dell'inchiesta i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno continuato sostanzialmente a non realizzare profitti, registrando la perdita maggiore nel 2013, che è esattamente l'anno nel quale le importazioni di lamiera pesante dalla RPC hanno raggiunto i livelli più bassi.



- (152) Tale argomentazione è indicata nel considerando 134 del regolamento provvisorio che precisa che «mentre le forti perdite del 12,2 % nel 2013 sono effetto di una domanda particolarmente bassa in tale anno, la forte pressione sui prezzi e sui volumi esercitata sull'industria dell'Unione dall'aumento delle importazioni dalla RPC nel 2014 e nel periodo dell'inchiesta ha impedito all'industria dell'Unione di beneficiare della notevole crescita di 11 punti percentuali dei consumi dell'Unione». Come indicato al considerando 93 del regolamento provvisorio, tale crescita è stata quasi del tutto assorbita dalle importazioni in dumping provenienti dalla RPC.
- (153) La Commissione ha pertanto concluso che la perdita elevata nel 2013 non era dovuta alle scarse quantità di importazioni dalla RPC, ma alla particolare debolezza della domanda sul mercato dell'Unione. Le perdite subite dall'industria dell'Unione nel 2014 e nel 2015 sono tuttavia causati dalla crescita costante del volume delle importazioni in dumping dalla RPC.
- (154) La Commissione precisa inoltre che l'industria dell'Unione era redditizia nel 2011 e nel 2012. Nel 2011 l'industria dell'Unione ha registrato un margine di profitto del 7,9 %, in un momento in cui i quantitativi di importazioni dalla RPC non erano ancora effettuate significativi, come indicato al considerando 221 del regolamento provvisorio. Nel 2012 il margine di profitto era già sostanzialmente inferiore (1,6 %) a causa della forte presenza di importazioni oggetto di dumping originarie della RPC. Si osserva che nessuna delle parti interessate ha presentato osservazioni sulla redditività dell'industria dell'Unione nel 2011 e 2012.

5.2.7. Effetto di «altri fattori importanti»

- (155) La CISA sostiene che, oltre alle importazioni in dumping dalla RPC, altri fattori importanti stanno causando il preteso pregiudizio all'industria dell'Unione e che ciò potrebbe annullare il nesso di causalità tra le presunte importazioni in dumping dalla RPC e il pregiudizio subito. La CISA ha chiesto alla Commissione di rivedere l'analisi del nesso di causalità e di tenere conto di altri fattori.
- (156) A tale proposito è opportuno osservare che i sei altri fattori sopra elencati sono stati trattati nel regolamento provvisorio o nel presente regolamento. È pertanto evidente che la Commissione ha analizzato attentamente tutti i fattori individuati dalle parti interessate. La CISA non ha nemmeno identificato quali «altri fattori importanti» dovrebbero essere esaminati, oltre ai sei fattori già esaminati in dettaglio. La CISA ha semplicemente affermato che tali fattori sono «ovvii» senza fornire ulteriori informazioni. La Commissione respinge pertanto questa argomentazione.

5.3. Conclusioni relative al nesso di causalità

- (157) Alla luce di quanto precede e in assenza di ulteriori osservazioni, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 190 a 194 del regolamento provvisorio.

6. INTERESSE DELL'UNIONE

- (158) La CISA ha sostenuto che nel periodo in esame i produttori dell'Unione detenevano oltre il 70 % del mercato dell'Unione. Ha affermato che essi controllano il mercato dell'Unione, mentre le uniche vere fonti di concorrenza sono rappresentate dalle importazioni dalla RPC.
- (159) La Commissione osserva che la CISA non riconosce il fatto che i produttori dell'Unione sono in concorrenza gli uni con gli altri; inoltre con una quota di mercato del 12,2 % detenuta dalla RPC e da altri paesi terzi, come indicato nella tabella 13 del regolamento provvisorio, non vi è alcuna indicazione di un'assenza di concorrenza tra i produttori dell'Unione.
- (160) Inoltre dopo l'istituzione delle misure provvisorie un importatore ha sostenuto che l'istituzione delle misure antidumping ridurrebbero artificialmente la concorrenza sul mercato dell'Unione e comporterebbero un mercato oligopolistico nel segmento della «lamiera pesante speciale» poiché tale segmento è già dominato da un solo operatore.
- (161) La Commissione osserva tuttavia che la parte non ha presentato alcun elemento di prova a sostegno di tale affermazione. Al contrario, le informazioni presentate da Eurofer nelle loro osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive elencano numerosi produttori dell'Unione che offrono diversi tipi di «lamiera pesante speciale».



- (162) La Commissione riconosce che l'istituzione di dazi potrebbe ridurre il numero di concorrenti in determinati segmenti di della «lamiera pesante speciale» sul mercato dell'Unione. Un'inchiesta antidumping non definisce tuttavia il prodotto e i mercati geografici e non valuta il potere di mercato e la sua probabile evoluzione. Di conseguenza l'inchiesta non poteva e non doveva accertare se vi era un rischio di creare o rafforzare una posizione dominante in uno dei mercati ai sensi della normativa sulla concorrenza.
- (163) Nella sua analisi dell'interesse dell'Unione la Commissione è tenuta a prendere in considerazione altre politiche dell'Unione, quali la politica di concorrenza. Tuttavia è solo in presenza di indizi concreti di una posizione dominante e di un abuso della stessa che tali considerazioni richiedono ulteriori indagini. Tali condizioni non sono state soddisfatte dagli elementi presentati dalle parti interessate.
- (164) In ogni caso la Commissione ricorda che i dazi antidumping vengono imposti per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping che sono risultati in tutti i segmenti della lamiera pesante e che la posizione dominante su un mercato non significa che vi sia un abuso di tale posizione. Qualora le parti interessate osservassero comportamenti futuri che potrebbero violare le norme in materia di concorrenza, potranno avvalersi del loro diritto di rivolgersi alla competente autorità garante della concorrenza.
- (165) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie un importatore ha sostenuto che l'istituzione di misure antidumping non dovrebbe portare a un aumento dei prezzi sul mercato dell'Unione.
- (166) La Commissione ricorda che l'obiettivo delle misure antidumping è quello di eliminare gli effetti distorsivi del dumping pregiudizievole. Gli effetti di tali misure sui prezzi dipendono dalle decisioni sui prezzi prese dai vari operatori sul mercato e quindi sono impossibili da prevedere. Un aumento dei prezzi potrebbe verificarsi se le forze di mercato ritengono che in un mercato privo di distorsioni siano appropriati prezzi più elevati.
- (167) La CISA ha inoltre sostenuto che gli utilizzatori dell'Unione necessitano di fonti di approvvigionamento concorrenziali e sicure e che l'istituzione di misure antidumping rischia di determinare una consistente perdita e/o delocalizzazione di posti di lavoro dall'Unione europea nell'industria a valle.
- (168) Nel periodo dell'inchiesta vi erano tuttavia 30 produttori nell'Unione e importazioni provenienti da un serie di paesi, tra cui Russia e Ucraina, che garantivano un approvvigionamento costante di lamiera pesante agli utilizzatori nell'Unione. Inoltre gli utilizzatori nelle industrie a valle non hanno fornito elementi di prova che essi non sarebbero più in grado di rifornirsi di lamiera pesante a causa dell'istituzione di misure antidumping. Per quanto riguarda il rischio di una grave perdita e/o il trasferimento dei posti di lavoro al di fuori dell'Unione, una sola industria a valle ha presentato una richiesta analoga, cioè il produttore di torri eoliche. La richiesta è esaminata in appresso.
- (169) L'associazione *ad hoc* di utilizzatori nell'industria a valle (torri eoliche) ha sostenuto che l'istituzione di misure concernenti la lamiera pesante comporterà in futuro il rischio di una delocalizzazione della produzione di torri eoliche verso la RPC e problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di torri eoliche finite o semifinite. Tale argomentazione è stata sollevata anche da un importatore nelle osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive per quanto riguarda le torri eoliche, nonché altre parti dei sistemi di energia eolica.
- (170) La Commissione respinge tali argomentazioni, in quanto le parti interessate non hanno presentato elementi di prova o analisi a sostegno delle argomentazioni: ad esempio, tali produttori di torri eoliche avevano la possibilità di manifestarsi entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura e di compilare il questionario, specificando i tipi di lamiera pesante utilizzati in questo settore e a fornendo un'analisi dell'intercambiabilità di tali tipi di lamiera pesante con tipi di lamiera pesante utilizzati in altre industrie.
- (171) La Commissione osserva che le informazioni disponibili dimostrano che i produttori di torri eoliche non avrebbero tratto un beneficio dall'esclusione della «lamiera pesante speciale» dalla definizione del prodotto, come descritto nel considerando 42. Di conseguenza solo l'esclusione, per ragioni di interesse dell'Unione, della lamiera pesante per torri eoliche avrebbe potuto tener conto delle loro preoccupazioni. In questa fase tuttavia i produttori di torri eoliche non hanno fornito alcuna analisi concreta e dettagliata, compresa una spiegazione degli effetti dell'istituzione di dazi sul loro costo di produzione e sulla loro capacità di ripercuotere tali costi sui consumatori finali, che potrebbe giustificare una tale esclusione.
- (172) La Commissione osserva inoltre che i produttori di torri eoliche possono richiedere, se debitamente giustificato, un riesame intermedio nell'interesse dell'Unione delle misure concernenti la lamiera pesante. Inoltre l'inchiesta non ha evidenziato elementi che indichino che l'industria dell'Unione potrebbe compromettere le operazioni degli utilizzatori. In condizioni di normale funzionamento delle forze di mercato non è prevedibile un tale comportamento.




- (173) Un importatore ha sostenuto che l'esclusione della «lamiera pesante speciale» dalla definizione del prodotto è nell'interesse dell'Unione, in quanto svariate industrie importanti quali il settore dell'energia e della costruzione di macchinari dell'Unione sarebbero dipendenti dalle importazioni di «lamiera pesante speciale» provenienti dalla RPC. Nessuno degli utilizzatori in questi settori si è tuttavia manifestato per confermare tale affermazione.
- (174) L'importatore in questione ha inoltre sostenuto che la «lamiera pesante speciale» di spessore superiore a 150 mm è prodotta soltanto da tre produttori dell'Unione. Per lamiere ad alto limite di snervamento, lamiere bonificate e lamiere pesanti resistenti all'abrasione la produzione sarebbe controllata solo da quattro produttori dell'Unione. Partendo da tale presupposto, esso sostiene che già oggi l'industria a valle dell'Unione deve far fronte a problemi di approvvigionamento e al drastico aumento dei prezzi di vendita e che tale situazione può essere controbilanciata soltanto dall'importazione dalla RPC di lamiere pesanti speciali.
- (175) La CISA ha asserito inoltre che anche gli utilizzatori di «lamiera pesante speciale» nell'industria europea della lavorazione della lamiera potrebbero avere problemi di approvvigionamento a causa del numero limitato di produttori europei di «lamiera pesante speciale». Nessuno degli utilizzatori dell'industria a valle dell'Unione ha tuttavia sollevato il problema della penuria di approvvigionamento.
- (176) La Commissione respinge le osservazioni di cui ai considerando da 173 a 175, in quanto anche questa parte interessata non ha fornito analisi o elementi di prova a sostegno delle proprie argomentazioni. Per contro l'inchiesta ha accertato un netto calo dei prezzi delle lamiere pesanti nell'Unione durante il periodo in esame. Inoltre l'inchiesta ha dimostrato che l'industria dell'Unione dispone di una significativa capacità inutilizzata a causa di un continuo calo dell'utilizzo degli impianti. Secondo la CISA inoltre il volume della «lamiera pesante speciale» esportato dalla RPC è limitato.
- (177) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive un importatore ha di nuovo sollevato tale questione nelle sue osservazioni in merito alle conclusioni definitive. Non è stata tuttavia sollevata alcuna nuova argomentazione essenziale.
- (178) In mancanza di elementi di prova validi a sostegno di una presunta carenza di approvvigionamento a causa dell'istituzione di misure antidumping la Commissione non può concludere che l'istituzione delle misure determinerà una carenza di forniture di «lamiera pesante speciale».

6.1. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (179) In sintesi nessuna delle argomentazioni presentate dalle parti interessate dimostra l'esistenza di validi motivi contrari all'istituzione di misure sulle importazioni del prodotto in esame originarie della RPC.
- (180) La disponibilità di fonti di approvvigionamento alternative attenua gli eventuali effetti negativi sugli utilizzatori indipendenti. Gli effetti positivi delle misure antidumping sul mercato dell'Unione, in particolare sull'industria dell'Unione, superano le potenziali ripercussioni negative sugli altri gruppi di interessi.
- (181) In assenza di altre osservazioni riguardo all'interesse dell'Unione, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 195 a 215 del regolamento provvisorio.

7. ISTITUZIONE RETROATTIVA DI DAZI ANTIDUMPING

- (182) Come indicato al considerando 4 di cui sopra, su richiesta di Eurofer la Commissione ha imposto la registrazione delle importazioni di lamiera pesante originaria della RPC. Le importazioni effettuate tra l'11 agosto 2016 e l'istituzione delle misure provvisorie, ovvero il 7 ottobre 2016, sono state registrate.
- (183) A norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base possono essere riscossi dazi con effetto retroattivo se «oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell'inchiesta, si rileva un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, potrebbe gravemente compromettere l'effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare».



7.1. Osservazioni sulla possibile imposizione retroattiva di dazi antidumping

- (184) La CISA ha sostenuto che eventuali misure retroattive avrebbero conseguenze negative sugli importatori, in quanto essi sosterebbero inutili costi aggiuntivi a causa del pagamento di dazi antidumping. Secondo la CISA gli importatori non hanno alcuna intenzione di accumulare scorte del prodotto in esame originario della RPC e le importazioni che sono state registrate erano il retaggio di vecchi contratti conclusi prima dell'avvio del procedimento. La CISA ha sostenuto infine che un dazio inatteso è destinato a generare perdite per gli importatori e gli utilizzatori dell'Unione.
- (185) Infine, secondo la CISA, registrare le importazioni e minacciare l'istituzione di misure retroattive significa semplicemente creare l'ennesimo ostacolo a scopo di difesa commerciale affinché gli importatori dell'UE cessino le importazioni dalla Cina ancora prima che sia dimostrato che tali importazioni causano un pregiudizio all'industria dell'UE.

7.2. Statistiche sulle importazioni

- (186) Le statistiche di Eurostat sulle importazioni, illustrate nella tabella 1 in appresso, indicano che le importazioni di lamiera pesante dalla RPC sono nettamente diminuite dopo il periodo dell'inchiesta.

Tabella 1

Andamento del volume medio mensile delle importazioni

	MEDIA mensile PI	MEDIA mensile marzo-settembre 2016	MEDIA mensile marzo-ottobre 2016
Volume delle importazioni dalla RPC (t)	113 262	84 669	76 562
Andamento rispetto al PI (%)	N/A	- 25,2	- 32,4

Fonte: Eurostat

7.3. Conclusioni relative alla retroattività

- (187) La Commissione conclude che la condizione giuridica per la riscossione retroattiva dei dazi a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base non è soddisfatta in quanto non si è verificato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni. Pertanto non si deve procedere alla riscossione retroattiva dei dazi sulle importazioni registrate.


8. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

8.1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (188) Come indicato al considerando 222 del regolamento provvisorio, la Commissione ha determinato il livello di eliminazione del pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione, nel periodo dell'inchiesta, dei produttori esportatori della RPC inclusi nel campione, debitamente adeguata per tener conto di costi successivi all'importazione e di dazi doganali, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto dai produttori dell'Unione inclusi nel campione sul mercato dell'Unione nel periodo dell'inchiesta.
- (189) La CISA ha presentato una serie di osservazioni in merito alla metodologia di calcolo dei prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto dai produttori dell'Unione inclusi nel campione sul mercato dell'Unione nel periodo dell'inchiesta nel caso in questione.
- (190) In primo luogo la CISA ha chiesto perché la Commissione abbia utilizzato la metodologia che consiste nel sommare ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione la perdita subita durante il periodo dell'inchiesta e nell'aggiungere successivamente il margine di profitto perseguito del 7,9 % anziché aggiungere il profitto perseguito al costo di produzione.



- (191) La scelta tra le due metodologie utilizzate dalla Commissione per stabilire il livello di eliminazione del pregiudizio è operata caso per caso. In assenza di vendite comparabili dell'industria dell'Unione, il prezzo non pregiudizievole è spesso determinato aggiungendo il profitto perseguito al costo totale. Nel caso in esame, tuttavia, le vendite comparabili erano disponibili.
- (192) Ciò è dovuto al fatto che il prodotto simile venduto dall'industria dell'Unione era costituito da centinaia di tipi di prodotto e i produttori dell'Unione inclusi nel campione avevano una vasta rete di società collegate, compresi i centri di servizio siderurgico, che comportano costi e che non sono registrati nei libri contabili dei produttori dell'Unione inseriti nel campione in un modo che consente di assegnarli facilmente agli NCP. Per questi motivi non è stato possibile raccogliere le informazioni sui costi per ciascun NCP in modo da calcolare un costo totale per NCP né dalle società di produzione né da tutte le società di vendita collegate nell'Unione (in particolare i centri di servizi siderurgici).
- (193) Pertanto la Commissione ha determinato il costo totale di ciascun NCP aggiungendo alla media ponderata del prezzo di vendita la perdita media ponderata subita dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Il margine di profitto perseguito del 7,9 %, in merito al quale non sono state ricevute osservazioni dopo l'istituzione delle misure provvisorie, è stato quindi aggiunto al costo totale così determinato.
- (194) Infine la CISA ha sostenuto che la metodologia utilizzata è errata e che le due metodologie conducono a risultati totalmente differenti. La CISA ha fornito un esempio utilizzando un ipotetico costo di produzione e un ipotetico prezzo di vendita; tale esempio dimostrerebbe che è sbagliato calcolare il prezzo di riferimento sulla base del prezzo di vendita.
- (195) La Commissione rileva che la maggiore parte delle informazioni utilizzate nell'esempio è ipotetica e non si riferisce a dati reali e che pertanto il risultato di tale esempio non può dimostrare che la metodologia utilizzata in questo particolare caso sia errata. La Commissione ritiene pertanto che tale argomentazione non costituisca un elemento di prova. Se fosse disponibile lo stesso livello di informazioni dettagliate, entrambe le metodologie condurrebbero a risultati simili.
- (196) La CISA ha infine sostenuto che se la maggioranza dei NCP esportati dai produttori esportatori cinesi è venduta da meno di tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, si dovrebbe mettere in discussione la rappresentatività dei dati relativi alle vendite pervenuti dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e concludere pertanto che la scelta di calcolare un margine di sottoquotazione sulla base di tali dati è alquanto opinabile. Inoltre il pregiudizio difficilmente può essere dimostrato se l'industria dell'Unione nemmeno produce/vende i tipi di prodotto esportati dai produttori esportatori cinesi.
- (197) La Commissione osserva che, sebbene siano stati inseriti nel campione tre produttori dell'Unione, il fatto che la maggioranza degli NCP esportati dai produttori esportatori cinesi sia venduta da meno di tre produttori dell'Unione inseriti nel campione non significa che l'industria dell'Unione o i produttori dell'Unione inclusi nel campione non vendano affatto tali prodotti; dalla suddetta constatazione si desume semplicemente che dei tre produttori dell'Unione inclusi nel campione non tutti vendono tutti gli NCP esportati dai produttori esportatori della RPC inclusi nel campione.
- (198) La Commissione osserva inoltre che non tutti i produttori esportatori della RPC inclusi nel campione hanno esportato nell'Unione gli stessi NCP. In effetti la stragrande maggioranza degli NCP esportati nell'Unione dai produttori esportatori inclusi nel campione (oltre il 90 % di queste esportazioni in volume) è prodotta da uno o più produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (199) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive la CISA ha di nuovo sollevato tale questione nelle loro osservazioni e all'audizione.
- (200) La CISA ha asserito che l'industria dell'Unione può non aver comunicato dati corretti e che essa aveva beneficiato di un trattamento favorevole in violazione dei diritti delle altre parti a un'inchiesta obiettiva, imparziale e non discriminatoria. Questo presunto trattamento favorevole dell'industria dell'Unione sarebbe evidenziato anche dalla clemenza dimostrata dalla Commissione nei suoi confronti quando ha omesso di fornire alcune informazioni importanti (la CISA si riferiva al livello di informazione sui costi di produzione).
- (201) Per quanto riguarda l'asserzione relativa al trattamento favorevole, l'argomentazione è respinta. La questione in oggetto riguarda la dicitura dei considerando da 191 a 193. In tali considerando la Commissione ha indicato le ragioni per la scelta tra le due metodologie utilizzate dalla Commissione per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio.
- (202) In assenza di altre osservazioni riguardo al livello di eliminazione del pregiudizio, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 217 a 223 del regolamento provvisorio.



8.2. Offerta di impegno

- (203) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive un produttore esportatore della RPC ha presentato un'offerta di impegno sui prezzi alla Commissione. Tale offerta fissa prezzi minimi all'importazione per i tipi di lamiera pesante venduti nell'Unione dal produttore esportatore della RPC e comprende un metodo di indicizzazione di tali prezzi minimi all'importazione basato sui prezzi delle principali materie prime.
- (204) La Commissione ha respinto l'offerta di impegno sui prezzi a causa dell'elevato rischio di compensazione incrociata dei prezzi minimi all'importazione: le differenze nei prezzi minimi all'importazione tra tipi diversi e non facilmente distinguibili erano troppo ampie e il metodo di indicizzazione era troppo complesso. Inoltre la struttura dei canali di vendita all'esportazione del produttore esportatore e le vendite parallele all'esportazione di altri prodotti non consentivano un corretto monitoraggio e quindi la possibilità di compensazione incrociata mediante la vendita di altri prodotti da parte delle società collegate del produttore esportatore era troppo elevata.
- (205) Il produttore esportatore è stato informato dei motivi del rigetto della loro offerta di impegno e gli è stata data la possibilità di presentare osservazioni al riguardo.

8.3. Misure definitive

- (206) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione e in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame al livello del margine necessario per l'eliminazione del pregiudizio, conformemente alla regola del dazio inferiore.
- (207) In base a quanto precede, le aliquote alle quali il dazio antidumping definitivo sarà istituito sono fissate come indicato nella tabella 2 che segue:

Tabella 2

Margine di dumping, livello di eliminazione del pregiudizio e aliquota del dazio

Società	Margine di dumping (%)	Livello di eliminazione del pregiudizio (%)	Dazio (%)
Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.	120,1	73,1	73,1
Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd.	126,0	65,1	65,1
Wuyang Iron and Steel Co., Ltd e Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd.	127,6	73,7	73,7
Altre società che hanno collaborato	125,5	70,6	70,6
Tutte le altre società	127,6	73,7	73,7

Fonte: Inchiesta

- (208) Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante tale inchiesta per le società in questione. Di conseguenza tali aliquote del dazio (a differenza del dazio unico a livello nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario della RPC e fabbricato dalle società e dunque dalle persone giuridiche espressamente menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società la cui ragione sociale, completa di indirizzo, non sia espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate alle società espressamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».



- (209) Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione sociale o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate alla Commissione ⁽¹⁾ complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno o le vendite all'esportazione, collegati, ad esempio, al cambiamento della ragione sociale o delle entità produttive e di vendita. Se del caso, si provvederà a modificare di conseguenza il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.
- (210) Al fine di garantire la corretta applicazione del dazio antidumping, l'aliquota del dazio per «tutte le altre società» dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.

8.4. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

- (211) In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello di pregiudizio causato all'industria dell'Unione, è opportuno riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio.
- (212) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio legato o non legato (acciaio inossidabile, acciaio al silicio detto magnetico, acciaio per utensili e acciaio rapido esclusi), laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza minima di 600 mm oppure di spessore compreso tra 4,75 mm e 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm che rientrano attualmente nei codici NC ex 7208 51 20, ex 7208 51 91, ex 7208 51 98, ex 720852 91, ex 7208 90 20, ex 7208 90 80, 7225 40 40, ex 7225 40 60 ed ex 7225 99 00 (codici TARIC: 7208 51 20 10, 7208 51 91 10, 7208 51 98 10, 7208 52 91 10, 7208 90 20 10, 7208 90 80 20, 7225 40 60 10, 7225 99 00 35, 7225 99 00 40) e originari della Repubblica popolare cinese.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto di cui al paragrafo 1, fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Società	Dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.	73,1	C143
Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd.	65,1	C144
Wuyang Iron and Steel Co., Ltd e Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd.	73,7	C145
Altre società che hanno collaborato, elencate in allegato	70,6	
Tutte le altre società	73,7	C999

3. Salvo indicazioni contrarie, si applicano le pertinenti disposizioni in vigore relative ai dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1777 sono riscossi in via definitiva.

⁽¹⁾ Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.



Articolo 3

Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare:

- di non avere esportato nell'Unione il prodotto descritto all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta (dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015),
- di non essere collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento,
- di avere effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui si basano le misure o di avere assunto un'obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell'Unione,

l'articolo 1, paragrafo 2, sarà modificato, dopo aver dato a tutte le parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni, aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette al dazio medio ponderato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione

Nome	Città	Codice addizionale TARIC
Angang Steel Company Limited	Anshan, Liaoning	C150
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.	Baotou, Inner Mongolia	C151
Zhangjiagang Shajing Heavy Plate Co., Ltd.	Zhangjiagang, Jiangsu	C146
Jiangsu Tiangong Tools Company Limited	Danyang, Jiangsu	C155
Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.	Jiangyin, Jiangsu	C147
Laiwu Steel Yinshan Section Co., Ltd.	Laiwu, Shandong	C154
Nanyang Hanye Special Steel Co., Ltd.	Xixia, Henan	C152
Qinhuangdao Shouqin Metal Materials Co., Ltd.	Qinhuangdao, Hebei	C153
Shandong Iron & Steel Co., Ltd., Jinan Company	Jinan, Shandong	C149
Wuhan Iron and Steel Co., Ltd.	Wuhan, Hubei	C156
Xinyu Iron & Steel Co., Ltd.	Xinyu, Jiangxi	C148

17CE0918



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/337 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 2017****recante modifica del regolamento (CE) n. 1375/2007 relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d'America di residui della fabbricazione dell'amido di granturco**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 178,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1375/2007 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce disposizioni atte a garantire che i residui della fabbricazione dell'amido di granturco importati dagli Stati Uniti d'America siano conformi alla definizione contenuta nella voce tariffaria concordata. L'allegato I di tale regolamento contiene un modello di certificato di conformità rilasciato dall'industria americana della macinazione ad umido.
- (2) La società che riceve i certificati dei produttori e che rilascia il certificato di conformità è cambiata. Occorre pertanto modificare di conseguenza il nome della società sul certificato di conformità.
- (3) Per consentire l'uso dei certificati rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento è opportuno introdurre un'apposita disposizione.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1375/2007.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il modello di certificato di conformità («Certificate of Conformity») di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1375/2007 è sostituito dal modello figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I certificati rilasciati a norma del regolamento (CE) n. 1375/2007 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento restano validi.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1375/2007 della Commissione, del 23 novembre 2007, relativo alle importazioni dagli Stati Uniti d'America di residui della fabbricazione dell'amido di granturco (GUL 307 del 24.11.2007, pag. 5).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

CORN REFINERS ASSOCIATION, INC.
Washington, D.C.

Certificate of Conformity

On behalf of the Corn Refiners Association, Inc., the undersigned confirms receipt of Producer's Certificates affirming that _____ of corn gluten feed (CN 2309 9020: _____
Quantity (Metric Tons)

residues from the manufacture of starch from maize) aboard the vessel _____, departing the United
Name of Vessel

States on or about _____, (I) were obtained
Date

From the wet-mill maize-refining process, (II), contain not more than: (a) 28 percent starch content (dry basis), (b) 40 percent protein content (dry basis), (c) 4.5 percent fat (dry basis, as measured by test method A of the Directive 84/4/EEC of 20 December 1983), and (d) 15 percent by weight screenings/cleanings from corn subsequently used for the manufacture of starch and starch products, it being understood that, for the use of yellow number 2 corn, the figure is up to 10 percent, **AND (III)** may contain residues from steepwater derived from the wet milling process and used in the manufacture of alcohol or other starch derived products which utilize steepwater as part of their manufacturing process and which were in existence in 1992, (the presence of which does not result in an increase in the feed value of the corn gluten feed).

Signature

Issue Date

Vault Consulting, LLC
11710 Plaza America Drive
Suite 350
Reston, VA 20190 USA

The Corn Refiners Association, Inc., 1701 Pennsylvania Ave., N.W., Washington, D.C. 20006, provides blank Producer's Certificates upon request to any corn wet milling company operating in the United States. The Corn Refiners Association, Inc., provides these certificates as a service to facilitate the export of U.S. corn gluten feed to the European Union. The Corn Refiners Association, Inc., has retained Vault Consulting, to verify the Association's receipt of these Producer's Certificates on a per vessel basis, as gathered and submitted by shipping companies conveying corn gluten feed to any Member State of the Union. This is neither a weight certificate for commercial trade purposes, nor an independent certification of product quality by either the Corn Refiners Association, Inc., or Vault Consulting, LLC; it is intended solely to describe product that has been certified by producers and any commercial handlers for customs clearance purposes.


AUDIT CONTROL NO. 0751 TTT

WHITE Original to company product

YELLOW Retain this copy for company records

PINK Return this copy to: Vault Consulting, LLC
11710 Plaza America Drive, Suite 350, Reston, VA 20190-4745

17CE0919



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/338 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

Per la Commissione,
a nome del presidente
Jerzy PLEWA

Direttore generale
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.




ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	232,7
	MA	95,7
	TR	98,6
	ZZ	142,3
0707 00 05	MA	64,9
	TR	199,6
	ZZ	132,3
0709 91 00	EG	113,1
	ZZ	113,1
0709 93 10	MA	55,2
	TR	163,9
	ZZ	109,6
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	46,9
	IL	78,9
	MA	47,0
	TN	49,5
	TR	75,0
	ZZ	59,5
	EG	100,8
0805 21 10, 0805 21 90, 0805 29 00	IL	125,6
	MA	103,8
	TR	88,3
	ZZ	104,6
	IL	117,0
0805 22 00	MA	97,2
	ZZ	107,1
	EG	82,4
0805 50 10	TR	74,4
	ZZ	78,4
	EG	82,4
0808 30 90	CL	125,5
	CN	85,6
	ZA	109,7
	ZZ	106,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (UE) 2017/339 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 2016
relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti nel 2016

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, in particolare il secondo comma del punto 14,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 ⁽²⁾ del Consiglio ha fissato un margine per imprevisti che può arrivare fino allo 0,03 % del reddito nazionale lordo dell'Unione.
- (2) Conformemente all'articolo 6 di detto regolamento, la Commissione ha calcolato l'importo assoluto del margine per imprevisti per il 2016 ⁽³⁾.
- (3) Dopo avere esaminato tutte le altre possibilità finanziarie per reagire alle circostanze impreviste entro il massimale d'impegno del 2016 per la rubrica 3 (*Sicurezza e cittadinanza*) del quadro finanziario pluriennale e dopo aver mobilitato lo strumento di flessibilità per l'intero importo di 1 530 milioni di EUR disponibile nel 2016, appare necessario mobilitare il margine per imprevisti per far fronte alle esigenze derivanti dalla crisi migratoria, dei rifugiati e della sicurezza con l'aumento degli stanziamenti d'impegno a titolo del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016 oltre il massimale d'impegno della rubrica 3.
- (4) Tenuto conto di questa situazione molto particolare, si considerano soddisfatte le condizioni per ricorrere allo strumento di ultima istanza di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2016, il margine per imprevisti è mobilitato per erogare l'importo di 240,1 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno oltre il massimale d'impegno della rubrica 3 del quadro finanziario pluriennale.

Articolo 2

L'importo di 240,1 milioni di EUR in stanziamenti d'impegno di cui all'articolo 1 è detratto integralmente dal margine entro il massimale d'impegno della rubrica 5 (*Amministrazione*) del quadro finanziario pluriennale per l'esercizio 2016.

⁽¹⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 22 maggio 2015, sull'adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2016 all'evoluzione dell'RNL [COM(2015) 0320].



Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK

17CE0921



DECISIONE (UE) 2017/340 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 2016
relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla
Germania

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽²⁾, in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza per dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.
- (2) Per il Fondo è fissato un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Il 19 agosto 2016 la Germania ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo in seguito a una serie di inondazioni estremamente intense e di breve durata che hanno colpito la regione della Bassa Baviera nei mesi di maggio e giugno 2016.
- (4) La domanda della Germania è conforme alle condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario del Fondo, come stabilito dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.
- (5) È opportuno pertanto procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Germania.
- (6) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2016, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato per erogare alla Germania l'importo di 31 475 125 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

⁽¹⁾ GUL 311 del 14.11.2002, pag. 3.

⁽²⁾ GUC 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884).



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 14 dicembre 2016.

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK

17CE0922



**DECISIONE (UE) 2017/341 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 2016**

**relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una
domanda presentata dalla Spagna — EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽²⁾, in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a motivo del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale o in conseguenza di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto dall'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) In data 21 giugno 2016 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi in 29 imprese del settore automobilistico in Spagna, integrandola con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
- (4) In conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la domanda della Spagna è considerata ricevibile, in quanto gli esuberi hanno un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale, regionale o nazionale.
- (5) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 856 800 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Spagna.
- (6) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2016, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 856 800 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

⁽¹⁾ G.U.L. 347 del 20.12.2013, pag. 855.

⁽²⁾ G.U.C. 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (G.U.L. 347 del 20.12.2013, pag. 884).



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 14 dicembre 2016.

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2016

Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ

Per il Consiglio
Il presidente
I. KORČOK

17CE0923



**DECISIONE (UE) 2017/342 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 2016**

**relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio
immediate per far fronte all'attuale crisi migratoria, dei rifugiati e della sicurezza**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, in particolare il punto 12,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Lo strumento di flessibilità è destinato a permettere il finanziamento di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più rubriche.
- (2) Il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è pari a 471 milioni di EUR (a prezzi 2011), come stabilito all'articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) In considerazione delle esigenze urgenti, è necessario mobilitare importi supplementari sostanziali per finanziare misure intese ad attenuare l'attuale crisi migratoria, dei rifugiati e della sicurezza.
- (4) Dopo aver vagliato tutte le possibilità di riassegnazione degli stanziamenti nell'ambito della rubrica di spesa 3 (*Sicurezza e cittadinanza*), si rende necessario mobilitare lo strumento di flessibilità per un importo pari a 530,0 milioni di EUR oltre il massimale della rubrica 3 per integrare il finanziamento disponibile nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2017, al fine di finanziare misure nel settore della migrazione, dei rifugiati e della sicurezza.
- (5) Sulla base del profilo dei pagamenti previsto, gli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilitazione dello strumento di flessibilità dovrebbero essere scaglionati su vari esercizi di bilancio e sono stimati a 238,3 milioni di EUR nel 2017, a 91,0 milioni di EUR nel 2018, a 141,9 milioni di EUR nel 2019 e a 58,8 milioni di EUR nel 2020.
- (6) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione dello strumento di flessibilità, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dall'inizio dell'esercizio 2017,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2017, lo strumento di flessibilità è mobilitato per erogare l'importo di 530,0 milioni di EUR in stanziamenti di impegno nella rubrica 3 (*Sicurezza e cittadinanza*).


Detto importo è utilizzato per finanziare misure volte a gestire l'attuale crisi migratoria, dei rifugiati e della sicurezza.

2. Sulla base del profilo dei pagamenti previsto, gli stanziamenti di pagamento corrispondenti alla mobilitazione dello strumento di flessibilità saranno pari a:

- a) 238,3 milioni di EUR nel 2017;
- b) 91,0 milioni di EUR nel 2018;

⁽¹⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).



- c) 141,9 milioni di EUR nel 2019;
- d) 58,8 milioni di EUR nel 2020.

Gli importi specifici per ciascun esercizio finanziario sono autorizzati conformemente alla procedura annuale di bilancio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2016

Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ

Per il Consiglio
Il presidente
I. KORČOK

17CE0924



**DECISIONE (UE) 2017/343 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 2016**

**relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli
anticipi sul bilancio generale dell'Unione per il 2017**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽²⁾, in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza per dimostrare solidarietà alla popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.
- (2) Per tale Fondo è fissato un massimale dell'importo pari a 500 000 000 EUR (ai prezzi del 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) L'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2012/2002 prevede, laddove necessario per garantire la tempestiva disponibilità di risorse di bilancio, la possibilità di mobilitare il Fondo per un importo fino ad un massimo di 50 000 000 EUR per il versamento di anticipi e di iscrivere i corrispondenti stanziamenti nel bilancio generale dell'Unione.
- (4) Al fine di garantire la tempestiva disponibilità di risorse sufficienti nel bilancio generale dell'Unione per il 2017, il Fondo dovrebbe essere mobilitato per un importo pari a 50 000 000 EUR per il versamento degli anticipi.
- (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2017,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione fissato per l'esercizio 2017, una somma pari a 50 000 000 EUR di stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata per il versamento di anticipi a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GUL 311 del 14.11.2002, pag. 3.

⁽²⁾ GUC 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884).



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1º gennaio 2017.

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente

M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK

17CE0925



DECISIONE (UE) 2017/344 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 14 dicembre 2016
relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti nel 2017

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽¹⁾, in particolare il punto 14, secondo capoverso,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽²⁾ ha fissato un margine per imprevisti che può arrivare fino allo 0,03 % del reddito nazionale lordo dell'Unione.
- (2) Conformemente all'articolo 6 di tale regolamento, la Commissione ha calcolato l'importo assoluto del margine per imprevisti per il 2017 ⁽³⁾.
- (3) Dopo avere esaminato tutte le altre possibilità finanziarie per reagire alle circostanze impreviste entro i massimali d'impegno del 2017 della rubrica 3 (*Sicurezza e cittadinanza*) e della rubrica 4 (*Ruolo mondiale dell'Europa*) del quadro finanziario pluriennale, e tenuto conto della mobilitazione dello strumento di flessibilità per l'intero importo di 530 milioni di EUR disponibile nel 2017, risulta necessario mobilitare il margine per imprevisti per far fronte al fabbisogno derivante dalla crisi migratoria, dei rifugiati e della sicurezza aumentando gli stanziamenti d'impegno nel bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2017 oltre i limiti dei massimali d'impegno fissati per le rubriche 3 e 4 del quadro finanziario pluriennale.
- (4) Tenuto conto di questa situazione molto particolare, si considerano soddisfatte le condizioni per ricorrere allo strumento di ultima istanza di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013.
- (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del margine per imprevisti, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dall'inizio dell'esercizio 2017,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2017, il margine per imprevisti è mobilitato per fornire l'importo di 1 176 030 960 EUR in stanziamenti d'impegno oltre i limiti del massimale d'impegno della rubrica 3 (*Sicurezza e cittadinanza*) e di 730 120 000 EUR in stanziamenti d'impegno oltre i limiti del massimale d'impegno della rubrica 4 (*Ruolo mondiale dell'Europa*) del quadro finanziario pluriennale.

⁽¹⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

⁽³⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 30 giugno 2016: Adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2017 all'evoluzione dell'RNL [COM(2016) 311].



Articolo 2

L'importo totale di 1 906 150 960 EUR in stanziamenti d'impegno derivante dall'articolo 1 è detratto dai margini al di sotto dei massimali d'impegno fissati per gli esercizi dal 2017 al 2019 delle seguenti rubriche del quadro finanziario pluriennale:

- a) 2017:
 - i) rubrica 2 (*Crescita sostenibile — Risorse naturali*): 575 000 000 EUR
 - ii) rubrica 5 (*Amministrazione*): 507 268 804 EUR;
- b) 2018: rubrica 5 (*Amministrazione*): 570 000 000 EUR;
- c) 2019: rubrica 5 (*Amministrazione*): 253 882 156 EUR.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Fatto a Strasburgo, il 14 dicembre 2016

Per il Parlamento europeo

Il presidente


M. SCHULZ

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK

17CE0926



DECISIONE (PESC) 2017/345 DEL CONSIGLIO**del 27 febbraio 2017****che modifica la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 ⁽¹⁾ relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»), che fra l'altro ha attuato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016).
- (2) Il 30 novembre 2016 il Consiglio di sicurezza ONU ha adottato l'UNSCR 2321 (2016), in cui ha espresso la sua più viva preoccupazione per il test nucleare effettuato dalla RPDC il 9 settembre 2016 in violazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU, condannando inoltre le attività relative al nucleare e ai missili balistici in corso nel paese, che rappresenta una grave violazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU, e ha accertato il persistere di una chiara minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali nella regione e al di fuori di essa.
- (3) Nell'UNSCR 2321 (2016), il Consiglio di sicurezza ONU esprime la sua preoccupazione per il fatto che i bagagli personali e i bagagli da stiva delle persone in arrivo o in partenza dalla RPDC possano essere utilizzati per trasportare prodotti la cui fornitura, vendita, o trasferimento sono vietati dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016) e chiarisce che, ai fini dell'applicazione dell'UNSCR 2270 (2016), punto 18, tali bagagli costituiscono «carichi», facendo così riferimento all'obbligo di ispezione dei carichi.
- (4) Nell'UNSCR 2321 (2016), il Consiglio di sicurezza ONU chiede agli Stati membri di ridurre il numero di personale delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari della RPDC.
- (5) Nell'UNSCR 2321 (2016), il Consiglio di sicurezza ONU esprime la sua preoccupazione per il fatto che prodotti vietati possano essere trasportati da e verso la RPDC su strada e per ferrovia e sottolinea che l'obbligo di ispezione dei carichi che si trovano o transitano nel territorio degli Stati membri interessati, di cui alla UNSCR 2270 (2016), punto 18, comprende i carichi trasportati su strada e per ferrovia.
- (6) La UNSCR 2321 (2016) osserva che, ai fini della sua propria applicazione e di quella delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), il termine «transito» comprende, tra l'altro, il passaggio di persone nei terminal dell'aeroporto internazionale di uno Stato per raggiungere una destinazione situata in un altro Stato, indipendentemente dal fatto che, in detto aeroporto, tali persone siano sottoposte o meno ai controlli doganali o dei passaporti.
- (7) L'UNSCR 2321 (2016) introduce una quantità massima di carbone che può essere importato dalla RPDC e istituisce un relativo meccanismo di monitoraggio e verifica. Nell'ambito di tale meccanismo, gli Stati membri che importano carbone dalla RPDC sono invitati a consultare periodicamente il sito web dell'ONU per accertare che la quantità complessiva di importazioni di carbone non sia stata raggiunta.
- (8) L'UNSCR 2321 (2016) ricorda che gli agenti diplomatici della RPDC hanno il divieto di esercitare attività professionali o commerciali a scopo di lucro nello Stato accreditatario.
- (9) Nell'UNSCR 2321 (2016), il Consiglio di sicurezza ONU esprime preoccupazione per il fatto che i cittadini nordcoreani siano inviati a lavorare in altri Stati allo scopo di guadagnare valute forti che la RPDC utilizza per i suoi programmi legati al nucleare e ai missili balistici e invita gli Stati membri a essere vigilanti rispetto a tale pratica.

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GUL 141 del 28.5.2016, pag. 79).



- (10) Nell'UNSCR 2321 (2016), il Consiglio di sicurezza ONU ribadisce la preoccupazione per il fatto che molto denaro in contanti possa essere utilizzato per eludere le misure imposte dal Consiglio di sicurezza e chiede agli Stati membri di vigilare per evitare tale rischio.
- (11) L'UNSCR 2321 (2016) esprime l'impegno del Consiglio di sicurezza ONU a favore di una soluzione pacifica, diplomatica e politica della situazione e ribadisce il suo sostegno ai colloqui a sei, di cui chiede la ripresa.
- (12) L'UNSCR 2321 (2016) afferma che le azioni della RPDC devono essere monitorate costantemente e che il Consiglio di sicurezza ONU è pronto a rafforzare, modificare, sospendere o revocare le misure, per quanto necessario alla luce della conformità del paese, e afferma la determinazione ad adottare ulteriori misure significative in caso di un ulteriore lancio o test nucleare da parte della RPDC.
- (13) È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure previste nella presente decisione.
- (14) È opportuno che gli Stati membri scambino con gli altri Stati membri le pertinenti informazioni al fine di sostenere l'efficace attuazione a livello di UE delle disposizioni della presente decisione.
- (15) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:

1) all'articolo 1, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:

- «h) taluni altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie elencati a norma del punto 4 della UNSCR 2321 (2016);
- i) qualsiasi altro prodotto figurante nell'elenco delle armi convenzionali a duplice uso [che deve essere] adottato dal comitato delle sanzioni a norma del punto 7 della UNSCR 2321 (2016).»;

2) l'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. È vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di oro, minerali di titanio, minerali di vanadio, altri minerali di terre rare, rame, nichel, argento e zinco, siano essi originari o meno del territorio della RPDC.»;

3) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 6 bis

1. È vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di statue, siano esse originarie o meno del territorio della RPDC.
2. Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni abbia dato la sua approvazione in anticipo secondo una valutazione caso per caso.
3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»;

4) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 6 ter

1. Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento diretti o indiretti alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di elicotteri e navi, siano tali beni originari o meno del territorio degli Stati membri.



2. Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni abbia dato la sua approvazione in anticipo secondo una valutazione caso per caso.
 3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente articolo.»;
- 5) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1. È vietato ai cittadini degli Stati membri approvvigionarsi nella RPDC, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, di carbone, ferro e minerali di ferro, siano essi originari o meno del territorio della RPDC. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti che devono essere contemplati dal presente paragrafo.
2. Il paragrafo 1 non si applica al carbone che, come confermato dallo Stato membro approvvigionante sulla base di informazioni credibili, sia originario di un territorio al di fuori della RPDC e trasportato attraverso tale paese solo per l'esportazione dal porto di Rajin (Rason), a condizione che lo Stato membro informi in anticipo il comitato delle sanzioni e che tali operazioni non siano collegate alla generazione di entrate per i programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) e 2321 (2016) o dalla presente decisione.
3. Il paragrafo 1 non si applica alle esportazioni totali, in tutti gli Stati membri dell'ONU, di carbone proveniente dalla RPDC la cui quantità non supera i 53 495 894 USD o, se è inferiore, 1 000 866 tonnellate metriche tra la data di adozione dell'UNSCR 2321 (2016), e il 31 dicembre 2016, come pure alle esportazioni totali, in tutti gli Stati membri dell'ONU, di carbone proveniente dalla RPDC la cui quantità non supera i 400 870 018 USD o, se è inferiore, 7 500 000 tonnellate metriche all'anno a partire dal 1° gennaio 2017, purché gli approvvigionamenti:
 - a) non coinvolgano persone o entità associate ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) e 2321 (2016), comprese le persone o le entità designate, le persone o le entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, le entità possedute o controllate dalle stesse in modo diretto o indiretto, oppure le persone o entità che aiutano ad eludere le sanzioni; e
 - b) abbiano esclusivamente scopi di sussistenza per i cittadini della RPDC e non siano collegati alla generazione di entrate per i programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) e 2321 (2016).
4. Uno Stato membro che si approvvigiona di carbone direttamente dalla RPDC notifica al comitato delle sanzioni il volume totale di tale approvvigionamento per ogni mese, entro 30 giorni dalla fine del mese in oggetto, tramite il modulo figurante nell'allegato V dell'UNSCR 2321(2016). Lo Stato membro comunica inoltre l'informazione notificata a questo riguardo al comitato delle sanzioni all'altro Stato membro e alla Commissione.
5. Il paragrafo 1 non si applica a operazioni relative a ferro e minerali di ferro di cui si è accertato che servono esclusivamente per scopi di sussistenza e che non sono collegate alla generazione di entrate per i programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016).»;

- 6) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1. È proibita la fornitura di sostegno finanziario pubblico o privato per gli scambi commerciali con la RPDC, compresa la concessione di crediti all'esportazione, garanzie o assicurazioni ai cittadini o a entità partecipanti in tali scambi della RPDC.
2. Il paragrafo 1 non si applica se il comitato delle sanzioni ha concesso l'approvazione in anticipo, secondo una valutazione caso per caso, la fornitura di sostegno finanziario.»;



7) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

1. È vietata l'apertura di succursali, filiali o uffici di rappresentanza di banche della RPDC, compresa la banca centrale della RPDC, sue succursali e filiali, e di altre entità finanziarie di cui all'articolo 13, punto 2), nel territorio degli Stati membri.
2. Le succursali, filiali o uffici di rappresentanza delle entità di cui al paragrafo 1 esistenti nel territorio degli Stati membri sono chiusi entro novanta giorni dall'adozione della UNSCR 2270 (2016).
3. A meno che sia stato approvato in anticipo dal comitato delle sanzioni, è vietato alle banche della RPDC, compresa la banca centrale della RPDC, sue succursali e filiali, e ad altre entità finanziarie di cui all'articolo 13, punto 2):
 - a) creare nuove imprese in partecipazione con banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri;
 - b) acquisire diritti di proprietà in banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri;
 - c) stabilire o mantenere relazioni bancarie di corrispondenza con banche soggette alla giurisdizione degli Stati membri.
4. Le imprese in partecipazione, i diritti di proprietà e le relazioni bancarie di corrispondenza ancora esistenti con banche della RPDC cessano entro novanta giorni dall'adozione della UNSCR 2270 (2016).
5. È vietata l'apertura di uffici di rappresentanza, succursali, filiali o conti bancari nella RPDC a istituti finanziari ubicati nel territorio degli Stati membri o sotto la loro giurisdizione.
6. Gli uffici di rappresentanza, le succursali o i conti bancari esistenti nella RPDC sono chiusi entro novanta giorni dall'adozione della UNSCR 2321 (2016).
7. Il paragrafo 6 non si applica se il comitato delle sanzioni stabilisce, in una valutazione caso per caso, che tali uffici, succursali o conti sono necessari per l'inoltro di aiuti umanitari o per le attività di missioni diplomatiche nella RPDC a norma delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, per le attività delle Nazioni Unite o delle sue agenzie specializzate o relative organizzazioni, o per ogni eventuale altro fine in conformità con le UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016).»;


8) l'articolo 16, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

«6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sequestrare e smaltire, ad esempio distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da quello di origine o destinazione a fini di smaltimento, i prodotti di cui sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016), che sono individuati durante le ispezioni, nel rispetto degli obblighi loro incombenti ai sensi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU applicabili, compresa l'UNSCR 1540 (2004).»;

9) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 18 bis

1. Uno Stato membro che è lo Stato di bandiera di una nave designata dal comitato delle sanzioni procede, se il comitato ha così specificato, alla dismissione della bandiera della nave.
2. Uno Stato membro che è lo Stato di bandiera di una nave designata dal comitato delle sanzioni dirige la nave, se il comitato ha così specificato, nel porto indicato dallo stesso comitato, in coordinamento con lo Stato di approdo.
3. Gli Stati membri vietano a una nave l'ingresso nei loro porti, se la designazione del comitato delle sanzioni ha così specificato, salvo in caso di emergenza o in caso di ritorno al porto di partenza della nave.
4. Gli Stati membri assoggettano una nave, se la designazione del comitato delle sanzioni ha così specificato, a un provvedimento di congelamento dei beni.
5. L'allegato IV riporta le navi di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo designate dal comitato delle sanzioni conformemente al punto 12 dell'UNSCR 2321 (2016).»;



10) l'articolo 20 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il paragrafo 1 non si applica laddove il comitato delle sanzioni conceda preventiva approvazione secondo una valutazione caso per caso.»;

b) il paragrafo 3 è soppresso;

11) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 20 bis

È vietato l'approvvigionamento di servizi navali o aerei dalla RPDC.»;

12) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Gli Stati membri revocano la registrazione di qualsiasi nave la cui proprietà, controllo o esercizio sia della RPDC e non registrano alcuna delle navi la cui registrazione sia stata revocata da un altro Stato a norma del punto 24 della UNSCR 2321 (2016).»;

13) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

1. È vietato registrare navi nella RPDC, ottenere per una nave l'autorizzazione a battere bandiera della RPDC, possedere, dare in locazione, esercire o fornire qualsiasi classificazione, certificazione di nave o servizio associato, o assicurare qualsiasi nave battente bandiera della RPDC.

2. Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni abbia concesso approvazione in anticipo secondo una valutazione caso per caso.

3. È vietata la prestazione, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dai territori degli Stati membri, di servizi di assicurazione o riassicurazione di navi la cui proprietà, controllo o esercizio sia della RPDC, incluso con mezzi illeciti.

4. Il paragrafo 3 non si applica qualora il comitato delle sanzioni stabilisca, secondo una valutazione caso per caso, che la nave è impegnata in attività svolte esclusivamente per scopi di sussistenza, che non saranno utilizzate da persone o entità della RPDC per generare entrate, o esclusivamente per scopi umanitari.»;

14) all'articolo 23 è aggiunto il paragrafo seguente:


«12. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per limitare l'ingresso o il transito nel loro territorio di membri del governo della RPDC, funzionari di tale governo e membri delle forze armate della RPDC, se tali membri o funzionari sono associati ai programmi della RPDC legati al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietati dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) e 2321 (2016).»;

15) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 24 bis

1. Qualora uno Stato membro stabilisca che una persona lavora per conto o sotto la direzione di un istituto bancario o finanziario della RPDC, lo Stato membro espelle la persona dal proprio territorio al fine di rimpatriarla nello Stato di cittadinanza, conformemente al diritto applicabile.

2. Il paragrafo 1 non si applica qualora la presenza della persona sia richiesta ai fini di un procedimento giudiziario o esclusivamente a fini medici o di sicurezza o ad altri fini umanitari, ovvero qualora il comitato delle sanzioni abbia stabilito, in una valutazione caso per caso, che l'espulsione della persona sarebbe contrario agli obiettivi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) e 2321 (2016).»;



16) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

«Articolo 30

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vigilare al fine di impedire che a cittadini della RPDC sia impartita, nel proprio territorio o da propri cittadini, un'istruzione o una formazione specialistica in discipline che contribuirebbero ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione e allo sviluppo di vettori di armi nucleari da parte della RPDC, compresa un'istruzione o una formazione in fisica avanzata, simulazione al computer avanzata e relative scienze informatiche, navigazione geospaziale, ingegneria nucleare, ingegneria aerospaziale, ingegneria aeronautica e relative discipline, scienza dei materiali avanzata, ingegneria chimica avanzata, ingegneria meccanica avanzata, ingegneria elettrica avanzata e ingegneria industriale avanzata.

2. Gli Stati membri sospendono la cooperazione scientifica e tecnica con persone o gruppi patrocinati a titolo ufficiale dalla RPDC o in rappresentanza della RPDC, fatta eccezione per gli scambi di natura medica, a meno che:

- a) nei casi di cooperazione scientifica o tecnica nei settori della scienza e della tecnologia nucleari, dell'ingegneria e tecnologia aerospaziale e aeronautica, o delle tecniche e metodi di produzione industriale avanzati, il comitato per le sanzioni abbia stabilito, in una valutazione caso per caso, che una determinata attività non contribuirà alle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o ai programmi in relazione ai missili balistici della RPDC; o
- b) in tutti gli altri casi di cooperazione scientifica o tecnica, lo Stato membro impegnato nella cooperazione scientifica o tecnica stabilisca che l'attività in questione non contribuirà alle attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o ai programmi in relazione ai missili balistici della RPDC e notifichi in anticipo al comitato delle sanzioni tale decisione.»;

17) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 31 bis

È vietato a una rappresentanza diplomatica o a un ufficio consolare della RPDC, nonché ai loro membri della RPDC, possedere o controllare conti bancari nell'Unione, a esclusione di un conto nello Stato membro o negli Stati membri in cui la missione o l'ufficio è ospitato o presso il quale i loro membri sono accreditati.»;

18) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 31 ter

1. È vietato dare in locazione beni immobili alla RPDC o metterli altrimenti a sua disposizione, o l'utilizzo di beni immobili da parte della RPDC o a suo beneficio, per fini diversi dalle attività diplomatiche o consolari.

2. È inoltre vietato prendere in locazione dalla medesima beni immobili situati al di fuori del territorio della RPDC.»;

19) l'articolo 33, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio esegue le modifiche degli allegati I e IV sulla scorta di quanto determinato dal Consiglio di sicurezza o dal comitato.»;

20) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 36 bis

In deroga alle misure imposte dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) o 2321 (2016), purché il comitato delle sanzioni abbia accertato che la deroga è necessaria per agevolare il lavoro delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso nella RPDC a favore della popolazione civile della stessa RPDC, l'autorità competente di uno Stato membro concede l'autorizzazione necessaria.»;

21) è aggiunto l'allegato IV che figura nell'allegato della presente decisione.



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017


Per il Consiglio
Il presidente
K. MIZZI

—
ALLEGATO

«ALLEGATO IV

Elenco delle navi di cui all'articolo 18 *bis*»

17CE0927



DECISIONE (PESC) 2017/346 DEL CONSIGLIO**del 27 febbraio 2017****che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/440/PESC ⁽¹⁾ relativa alla nomina del sig. Stavros LAMBRINIDIS quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per i diritti umani. Il mandato dell'RSUE scade il 28 febbraio 2017.
- (2) Il 20 luglio 2015 il Consiglio ha adottato, il piano d'azione UE sui diritti umani e la democrazia per il periodo 2015-2019.
- (3) È opportuno prorogare il mandato dell'RSUE di altri 24 mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Rappresentante speciale dell'Unione europea**


Il mandato del sig. Stavros LAMBRINIDIS quale RSUE per i diritti umani è prorogato fino al 28 febbraio 2019. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini anticipatamente sulla base di una valutazione da parte del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

*Articolo 2***Obiettivi politici**

Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in materia di diritti umani, stabiliti nel trattato sull'Unione europea, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché nel quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia e nel piano d'azione dell'Unione sui diritti umani e la democrazia:

- a) potenziare l'efficacia, la presenza e la visibilità dell'Unione per la protezione e promozione dei diritti umani nel mondo, in particolare approfondendo la cooperazione e il dialogo politico dell'Unione con i paesi terzi, i partner pertinenti, le imprese, la società civile e le organizzazioni internazionali e regionali, nonché agendo nei pertinenti consessi internazionali;
- b) potenziare il contributo dell'Unione al rafforzamento della democrazia e della costruzione istituzionale, dello Stato di diritto, del buon governo, del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutto il mondo;
- c) migliorare la coerenza dell'azione dell'Unione in materia di diritti umani e l'inclusione dei diritti umani in tutti i settori dell'azione esterna dell'Unione.

⁽¹⁾ Decisione 2012/440/PESC del Consiglio, del 25 luglio 2012, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani (G.U.L. 200 del 27.7.2012, pag. 21).



*Articolo 3***Mandato**

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:

- a) contribuire all'attuazione della politica dell'Unione sui diritti umani, in particolare il quadro strategico dell'UE sui diritti umani e la democrazia e il piano d'azione dell'UE sui diritti umani e la democrazia, anche formulando raccomandazioni a tale riguardo;
- b) contribuire all'attuazione degli orientamenti, degli strumenti e dei piani d'azione dell'Unione sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale;
- c) potenziare il dialogo con i governi dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali e regionali in materia di diritti umani, nonché con le organizzazioni della società civile e altri attori pertinenti al fine di garantire l'efficacia e la visibilità della politica dell'Unione in materia di diritti umani;
- d) contribuire a una maggiore coerenza delle politiche e delle azioni dell'Unione nell'ambito della protezione e della promozione dei diritti umani, in particolare apportando contributi alla formulazione di politiche pertinenti dell'Unione.

*Articolo 4***Esecuzione del mandato**

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.
3. L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti per assicurare la coerenza del rispettivo operato nell'ambito dei diritti umani.

*Articolo 5***Finanziamento**

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1° marzo 2017 al 28 febbraio 2018 è pari a 860 000 EUR.
2. L'importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l'RSUE è deciso dal Consiglio.
3. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
4. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

*Articolo 6***Costituzione e composizione della squadra**

1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa tempestivamente il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.



2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.
4. Il personale dell'RSUE è ubicato presso i competenti uffici del SEAE o le delegazioni dell'Unione per assicurare la coerenza e la corrispondenza delle loro rispettive attività.

Articolo 7

Sicurezza delle informazioni classificate UE

L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 8

Accesso alle informazioni e supporto logistico

1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell'Unione e le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico all'RSUE.

Articolo 9

Sicurezza

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e in funzione della situazione della sicurezza nell'area di sua competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la sua area di competenza e al suo interno nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e che comprenda un piano di emergenza e di evacuazione;
- b) provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area di sua competenza;
- c) provvedendo affinché tutti i membri della squadra schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nell'area di sua competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;
- d) provvedendo affinché siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio all'AR, e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito delle relazioni sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

⁽¹⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (G.U.L. 274 del 15.10.2013, pag. 1).



*Articolo 10***Relazioni**

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS mediante relazioni orali e scritte. Se del caso, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio, in particolare al gruppo «Diritti umani». Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

*Articolo 11***Coordinamento**

1. L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente, ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle degli Stati membri e della Commissione, nonché, se del caso, con quelle degli altri rappresentanti speciali dell'Unione europea. L'RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni dell'Unione.

2. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con i pertinenti capimissione degli Stati membri, con i capi delle delegazioni dell'Unione, nonché con i capi o comandanti delle missioni e operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune e, se del caso, altri rappresentanti speciali dell'Unione europea. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato.

3. L'RSUE mantiene stretti contatti, ricerca complementarità e sinergie con altri attori internazionali e regionali a livello centrale e sul campo. L'RSUE ricerca contatti regolari con le organizzazioni della società civile, sia a livello centrale che sul campo.

*Articolo 12***Riesame**

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 30 novembre 2018.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. MIZZI

17CE0928



DECISIONE (PESC) 2017/347 DEL CONSIGLIO**del 27 febbraio 2017****che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 gennaio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/77 ⁽¹⁾ che nomina il sig. Lars-Gunnar WIGEMARK rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) in Bosnia-Erzegovina (BiH). Il mandato dell'RSUE giunge a scadenza il 28 febbraio 2017.
- (2) Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato per un periodo di altri sedici mesi.
- (3) L'RSUE espletterà il mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Rappresentante speciale dell'Unione europea**

Il mandato del sig. Lars-Gunnar WIGEMARK quale RSUE in Bosnia-Erzegovina (BiH) è prorogato fino al 30 giugno 2018. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del Comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

*Articolo 2***Obiettivi politici**

1. Il mandato dell'RSUE si basa sui seguenti obiettivi politici dell'Unione in BiH:
 - a) continui progressi nel processo di stabilizzazione e associazione;
 - b) una BiH stabile, vitale, pacifica, multietnica e unita che cooperi pacificamente con i suoi vicini; e
 - c) garantire che la BiH sia avviata in modo irreversibile sul cammino che porterà all'adesione all'UE.
2. L'Unione continuerà altresì a sostenere l'attuazione dell'accordo quadro generale per la pace (GFAP) in BiH.

*Articolo 3***Mandato**

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha mandato di:

- a) offrire la consulenza dell'Unione e i suoi buoni uffici nel processo politico, in particolare con la promozione del dialogo tra i diversi livelli di governo;
- b) assicurare la coerenza dell'azione dell'Unione;

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2015/77 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina (GU L 13 del 20.1.2015, pag. 7).



- c) facilitare i progressi su priorità politiche, economiche ed europee, in particolare favorendo l'attuazione del meccanismo di coordinamento per le questioni UE e la costante attuazione del programma di riforme;
- d) monitorare e offrire consulenza alle autorità esecutive e legislative a tutti i livelli dell'amministrazione in BiH e stabilire contatti con le autorità e i partiti politici in BiH;
- e) assicurare l'attuazione degli sforzi dell'Unione nell'intera gamma di attività in materia di stato di diritto e di riforma del settore della sicurezza, promuovere il coordinamento globale degli sforzi dell'Unione per far fronte alla criminalità organizzata e alla corruzione, nonché al terrorismo, fornire orientamento politico locale al riguardo e, in tale contesto, fornire all'AR e alla Commissione valutazioni e consulenza in funzione delle necessità;
- f) fornire sostegno per rafforzare e rendere più efficace l'interfaccia tra giustizia penale e polizia in BiH, nonché per le iniziative che mirano a rafforzare l'efficienza e l'imparzialità delle istituzioni giudiziarie, in particolare il dialogo strutturato sulla giustizia;
- g) fatta salva la catena di comando militare, fornire al comandante della forza UE orientamenti politici su questioni militari aventi una dimensione politica locale, soprattutto per quanto riguarda le operazioni sensibili, e sulle relazioni con le autorità locali e i media locali e contribuire alle consultazioni sulla revisione strategica di EUFOR/ALTHEA; consultare il comandante della forza UE prima di assumere iniziative politiche che possano incidere sulla situazione della sicurezza e coordinare per quanto riguarda i messaggi coerenti alle autorità locali e ad altre organizzazioni internazionali;
- h) coordinare e attuare gli sforzi dell'Unione in materia di comunicazione su questioni relative all'UE all'opinione pubblica in BiH;
- i) promuovere il processo di integrazione nell'UE mediante iniziative mirate di diplomazia pubblica e di divulgazione dell'UE intese ad assicurare un più ampio sostegno e una più ampia comprensione a livello di opinione pubblica della BiH su questioni connesse con l'UE, anche mediante attori della società civile locale;
- j) contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in BiH, conformemente alla politica e agli orientamenti dell'UE in materia di diritti umani;
- k) avviare un dialogo con le autorità competenti della BiH sulla loro piena collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY);
- l) in linea con il processo di integrazione nell'UE, assistere, facilitare e monitorare il dialogo politico sui necessari cambiamenti costituzionali e legislativi rilevanti e fornire consulenza al riguardo;
- m) mantenere stretti contatti e procedere a strette consultazioni con l'alto rappresentante in BiH e altre pertinenti organizzazioni internazionali che operano nel paese; in tale contesto, informare il Consiglio circa le discussioni in loco relative alla presenza internazionale nel paese, tra cui l'ufficio dell'alto rappresentante;
- n) fornire, se necessario, consulenza all'AR riguardo alle persone fisiche o giuridiche che potrebbero essere oggetto di misure restrittive in considerazione della situazione in BiH;
- o) fatta salva la pertinente catena di comando, fornire aiuto per garantire che tutti gli strumenti dell'Unione siano applicati sul campo in modo coerente per conseguire gli obiettivi politici dell'Unione.

Articolo 4

Esecuzione del mandato

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE orientamento strategico e direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.
3. L'RSUE opera in stretto coordinamento con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.



*Articolo 5***Finanziamento**

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1° marzo 2017 al 30 giugno 2018 è pari a 7 690 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'RSUE è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'RSUE.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

*Articolo 6***Costituzione e composizione della squadra**

1. Per coadiuvare l'RSUE nell'esecuzione del suo mandato è assegnato apposito personale al fine di contribuire alla coerenza, alla visibilità e all'efficacia dell'azione globale dell'Unione in BiH. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE tiene informati senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro che l'ha distaccato, dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative rispettivamente dello Stato membro che l'ha distaccato, dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato o del SEAE e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

*Articolo 7***Privilegi e immunità dell'RSUE e del suo personale**

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono convenuti con le parti ospitanti a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.


*Articolo 8***Sicurezza delle informazioni classificate UE**

L'RSUE e i membri della squadra dell'RSUE rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio ⁽¹⁾.

*Articolo 9***Accesso alle informazioni e supporto logistico**

1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.
2. La delegazione dell'Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

⁽¹⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (G.U.L. 274 del 15.10.2013, pag. 1).



*Articolo 10***Sicurezza**

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e sulla base della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, che contenga le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza e compreso un piano di emergenza e di evacuazione della missione;
- b) provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area di competenza;
- c) assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area geografica, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;
- d) assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione sull'esecuzione del mandato.

*Articolo 11***Relazioni**


L'RSUE fornisce periodicamente all'AR e al CPS relazioni orali e scritte. Se necessario, riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». Ai sensi dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

*Articolo 12***Coordinamento**

1. L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.
2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi missione degli Stati membri e i capi delle delegazioni dell'Unione nella regione. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con soggetti internazionali e regionali sul campo e provvede in particolare a uno stretto coordinamento con l'alto rappresentante in BiH.
3. A sostegno delle operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, l'RSUE, unitamente ad altri attori dell'Unione presenti sul campo, migliora la diffusione e la condivisione di informazioni tra detti attori dell'Unione nell'intento di giungere a un livello elevato di consapevolezza e di valutazione comune delle situazioni.

*Articolo 13***Assistenza in relazione ai reclami**

L'RSUE e il suo personale contribuiscono a fornire elementi per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE in BiH e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.



*Articolo 14***Riesame**

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro il 30 settembre 2017 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 31 marzo 2018.

*Articolo 15***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. MIZZI

17CE0929



DECISIONE (PESC) 2017/348 DEL CONSIGLIO**del 27 febbraio 2017****che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Kosovo ***

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 agosto 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1338 che modifica la decisione (PESC) 2015/2052 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo ⁽¹⁾ e che nomina la sig.ra Nataliya APOSTOLOVA quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Kosovo. Il mandato dell'RSUE scade il 28 febbraio 2017.
- (2) È opportuno prorogare il mandato dell'RSUE di altri 16 mesi.
- (3) L'RSUE espletterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Rappresentante speciale dell'Unione europea**

Il mandato della sig.ra Nataliya APOSTOLOVA quale RSUE è prorogato fino al 30 giugno 2018. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

*Articolo 2***Obiettivi politici**


Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in Kosovo. Questi includono un ruolo guida nella promozione di un Kosovo stabile, vitale, pacifico, democratico e multi-etnico; il rafforzamento della stabilità della regione e il contributo alla cooperazione regionale e alle relazioni di buon vicinato nei Balcani occidentali; la promozione di un Kosovo votato allo Stato di diritto e alla protezione delle minoranze e del patrimonio culturale e religioso; il sostegno alla prospettiva europea del Kosovo e al ravvicinamento all'Unione in linea con la prospettiva della regione e in conformità dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo dall'altra ⁽²⁾ («accordo di stabilizzazione e di associazione») e la decisione del Consiglio (UE) 2015/1988 ⁽³⁾, e in linea con le pertinenti conclusioni del Consiglio.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁽¹⁾ GUL 212 del 5.8.2016, pag. 109.

⁽²⁾ GUL 71 del 16.3.2016, pag. 3.

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/1988 del Consiglio, del 22 ottobre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra (GU L 290 del 6.11.2015, pag. 4).



*Articolo 3***Mandato**

Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:


- a) offrire la consulenza e il sostegno dell'Unione nel processo politico;
- b) promuovere il coordinamento politico generale dell'Unione in Kosovo;
- c) rafforzare la presenza dell'Unione in tutto il Kosovo e garantirne la coerenza e l'efficacia;
- d) fornire al capo della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) orientamenti politici a livello locale, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive;
- e) assicurare la coerenza dell'azione dell'Unione in Kosovo, anche nella gestione locale del processo di transizione di EULEX per il trasferimento finale delle attività all'ufficio dell'RSUE/UE e/o alle autorità locali, a seconda dei casi;
- f) sostenere la prospettiva europea del Kosovo e il ravvicinamento all'Unione in linea con la prospettiva della regione e in conformità dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e la decisione del Consiglio (UE) 2015/1988 conclusioni ai progressi del Kosovo verso l'Unione in linea con la prospettiva europea della regione, e in linea con le pertinenti conclusioni del Consiglio, mediante iniziative mirate di comunicazione pubblica e di divulgazione dell'Unione intese ad assicurare un più ampio sostegno e una più ampia comprensione a livello di opinione pubblica del Kosovo su questioni connesse con l'Unione, anche per quanto riguarda il lavoro svolto da EULEX;
- g) monitorare, assistere e facilitare, con tutti i mezzi e gli strumenti a disposizione dell'RSUE e con il sostegno dell'ufficio dell'UE in Kosovo, i progressi in merito alle priorità politiche, economiche ed europee, in linea con le rispettive competenze e responsabilità istituzionali, e sostenere l'attuazione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione anche mediante il programma di riforma europeo;
- h) contribuire allo sviluppo e al consolidamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Kosovo, anche in relazione alle donne e ai bambini, nonché alla protezione delle minoranze, conformemente alla politica e agli orientamenti dell'Unione in materia di diritti umani;
- i) fornire assistenza nell'attuazione del dialogo Belgrado-Pristina facilitato dall'Unione;
- j) sostenere il mandato delle sezioni specializzate e della procura specializzata, ove opportuno, anche mediante attività di comunicazione e sensibilizzazione.

*Articolo 4***Esecuzione del mandato**

1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.
3. L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi servizi competenti.

*Articolo 5***Finanziamento**

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato per il periodo dal 1° marzo 2017 al 30 giugno 2018 è pari a 3 615 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'RSUE è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'RSUE.



3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1. Per coadiuvare l'RSUE nell'esecuzione del suo mandato è assegnato apposito personale che contribuisca alla coerenza, alla visibilità e all'efficacia dell'azione globale dell'Unione in Kosovo. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa tempestivamente il Consiglio e la Commissione della composizione della sua squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro di invio, dell'istituzione di invio dell'Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato o del SEAE, e assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.

Articolo 7

Privilegi e immunità dell'RSUE e del suo personale

I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e dei membri del suo personale sono convenuti con le parti ospitanti, a seconda dei casi. Gli Stati membri e il SEAE forniscono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

1. L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza stabiliti dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio ⁽¹⁾.
2. L'AR è autorizzato a comunicare alla KFOR della NATO informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» prodotti ai fini dell'azione, in conformità delle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE.
3. L'AR è autorizzato a comunicare all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in funzione dei bisogni operativi dell'RSUE, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» prodotti ai fini dell'azione, in conformità delle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE. A tal fine sono adottate disposizioni a livello locale.
4. L'AR è autorizzato a comunicare ai terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'azione, coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio.

⁽¹⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (G.U.L. 274 del 15.10.2013, pag. 1).



*Articolo 9***Accesso alle informazioni e supporto logistico**

1. Gli Stati membri, la Commissione e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.
2. La delegazione dell'Unione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

*Articolo 10***Sicurezza**

Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato dell'RSUE e sulla base della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:

- a) stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato sugli orientamenti forniti dal SEAE, che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza un piano di emergenza e che comprenda un piano di evacuazione della missione;
- b) provvedendo affinché tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, tenuto conto della situazione nell'area di competenza;
- c) provvedendo affinché tutti i membri della squadra schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione in materia di sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati a tale area dal SEAE;
- d) provvedendo affinché siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato.

*Articolo 11***Relazioni**

L'RSUE riferisce periodicamente all'AR oralmente e per iscritto. L'RSUE riferisce periodicamente al CPS. Se necessario, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio. Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete COREU. L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». A norma dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.

*Articolo 12***Coordinamento**

1. L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle della Commissione e, se del caso, con quelle degli altri RSUE attivi nella regione. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.
2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i pertinenti capimissione degli Stati membri e con capi delle delegazioni dell'Unione nella regione. Essi si adoperano per assistere l'RSUE nell'esecuzione del mandato. L'RSUE fornisce orientamenti politici a livello locale al capo di EULEX KOSOVO, anche per quanto riguarda gli aspetti politici di questioni connesse a responsabilità esecutive. Se necessario, l'RSUE e il comandante civile delle operazioni si consultano reciprocamente.



3. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con pertinenti organi locali e altri soggetti internazionali e regionali sul campo.
4. L'RSUE, insieme ad altri soggetti dell'Unione presenti sul campo, assicura la diffusione e la condivisione di informazioni tra i soggetti dell'Unione sul teatro delle operazioni nell'intento di giungere ad un livello elevato di consapevolezza e valutazione comune della situazione.

Articolo 13

Assistenza in relazione ai reclami

L'RSUE e il suo personale contribuiscono a fornire elementi per rispondere a qualsiasi reclamo e obbligo derivante dai mandati dei precedenti RSUE per il Kosovo e forniscono assistenza amministrativa e accesso ai documenti rilevanti per tali finalità.

Articolo 14

Riesame

L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio all'AR, e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro il 30 settembre 2017 e una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 31 marzo 2018.

Articolo 15

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. MIZZI

17CE0930



**DECISIONE (PESC) 2017/349 DEL CONSIGLIO
del 27 febbraio 2017**

**che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo
delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:

- (1) Il 16 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/389/PESC ⁽¹⁾ relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR).
- (2) Il 12 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/2240 ⁽²⁾ che modifica la decisione 2012/389/PESC. Il nome della missione è stato modificato in EUCAP Somalia e il suo mandato è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018.
- (3) La decisione 2012/389/PESC dovrebbe essere modificata così da prevedere un importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1° marzo 2017 al 28 febbraio 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'articolo 13, paragrafo 1, della decisione 2012/389/PESC è aggiunto il comma seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EUCAP Somalia per il periodo dal 1° marzo 2017 al 28 febbraio 2018 è pari a EUR 22 950 000».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

Per il Consiglio
Il presidente
K. MIZZI

⁽¹⁾ GUL 187 del 17.7.2012, pag. 40.
⁽²⁾ GUL 337 del 13.12.2016, pag. 18.



DECISIONE (PESC) 2017/350 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2017

recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della
Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) In data 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC ⁽¹⁾.
- (2) In base a un riesame della decisione 2012/642/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive nei confronti della Bielorussia fino al 28 febbraio 2018.
- (3) Il Consiglio ha inoltre convenuto che l'esportazione di attrezzatura da biathlon verso la Bielorussia può essere autorizzata dagli Stati membri in conformità delle disposizioni applicabili in materia di licenze.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC.
- (5) La presente decisione dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2012/642/PESC è così modificata:

1) all'articolo 2, è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. L'articolo 1 non si applica all'attrezzatura da biathlon conforme alle specifiche definite nei regolamenti di eventi e competizioni dell'Unione internazionale di biathlon («IBU»);»

2) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

1. La presente decisione si applica fino al 28 febbraio 2018.

2. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. MIZZI

⁽¹⁾ Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/351 DELLA COMMISSIONE

del 24 febbraio 2017

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2017) 1261]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione di esecuzione, nelle sue parti I, II, III e IV, delimita ed elenca alcune zone di tali Stati membri, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica. Tale elenco comprende anche alcune zone della Lettonia e della Lituania.
- (2) Nel febbraio 2017 si sono verificati due focolai di peste suina africana nei suini domestici nel comune (novads) di Salaspils in Lettonia e nel comune distrettuale (rajono savivaldybė) di Biržai in Lituania, in zone che attualmente figurano nella parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Il verificarsi di tali focolai costituisce un aumento del livello di rischio che deve essere preso in considerazione. Di conseguenza, le pertinenti zone della Lettonia e della Lituania elencate nelle parti I e II dovrebbero essere ora elencate nella parte III di tale allegato.
- (3) Nel gennaio 2017 si sono verificati alcuni casi di peste suina africana nei cinghiali, nei comuni (novads) di Talsu e Tukuma in Lettonia, in due zone che attualmente figurano nella parte II dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE, ma in prossimità delle zone che figurano nella parte I della medesima decisione. Il verificarsi di tali casi costituisce un aumento del livello di rischio che deve essere preso in considerazione. Di conseguenza, le pertinenti zone della Lettonia dovrebbero essere ora elencate nella parte II di tale allegato e non nella parte I, mentre le nuove zone dovrebbero essere inserite nella parte I di detto allegato.
- (4) L'evoluzione della situazione epidemiologica attuale nell'Unione per quanto riguarda la peste suina africana nelle popolazioni di suini domestici e selvatici colpite dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione dei rischi zoonosanitari rappresentati da tale malattia in Lettonia e in Lituania. Affinché le misure di protezione contro la malattia stabilite nella decisione di esecuzione 2014/709/UE possano essere mirate e per prevenire l'ulteriore propagazione della peste suina africana nonché inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette a misure di protezione riportato nell'allegato di tale decisione di esecuzione, per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nell'attuale situazione epidemiologica in relazione a tale malattia in Lettonia e in Lituania.

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).



- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE I

1. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- the maakond of Hiiumaa.

2. Lettonia


Le seguenti zone in Lettonia:

- in the novads of Bauskas, the pagasti of Īslīces, Gailīšu, Brunavas and Ceraukstes,
- in the novads of Dobeles, the pagasti of Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru and Krimūnu, Dobeles, Berzes, the part of the pagasts of Jaunbērzes located to the West of road P98, and the pilsēta of Dobele,
- in the novads of Jelgavas, the pagasti of Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas and Sesavas,
- in the novads of Kandavas, the pagasti of Vānes and Matkules,
- in the novads of Kuldīgas, the pagasti of Rendas and Kables,
- in the novads of Saldus, the pagasti of Jaunlutriņu, Lutriņu and Šķēdes,
- in the novads of Talsu, the pagasts of Ģibuļu,
- in the novads of Ventspils, the pagasti of Vārves, Užavas, Jūrkalnes, Piltenes, Zīru, Ugāles, Usmas and Zlēku, the pilsēta of Piltene,
- the novads of Brocēnu,
- the novads of Rundāles,
- the novads of Tērvetes,
- the part of the novads of Stopiņu located to the West of roads V36, P4 and P5, streets Acones, Dauguļupes and river Dauguļupīte,
- the pilsēta of Bauska,
- the pilsēta of Talsi,
- the republikas pilsēta of Jelgava,
- the republikas pilsēta of Ventspils.

3. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- in the rajono savivaldybė of Jurbarkas, the seniūnijos of Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus and Juodaičių,
- in the rajono savivaldybė of Pakruojis, the seniūnijos of Klovainių, Rozalimo and Pakruojo,
- in the rajono savivaldybė of Panevėžys, the part of the Krekenavos seniūnija located to the west of the river Nevėžis,



- in the rajono savivaldybė of Pasvalys, the seniūnijos of Joniškėlio apylinkių, Joniškėlio miesto, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pasvalio miesto, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių and Vaškų,
- in the rajono savivaldybė of Raseiniai, the seniūnijos of Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pajūkių and Šiluvos,
- in the rajono savivaldybė of Šakiai, the seniūnijos of Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,
- the rajono savivaldybė of Radviliškis,
- the rajono savivaldybė of Vilkaviškis,
- the savivaldybė of Kalvarija,
- the savivaldybė of Kazlų Rūda,
- the savivaldybė of Marijampolė.

4. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

In the województwo warmińsko-mazurskie:

- the gminy of Kalinowo and Prostki in the powiat ełcki,
- the gmina of Biała Piska in powiat piski.

In the województwo podlaskie:

- the gminy Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Łapy and Poświętne in the powiat białostocki,
- the gminy of Brańsk with the city of Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, the part of the gmina of Bielsk Podlaski located to the West of the line created by road number 19 (going northwards from the city of Bielsk Podlaski) and prolonged by the eastern border of the city of Bielsk Podlaski and road number 66 (going southwards from the city of Bielsk Podlaski), the city of Bielsk Podlaski, the part of the gmina of Orla located to the West of road number 66, in the powiat bielski,
- the gminy of Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk and Perlejewo in the powiat siemiatycki,
- the gminy of Grabowo and Stawiski in the powiat kolneński,
- the gminy of Kołaki Kościelne, Szumowo, Zambrów with the city Zambrów in powiat zambrowski,
- the gminy of Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki in the powiat suwalski,
- the gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie with the city of Wysokie Mazowieckie, Czyżew in powiat wysokomazowiecki,
- the powiat augustowski,
- the powiat łomżyński,
- the powiat M. Białystok,
- the powiat M. Łomża,
- the powiat M. Suwałki,
- the powiat sejneński.



In the województwo mazowieckie:

- the gminy of Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń and Repki in the powiat sokołowski,
- the gminy of Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce and Zbuczyn in the powiat siedlecki,
- the powiat M. Siedlce,
- the gminy of Rzekuń, Troszyn, Czerwin and Goworowo in the powiat ostrołęcki,
- the gminy of Olszanka, Łosice and Platerów in the powiat łosicki,
- the powiat ostrowski.

In the województwo lubelskie:


- the gmina of Hanna in the powiat włodawski,
- the gminy of Kąkolewnica Wschodnia and Komarówka Podlaska in the powiat radzyński,
- the gminy of Międzyrzec Podlaski with the city of Międzyrzec Podlaski, Drelów, Rossosz, Sławatycze, Wisznica, Sosnówka, Łomazy and Tucznia in the powiat bialski.

PARTE II


1. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- the linn of Elva,
- the linn of Võhma,
- the linn of Kuressaare,
- the linn of Rakvere,
- the linn of Tartu,
- the linn of Viljandi,
- the maakond of Harjumaa (excluding the part of the vald of Kuusalu located to the South of road 1 (E20), the vald of Aegviidu and the vald of Anija),
- the maakond of Ida-Virumaa,
- the maakond of Läänemaa,
- the maakond of Pärnumaa,
- the maakond of Põlvamaa,
- the maakond of Võrumaa,
- the maakond of Valgamaa,
- the maakond of Raplamaa,
- the vald of Suure-Jaani,
- the part of the vald of Tamsalu located to the North-East of the Tallinn-Tartu railway,
- the vald of Tartu,



- the vald of Abja,
- the vald of Alatskivi,
- the vald of Haaslava,
- the vald of Haljala,
- the vald of Tarvastu,
- the vald of Nõo,
- the vald of Ülenurme,
- the vald of Tähtvere,
- the vald of Rõngu,
- the vald of Rannu,
- the vald of Konguta,
- the vald of Puhja,
- the vald of Halliste,
- the vald of Kambja,
- the vald of Karksi,
- the vald of Kihelkonna,
- the vald of Kõpu,
- the vald of Lääne-Saare,
- the vald of Laekvere,
- the vald of Leisi,
- the vald of Luunja,
- the vald of Mäksa,
- the vald of Meeksi,
- the vald of Muhu,
- the vald of Mustjala,
- the vald of Orissaare,
- the vald of Peipsiääre,
- the vald of Piirissaare,
- the vald of Põide,
- the vald of Rägavere,
- the vald of Rakvere,
- the vald of Ruhnu,
- the vald of Salme,
- the vald of Sõmeru,



- the vald of Torgu,
- the vald of Vara,
- the vald of Vihula,
- the vald of Viljandi,
- the vald of Vinni,
- the vald of Viru-Nigula,
- the vald of Võnnu.


2. Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:


- in the novads of Apes, the pagasti of Trapenes, Gaujienas and Apes and the pilsēta of Ape,
- in the novads of Balvu, the pagasti of Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils and Krišjāņu,
- in the novads of Bauskas, the pagasti of Mežotnes, Codes, Dāviņu and Vecsaules,
- in the novads of Daugavpils the pagasti of Vaboles, Liksnas, Sventes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas and Skrudalienas,
- in the novads of Dobeles, the part of the pagasts of Jaunbērzes located to the East of road P98,
- in the novads of Gulbenes the pagasts of Līgo,
- in the novads of Ikšķiles, the part of pagasts of Tīnūžu located to the South- East of road P10, the pilsēta of Ikšķile, in the novads of Jelgavas the pagasti of Kalnciema, Līvberzes and Valgundes,
- in the novads of Kandavas, the pagasti of Cēres, Kandavas, Zemītes and Zantes, the pilsēta of Kandava,
- in the novads of Krimuldas, the part of pagasts of Krimuldas located to the North — East of roads V89 and V81 and the part of pagasts of Lēdurgas located to the North — East of roads V81 and V128,
- in the novads of Limbažu, the pagasti of Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles, Viļķenes and the pilsēta of Limbaži,
- in the novads of Preiļu the pagasts of Saunas,
- in the novads of Raunas, the pagasts of Raunas,
- in the novads of Riebiņu, the pagasti of Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu and Silajāņu,
- in the novads of Rugāju the pagasts of Lazdukalna,
- in the novads of Siguldas, the pagasts of Mores and the part of the pagasts of Allažu located to the South of the road P3,
- in the novads of Smiltenes, the pagasti of Brantu, Blomes, Smiltenes, Bilskas and Grundzāles, the pilsēta of Smiltene,
- in the novads of Talsu, the pagasti of Ķūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgaies, Laidzes, Ārlavas, Lībagu and Abavas, the pilsētas of Sabile, Stende and Valdemārpils,
- in the novads of Ventspils, the pagasti of Ances, Tārgales, Popes and Puzes,
- the novads of Ādažu,
- the novads of Aglonas,



- the novads of Aizkraukles,
- the novads of Aknīstes,
- the novads of Alojās,
- the novads of Alūksnes,
- the novads of Amatas,
- the novads of Babītes,
- the novads of Baldones,
- the novads of Baltinavas,
- the novads of Beverīnas,
- the novads of Burtnieku,
- the novads of Carnikavas,
- the novads of Cēsu,
- the novads of Cesvaines,
- the novads of Ciblas,
- the novads of Dagdas,
- the novads of Dundagas,
- the novads of Engures,
- the novads of Ērgļu,
- the novads of Iecavas,
- the novads of Ilūkstes,
- the novads of Jaunjelgavas,
- the novads of Jaunpils,
- the novads of Jēkabpils,
- the novads of Kārsavas,
- the novads of Ķeguma,
- the novads of Ķekavas,
- the novads of Kocēnu,
- the novads of Kokneses,
- the novads of Krāslavas,
- the novads of Krustpils,
- the novads of Lielvārdes,
- the novads of Līgatnes,
- the novads of Līvānu,



- the novads of Lubānas,
- the novads of Ludzas,
- the novads of Madonas,
- the novads of Mālpils,
- the novads of Mārupes,
- the novads of Mazsalacas,
- the novads of Mērsraga,
- the novads of Naukšēnu,
- the novads of Neretas,
- the novads of Ogres,
- the novads of Olaines,
- the novads of Ozolnieki,
- the novads of Pārgaujas,
- the novads of Pļaviņu,
- the novads of Priekule,
- the novads of Rēzeknes,
- the novads of Rojas,
- the novads of Rūjienas,
- the novads of Salacgrīvas,
- the novads of Salas,
- the novads of Saulkrastu,
- the novads of Skrīveru,
- the novads of Strenču,
- the novads of Tukuma,
- the novads of Valkas,
- the novads of Varakļānu,
- the novads of Vecpiebalgas,
- the novads of Vecumnieku,
- the novads of Viesītes,
- the novads of Viļakas,
- the novads of Viļānu,
- the novads of Zilupes,
- the part of the novads of Garkalnes located to the North — West of road A2, the part of the novads of Ropažu located to the East of road P10,




- the republikas pilsēta of Daugavpils,
- the republikas pilsēta of Jēkabpils,
- the republikas pilsēta of Jūrmala,
- the republikas pilsēta of Rēzekne,
- the republikas pilsēta of Valmiera.

3. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- in the rajono savivaldybė of Alytus the seniūnijos of Pivašiūnų, Punios, Daugų, Alovės, Nemunaičio, Raitininkų, Miroslovo, Krokialaukio, Simno, Alytaus,
- in the rajono savivaldybė of Anykščiai, the seniūnijos of Kavarsko, Kurklių and the part of Anykščių, located south west to the road No.121 and No. 119,
- in the rajono savivaldybė of Biržai the seniūnijos of Biržų miesto, Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės and Parovėjos,
- in the rajono savivaldybė of Jonava, the seniūnijos of Šilų, Bukonių and, in the Žemiu seniūnija, the villages of Biliušiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai,
- in the rajono savivaldybė of Kaunas, the seniūnijos of Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių and Zapyškio,
- in the rajono savivaldybė of Kėdainiai, the seniūnijos of Josvainių and Pernaravos,
- in the rajono savivaldybė of Kupiškis, the seniūnijos of Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus and Šimonių,
- in the rajono savivaldybė of Panevėžys the seniūnijos of Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Upytės, Vadoklių, Velžio and the part of Krekenavos seniūnija located to the east of the river Nevėžis,
- in the rajono savivaldybė of Prienai the seniūnijos of Veiverių, Šilavoto, Naujosios Ūtos, Balbieriškio, Ašmintos, Išlaužo, Pakuonių,
- in the rajono savivaldybė of Šalčininkai, the seniūnijos of Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškų, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškų,
- in the rajono savivaldybė of Utena the seniūnijos of Sudeikių, Utenos, Utenos miesto, Kuktiškų, Daugailių, Tauragnų, Saldutiškio,
- in the rajono savivaldybė of Varėna, the seniūnijos of Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės,
- in the rajono savivaldybė of Vilnius the parts of the seniūnija of Sudervė and Dūkštai located to the North-East from the road No. 171, the seniūnijos of Maišiagala, Zujūnų, Avižienių, Riešės, Paberžės, Nemenčinės, Nemenčinės miesto, Sužionių, Buivydyžių, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Kalvelių, Nemėžių, Rudaminos, Rūkainių, Medininkų, Marijampolio, Pagirių and Juodšilių,
- the miesto savivaldybė of Alytus,
- the miesto savivaldybė of Kaunas,
- the miesto savivaldybė of Panevėžys,
- the miesto savivaldybė of Prienai,
- the miesto savivaldybė of Vilnius,
- the rajono savivaldybė of Ignalina,



- the rajono savivaldybė of Lazdijai,
- the rajono savivaldybė of Molėtai,
- the rajono savivaldybė of Rokiškis,
- the rajono savivaldybė of Širvintos,
- the rajono savivaldybė of Švenčionys,
- the rajono savivaldybė of Ukmergė,
- the rajono savivaldybė of Zarasai,
- the savivaldybė of Birštonas,
- the savivaldybė of Druskininkai,
- the savivaldybė of Visaginas.

4. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

In the województwo podlaskie:

- the gmina of Dubicze Cerkiewne, the parts of the gminy of Kleszczele and Czeremcha located to the East of road number 66, in the powiat hajnowski,
- the gmina of Rutki in the powiat zambrowski,
- the gmina Kobylin-Borzymy in the powiat wysokomazowiecki,
- the gminy of Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady and Choroszcz in the powiat białostocki,
- the part of the gmina of Bielsk Podlaski located to the East of the line created by road number 19 (going northwards from the city of Bielsk Podlaski) and prolonged by the eastern border of the city of Bielsk Podlaski and road number 66 (going southwards from the city of Bielsk Podlaski), the part of the gmina of Orla located to the East of road number 66, in the powiat bielski,
- the powiat sokólski.

In the województwo lubelskie:

- the gminy of Piszczac and Kodeń in the powiat bialski.

PARTE III

1. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- the maakond of Jõgevamaa,
- the maakond of Järvamaa,
- the part of the vald of Kuusalu located to the South of road 1 (E20),
- the part of the vald of Tamsalu located to the South-West of the Tallinn-Tartu railway,
- the vald of Aegviidu,
- the vald of Anija,



- the vald of Kadrina,
- the vald of Kolga-Jaani,
- the vald of Kõo,
- the vald of Laeva,
- the vald of Laimjala,
- the vald of Pihlta,
- the vald of Rakke,
- the vald of Tapa,
- the vald of Väike-Maarja,
- the vald of Valjala.

2. Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- in the novads of Apes, the pagasts of Virešu,
- in the novads of Balvu, the pagasti of Kubuļu, Balvu and the pilsēta of Balvi,
- in the novads of Daugavpils the pagasti of Nīcgales, Kalupes, Dubnas and Višķu,
- in the novads of Gulbenes, the pagasti of Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma and Lejasciema and the pilsēta of Gulbene,
- in the novads of Ikskīles, the part of the pagasts of Tīnūžu located to the North — West of road P10, in the novads of Krimuldas the part of pagasts of Krimuldas located to the South-West of roads V89 and V81 and the part of pagasts of Lēdurgas located to the South-West of roads V81 and V128,
- in the novads of Limbažu the pagasts of Vidrižu,
- in the novads of Preiļu the pagasti of Preiļu, Aizkalnes and Pelēču, the pilsēta of Preiļi,
- in the novads of Raunas, the pagasts of Drustu,
- in the novads of Riebiņu the pagasti of Riebiņu and Rušonas,
- in the novads of Rugāju the pagasts of Rugāju,
- in the novads of Siguldas the pagasts of Siguldas and the part of pagasts of Allažu located to the North of road P3 and the pilsēta of Sigulda,
- in the novads of Smiltenes, the pagasti of Launkalnes, Variņu and Palsmanes,
- the novads of Inčukalna,
- the novads of Jaunpiebalgas,
- the novads of Salaspils, the novads of Sējas,
- the novads of Vārkavas,
- the part of the novads of Garkalnes located to the South — East of road A2, the part of the novads of Ropažu located to the West of road P10, the part of the novads of Stopiņu located to the East of roads V36, P4 and P5, streets Acones, Dauguļupes and river Dauguļupīte.



3. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- in the rajono savivaldybė of Anykščiai, the seniūnijos of Debeikių, Skiemonių, Viešintų, Andrioniškio, Svėdasų, Troškūnų, Traupio and the part of the seniūnija of Anykščių located north east to the road No. 121 and No. 119,
- in the rajono savivaldybė of Alytus, the seniūnija of Butrimonių,
- in the rajono savivaldybė of Biržai, the seniūnijos of Vabalninko, Papilio and Širvenos,
- in the rajono savivaldybė of Jonava the seniūnijos of Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos and, in the seniūnija of Žeimiai, the villages Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškaiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnųtėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gšt., Žieveliškiai and Žeimių miestelis,
- the rajono savivaldybė of Kaišiadorys,
- in the rajono savivaldybė of Kaunas, the seniūnijos of Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos and Neveronių,
- in the rajono savivaldybė of Kėdainiai, the seniūnija of Pelėdnagių, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto,
- in the rajono savivaldybė of Kupiškis, the seniūnijos of Alizavos and Kupiškio,
- in the rajono savivaldybė of Pasvalys, the seniūnijos of Daujėnų and Krinčino,
- in the rajono savivaldybė of Prienai, the seniūnijos of Jiezno and Stakliškių,
- in the rajono savivaldybė of Panevėžys, the seniūnijos of Miežiškių, Raguvos and Karsakiškio,
- in the rajono savivaldybė of Šalčininkai, the seniūnijos of Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos and Kalesninkų,
- in the rajono savivaldybė of Varėna, the seniūnijos of Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos and Vydenių,
- in the rajono savivaldybė of Vilnius the parts of the seniūnija of Sudervė and Dūkštai located to the South-West from the road No. 171,
- in the rajono savivaldybė of Utena, the seniūnijos of Užpalių, Vyžuonų and Leliūnų,
- the savivaldybė of Elektrėnai,
- the miesto savivaldybė of Jonava,
- the miesto savivaldybė of Kaišiadorys,
- the rajono savivaldybė of Trakai.

4. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

In the województwo podlaskie:

- the powiat grajewski,
- the powiat moniecki,
- the gminy of Czyże, Białowieża, Hajnówka with the city of Hajnówka, Narew, Narewka and the parts of the gminy of Czeremcha and Kleszczele located to the West of road number 66 in the powiat hajnowski,
- the gminy of Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze with the city of Siemiatycze in the powiat siemiatycki.



In the województwo mazowieckie:

- the gminy of Sarnaki, Stara Kornica and Huszlew in powiat łosicki.

In the województwo lubelskie:

- the gminy of Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie and Terespol with the city of Terespol in the powiat bialski,
- the powiat M. Biała Podlaska.

PARTE IV

Italia

Le seguenti zone in Italia:

- all areas of Sardinia.»

17CE0939



RETTIFICHE

RETTIFICHE

Rettifica della decisione (UE) 2016/2143 del Consiglio, del 1° dicembre 2016, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 332 del 7 dicembre 2016)

Pagina 21, articolo 2, lettera e), punto ii):

anziché: «ii) controlla le eventuali future modifiche delle disposizioni dell'accordo ...»

leggasi: «ii) sovrintende all'ulteriore elaborazione delle disposizioni dell'accordo ...».

17CE0935

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/673 della Commissione, del 29 aprile 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 116 del 30 aprile 2016)

Pagina 14, allegato I che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008, titolo:

anziché: «**Antiparassitari — prodotti fitosanitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1**»

leggasi: «**Antiparassitari — prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 1**».

Pagina 15, allegato I che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 889/2008, punto 3, tabella, prima colonna, quarta riga:

anziché: «Anidride carbonica»


leggasi: «Biossido di carbonio».

17CE0936


VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-033) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 27,00

